DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER IL FRIULI

Pier Silverio Leicht

STUDI LONGOBARDI

«Pier Silverio Leicht, cofondatore e primo Presidente della Deputazione di storia patria per il Friuli, rimasto alla sua guida per 30 anni (1911-1935, 1951-1956), vive ancora indelebile a quarant'anni dalla morte nella memoria di coloro che l'hanno conosciuto come maestro esemplare di studi e di vita...».

Dalla «Presentazione» di G.C. Menis, Presidente della Deputazione di storia patria per il Friuli.

PUBBLICAZIONI
DELLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA
PER IL FRIULI
24

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER IL FRIULI

Pier Silverio Leicht

STUDI LONGOBARDI

Udine 1996

PRESENTAZIONE

Pier Silverio Leicht, cofondatore e primo Presidente della Deputazione di storia patria per il Friuli, rimasto alla sua guida per 30 anni (1911-1935, 1951-1956), vive ancora indelebile a quarant'anni dalla morte nella memoria di coloro che l'hanno conosciuto come maestro esemplare di studi e di vita. Con lui la cultura italiana, soprattutto storico giuridica, ha contratto un grande debito di gratitudine; ma a lui deve somma riconoscenza particolarmente la cultura storica friulana. Il nome di Leicht, assieme a quello di Paschini, brilla tuttora come stella lucente nel firmamento della storiografia friulana di questo secolo che volge al tramonto. All'inizio del secolo, infatti, i due studiosi per vie diverse hanno concorso in modo determinante a sprovincializzare gli studi storici locali, inserendoli nelle grandi correnti del pensiero contemporaneo e dilatandoli su dimensione europea.

La Deputazione di storia patria per il Friuli – che già nel '75 ha celebrato un convegno per il centenario della nascita del Leicht pubblicandone gli Atti, ai quali si rimanda chi voglia approfondire la conoscenza della figura e dell'opera scientifica del maestro – è lieta di poter ora rendergli nuovo omaggio pubblicando con il concorso dell'Avv. Gherardo Sassoli de Bianchi, nipote del Leicht, una raccolta di studi relativi al diritto longobardo pubblicati in edizioni di non facile accesso. Si tratta di contributi originali che non hanno perduto nulla del loro interesse e che, anzi, raccolti unitariamente acquistano nuovo significativo valore. Questi studi, che percorrono tutto l'arco della straordinaria carriera scientifica del Leicht, oltre ad evidenziare uno degli interessi costanti della sua ricerca, consentono di verificare ancora la validità del metodo e lo spessore culturale della sua indagine.

Gian Carlo Menis
Presidente
della Deputazione di storia patria
per il Friuli

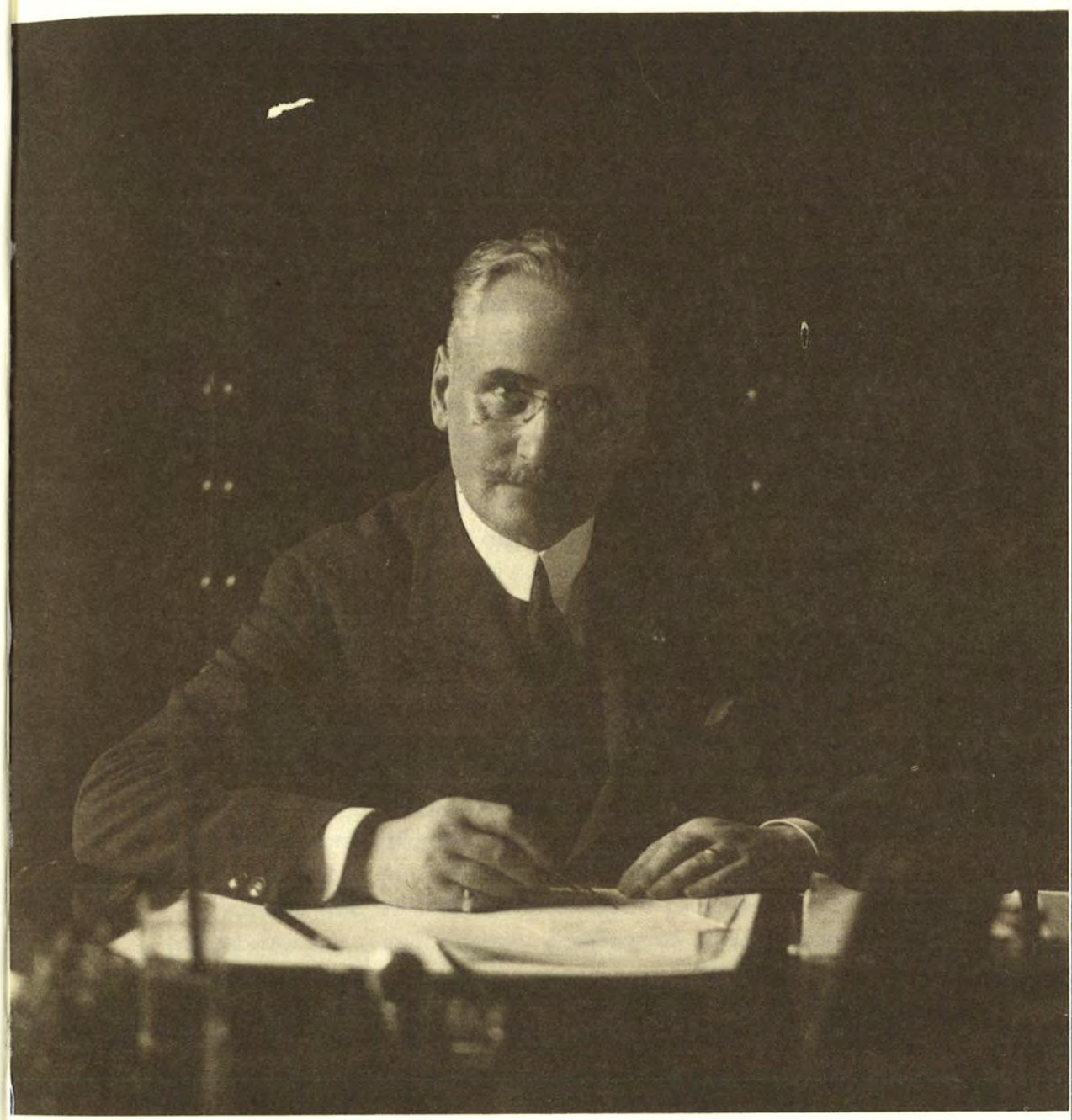

DEDICA

La mia famiglia ed io siamo profondamente grati alla Deputazione di storia patria per il Friuli per aver voluto ricordare ed onorare, nel quarantesimo anniversario della sua scomparsa, il suo cofondatore e per lunghi anni presidente, Pier Silverio Leicht, mio nonno materno, con la pubblicazione del presente volume, che raccoglie sue opere di interesse longobardo, appartenenti a vari periodi della sua lunga ed intensa produzione scientifica. Opere divenute, per il trascorrere del tempo, di consultazione ormai assai difficile, al di fuori di pochi centri specialistici. Spero che il volume potrà ulteriormente onorare la scuola storica friulana che il Professor Pier Silverio Leicht contribuì a formare ed a dotare di quel rigore scientifico, per il quale è giustamente stimata ed apprezzata, in Italia ed all'estero.

Non nascondo che accanto a questa speranza, ne ho un'altra, peraltro molto tenue, e cioè che la manifestazione di ricordo, rispetto e stima per quell'illustre scienziato ed integerrimo galantuomo che fu Pier Silverio Leicht, data con questa pubblicazione da un'istituzione pubblica di alto prestigio scientifico e morale, qual'è la Deputazione di storia patria, possa indurre le autorità pubbliche friulane a ricordare, a livello culturale, in modo duraturo (possibilmente nel mondo bibliotecario, dal quale iniziò la sua carriera scientifica e la cui associazione internazionale contribuì a reggere, come vicepresidente, per lunghissimi anni), uno dei più illustri studiosi, a livello internazionale, che il Friuli abbia avuto, nella prima metà di questo secolo. Un uomo che al Friuli dedicò centinaia di studi e ricerche, innumerevoli iniziative culturali; un uomo che utilizzò ogni suo sapere storico per collaborare alla difesa dell'integrità friulana, quando questa fu gravemente minacciata, e che in tutta la sua lunga vita ebbe sempre nel cuore e nella mente la terra friulana ed il suo popolo forte e coraggioso, merita un pubblico ricordo.

Gherardo Sassoli de Bianchi

STUDI LONGOBARDI

1.

RICERCHE SULL'ARIMANNIA

La questione dell'arimannia è una *vexata quaestio;* fin dal secolo XIV i feudisti ed i giuristi in genere discussero l'argomento esprimendo in proposito le opinioni le più disparate, e giù giù fino al nostro secolo ci troviamo di fronte ad una serie di scrittori che esaminarono il tema, e che ci esposero in proposito le loro dotte osservazioni; è questione che riguarda in particolar modo il Friuli dove si trova memoria d'oltre trenta arimannie, ma inoltre interessa anche tutta l'alta Italia dove tale forma di proprietà è frequentissima nei documenti fino al secolo XIII. Le opinioni degli autori in proposito si possono dividere in tre gruppi; al primo appartengono alcuni antichi: il Fontanini ed il Liruti p.e. - essi credono che gli arimanni fossero servi, ma, dice il Fontanini, d'un genere più riputato degli altri ([1]) - e la terra loro spettante che vien designata col nome d'arimannia vien ritenuta come «investita ad essi dai signori per esser da loro serviti nelle guerre».

Il Liruti ([2]) più che la libertà combatte la nobiltà degli arimanni, che era stata asserita dal Muratori e da altri, riconosce che erano «*quadam libertate gaudentes*» ma obbligati a certi oneri specialmente militari onde a lui sembravano «*ut servitutis cuiusdam honestioris jugum portaverint*» - E quanto ai placiti d'arimannia citati dal Muratori a prova di libertà per coloro che v'intervenivano, osserva che in Friuli anche i villani assistevano come «*astanti*» ai loro placiti particolari, ed insinua quindi che i placiti di questi nostri ari-

([1]) MASNATE, p. 46.

([2]) LIRUTTI, *De Servis Medii Aevi.*

manni, anziché giudizi d'uomini liberi spettanti al diritto provinciale, potessero esser giudizi curtensi di dipendenti quali si trovano e nel diritto feudale, e anche fuori di questo. - Per lui gli arimanni sono «uomini» militari, posti dai signori a difendere i castelli in cui non vi aveva abitanza - come si vede, circa, l'opinione del Fontanini.

Opinione questa che contraddiceva apertamente quella del Muratori che è il più gran nome del secondo gruppo: egli (3) ricordando le leggi longobarde ed alcuni diplomi imperiali, dice gli arimanni assolutamente liberi, e gli oneri loro spettanti cioè l'obbligo della milizia, l'albergaria, i placiti, il fodro che quelli che gravavano su tutti i liberi non difesi da speciali immunità - se poi, egli dice, noi troviamo l'arimannia, come diritto spettante a signori feudali, ciò significa soltanto che l'esazione di questi diritti fiscali fu data ad essi in feudo dall'Imperatore. - Questa opinione fu seguita anche da uno scrittore paesano, mons. Nicoletti (4), il quale in una sua dissertazione letta all'Acc. Ecclesiastica di Udine, intorno alla metà del secolo XVIII, appoggiandosi ai documenti del Muratori, non dubita della libertà degli arimanni, e crede i loro obblighi derivanti dalle antiche imposte, e la loro esazione investita ai feudali insieme alla giurisdizione attiva e passiva.

L'opinione del Muratori, combattuta come vedemmo, dal Liruti fu ripresa e magistralmente svolta al principio del nostro secolo, dall'illustre fondatore della scuola storica Carlo Federico di Savigny (5).

Con altri documenti fra cui un placito milanese del 1901 in cui gli uomini liberi son detti alternativamente liberi ed arimanni, il Savigny toglie ogni dubbio sulla libertà di questa categoria di persone, e contro la quale del resto, come vedemmo il Fontanini ed il Liruti avevano portato degli argomenti ben deboli. - L'arimannia poi, egli crede sia la terra libera dell'arimanno e ricorda a questo proposito un

(3) MURATORI, *Art. It. M.Æ.* I, 729 e sq.

(4) Questa breve dissertazione sarà fra breve pubblicata nelle *Pagine Friulane* (Udine, Del Bianco) per cura del signor BRAGATO impiegato presso il Civico Museo e Biblioteca di Udine.

(5) *Storia del Diritto romano nel M. E.*, Trad. BOLLATI, I, 110 e sq.

diploma imperiale concesso agli arimanni di Mantova in cui l'imperatore conferma ad essi ciò che loro spetta *materno vel paterno jure,* e le cose «*communes*» ([6]), - ora siccome nei diplomi precedenti l'imperatore confermava l'arimannia e le res communes, conclude l'A. è evidente la corrispondenza dell'arimannia con i beni ereditari dell'arimanno.

Ma arimannia significa poi, per il Savigny, anche tributo «il tributo fisso e permanente che ciascuno era tenuto a versare nelle mani del conte» - quindi, investito questo tributo a titolo di feudo o di donazione ai signori feudali è chiaro come l'arimannia potesse, col decorso del tempo, esser considerata come cosa di privato dominio, - e poi gli arimanni considerati per ragione del tributo quasi come pertinenti e da ultimo anche come servi! Questa opinione fu abbracciata da quasi tutti gli scrittori contemporanei cominciando dal Waitz, dall'Hegel, dallo Schupfer ([7]) e via via fino ai recentissimi Lattes ([8]) ed Andrich.

Soltanto il Pertile è incerto nell'apprezzamento, non della condizione personale degli arimanni che ormai è fuor di dubbio, siano dei liberi, ma della natura dell'arimannia come istituto giuridico e come tributo. - Egli ne parla in qualche punto dell'opera sua come di terra allodiale, ma in altri ([9]) dubita se non si tratti realmente di terre del fisco, e quindi che il tributo sia un censo particolare anziché un'imposta generale: così il Roth ([10]) assimila, nella sua storia dei benefici, gli arimanni ai liberi tedeschi assisi sulle terre del fisco, dei privati o delle chiese, e l'opinione di questi due illustri scrittori è un'eco lontana di quella di un nostro antico Giureconsulto il Virginio Forza ([11]) udinese il quale a proposito delle arimannie friulane pensa ad un *Aquilejensis saltus* dato dai principi longobardi agli arimanni «*unde et modo in pago Fraelacco et adiacentibus solvitur Are-*

([6]) MURATORI, *A. I.* p. 731.
([7]) SCHUPFER, *La Società milanese etc.* Arch. Giuridico III, p. 120 e seg.
([8]) LATTES, *Diritto consuetudinario delle città Lombarde,* p. 382.
([9]) *Storia del Diritto italiano,* 1.° 363 n. 6.
([10]) ROTH, *Geschichte des Benefizialwesens,* 374-375.
([11]) FORTIA, *De jure novae urbis condendae,* p. 78.

mannia pro locis antiquitus electis ad pabulum publici armenti» - così il Pertile in un altro passo ([12]), pensa che le arimannie siano dette i beni pubblici, «confondendo la corporazione che li godeva con coloro che la componevano».

Come si vede la disparità è assai grande; ora che cosa si può ricavare dall'esame dei documenti? - come si deve costruire l'istituto?

Che gli arimanni fossero liberi, non c'è dubbio possibile - oltre ai documenti citati dal Muratori e dal Savigny, si possono ricordare in proposito il diploma di Federico Barbarossa che ancora nel 1163 dice di loro «liberi domines qui arimanni dicuntur ([13])» e l'altro di Federico II nel 1232 ([14]) ove, parlando degli arimanni di Gemona li dice «adelingi» cioè la categoria più elevata dei liberi in corrispondenza ad un'altro documento pur gemonese.

Inoltre ancora nel 1357 una nota del Bellone ([15]) ci da notizia che gli arimanni di Montenars pagavano il placito tre volte all'anno, conformemente appunto alle adunanze giudiziarie dei liberi fissate, secondo ricorda il Pertile ([16]), sulla base delle istituzioni di Carlo Magno, e questo contributo si trova così a Ferrara, come a Trento, ovunque si trovano arimanni - perciò l'identità di questi nostri con gli antichi mi sembra non dubbia. La questione della natura dell'istituto viene così ad involverne altre di maggiori: questi arimanni sono di certo antichi longobardi assisi intorno ai castelli che formavano il loro presidio, li troviamo di fatti intorno a Cividale, ad Artegna, a Reana, Osoppo, Nimis, e nelle valli della Carnia, ove gli scrittori friulani porgono quasi concordi il dubbio Ibligine di Paolo Diacono. - Così fuori del Friuli: presso il fisco regio di Sacco, attorno alle sedi longobarde: Verona, Cremona, Belluno, Mantova, ed altre. - Perciò la loro organizzazione dovrebbe portare le tracce, per quanto cancellate dai secoli del primitivo assidersi dei longobardi in

([12]) PERTILE, *Storia del diritto italiano,* III, 268 n. 56.
([13]) GLORIA, *Cod. Dipl. Padovano,* II, n. 384.
([14]) WINCKELMANN, *Acta imperii, inedita,* I, 320.
([15]) BELLONE, *Memoriale* I, 173 ms. ined. orig. nel Museo Civico di Udine.
([16]) I, 328, n. 34.

Italia, e sopratutto darci spiegazione di una grave questione; la preesistenza cioè di una coltivazione collettiva che taluni illustri scrittori p.e. il Salvioli ([17]) affermano essere esistita anche presso di noi nei primi tempi longobardici. - E la teoria ha un'applicazione giuridica di non poca importanza poiché la originaria comproprietà di tutto il territorio, sarebbe il nucleo d'onde discenderebbe il comune rurale, le cui disposizioni relative alla cultura ed alla polizia campestre, non sarebbero che i residui del pieno diritto preesistente nella collettività, e derivante dal possesso di tutto il territorio del villaggio: colto od incolto.

Non è qui il luogo di discutere il fondamento di questa teoria, che per quanto fondata su studi di legislazione comparata, e specialmente sulle comunità della Russia, dell'India e in parte anche della Germania, è per l'Italia discutibile in quanto che qui da noi la proprietà medievale porta le tracce più evidenti di non esser altro che la continuazione della proprietà romana - studiamo invece la questione per ciò che si riferisce all'arimannia, la quale con le restrizioni poste in alcuni luoghi all'alienazione, che si fa dipendere dall'assenso dei vicini, offre indubbiamente buon appiglio alla teoria più sopra enunciata.

E prima di tutto esaminiamo la questione: l'arimannia che è soggetta a queste limitazioni è terra libera? Il censo che vi è imposto è veramente un'imposta che grava sul patrimonio dei liberi? - e procedendo più oltre questo censo grava su tutti i terreni degli arimanni?

Devo osservare prima di tutto, per rispondere al primo quesito, che la limitazione nell'alienazione è ben lungi dall'essere una disposizione generale: a Sacco non ne troviamo menzione, ivi gli arimanni comprano e vendono anche a persone estranee al loro territorio, senza che vi sia alcuna traccia dell'intervento dei convicini ([18]), - e così nel rimanente dei documenti meno poche eccezioni,

([17]) SALVIOLI, *Consortes et Colliberti*, p. 16.
([18]) GLORIA, *C.D.P.* II, 104, 157 etc.

fra cui appunto le arimannie friulane, l'alienazione è assolutamente libera. Inoltre nel Friuli stesso troviamo fatta una distinzione fra i terreni degli arimanni: il diploma di Federico I alla Badia di Moggio ([19]), pone gli allodì degli arimanni, insieme con quella dei conti, dei nobili e di ogni altro ceto di persone, fra le terre la cui donazione era assolutamente libera; invece il diploma di Federico II al Patriarca Pertoldo proibisce le alienazioni degli arimanni, ma specifica quali terreni erano soggetti alla restrizione: *terrae quod spectant ad comitatum.*

E questa dicitura ci è confermata da moltissimi documenti, così, p.e. un diploma di Enrico IV che ci parla degli «*odalingi cum omnibus arimanniis quae pertinent ad comitatum*» - Al comitato spetta anche il tributo, che gli è attribuito coi placiti, le albergarie e le altre gravezze che spettavano agli uomini liberi. Ma v'ha di più; non solamente si tratta di una terra speciale distinta dall'allodio: ma i documenti ci danno tracce abbastanza certe, che l'arimanno abitasse soltanto di rado su questo terreno, detto arimannia: così il doc. del Muratori del 1182 distingue espressamente il caso dell'arimanno «*qui habitat super Arimanniam*» è nell'elenco del secolo XIII degli arimanni soggetti al Prampero ([20]) si parla di un arimanno «*qui (habitat) loco et foco super Hermanniam*» - Dunque non si tratta *della* proprietà, ma di *una* proprietà dell'arimanno. E questa conclusione coincide coll'analisi del tributo: gli arimanni, in generale sono soggetti al fodro, al placito, all'albergaria ma, il tributo detto *arimannia* è distinto da essi - non è generale, tanto è vero che l'arimanno di Codegnago, nel doc. edito dal Ficker, si dichiara obbligato alla chiesa maggiore di Verona del solo pagamento del *fodro.*

Ma, come accordare queste risultanze, con il doc. Mantovano, citato dal Savigny, ove l'Imperatore sembra indicare con arimannia l'eredità paterna e materna degli arimanni? Devo osservare che l'induzione del Savigny si basa sul semplice fatto che, nei diplomi l'Im-

([19]) De Rubeis, *Monumenta Ecclesiae Aquilejensis.*

([20]) Liruti, *Apographa* n. 885 ms. ined. nel Museo Civ. di Udine.

peratore conferma l'arimannia e *le res communes* - nel presente «*hereditatem - et res communes*» - ma è assolutamente certo che l'Imperatore equiparasse l'un termine all'altro? non potrebbe indicare con la nuova frase una cosa diversa? Poiché conferme d'allodio sono frequenti, e non indicano altro che l'estendersi su quello della protezione imperiale. Ed il dubbio è tanto più fondato in quanto che nel diploma del 1133 ([21]), di cui l'altro si vorrebbe fosse la semplice ripetizione l'Imperatore Lotario esce in queste parole «*Sub huius autem confirmationis sententia inter cetera comprehendimus Arimanniam cum rebus communibus ad Mantuanam Civitatem pertinentibus ex utraque parte fluminis Mincii et tartari*» ora qui l'arimannia spetta evidentemente alla città come *universitas,* e quindi non si può riferire alle eredità, agli allodi, che spettano ai singoli.

Con ciò si toglie l'antinomia fra un possesso allodiale, ed i documenti che abbiamo visto dicono l'arimannia essere una terra spettante al *comitato.* Un documento prezioso della Carnia, ne da poi sull'argomento delle indicazioni ancora più precise; si sa che l'arimannia, come diritto di riscossione e di preminenze era data in feudo; or bene il documento Carnico ci dice in che esso consisteva: *videlicet Armanniam ponendi juratos et ad convocandam vicinantiam, ad provvidendum de pascuis, ponendi saltarios, armentarios et porcarios ec.* ([22]).

Si tratta evidentemente di pascoli - ecco la ragione per cui i giuristi la definivano come *armentaritia,* nome che troviamo ancora in un doc. friulano del 1371, - ed ecco la ragione per cui noi troviamo solo talvolta gli arimanni assisi su questa terra dello stato: si tratta indubbiamente di un allargarsi delle terre coltivate sulle incolte, per cui il pascolo si trasforma in arativo. - La induzione è confermata dalle denominazioni locali: ad Artegna ([23]) troviamo il terreno degli armanni detto *salto,* cioè bosco, a Fraelacco, *paschul* ed a Reana *taviella zelata,* tutti nomi che ci indicano luoghi di recente incolti.

([21]) MURATORI, *A.I.* I, 736.
([22]) V. doc. in nota alla fine n. II.
([23]) LIRUTI, *Apographa,* n. 885.

Inoltre confermano questo risultato i tributi che troviamo designati sotto il nome di arimannia; essi in seguito si trasformano per opera dei feudali che avevano in feudo la riscossione, e gli arimanni oppressi diventano allora dei veri censuali, ma i documenti più vecchi ci parlano di tributo di porci, montoni, cavalli ([24]), quindi di quella sorta di *decima de vivo,* che ancora i diplomi carolingi ci mostrano gravare sugli utenti dei pascoli. - Come avvenisse il dissodamento ([25]) ce lo mostra il famoso documento, ben conosciuto agli storici del diritto, nel quale i due pisani Pincolo e Macciolo, nell'anno 730, vendono un loro terreno ad un certo Mauriccione canovario del Re Longobardo. La vendita è fatta in condizioni interessantissime: i due venditori avevano dissodata una parte di viehweiden - cioè di pascoli di bestiame, di proprietà regia, e danno sicurezza che ove essa fosse ripresa dal fisco, ed eventualmente - dacchè la concessione era precaria - ne avessero ricevuta un'altra in compenso, essi l'avrebbero data al compratore ([26]). Quanto poi al passaggio di questi terreni incolti dalla proprietà dell'*universitas* a quella dei singoli: il documento ci dice che esso avveniva tirando a sorte i lotti che rimanevano (rispetto al comune) proprietà dei singoli, assolutamente individuale. - Lo stesso avviene anche ora in talun comune della Carnia p.e. a Ligosullo: parte della comugna è destinata al pascolo e lasciata indivisa, parte, ove si sega, è divisa in lotti, dei quali ognuno spetta ad un proprietario del paese.

Evidentemente in qualche caso, per ritornare alla nostra arimannia, l'arimanno pose la sua resistenza sul terreno dissodato, il più delle volte però l'aggiunse al suo allodio, e da ciò derivano le espressioni che troviamo nei nostri documenti ove gli arimanni vendono i loro possessi: *proprium jure propri armaniam jure armanie,* e questo ci spiega anche come alcuni docum. padovani ci parlino di

([24]) *Cod. dipl. Cremon. A.* 1031 e 1058 n. 23 e MURATORI *A.I.M.* 591.

([25]) Interessantissimo in proposito è pure il Doc. del Cod. Dipl. Pad. II n. 705 a. 1158 ove si parla dell'arimannia di due mansi «cum amplis a Dominico - aprehensis... quia novalia sive ampla occupavit scilicet *secundum modum mansorum*». Nel doc. l'arimannia del manso è evidentemente distinta dallo stesso manso.

([26]) TROYA, *C.D.L.* n. 481.

arimannie spettanti alle corti del Vescovo, poiché evidentemente anche questi grandi possessi avranno avuto diritto al godimento dei pascoli in proporzione della loro estensione: così avviene che troviamo l'arimannia talvolta in possesso di servi (così in Cadore: *armannia famulorum domini Patriarche,* [27]) o infeudata, non come diritto, ma come terra. Quanto poi alle restrizioni poste all'alienazione, in talune arimannie, esse ci sono spiegate plausibilmente dal fatto stesso della concessione, senza ricorrere a principi giuridici risalenti alla costituzione primitiva del gruppo vicinale, principi che sono respinti, come vedemmo dal fatto stesso che in taluni importantissimi gruppi di arimanni essi non sono affatto in vigore: e si noti, che nella Saccisca la procedenza longobarda è assolutamente stabilita dal fatto che i proprietari professano tutti legge longobarda, ed i documenti nei quali possiamo seguire l'evoluzione della proprietà risalgono ad oltre il X secolo. Che la concessione di terreni, fondi un diritto di prelazione in favore di altri pertinenti all'istesso gruppo, è fatto frequente già nei doc. longobardi e fu avvertito dal Tamassia molti anni or sono [28]. - Che derivi dalla concessione, anziché dalla natura del gruppo, lo prova il divieto d'alienazione posto nel diploma ricordato di Federico II, e quanto alla ragione, è molto persuasiva quella addotta dal Savigny, a proposito del diploma con cui il Barbarossa proibisce le alienazioni delle arimannie il cui tributo spettava al Vescovo di Feltre, vale a dire che si cercasse di evitare il passaggio dell'arimannia in mano a persone dalle quali l'investito, sia per immunità, sia per prepotenza potesse difficilmente riscuotere le usate contribuzioni. - Nel diploma di Feltre l'Imperatore stesso dice che intende proibire ogni atto d'alienazione «*unde Ecclesia harimaniam perdiderit* [29]». - La proibizione - che si devolve poi nel diritto di prelazione degli arimanni - è analoga a quelle così frequenti nel diritto delle singole corti e grandi domini medievali, in cui p.e. veniva ammessa l'eredità nei pertinenti ma a condizione che i beni

[27] VERCI, *Storia della marca Trivigiana,* I, Doc. 16.
[28] TAMASSIA, *Alienazioni degli immobili,* 197 n. 6.
[29] VERCI, cit. I, n. 23.

non trapassassero a persone estranee alla *curtis,* onde non sminuire la supremazia padronale.

Da quanto s'è detto, risulta quindi che dai documenti che ci rimangono intorno all'arimannia non si può trarre nessun argomento in favore di una proprietà collettiva dei primitivi gruppi Longobardi, sull'intero territorio vicinale. - Il territorio comune ed il proprio sòno chiaramente distinti, sia come origine, dacchè l'uno si fa risalire al demanio l'altro, no, sia nell'apprezzamento stesso dei componenti il gruppo che lo distinguono assolutamente nel loro linguaggio giuridico e quanto ad un compascuo comune esso deriva evidentemente da ragioni di economia agraria ancor oggi vigenti, e non ha bisogno affatto di presupporre una concezione diversa del diritto di proprietà.

Con ciò cade inoltre ogni appiglio ad applicare a questi antichi possessi, le teorie di quei giuristi che nelle comunità rurali vollero ripetuti ed allargati i rapporti di antiche comunioni famigliari: della *manus communis, gesammte Hand.* In tal caso dovremmo trovare traccia dei requisiti della *communio* che ne deriverebbe; perciò p.e. gli atti dovrebbero venir compiuti dai componenti come singoli, anziché dall'ente comune, e vi si dovrebbe verificare l'accrescimento alla decadenza di uno dei componenti, fatti questi che sono caratteristici nella costruzione giuridica della *gesammte Hand, communio* germanica.

Ora nelle nostre arimannie troviamo due forme o la libertà d'alienazione, nel qual caso secondo la geniale osservazione di Heusler ([30]), si ripete in certa guisa il caso della moderna società per azioni: ciascuno ha diritto di partecipare agli utili in quanto vi partecipa col suo capitale, diffatti il documento padovano nel 1158 ci parla del dissodamento avvenuto nell'arimannia «*secundum modum mansorum*» o l'alienazione è ristretta come in Friuli, ed allora è l'ente comune che agisce in nome dei membri, ma come persona giuridica, e senza alcun intervento dei singoli, e ad esso ente, non ai singoli l'arimannia in caso di decadenza, poiché è esso che poi la vende

([30]) HEUSLER, *Inst. d. D.P.R.* I, 281.

o la offre: in ambedue i casi siamo nelle linee dell'*universitas* e non della *communio.*

Quali relazioni ha l'arimannia col comune rurale? Recentemente l'egregio Andrich ([31]) ripubblicò una lettera del Doglioni in cui ribatteva l'opinione del Verci il quale aveva in un suo opuscolo asserito «che gli arimanni nei piccoli castelli fossero i soli comunisti» - Ora è certo che la vicinia trae la sua origine di essere da ben altro che non siano i pascoli aggiunti al suo territorio: le vie, le piazze, la polizia dei campi, quella delle cibarie era il vero fondamento del sorgere della regola vicinale - però d'altronde è innegabile che è a questo gruppo vicinale stesso, come ente, che gli Imperatori ed i loro successanei sovente investiscono l'arimannia la quale viene così ad immedesimarsi col comune: così a Mantova, a Cremona e per parlare di luoghi più piccoli, così il comune di S. Bassiano risponde come tale dell'arimannia - censo ai consoli nel 1157 ([32]). Però non si deve escludere che talvolta accanto agli arimanni formassero il comune i liberi commendati e quindi immuni, ed anche i livellari. - Questo sembra significare la distinzione esplicita del documento in cui il Patriarca Gregorio concede l'arimannia a quei Reanesi che appartengono al placito ([33]). - Così il riconoscimento dei diritti comunali degli abitanti d'Artegna ove pure c'era arimannia, non accenna menomamente agli arimanni, ma solo ad *homines,* e sembra che nel comune stesso facciano parte i livellari ([34]).

Perciò l'opinione dell'insigne storico Bassanese sembra troppo estesa ed in taluni luoghi anche non vera - mentre in taluni è certissima, come a Fraelacco ove il placito degli arimanni ha funzioni indubbiamente vicinali.

I documenti friulani ci offrono anche un bellissimo esempio

([31]) ANDRICH, *Lettera di Lucio Doglioni* Belluno 1900. - La citazione dell'opuscolo del Verci ivi fatta non è perfettamente esatta: difatti l'opera in cui egli aveva espressa l'opinione, combattuta dal Doglioni, non è il «compendio storico», bensì lo «Stato di Bassano intorno al mille», Venezia 1777.

([32]) Cod. Dipl. Crem. n. 175.

([33]) LIRUTI, *De Servis,* 44.

([34]) Vedi la nota in fine.

del modo con cui quelli arimanni ([35]) un po' alla volta divennero quasi dei coloni, e furono considerati come pertinenti ai giusdicenti. - Così nel 1223 gli arimanni di Premariacco, quelli che probabilmente erano stati posti, a tempo longobardo alla difesa del celebre vallo fanno una convenzione col preposito di Cividale che aveva il diritto di Hermannia, per la quale in luogo delle albergarie e delle altre prestazioni che gli dovevano per ragione dell'*arimannia* si obbligano a dargli 16 conzi di vino da condursi fino alla prepositura ed a ricevere onorevolmente il gastaldo del detto preposito ([36]). Pochi anni dopo nel 1234 Tommasino di Rubignacco dichiara che, per ragione d'arimannia riceveva da alcuni abitanti dello stesso paese annualmente talune derrate, due carrate fra il Tagliamento e l'Isonzo *et duas operas ad vineam:* come si vede all'onere fiscale si preferiscono persino i servigi personali ([37]). - Ed il processo dovette cominciare assai presto se già nel 1064 l'Imperatore Enrico IV concede, come un favore, agli arimanni di Vigevano: *ut ab arimannia exeant,* in guisa che nessun ufficiale imperiale potesse ripeter da loro le consuete gravezze ([38]). E non è meraviglia poiché l'estendersi grandissimo dell'immunità che liberava la maggior parte da questi oneri doveva far sembrare la condizione dei liberi infinitamente peggiore, dal lato economico, di quella dei dipendenti, ragione questa principale del moltiplicarsi delle commendazioni.

Così gli arimanni finirono col sembrare dei servi al Liruti ed a tanti altri scrittori..., e chi sa se nel lontano avvenire non si troverà qualche storico il quale, fidandosi più nei fatti che nelle parole, giudichi gli infelici contribuenti del secolo XIX o XX come una specie di servi... *honestioris conditionis* degli agenti delle imposte di questo beato regno d'Italia?

([35]) Alcuni di essi erano veramente entrati in rapporto colonario indipendentemente dai fatti cui qui si accenna così p. e. v. il Diploma carolingio dell'a. 882 in Ughellio I. S. V 724.

([36]) V. Doc. I, in nota.

([37]) Doc. ined. orig. in Perg. de Portis T. IV, presso il Museo Civ. di Udine, n. 1.

([38]) BÖHMER, *Acta Imperi selecta* n. 63 a. 1064.

NOTA

Interessanti documenti sull'arimannia sono quelli pubblicati in questi ultimi tempi dal sig. Giacomo Baldissera nella sua diligente e pregevole monografia su Artegna. - Risulta da essi, e da altri negli Apographa del Lirutti che ad Artegna esisteva: 1°. un feudo (d'abitanza) nel castello spettante a più famiglie fra cui principale, dopo la confisca seguita per il tradimento di Varnerio d'Artegna partigiano di Eccelino da Romano, dei beni di questa antica prosapia, era la casa di Prampero e di Gemona. 2°. l'arimannia la cui presidenza e la riscossione dei relativi diritti spettava in parte ai Prampero come si vede nell'elenco del secolo XIII (Lirutti Apografa ms. n. 885) in parte ai Ragogna (doc. 1282, 21 ottobre - Baldissera doc. I), e ad altri che ne derivano o ne furono investiti. - 3°. La *vicinantia* che si componeva dei capi-famiglia (capi dei fuochi, sistema generale in Friuli): essa non si confonde coll'arimannia e la funzione ne è designata con meravigliosa chiarezza nel passo del doc. 1296, 16 luglio (Baldissera doc. II) in cui Mattia di Prampero, Gio. Pizzapane e Manusio d'Artegna feudatarî del castello protestano per se e per gli *homines* della villa (senza distinzione fra arimanni ed altri) contro il Patriarca che pretendeva di esercitare atti di giurisdizione invadenti i diritti della vicinia stessa; essi confessano: *quod jurisdictio cruente et furis ipsis eum capientibus et liberationis seu libertatis stratarum in dicta villa ad ipsum (sc. Patriarcham) et Aquilegensem Ecclesiam pertinebat sed ad eos et homines dicte ville pertinebat ponere potestatem et super pane et vino juratos et saltarios et omnia alia que pertinebant ad vicinantiam dicte ville;* ciò viene riconosciuto anche dal Patriarca.

Ecco qui dunque attestata esplicitamente quella bassa giurisdizione vicinale che si esercita sul commercio dei mezzi di sussistenza sui pesi e misure, confini dei campi etc. che risulta indirettamente anche dalle contestazioni fra il Patriarca ed i comuni di Venzone e di Tolmezzo, e forma la base fondamentale dello sviluppo del comune rurale, affatto indipendente sia dal feudo come dalle concessioni di compascuo - (v. Leicht. Statuta vetera civitatis Austriae p. I, II e VII della prefaz.) - Ad essa si congiunge nel doc. d'Artegna il diritto di

marigancia, ossia di presidenza della vicinia, spettante al potere pubblico ed investito come al solito, in uno al castello, ai feudali di questo.

Ecco ora i documenti più importanti fra gli inediti friulani citati in queste ricerche.

I.

1223 - 5 Febbraio - Cividale.

In nomine domini amen. Anno Domini Millesimo ducentesimo vicesimo tertio. Indictione undecima. Quinta die Intrante februario. In presentia domini domini Conradi putullonis. Iohannis parvi Sacerdotis. Martini strabi. Wolrici custodis. Guarnerii sclenche. Wolrici de cornoleto. Martini guanz. Rainaldi decani et aliorum multorum. Dominus henricus prepositus Civitatensis per se et suos successores et precio trium marcarum quas fuit confessus se recepisse pro honor... ciis ab Ermanis de primeriaco ad Civitatensem preposituram pertinentibus, remisit et resignavit prefatis Ermanis in perpetuum, videlicet Mainardo et fratribus eius Olvrado et Renan et Mainarduccio eorum nepoti et eorum heredibus. Conrado sacerdoti cum fratibus et eorum heredibus. Adelete et sorori sue et earum heredibus omnia servicia, jura. rationes et albergarias, que vel quas eidem preposito faciebant et facere tenebantur nomine Ermanie. Tali tamen pacto et condicione. quod prenominati Ermani et eorum heredes debeant dare solvere singulis annis prefato preposito vel suis successoribus tempore vindemiarum XVI congios vini ad rectum congium. sub pena dupli. et trahere vinum ad domum prepositure, et recipientes tunc gastaldionem prefate prepositure. cum duobus eisque prandium honorifice propinando. Et ad majorem securitatem prestandum hoc totum quod dictum est superius predictus prepositus per se et suos successores promisit supradictis Ermanis et eorum heredibus adtendere et observare et nullo tempore contravenire. sub pena viginti marcharum et pena soluta pactum nichilominus in sua maneat firmitate. Si vero aliquis ex predictis Ermanis terram pertinentem ad predictam Ermaniam venderet vel alienaret. servo ecclesiae vel homini potenti. ita quod pre-

positura suam perderet vel posset perdere rationem debet cadere ab omni jure suo. et terram libere ad preposituram remanere. Alia enim superimposita inter eos nulla fiant.

Actum Civitate in Curia prefate prepositure.

Ego Iacobus Imperialis Aule notarius Audivi interfui et rogatus scripsi et roboravi.

(Dall'origin. Perg. capit. nel R. Museo di Cividale III, n. 48).

II.

1340 - 27 Settembre

Franciscus q. d. Gualterii de Nonto pro se et Odorico fratre suo et Everardo suo nepote q. Candidi fratris sui pretio XX marcharum vendidit Rever.d. Bertrando Patriarchae Aquilegensi si proprium pro proprio et si feudum pro feudo omnia jura et jurisdictiones quas habent in villis Sudrii Cerzavint et Palucia Gastaldiae Carneae videlicet Armaniam ponendi juratos et ad convocandum vicinantiam. ad providendum de pascuis. ponendi saltuarios. armentarios et porcarios et omnia jura quae habent in Saletto de Cerzavint et omnia alia bona in dictis villis praeter livella et decimas.

(Copia del prof. Al. Wolf da racc. Bianchi nel Museo Civ. di Udine - dai Memor. di A. Belloni che lo trasse dal prot. di Gubertino di Novate).

Atti dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Udine, Serie III, vol. IX; 1901-1902. pp. 35-54.

2.

I MEDIATORES DE VADIMONIO

Le carte veneziane anteriori al secolo XIII ci tramandarono una forma singolare di *cautio* chiamata *vadimonium* in cui accanto al consueto *fideiussor* compare un altro personaggio chiamato *mediator.* Lo vediamo prestato dalla vedova per la rivendicazione dei suoi beni dalla massa ereditaria del marito defunto, ed accanto a questo, altri ne troviamo diretti ad assicurare la restituzione della pecunia mutuata o d'altre prestazioni o finalmente il vadimonio giudiziale.

Sulle sue origini gli scrittori, che però se ne occupano soltanto di sfuggita, non sono d'accordo; chi crede di vedervi ripetuta la vadiazione longobarda (1), chi dubita di scorgervi tracce non germaniche (2). Queste brevi pagine sono dirette a studiare la natura giuridica del *mediator* ed a cercare con tal mezzo qualche elemento per la soluzione dell'interessante problema.

I vadimoni diretti ad assicurare il pagamento nel mutuo od altra prestazione, non ci dànno molta luce sull'argomento; il documento ci attesta soltanto la presenza simultanea di un *fideiussor* e di un *mediator;* il formulario si può desumere per es. dal seguente documento del 1131 in cui si contiene una confessione di debito di trecento libbre di ferro.

Il debitore vi fa questa dichiarazione: *de quo ferro vadimonium tibi debi dandi et appagandi illum... de quo vadimonio fuit fideiussor. A et mediator inde fuit B et ipsi ambo fecerunt unum brevem testatum*

(1) Tale sembra l'opinione di BESTA nei suoi fondamentali studî sul diritto veneziano; cfr. *Diritto e leggi civili di Venezia,* ivi 1900, p. 16-18.

(2) ROBERTI, *Le magistrature veneziane* ecc., Padova 1907, p. 121-139.

et roboratum (3). Molto più interessanti sono i documenti e i testi relativi ai rapporti patrimoniali della vedova; il procedimento, nelle carte del secolo XII, si svolge così: la vedova che vuol rivendicare i suoi diritti va dinnanzi al magistrato a prestare il *vadimonium comprobandi,* e cioè la *cautio* di dar le prove ad essi relative e gli presenta, il *mediator de vadimonio,* quindi pone un *fideiussor* e dinanzi a questi, col mezzo del *mediator* stesso (4) di altri testi e di documenti, dimostra l'ammontare delle sue pretese, e di ciò il *fideiussor* fa erigere un breve dal notaio e lo presenta al doge (5).

Bertaldo che scrive fra la fine del secolo XII ed i primi del XIV, non è certo, per ragion di tempo, nelle migliori condizioni per spiegarci l'intimo significato di questo delicato congegno; egli stesso dichiara che ormai, quando la prova avvenga per mezzo di testi, benchè lo statuto ordini che essa sia fatta dinnanzi al *fideiussor,* è in realtà il giudice che raccoglie le testimonianze.

Nondimeno egli ci fa un racconto molto interessante del procedimento mediante il quale la vedova ottiene dal magistrato la restituzione dei beni.

Dopo che le prove furon date al *fideiussor,* o nel diritto nuovo al magistrato, la vedova deve giurare la verità dell'esposto e poscia avviene il rito simbolico di separazione; *fideiussor,* dice il cancelliere veneziano, *est ille qui fideiubet coram d. duce et iudicibus de coniugio et separatione coniugi et ostenditur de facto, habita licencia a d. duce et iudicibus hoc modo, quia mulier vel qui est pro ea teneat alium per digitum per quod ostenditur coniugata mulier cum viro suo, et tunc fideiussor ellevat manum et quasi incidendo separat eos, videlicet mulier ad illo mediatore propter quod ostenditur separatio coniugi* (6).

(3) Vedi BARACCHI, *Le carte veneziane del mille e millecento,* in *Archivio Veneto,* VI, 2 sg., n. 10, a. 1131; 22, a. 1155 e gli altri esempi presso BESTA, loc. cit., o. 145, n. 1.

(4) BARACCHI, loc. cit., n. 101, a. 1194: *comprobavi* (la vedova) *ad suprascriptum Petrum Aniane* (fideiussore) *cum suprascripto Oliverio Vitale* (mediatore) *et cum Vitha relita Dominico Rozo* (teste) *quod ego habui* ecc.

(5) BARACCHI, loc. cit., 34, a. 1161; 101 cit.; 102, a. 1194.

(6) BERTALDI, *Splendor venetarum consuetudinum,* ed. SCHUPFER, in *Bibl. lur. M.E.* di GAUDENZI, III (Bologna 1896) p. 36 e glossa allo statuto Tiepolo presso BESTA, loc. cit., p. 83, n. 3.

Ormai qui il mediatore è una persona qualsiasi che sembra chiamata in quel momento per servire alla simbolica dimostrazione, ma non v'ha, parmi, ragione per dubitare che in passato fosse lo stesso *mediator* che accanto al *fideiussor* aveva luogo nel *vadimonium.*

Questo impallidire dell'istituto del *mediator* ci spiega anche perché non lo troviamo più nel vadimonio processuale nelle leggi della fine del secolo XII e del XIII; che esso vi stesse accanto al *fideiussor* nei tempi più antichi, come negli altri *vadimonia,* ce lo dimostra un documento del 1064 che il *fideiussor* fece erigere ad attestare che i testi sian stati prodotti ed a raccogliere le loro testimonianze. Il *fideiussor* roga il notaio ed insieme a lui un *Bonus Michael qui misit illum in illo vadimonio.* Qui ci troviamo di fronte, come nella prima parte della rivendicazione della vedova, ad un *vadimonium comprobandi* ed evidentemente Bonus è il *mediator;* l'identità del procedimento è dimostrata da ciò che le deposizioni dei testi sono fatte, in ambedue i casi, dinnanzi al *fideiussor* e da lui raccolte nel breve. Nell'anno successivo, 1065, c'imbattiamo in un altro *vadimonium* diretto invece a cautelare un giuramento ed anche qui: *fideiussor fuit Baduarius - et Aico - misit illum in ipsa vadimonia* (7).

Ora, quali funzioni esercita questo *mediator* accanto al fideiussore? Quali sono i caratteri che lo distinguono da quest'ultimo? E, prima di tutto, si tratta di una particolarità esclusiva del *vadimonium,* ovvero s'incontra anche in altri rapporti giuridici? Nelle carte veneziane anteriori al secolo XIII che potei esaminare il *mediator* appare, effettivamente, soltanto nel vadimonio; però il racconto stesso di Bertaldo sembra dimostrarci che la sua azione non dovette esser circoscritta a questo istituto; nel processo simbolico che attesta lo scioglimento del matrimonio il *mediator* ha altre funzioni, essi vi rappresenta il marito, e ricorda l'ufficio del paraninfo nel matrimonio romano-orientale (8).

La variazione longobarda non ci dà modo di spiegare l'ufficio del

(7) GLORIA, *Codice diplomatico padovano* II, app. I, n. 1503 e I, n. 193.

(8) Vedasi su ciò il canone in *Decr. Grat.* C. 30, q. 5, c. 1 citata più oltre, e sulle funzioni del paraninfo nel matrimonio orientale ZHISMAN, *Das Eherecht der or. Kirche,* Wien 1864, p. 692.

mediator; è vero che nella Longobardia meridionale chi si obbliga mediante la vadia dà un *mediator,* ma questi non è altri che il *fideiussor* del territorio tosco-lombardo, ed anche la glossa cavense equipara *fideiussor* a *mediator.* Per riconoscere la natura di questo rapporto conviene forse pensare invece alla equiparazione, costante nelle fonti romano-elleniche e poi bizantino-romaniche di *mediator* a μεσίτης ([9]).

Le funzioni tipiche del μεσίτης son sempre quelle di un intermediario che gode la fiducia di ambedue le parti e che, per incarico d'entrambe, conduce alla conclusione di un negozio fra loro. Così per es. in uno scolio alla r. del tit. VI, libro VII dei Basilici μεσίτεύοντες son coloro al cui prudente arbitrio si rimettono due persone quanto al modo di concludere un affare o di costituire una società ([10]). In questo senso Cristo è detto μεσίτης dai Padri, poiché compone l'antico dissidio, restituendo il patto fra Dio e gli uomini ([11]). Questo carattere di fiduciario, di *conciliator* fa sì che il μεσίτης abbia un altro ufficio, quello di depositario, di *sequester* di una cosa in contestazione. Lo troviamo in queste funzioni così nelle fonti ateniesi ([12]), come nelle bizantine ([13]). Quanto al tempo intermedio ricordo un passo della lettera di S. Paolo ai Galati (c. 3, 19) ove egli parla del *νόμος* che è posto (come un deposito) ξν χειρί μεσίτου sinché venga Colui cui è stata fatta la promessa di liberazione e cioè Cristo. Ma nel dar l'opera propria alla conclusione di un negozio questo μεσίτης è poi nelle fonti greco-romane, fatto garante degli obblighi assunti dalle parti o da una di esse. Che ciò avesse luogo nel diritto greco già in origine, non posso affermarlo, ma più tardi ne troviamo certe attestazioni.

([9]) Cfr. ad es., PAULI, *Ep. ad Galath* (ed. Lipsiensis, Tauchnitz 1898) 3, 19; ad. THIMOTH., I, 2, 5 coi corrispondenti passi della Vulgata; *Nov. Iustin.,* XC, c. 8, col corrispond. dell'Auth. e con l'*Epitome* di GIULIANO, Const., LXXXIII, c. 329.

([10]) Lo scolio è riportato in HARMENOPULOS, *Exabiblos,* ed. HEIMBACH, 1, 4, 54.

([11]) PAUL., *Ep. ad. Thim.* cit; anche Lattanzio chiama Cristo *mediator inter Deum et homines,* confermando così il senso di μεσίτης.

([12]) Col nome di μεδέγγυος che equivale a μεσίτης cfr. il lessico di Esichio presso il *Thesaurus* di STEFANO a.v. e così il passo del lessico di Photius citato più sotto; pel μεδέγγυος ad Atene v. BEAUCHTET, *Histoire du droit privé de la Rer. Athen.,* Paris 1897, IV, 338.

([13]) *Basil.,* II, 2, 107: μεσεγγυητής ἔστι παρ'ᾧ πολλοί ἐπίδιχον παραθῶνται πρᾶγμα. ISIDORUS, *Ethim.,* presso BRUNS, *Fontes I. R. A. 6,* II, 87: *Sequester dicitur qui certantibus medius intervenit, qui apud Graecos* δμέσος *dicitur, apud quem pignora deponi solent.*

Ad es. il lessico di Photius equipara μεσίτης a μεδέγγυος (anche questo termine equivale pure a *sequester*), e lo definisce: εγγυητὴς μέσος δύο μερεῶν egli è dunque garante (εγγυητὴς) e *mediator* di due parti contraenti ([14]).

Questi vari significati provenienti da una stessa concezione centrale, s'attagliano ai vari casi in cui il *mediator* entra in azione. Quanto al processo simbolico di separazione del matrimonio, ripetutoci da Bertaldo, abbiamo visto come la posizione del *mediator* si avvicini a quella di un paraninfo. Ora a ciò conviene quanto un antichissimo canone dice della sposa che viene *a paranimphis, ut consuetudo docet,* custodita *et sociata* ([15]); questa custodia riconduce il *mediator* alle funzioni del μεσίτης di Paolo e ci mostra come nella scena simbolica della separazione si voglian ripetere i personaggi del matrimonio romano-orientale cui son ben noti fideiussori e paraninfi.

Ma non è soltanto nei riti un po' vaghi del matrimonio che vediamo in funzione il μεσίτης all'infuori del campo del vadimonio: in documenti di un'altra regione romanica italiana, e cioè nei ducati ellenizzanti del Tirreno ([16]), lo troviamo garante e *mediator* della vendita. Nel 1092, a Napoli, un tale Pietro vende a Droso suo zio certi beni e ne riceve il prezzo *per manum* dei *mediatores* fra i quali v'ha, si noti, Sergio *senior* del detto Pietro. Passato un anno e mezzo, Droso viene *cum memoratis mediatoribus et quesivit ipsum Petrum* che gli facesse la cartula di vendita *et distrinxit ipsum Petrum cum memoratis mediatores* ([17]). Qui dunque i *mediatores* entrano nell'accordo fra i contraenti e tengono in mano loro il prezzo finché l'accordo sia intervenuto, come il *sequester* tiene la cosa litigiosa, ed il *mediator* del

([14]) Tolgo questa citazione da BEASLY, *Le cautionnement en droit Grec,* Paris 1902, p. 77 che la deriva da PHOTII, *Lexicon graecum,* rec. S.A. NABEN, Leyden 1864-1865.

([15]) *Decr. Grat.,* C. 30, q. 5, c. 1. Sull'antichità di questo canone cfr. FREISEN, *Geschichte des can. Eherechts,* Tübingen 1888, p. 135. A proposito di questa rappresentazione simbolica si noti che TEOFILO nella *Parafrasi,* I, 12, 236, traduce con μέσος, il c.d. *pater fiduciarius* dell'antica emancipazione romana; cfr. GAII, *Institutiones,* ed. KRÜGER-STUDEMUND 4, Berlino 1900, p. 31, n. 15 e 21.

([16]) Per l'ellenismo a Napoli vedi le ricerche del TAMASSIA in questi *Atti,* LXVI, 2.

([17]) *Regii Neapol. Arch. Monum.,* IV, p. 54. Il doc. fu ripubblicato anche dal DE GASPARIS, *I mediatores* etc., in *Studi e doc. di storia e diritto,* XXV, p. 34, Roma 1905.

matrimonio, la sposa. E nella vendita napoletana i *mediatores* son garanti, tanto è vero che Droso si rivolge a loro e li perseguita insieme al debitore. Il costume di far intervenire tali *mediatores* in vari contratti obbligatori, e ne troviamo alcuni esempi nelle carte dei ducati Tirreni, mi sembra ([18]) derivare da antiche tradizioni greche forse rinnovate dai bizantini.

Tutto ciò offre modo di spiegare la presenza del *mediator* nel patrimonio veneziano; l'istituto è diverso e perciò anche i rapporti del *mediator* colle parti presentano qualche differenza, in fondo però la lor natura è identica nel vadimonio e negli altri contratti ([19]).

Nel vadimonio il *mediator* interviene nella collocazione della *cautio* e ne rimane poi garante e custode fino alla soddisfazione della promessa ch'è ogni oggetto del vadimonio stesso. Lo si vede nella *cautio* giudiziale in cui, come risulta dai ricordati documenti del secolo XI, è il *mediator, qui misit illum (fideiussorem) in illo vadimonio;* un documento ravennate del 1013 ci dice addirittura che questo comparire del fideiussore avviene *per manum* di un terzo, che evidentemente funge qui da *mediator* ([20]). Se in luogo di presentare un fideiussore la parte avesse collocato un pegno, esso sarebbe stato *in manu* del *mediator* come il νόμος ἐν χειρί μεσίτου della lettera di S. Paolo ai Galati.

La garanzia e le altre funzioni del *mediator* son illustrate dalla graziosa leggenda ravennate di Fortebraccio la cui importanza fu già avvertita dal mio maestro N. Tamassia ([21]). Si rammenti che in essa due compari stringono un mutuo; Agnello racconta come di questo

([18]) Vedansi le citazioni raccolte dal DE GASPARIS, loc. cit. L'A. crede però (p. 26) che si tratti di semplici prosseneti ciò che è escluso dal contesto del documento citato.

([19]) Questa garanzia del μεσίτης si distingue nettamente nei documenti greco-romani da quella del fideiussore: senza una tal differenza non si saprebbe intendere per es. il papiro del 487 d.C. pubblicato da HARTEL (*Wiener Studien,* V, 1837, pp. 17-39) in cui un μεσίτης dichiara solennemente di voler esser anche ἐγγυητὴς dell'obbligazione nè si comprenderebbero gli altri documenti ricordati dallo stesso A. in cui il venditore si costituisce προπωλητὴς (=μεσίτης) καὶ βεβαιωτὴς del contratto. Probabilmente la garanzia della μεσίτετα, era soltanto sussidiaria ciò che non era della fideiussione; v. BORTOLUCCI, *La fideiussione nell'Egitto greco-romano,* Roma 1904, p. 20 sg.

([20]) FICKER, *Forschungen zur R. u. RG. Italiens,* IV, n. 43.

([21]) TAMASSIA, *Sermoni di Pietro Crisologo,* in *Studi senesi,* XXII, Torino 1995 (estr.) p. 11; AGNELLO, *Lib. Pont. Raven. M.G.H. SS. Langob.,* p. 294, c. 30.

fosse chiamata in veste di *mediator* l'immagine del Salvatore dipinta nella chiesa, quale *fideiussor* la reliqua del *brachium forte,* pure del Salvatore, ivi conservata, ed in luogo di testimoni le immagini degli apostoli Pietro e Paolo. Il fatto che *fideiussor e mediator* son riuniti in una persona ed in una parte di essa (cioè del Salvatore), produce qualche lieve confusione di termini in certi punti del racconto, ma nondimeno le funzioni proprie delle tre persone del *vadimonium* sono sempre distinte. Difatti quando il debitore al termine fissato non paga, il creditore va bensì a dolersi dinnanzi all'immagine del Salvatore ma chi poi compare, questa prima volta, in sogno, a sollecitare il debitore moroso, è il fideiussore e cioè il *brachium Salvatoris: dicens ad illum,* (cioè al debitore), *vade, redde pecuniam compatri tuo, quam accepisti, unde tibi fideiussor sum, quia cotidie molestus est mihi.* E poiché quegli non viene, il creditore ritorna dinnanzi all'immagine dicendo: *si terrenus homo mihi fideiussor fuisset, coegisse*[m] *eum per iudicem aut ei vim fecissem* ([22]) *et sic recepisse*[m] *pretium meum. Tu qui coeli et terrae dominus es, nisi iusseris reddere, quid faciam?* Ed allora, poiché il fideiussore è stato inefficace, è il *mediator* che si muove e perciò non più il *brachium* ma *l'effigies* stessa si presenta al debitore in sogno dicendo, si noti: *revertere citius Ravennam et redde solidos compatri tuo unde hoc meum brachium fideiussor extitit.*

Ecco qui, dunque, il *mediator* garante e custode della *cautio* nelle stesse linee dell'istituto veneziano; ci troviamo nell'Esarcato ed il racconto è una prova di più dell'origine greco-romana dell'istituto.

È poi interessante il notare come la fine della leggenda si ricolleghi alle funzioni del *fideiussor* nel procedimento di rivendicazione dei beni della vedova a Venezia; come s'è visto in esso le testimonianze vengon raccolte dal *fideiussor* che ne fa eriger verbale dal notaio e poi lo presenta al doge. Nel *vadimonium comprobandi,* infatti, la presentazione dei testimoni costituisce il compimento della promessa garantita dalla *cautio,* nel vadimonio della leggenda di Forte-

([22]) Sull'esecuzione personale nel basso impero e dopo v. MITTEIS, *Reichsrecht und Volksrecht* ecc., Leipzig 1891, p. 452.

braccio il soddisfacimento dell'obbligazione, cui è legata la fideiussione, consiste invece nella restituzione della pecunia mutuata e perciò questa restituzione deve avvenire dinnanzi al *fideiussor*; il debitore ritornato a Ravenna, per le intimazioni del fideiussore e del mediatore, alla richiesta di pagamento fattagli dal creditore risponde: *cras mane eamus ante fideiussorem meum idest brachium forte quod me valde istis diebus impulit. Ibi tibi reddam et in conspectu duobus principibus testibus nostris.*

Quando i rapporti fra le parti assumono carattere di contesa giudiziale al *fideiussor* è delegata dal magistrato stesso la facoltà di presiedere a certi atti che normalmente si compiono dinnanzi al giudice, come l'escussione delle testimonianze nel processo di rivendicazione della vedova, e così vedremo fra breve, in un documento gaetano, uno dei contendenti prestare il giuramento decisorio dinnanzi al fideiussore per ordine del magistrato ([23]).

Da quanto s'è visto, mi pare si possa dunque affermare con certezza che il *vadimonium* veneziano riposa su basi interamente romano-bizantine. La presenza del *mediator* è perfettamente rispondente all'intervento di questo fiduciario-garante in altri rapporti obbligatori greco-romani. Questa derivazione si addimostra pure in certe caratteristiche della fideiussione del *vadimonium* che corrispondono a quelle del *fideiussor* nelle *cautiones* giudiziali romane. Il *fideiussor* del documento ravennate già citato *levavit... in obligatu solidorum viginti:* è l'obbligazione *certa quantitate* della *cautio* nella Novella giustinianea LIII, 1. Così pure il *fideiussor* veneziano è sostituito dal pegno ed è questa la forma che prevale poi nel *vadimonium* delle leggi di Riniero Dandolo ([24]), ciò risponde ad uno scolio della *Synopsis maior* IX, 3, 86 ove si parla di coloro che διὰ τῆς δόσεως τῶν ἐνεχύρων ἤ τῶν ἐγγυητῶν promisero di sottostare alla

([23]) Questa frequenza di delegazioni è in relazione colla povertà d'organi giudiziari ma, in questo caso, si deve poi pensare alla natura speciale del giudizio veneziano che, come osserva ROBERTI, loc. cit., pp. 121-122, assume quasi carattere di contratto fra i litiganti.

([24]) BESTA e PREDELLI, *Statuti civili di Venezia,* Venezia 1901; cfr. il c. 36 di E. Dandolo (p. 141) col c. 25 di Rinieri Dandolo (p. 193).

sentenza. La trasformazione dell'antico *vadimonium* dilatorio romano nella *cautio iudicio sisti,* fu molto tempo fa provata dal Voigt ([25]); è vero che i compilatori delle raccolte giustinianee espunsero dovunque l'antica locuzione sostituendo *vadimonium* con *cautio,* e *vades* con *fideiussores,* ma in certi luoghi i termini antichi poterono esser sopravvissuti dacché pochi decenni prima di Giustiniano, gl'imperatori Leone e Zenone (C.I. XII, 25, 4, 3) adoperavano ancora *vades.* Le singole applicazioni della *cautio* nel processo veneziano possono aver avuti dalla pratica svariati svolgimenti ma, in fondo, mi par certo che il punto di partenza stia in quelle che la Nov. LIII, 1 ci dimostra in uso: *quoniam mos est non aliter fieri exhibitiones aut praesentationes nisi actores fideiussores certa quantitate dederint, quia execuntur causam et suscipiunt sententiam.* Se nei ducati adriatici il *mediator* resta lungamente distinto dal *fideiussor,* nei ducati tirreni invece le due funzioni si confondono insieme ricongiungendosi nel *mediator* ([26]). Per quanto i caratteri originari sian diversi e nel *mediator* prevalga quello di intermediario fra le parti, di partecipe all'accordo, di custode della promessa, del pegno o della cosa litigiosa fino al compimento, e quello di garante resti nell'ombra, mentre nel *fideiussor* questo domina l'istituto che entra in azione soltanto quando una delle parti venga meno all'accordo, nondimeno questo lato comune conduce nel Mezzogiorno alla fusione di due istituti. Ne abbiamo la prova in un documento di Gaeta del secolo decimo ([27]). Litigano fra loro due membri della famiglia ducale Landolfo e Docibile. La *pars* di Landolfo afferma: *veraces omnes testimonium habemus; i nobiliores* davanti a cui è portata la contesa: *fines inter eos* (sc. litiganti) *miserunt ut iurare*[t] *pars* (di Landolfo) - *a[n]te ipsos qui et testificaba[n]t hu(ibi?) stetisse inter eos quando direxit ipsi merisi* (μέρισις) *d. Landolfo a d. Decibeles. Et ec dictum et factum est et exprevi exinde sacramentum d. Landolfus ante ipsis homines qui testificaba[nt].* Questi *homines* che erano stati fra le parti son testi e

([25]) VOIGT, *Ueber das Vadimonium,* Leipzig 1881, p. 67-89.

([26]) Questa fusione sembra già iniziata nel diritto greco-romano per la frequenza (v. HARTEL cit.) del riunirsi in una stessa persona delle qualità di μεσίτης e di βεβαιωτὴς o πρατὴρ: quest'ultimo, com'è noto, è il garante che si trova di regola nella vendita ed in altri contratti greci.

([27]) *Codex dipl. Caietanus* (Montiscasini 1887) I, p. 79 a 981.

mediatori insieme, come il *mediator* veneziano è anche il primo testimonio della vedova, ma poi hanno funzioni che a Venezia sarebbero spettate al *fideiussor*.

Questo ci spiega perché nel processo meridionale il *fideiussor*, che le parti presentano nella *cautio* processuale, abbia il nome di *mediator*, anzi, come dicemmo, la glossa cavense alle leggi longobarde tradusse *fideiussor* con *mediator*. Questa differenza di linguaggio fra i due territori non può derivare dal diritto germanico perché le funzioni sono le stesse, deriva invece dal linguaggio dei romani delle rispettive provincie e dal loro modo d'intendere gl'istituti.

A Venezia in tempi più recenti avviene un processo inverso, come già si disse, il μεσίτης scompare e rimane in campo soltanto il *fideiussore* ([28]): l'intermediario-garante è spazzato via dallo spirito di libertà contrattuale proprio dell'Italia, così nel vadimonio come in altri rapporti. Il μεσίτης della novella giustinianea XC c. 8 nell'Autentico ed in Giuliano interpretato, al solito, come *mediator*, è detto invece in un'epitome del sec. XIII *qui dicit pretium*, e nella glossa s'intende senz'altro, un sensale, un prossenete ([29]). Ma in quest'ultimo non sopravvive qualche traccia del *mediator* dell'alto medioevo? Questi ricordi ci potrebbero spiegare la tendenza, avvertita dal Lattes e dal Goldschmidt, che vorrebbe far del sensale un garante dell'accordo ([30]). Azone ricondusse poi l'istituto nei suoi giusti limiti quando rievocando la sentenza d'Ulpiano, affermò che il prossenete *propter suasionem non tenetur* ([31]).

([28]) Anche nella rivendicazione della vedova non se ne parla; cfr. BESTA e PREDELLI, *Statuti* cit., p. 129.

([29]) IULIANI, *Epitome nov.*, ed. HAENEL; App. p. 32 e ad Auth., coll. VII, tit. II, c. 9, gl. *prohibitione.*

([30]) LATTES, *Il diritto commerciale nella leg. statutaria*, Milano 1886, p. 106 e n. 6 a, p. 110; GOLDSCHMIDT, *Univ. geschichte des Handelsrechts*, Stuttgart 1891, p. 252, n. 13.

([31]) *Summa*, in *V libr. Cod.*, rubr. I in fine.

Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 1908-1909, Tomo LXVIII, parte seconda, pp. 613-623.

3.

TROCTINGI E PARANINFI NEL MATRIMONIO LONGOBARDO

Nel capitolo quindicesimo delle sue leggi Re Astolfo ci narra con l'ingenua obbiettività caratteristica nei monumenti barbarici il brutto caso avvenuto ad un corteo nuziale: *pervenit ad nos,* dice il legislatore, *quod dum quidam homenis ad suscipiendam sponsam cuiusdam sponsi cum paranimphis et troctingis ambularent perversi homines aquam sorditam et stercora super ipsa iactassent...* Era una villania che meritava davvero i fulmini dell'eroe longobardo. Ad un altro corteo, franco questo, era successo però ben di peggio; uno dei testi della legge salica pone, infatti, questo altro caso ben più atroce: *si quis puella sponsata dructem ducentem in via adsallierit et cum ipsa violenter mechatus fuerit solidos CC culpabilis iudicetur* (1). Questi caratteristici passi delle leggi barbariche dimostrano come fosse necessario, nei costumi di allora, un tale accompagnamento della sposa.

La parola *dructe* della legge salica è servita ai filologi per l'interpretazione dei *troctingi* longobardi. Papias, non si sa perché aveva dato loro il significato di *ioculatores* che trasse in inganno varî commentatori; la glossa cavense di varî secoli posteriore alla caduta del regno longobardico dà la traduzione enigmatica: *id est arsenica.* Invece *Truht,* significa schiera, ed i troctingi costituiscono il *comitatus* (2) del signore germanico, il complesso dei parenti e famigliari

(1) *Lex Salica,* ed. GEFFCKEN, Leipzig 1898, p. 13 e. XIII, 10 n. IV. Sul significato di *Dructe* ivi p. 123.

(2) AMIRA, *Grundiss des Germanischen Rechts,* Strassburg 1901 p. 117, BRUCKNER, *Die Sprache der Langobarden,* Strassburg 1895, dà anch'egli la derivazione da *Truht* = schiera, ma senz'altre spiegazioni, p. 81; a. p. 203 pone *troctingus* = *paranymphus* forzando manifestamente il senso di Aist. 15.

che circondano lo sposo e lo assistono nel matrimonio, come, del resto, negli altri atti della vita.

Essi sono armati ed infatti il gotico *gu-drauhts* si traduce στρατιώτης ([3]).

Un tale accompagnamento della sposa da parte di amici e parenti dello sposo è comune ad altre genti germaniche: così p. e. la *dryt-zuma* degli anglo-sassoni ha le stesse funzioni ed etimologia dei *troctingi* della ricordata legge di Astolfo ([4]).

L'intervento dei *parentes et amici* alla *deductio* della sposa germanica non è, del resto, fatto eccezionale; esso si ripete per tutti i momenti costitutivi del matrimonio. Quanto alla *desponsatio* si possono ricordare le varie formule del territorio franco in cui si parla di questo intervento, il passo del pseudo-Isidoro ([5]) ove si afferma che la donna è data in isposa dai *parentes et propinqui* che di là poi passò anche nelle collezioni italiane come quella di Anselmo di Lucca (X, 2). Il conforme costume italico che ci vien accertato dalla lettera di PP. Nicolò I ai Bulgari ([6]), e le posteriori costumanze della penisola ([7]). Quanto alla *traditio* troviamo un accenno diretto all'intervento dei *parentes et amici* nel c. 184 di Rotari in cui vediamo uno di questi ultimi, e probabilmente il più cospicuo membro del *comitatus,* il signore ([8]), in atto di porger doni alla sposa nell'istante decisivo del matrimonio germanico.

Per gli atti successivi alla *deductio* basterà poi ricordare il c. 7

([3]) ROEDER, *Zur Deutung der angelsächsischen Glossierung des Paranimphus* etc. nelle *Nachrichten dell'Acc. di Gottinga,* Classe phil. hist. 1909 fasc. 1.° p. 21. Potrebbe questo guidare ad una interpretazione dell'*arsenicu* cavense da ἀῤῥενικός = strenuus?

([4]) ROEDER, cit. p. 15.

([5]) *Decr. Grat. ca.* XXX, q. V, c. 1.

([6]) 1. c. c. 3.

([7]) BRANDILEONE, *Saggi sulla storia della celebrazione del matrimonio,* Milano 1906, p. 514 e sq. Le testimonianze raccolte sono relative non solo a matrimonî, ma anche a sposalizî.

([8]) Infatti i commentarî concordemente interpretano che si tratti un dono *per acceptum servitium.* Sugli *amici* si veda l'editto di Rotari c. 210: *et sequens dominus aut quicumque ex amicis aut serris;* così nella Lex Legum (PATETTA, *Summa Perusina,* in *Bull. dell'Ist. di Diritto Rom.* Roma 1900 p. 295): *nec successores aut heredes pro facto parentum vel amicorum ullum periculum pertimescant.* Sono i clienti, i gasindii v. FUSTEL, *Les origines du système Féodal,* Paris 1890, p. 245 n. 6.

delle leggi di Liutprando in cui si prescrive al longobardo il quale voglia assicurare alla sua consorte il pacifico godimento della *Morgengabe,* di riunire nel dì seguente alle nozze i *parentes et amici* e di mostrar loro lo *scriptum a testibus rovoratum* dicendo: *ecce quod coniugi meae morgincap dedi ut in futuro pro hac causa periurio non percurrat.*

Si deve però avvertire che una differenza profonda separa le costumanze longobarde da quelle del gruppo franco. Mentre là i parenti e gli amici non soltanto intervenivano ma prestavano il loro assenso, presso i longobardi, come ha notato il Brandileone, non v'à traccia di questo diritto del gruppo gentilizio ([9]). Nondimeno la continuità dell'intervento parentale in tutti i momenti consecutivi del matrimonio ci mostra di per sè che i costumi, se non le leggi, continuavano a richiedere la presenza e con essa il beneplacito dei gentili alla conclusione di un legame che non avvinceva soltanto i due sposi, ma univa pure due parentadi fra loro ([10]).

Per quanto tempo perdurarono tali costumi fra le genti longobarde? I documenti della regione toscana dell'alto medioevo ci danno precise indicazioni quanto alla riunione *alia die post nuptias.* La formula delle carte di *morgengabe* che svolge il testo di Liutprando già ricordato si trova, identica nei concetti e nelle parole, in vari documenti, da una carta inedita di Volterra del 994 ([11]), ai documenti aretini del 1029 e 1044 ([12]), ad una pergamena inedita di Passignano del 1088 e così pure in una lucchese del 1100 ([13]). Il documento è steso prima della *traditio,* come lo dimostra l'esser diretto alla *ventura coniux* ([14]) e lo sposo vi promette alla sposa la *quarta de*

([9]) BRANDILEONE, cit. p. 539 sq.

([10]) AMIRA, *Grundriss* cit. p. 113.

([11]) Nell'Archivio di Stato di Siena.

([12]) PASQUI, *Documenti per la storia d'Arezzo,* ivi 1899, n. 138 e 160.

([13]) La prima nell'Archivio di Stato di Firenze, fondo di Passignano, la seconda presso il R. Istituto di Studi superiori di Firenze: ne debbo la comunicazione all'inesauribile cortesia del Prof. L. Schiapparelli.

([14]) La carta di Firenze come pure una di Pisa in MURATORI, *Antiquitates italicae medi aevi,* III col. 1105 a. 1099 son dirette invece alla *coniux* e quindi vi si tratta di *Morgen-gaben* realizzate e non di promessa.

morgincap dei suoi beni presenti e futuri coll'autorizzazione di mostrar la carta, *alia die post nuptias,* ai parenti ed agli amici.

Mentre questi documenti ci fan palese il perdurare dell'intervento parentale alla dichiarazione dei rapporti patrimoniali, le notizie, son molto scarse quanto alla *deductio.* Nelle fonti edite, per quanto so, non v'ha più menzione dei *troctingi.* Ne ho trovato le tracce soltanto nella carta volterrana già ricordata, che appartiene all'anno 994. È una *cartula de morgengabe,* di formula affatto simile alle altre, che finisce così: *[inte]gram quartam portionem sicut supra legitur dare videor tibi iamdicta sinderada dilecta puella atque amabilis conius [.....] et alia die post nuptias ante parentes et a[mico]s troctingus per hanc cartulam morganati ostendere et dare previdi tibi iamdicta sinderada dilecta at[que a]mabilis co[nius me]a ut in futuro per hanc causa ed periurio non deveniad* etc.

Qui ci appare riunita *alia die post nuptias* quella *Truht* che continuava, dunque, nelle sue funzioni di accompagnatrice e tutrice della sposa. Non v'ha motivo per credere che il costume di Volterra fosse una mera eccezione, nè che la *Truht,* contrariamente alla sua origine ed al suo stesso nome, fosse riunita soltanto *alia die post nuptias* quando affatto inutile sarebbe stata la sua tutela. Di queste adunate di parenti nel momento costitutivo del matrimonio e per la *deductio,* si parla sovente nei documenti del più tardo medioevo, come ha mostrato il Brandileone, e la carta volterrana si può considerare un anello di congiunzione tra il c. 15 e queste recenti comitive nuziali.

Alla presenza della *Truht* nel momento della *traditio* ed al paraninfo che, secondo il ricordato capitolo longobardo, li accompagnava credo si debba, anzi, riconnettere quel singolare monumento dell'alto medioevo che va sotto il nome di formula eporediese ([15]). Lo schema matrimoniale d'Ivrea si riferisce, com'è noto, all'acquisto del mundio d'una romana per parte d'un longobardo; nello scambio del prezzo del mundio fra lo sposo ed i parenti della sposa ci compare un terzo intermediario ch'è degno di attenzione. Nel linguaggio

([15]) PADELLETTI, *Fontes juris italici Medi Aevi,* p. 494.

della formula, che appartiene al sec. X, è cagione di molta oscurità la declinazione del pronome *illo, illa* in *lui e lei,* nondimeno nella frase: *et dedit* (sc. *pretium*) *ipse ille* (sc. lo sposo) ([16]) *lui et lui germanis ipsius lei* (sc. la sposa) la presenza di una terza persona è fuor di dubbio. Questo *lui* non è il mundualdo della sposa perché tali erano i fratelli di *lei,* non un tutore dello sposo perché in tal caso il tutore avrebbe consegnata allo sposo la somma e non viceversa, si tratta dunque di un intermediario; di esso resta però a vedere se sia romano o germanico. Il dubbio è giustificato perché la formula, per quanto intrisa di germanesimo, in un punto almeno obbedisce interamente ai principi giuridici romani, e cioè là dove la sposa si consegna da sè allo sposo ([17]), mentre la sposa germanica, anche molto tempo dopo è sempre data al suo signore dal mundualdo fosse pur questi un *infantulus.* Si deve inoltre avvertire che anche nelle costumanze nuziali delle provincie italiane che sfuggirono all'invasioni barbariche si trovano così nella costituzione del matrimonio come in quella dei rapporti patrimoniali correlativi, dei mediatori che vi perdurarono a lungo ([18]). Anzi taluni scrittori credettero, senz'altro, che il paraninfo ricordato nel c. 15 di Astoldo derivi, non solo quanto alla denominazione, ma anche come istituto, da influenze orientali penetrate nel diritto longobardo ([19]) per mezzo dei costumi delle popolazioni romane del regno.

Se non che, nella formula eporediese, l'intermediario ci si presenta come legato ad un atto la cui germanicità non può esser posta in dubbio e cioè il pagamento del prezzo del mundio. Chi potrà essere questo personaggio misterioso? Mi sembra probabile che esso sia il paraninfo che assiste lo sposo e la cui presenza è resa certa dal passo di Astolfo. Questo passo si può utilmente confrontare con al-

([16]) Che questo sia lo sposo si deduce con certezza dalla frase immediatamente antecedente: *quia ipse ille eadem illa ad uxorem sibi habendam scepi.* Il ripetersi *ipse ille* anche nella seguente mostra che si vuol indicare la stessa persona.

([17]) Questo fu già osservato da SOHM, *Recht der Ehenschliessung,* Weimar 1875, p. 62 n. 8.

([18]) Per ciò vedasi la mia nota sui *Mediatores de Vadimonio* in questi *Atti* a. 1909 p. 614 sq.

([19]) Così FREISEN, *Geschichte des Canon; Eherechts,* Tübingen 1888, pagina 135.

cune antiche glosse, recentemente illustrate, appartenenti agli anglosassoni e cioè al popolo che dal lato linguistico ed anche giuridico ha maggiori affinità col longobardo ([20]). In queste glosse la parola *paranymphus* vien resa con *dryt-wemend* ([21]) ossia conduttore, capo della *Truht* nuziale e, cio che è molto interessante, questo paraninfo è anche presso gli anglo-sassoni intermediario di rapporti patrimoniali dacchè in un'altra glossa ha l'appellativo di *witum-bora,* porgitore della *wituma,* la dote che lo sposo anglosassone dà alla sposa ([22]). Il rapporto non è identico, ma pure mi sembra consentire un ravvicinamento. D'altronde questi intermediari sono noti al diritto germanico ([23]) ed a molti altri.

Negli atti costitutivi del matrimonio germanico quest'intermediario non si trova soltanto nella *traditio,* ma anche nell'altro momento fondamentale, nella *desponsatio.* Nei diritti nordici il pretendente non fa la domanda della sua futura ma v'ha un terzo che la fa per lui e mette d'accordo le parti ([24]). D'altronde ciò è comune a molti altri popoli; fra i greci i paraninfi concludevano spesso gli sponsali per conto dello sposo ([25]); presso gli slavi il pretendente è pure assistito da un paraninfo. Nella *desponsatio* longobarda troviamo nell'XI sec. un personaggio, *l'orator,* che assiste gli sposi e fa le interrogazioni che servono a constatare la coincidenza delle volontà loro ([26]). Tale personaggio è in queste formule, lo stesso che più

([20]) Per questo vedi HODGKIN, *Sulla relazione etnologica fra i Longobardi e gli Angli,* negli *Atti del Congresso storico di Cividale,* ivi, 1900, p. 167 sq.; BRUNNER, *Deutsche Rechtsgeschichte,* 1°, p. 536 sq.; BRUCKNER, cit. p. 13, 27 etc.

([21]) ROEDER, cit. p. 25.

([22]) ROEDER, cit. p. 27.

([23]) Nei diritti nordici la formula che consacra il rapporto giuridico è molto spesso pronunziata non dalle parti, ma da un terzo intermediario nel loro cospetto: AMIRA, *Nordgermanisches Obligationenrecht* II, Leipzig 1895, p. 293. 663, 661.

([24]) AMIRA, cit., II, p. 363.

([25]) ZHISMAN, *Das Eherecht der Orientalischen Kirche,* Wien 1864, p. 604 sq.

([26]) Per la questione dell'*orator:* SOHM, cit. p. 67 sq. e *Trauung and Verlobung* p. 8 sq.: FRIEDBERG, *Trattato di Diritto Ecclesiastico* Torino 1893 p. 620; RUFFINI, *Per la Storia del diritto matrimoniale* in *Filangieri* (1894) XIX p. 738 sq.; BRANDILEONE, cit. p. 53 sq. 133 sq. 193 PATETTA, *Contributo alla storia delle Orazioni Nuziali, Studi Senesi* XIII (1896) p. 3 sq.

tardi, al momento della *traditio,* invita lo sposo a versare il prezzo del mundio al mundualdo, e questi a dimettere al primo il mundio, la donna, ed ogni suo avere. Quanto a quest'ultimo invito, non mi pare ci possa esser difficoltà ad ammettere che esso rappresenti uno svolgimento formale delle funzioni che l'intermediario della formula eporediese esercitava materialmente quando prendeva colle proprie mani il prezzo del mundio e lo trasmetteva al mundualdo. Siamo ad un secolo ed oltre di distanza e perciò mi sembra che la trasformazione si possa considerare conforme a tutto lo svolgimento del diritto.

Quanto alle interrogazioni, già il Brandileone aveva accennato alla probabilità che, nel periodo regio, esse fossero attribuzione del paraninfo: il confronto col diritto nordico mi sembra avvalori l'ipotesi che l'intermediario intervenisse già alla *desponsatio.* In tal caso, mi par probabile che le funzioni d'interrogante siano state attribuite a questo paraninfo-mediatore per effetto delle disposizioni contenute nel c. 121 delle leggi di Liutprando. Per esse la donna non può esser maritata senza il suo consenso, *quia* dice il legislatore, *peius tractata esse non potest si illum virum tollit quem ipsa non vult.* Questo principio è frutto di un lungo svolgimento ([27]), che comincia già ai tempi di Rotari, per il quale la personalità della donna viene ad acquistare, nella conclusione del matrimonio, una posizione giuridica indipendente; ne deriva la conseguenza che, in armonia coi principi romani e cristiani, l'elemento consensuale diviene un po' alla volta fattore essenziale della costituzione del matrimonio, non meno degli accordi coi parenti per il passaggio del mundio e per la *traditio.*

La coincidenza della volontà deve essere constatata formalmente per l'importanza del negozio e più per tutelare la libertà muliebre. Che ciò sia nell'indole del diritto longobardo, nello stadio in cui si trovava al tempo di Liutprando, si vede dal modo d'applicazione della disposizione contenuta nel c. 22 delle leggi di questo Re.

([27]) Su questo svolgimento cfr. TAMASSIA, *Longobardi, Franchi e Chiesa romana,* Bologna 1888, p. 177.

In esso si esige, come è noto, che la donna maritata che aliena i suoi beni, dichiari dinnanzi ai parenti od al giudice la libertà del suo volere, orbene, questa norma fu posta in atto mercè interrogazioni che costoro le rivolgevano appunto per constatare formalmente tale libertà. In questo caso l'interesse è meramente unilaterale, chi viene interrogata è la donna, chi interroga è uno dei parenti di questa o, in difetto di costoro, il giudice. La differenza del procedimento nel caso del matrimonio si spiega agevolmente pensando che la disposizione del c. 121 di Liutprando deriva dal diritto romano e dai principi cristiani: perciò doveva affermarsi subito nell'istituto matrimoniale non già il solo volere della donna, ma la coincidenza delle volontà dei due sposi, e la manifestazione del consenso non poteva farsi da uno solo dei contraenti, ma da ambedue. Quale meraviglia se fu chiamato dalla pratica, a constatare questa manifestazione bilaterale, lo stesso personaggio, il paraninfo, che già prima era intermediario fra le parti?

Il Brandileone pur ammettendo, come s'è visto, che in un periodo più antico le interrogazioni fossero rivolte da uno dei presenti o meglio dal paraninfo ([28]) crede, però, che più tardi tale assetto sia stato mutato. A fondamento di tale sua concezione sta il principio da lui sostenuto che, nell'antico matrimonio germanico, gli atti costitutivi, *desponsatio e traditio,* avessero luogo dinnanzi alla riunione giudiziale. Posto questo, egli pensa che l'esser rivolte, nel periodo più antico le interrogazioni agli sposi da uno dei presenti senza che il Tribunale se ne immischi, risponda alla natura del puro procedimento longobardo. Più tardi sarebbe avvenuto un mutamento in correlazione all'attività che i componenti il tribunale spiegano nell'età franca; allora l'assistenza al procedimento matrimoniale si sarebbe mutata di passiva che era, in attiva ed uno degli scabini che, nel nuovo ordinamento, sedevano accanto al presidente del placito, avrebbe rivolte le interrogazioni ai contraenti.

Ora a questa concezione del Brandileone, per quanto acuta, mi

([28]) BRANDILEONE, cit. p. 58.

pare si oppongono varie considerazioni sia dal punto di vista del carattere giudiziale del matrimonio, che da quello della natura del personaggio il quale rivolge le interrogazioni.

Che il matrimonio germanico richiedesse la pubblicità come requisito necessario mi pare certo. Anche la presenza della *Truht* vi doveva contribuire; accanto ai *troctingi* prendevano posto i parenti della sposa ed i vicini; ma si dovrà poi ammettere che *desponsatio e traditio* avessero luogo ordinariamente davanti al giudizio? A favore di questa opinione può richiamarsi la consuetudine germanica di compiere davanti all'assemblea i negozî giuridici più importanti ([29]); ciò avviene per la donazione, l'adozione, l'emancipazione, la manumissione etc. Per il matrimonio però non v'ha alcuna prova decisiva ed anzi il confronto con le costumanze degli altri popoli affini al germanico, i romani, i greci, gli slavi fa ritenere che tale negozio si svolgesse nell'interno della *gens* ([30]). Ma se pure si dovesse ammettere che nel tempo più antico gli atti costitutivi del matrimonio avessero luogo davanti al giudizio, mi par certo che questo carattere giudiziale avrebbe dovuto scomparire poco dopo le invasioni. Anche negli altri negozi l'antica solennità cede il campo dinnanzi a forme più semplici, così nel c. 172 dell'editto Rotari si dice: *quis res suas alii thingare voluerit non absconse sed ante liberos homines ipsum gairethinx faciat...*, ciò che dimostra come all'antico *gaire-thinx,* assembla del popolo in armi ([31]), si fosse fin d'allora sostituita l'assistenza di alcuni *boni-homines.* Così avviene per l'*adoptio in hereditatem* ([32]), così le manumissioni per *gaire-thinx* sono largamente sostituite da quelle romane *circa altarem* parificate, nei loro effetti, alle prime da Liutprando ([33]) e via dicendo. Ciò si accorda con gli esempi di matrimoni posteriori alla caduta del regno in cui di *thinx* non si

([29]) WAITZ, *Deutsche Verfassungsgeschichte* I°, p. 355.

([30]) Vedi la rassegna dei vari riti nuziali nella vecchia ma sempre importante opera del ROSSBACH, *Untersuchungen über die römische Ehe,* Stuttgart 1853 p. 198 sq.

([31]) PAPPENHEIM, *Launegild und Gairethinx,* Bresslau 1882, p. 30 sq.

([32]) PERTILE, *Storia del Diritto Italiano,* IV° p. 6, 579, 581.

([33]) DEL GIUDICE, *Studi di Storia e Diritto,* Milano 1899, p. 435; per il significato dei *gairethinx* posteriori v. PAPPENHEIM, cit. p. 45.

parla affatto. Tali circostanze mi paiono contrastare con lo svolgimento disegnato nell'ipotesi del Brandileone poiché in questo non soltanto la celebrazione del matrimonio rimarrebbe sempre giudiziale, ma anzi questo carattere si farebbe più intenso col passaggio delle funzioni dell'*orator* dal paraninfo agli scabini.

D'altronde nelle formule che il Brandileone ha poste a fondamento della sua tesi ([34]), una soltanto ci mostra lo scabino esercitare veramente le funzioni d'interrogante, mentre nelle altre si parla di un *orator* o di un terzo innominato, e ciò sembra additare di per sè che una differenza ci doveva essere fra il primo caso e gli altri. Tale differenza si palesa quando si osservi che nel primo, e cioè nella formula al c. 195 di Rotari, si tratta di una mundualda del palazzo regio, mentre gli altri si riferiscono a matrimoni ordinari. Ora nel matrimonio della mundualda regia non vi potevano essere intese fra gruppi parentali, essa sta al di fuori di questi, e l'intervento della *Truht* perde gran parte della sua importanza, così che non c'è da meravigliarsi se il paraninfo è sostituito da uno degli ufficiali del conte il quale funge alla sua volta da mundualdo. Tale sostituzione si disegna in tutte le varie funzioni così di interrogante alla *desponsatio,* come di intermediario per il pagamento del prezzo del mundio che vedemmo spettare al paraninfo: infatti lo scabino invita lo sposo a versare il prezzo ed il conte a dimettere il mundio ([35]), come alla *desponsatio* interroga gli sposi perché manifestino la loro volontà di contrarre il legame matrimoniale. Mi sembra che lo *iudex* intervenga qui per lo stesso motivo per il quale interroga la donna nell'alienazione, quando manchino i parenti di costei. Non vedo come mai questo caso speciale, la cui struttura eccezionale è giustificata

([34]) I passi ricordati da Brandileone sono: La *expositio* a Rot. 182 dove le interrogazioni non si riferiscono, però, al rapporto matrimoniale ma soltanto ai beni; la *form,* allo stesso, dove la donna è in lotta col mundualdo che non vuol consentire al matrimonio e il procedimento è affatto litigioso; la *form.* al c. 195 di cui v. nel testo; la *form.* del *Cartularium longob.* n. 12 (PADELLETTI, cit., p. 480) dove si parla di un *orator* conforme a quello p.e. del n. 24, dove non si tratta certo di procedimento giudiziale essendo una donazione di tenore affatto consueto.

([35]) *Cartularium* cit. p. 480, in fine: *orator dicat, o Seneca, tu per hanc crosnam mitte sub mundio hanc* etc. così avviene anche nelle formule all'Editto già ricordate.

dalla condizione della sposa deva indurci a pensare che anche l'*orator* delle altre formule deva essere un ufficiale regio.

Se queste mie ipotesi sono attendibili ne riuscirebbe dimostrato il perdurare, attraverso tutto l'alto medioevo, della comitiva nuziale longobarda e delle speciali funzioni del suo capo, il paraninfo. Questo intermediario ci si presenta dinnanzi nella sua forma originale in quei paesi, come Genova ([36]), il Friuli ([37]) ed altri, in cui le interrogazioni sono rivolte alle parti da uno dei presenti, parente od amico che fosse. A costoro subentra spesso il notaio anche nei casi in cui la loro mancanza non ne giustifica l'intervento. Ciò si spiega facilmente quando si pensi che costui essendo chiamato dalle parti per erogare l'atto che dava stabilità ai rapporti patrimoniali, e dovendo per ciò interrogare le parti su questo punto, era condotto dalla natura stessa delle cose a premettere, in luogo dell'antico paraninfo, delle domande atte a stabilire la volontà degli sposi di concludere quel vincolo che era presupposto necessario dei rapporti patrimoniali.

Questo perdurare dell'assetto matrimoniale longobardo in Italia dovette esser poi, in buona parte, determinato anche dalle molte rispondenze che trovava nei costumi della parte romana della popolazione. Tali somiglianze sono troppo interessanti perché non vi si accenni ([38]).

La lettera che il Papa Leone I rivolse a Rustico di Narbona ([39]) ci fornisce la prova che la pubblicità era richiesta per la validità del matrimonio, anche nei costumi romani degli ultimi tempi dell'Impero. Il Papa considera come incapace di costituire un impedimento ad un successivo matrimonio il legame con una concubina quando non fosse «*illa mulier et ingenua facta et dotata legitime et publicis nuptiis honestata*» ([40]). A questa pubblicità delle nozze si riferisce il

([36]) Per Genova vedasi RUFFINI, cit. pag. 744 n. 1.

([37]) BATTISTELLA, *Matrimoni in Friuli,* Cividale 1910 p. 8. Su questi intermediari vedi anche gli esempi ricordati da PATETTA, cit. p. 62 n. 5.

([38]) Queste somiglianze furono in parte già rilevate da SOLMI, nella sua interessante recensione all'op. cit. di BRANDILEONE, *Archivio St. ital.* ser. V, vol. XL (1897) estr. p. 739.

([39]) IAFFÉ, *Regesta pontificum,* I° n. 524.

([40]) È da notare la corrispondenza fra questa lettera ed il procedimento indicato dall'Editto

passo del Breviario Alariciano III, 7, 3 quando afferma che se anche manchino le pompe nuziali, il *consortium* sarà legittimo purché intervenga il consenso e la *fides amicorum;* quest'ultima frase è interpretata dall'Epitome Egidiana in perfetta corrispondenza colla citata lettera del Papa Leone come: *publice amicis praesentibus.* Tali passi, e quello conforme, ricordato dal Brandileone, della *Lex romana utinensis* ([41]), non son dovuti dunque ad influenze barbariche, ma discendono dallo svolgimento del più tardo diritto romano nelle provincie occidentali. Questa pubblicità non comincia soltanto colla *deductio,* ma già agli antecedenti patti nuziali; la *donatio antenuptias* si celebra secondo il costume delle popolazioni romane collo stesso concorso di parenti e di popolo e forma tutt'uno colle nozze ([42]). La *lex romana burgundionum* XXXVII, 1 lo dichiara: *nuptiae legitimae contrahuntur, si conventu parentum aut ingenuorum virorum, intercurrente nuptiali donatione, legitime celebrentur;* e nel c. 2: *quod si pares fuerint honestate personae, consensus perficit nuptias, sic tamen ut nuptialis donatio solemniter celebretur...*

La pompa nuziale continua poi anche nei momenti successivi ossia nella *deductio* ed all'ingresso nella casa maritale, e gli sposi vi son circondati da una caterva di parenti, di amici e di gran turba di popolo, come risulta da testimonianze troppo numerose perché sia necessario noverarle ([43]).

Quanto al momento costitutivo del matrimonio è certo che fra il diritto romano ed il germanico v'ha divario profondo; anche pei longobardi momento costitutivo è sempre la *traditio* della donna fatta dal mundualdo mercè il passaggio del mundio, se pure l'ele-

di Rotari c. 222 per il matrimonio con l'*ancilla;* anche qui dopo la manumissione per *thinx* che la rende *widerbora* la si fa *legitimam per gairethinx* ossia colla donazione della *meta;* come si è avvertito *gairethinx* ha ormai soltanto il significato di donazione perciò la frase corrisponde al *dotata legitime,* dato il significato della *dos* germanica come contro-dote.

([41]) BRANDILEONE, cit. p. 11.

([42]) ESMEIN, *Mélanges d'histoire du droit,* Paris 1886, p. 60 dà le prove da cui risulta come molto raramente la donazione antenuziale fosse fatta nel fidanzamento.

([43]) MARQUARDT, *Privatleben der Römer,* I° p. 49; ROSSBACH cit. p. 336; *Decret. Grat.* Cau. XXX, q. V, e. 3.

mento consensuale cominci con Liutprando ad affermare con vigore la sua importanza. Nondimeno nei costumi della popolazione romana dell'Italia franca si trova qualche accenno che dimostra come i concetti giuridici si trasformassero in modo da attenuare le profonde differenze. Nel matrimonio dei romani si segna con precisione il momento in cui il rapporto s'inizia per la coincidenza dei voleri: nella formula d'Ivrea esso riveste la forma, ben nota al mondo romano della *dexterarum iunctio* ([44]) e siccome dal vincolo così derivato ne deriva se non il vero e proprio assoggettamento della germana, almeno la *reverentia mariti* della donna romana, si concepisce la dedizione di questa come una *traditio* di se stessa al marito. Questo ci dice la formula eporediese: *coniunctos ipsa illa suis manibus et eiusdem lui a legitimum sibi ad uxorem abendum se tradit, quia ipse ille eadem illa ad uxorem sibi abendam [su]scepi[t]* ([45]). L'atto è sostanzialmente diverso dalla *traditio* germanica, come s'è già detto; qui manca l'intervento del mundualdo, ma pure quanto alla costruzione dell'istituto si può osservare che anche questo rapporto assume un aspetto contrattuale: al vincolo formato dal consenso segue una *traditio,* come nel matrimonio germanico alla *desponsatio* segue pure una *traditio.* In sostanza poi l'assetto della formula eporediese è lontana così dal concetto germanico come da quello romano classico fondato sull'*affectio.*

Questo nuovo modo d'intendere la *traditio,* di cui troviamo ulteriori trasformazioni in fonti posteriori in cui essa assume un signi-

([44]) Vedi per questa che è formalità caratteristica degli ariani ROSSBACH cit. p. 203, MARQUARDT cit. I°, 48 n. 2, ESMEIN cit. p. 62. È poi questo il *dar la fede* che corrisponde al giuramento delle *Exceptiones Petri* IV, 44, e fonti connesse.

([45]) Si potrebbe forse pensare che la *traditio* venga fatta qui soltanto perché la romana si sottoponeva ad un longobardo che diveniva suo mundualdo, che essa si *commendasse* a costui come la longobarda, il cui mundualdo era stato destituito, nel c. 195 di Rotari: *...puella... potestatem habeat... ad curtem regis se commendare qui mundium eius in potestatem debet habere.* Se non che ove nella formula eporediese la *traditio* dovesse esser posta in rapporto col passaggio del mundio e s'intendesse di ripetere, nella integrità del suo concetto, la *traditio* germanica, non saprei perché questa non dovesse venir fatta dai parenti che pur ricevono dallo sposo il prezzo del mundio nella formula stessa. Perciò credo che questa *traditio* fatta dalla donna di se stessa allo sposo, appartenga proprio al matrimonio dei romani fra loro.

ficato tutto etico ([46]), doveva influire ad accelerare il processo per il quale i longobardi dovevano liberare i propri istituti matrimoniali dal concetto della perpetua soggezione muliebre e concedere una parte sempre più preponderante al consenso come fondamento del vincolo coniugale. Elementi di affinità si trovano poi nelle persone che assistono al matrimonio. Anche gli sposi romani vengono assistiti negli atti costitutivi da *paraninfi* i quali compaiono già negli sponsali, e dai quali poi la sposa è *custodita et sociata.* Gli scrittori del tempo classico ci dicono che dinnanzi a costoro il padre consegna la dote ([47]) e tale costume continua nelle popolazioni romane durante il medioevo come risulta dai documenti veneziani. Oltre ai paraninfi, intervengono i parenti. Il *frequens officium cognatorum et affinium* delle fonti classiche ([48]) corrisponde al *conventus parentum* della *lex romana burgundionum;* certamente non si tratta di vero assenso al matrimonio, ma, come già si disse, anche fra i longobardi non si hanno tracce positive di un assenso formale dei *parentes et amici,* come avviene invece nelle fonti franche. Davanti ai parenti si compie la *traditio* della sposa romana nel senso già esposto, essi intervengono alla *deductio* e immettono la sposa nella casa matrimoniale. Soltanto la determinazione dei rapporti patrimoniali fra i romani, di solito precorre o almeno accompagna le nozze, mentre fra i longobardi si continua ancora lungamente, come dimostrano le carte toscane già ricordate, ad obbedire al precetto di Liutprando c. 7 che imponeva di manifestare la *morgengabe* ai parenti ed agli amici *alia die post nuptias.* Col procedere del tempo però anche questa prescrizione cade in disuso.

Queste affinità che del resto trovano riscontro in molte altre parti del diritto dei due popoli, son forse le vie per le quali longo-

([46]) Così nella glossa alle *Exceptiones Decreti Gratiani* (cit. nella *Glosse zu den Exceptiones legum romanorum* ed. FITTING, Halle 1884 p. 67 n. 481) gli sposi si tradono vicendevolmente l'un l'altro.

([47]) SVETONIO, *Claud.* 26: *Messalina C. Silio nupsisse dote inter auspices consignata. L'auspex* è il paraninfo. Cfr. pure FORCELLINI - DE VIT, *Lexicon linguae latinae,* I, 505 a.v.

([48]) ROSSBACH, cit. 294 n. 921.

bardi e romani poterono avvicinarsi gli uni agli altri nel campo del diritto matrimoniale e fondere i loro istituti. Questa fusione avvenne in modo che n'ebbero vittoria molto più gli elementi romani che i longobardi. La *desponsatio* che per i germani aveva tanta importanza perde la sua efficacia ed è ridotta alle stesse condizioni in cui si trovava nel diritto romano; la *traditio* come consegna della donna allo sposo da parte dei parenti per effetto del passaggio del mundio scompare interamente e trionfa invece come elemento costitutivo il consenso iniziale ed attuale prestato nell'istesso modo in cui lo è nelle fonti romane dell'alto medioevo cioè con veste contrattuale, concezione questa in cui si sente però l'infiltrazione delle idee germaniche. Dal diritto longobardo si devono invece ritenere derivate le interrogazioni che a questo consenso iniziale danno occasione di dichiararsi ([49]); però esse non sorgono dall'assetto germanico più antico, ma invece provengono dalla riforma che Liutprando introdusse obbedendo ad impulsi romanistici. Che esse siano legate al diritto longobardo si vede dal fatto che si prepongono alla *desponsatio,* appunto perché questa è nell'assetto germanico uno degli atti costitutivi del matrimonio, mentre non lo era per i romani. Quando la *desponsatio* germanica perdette ogni valore ed il momento costitutivo del matrimonio si fece consistere in una dichiarazione attuale del consenso corrispondente a quella che vedemmo in uso fra la popolazione romana, anche le interrogazioni furono portate a questo istante. I romani dovettero accettare tale riforma con tanta maggiore facilità in quanto essi avevano già ammesso il consenso iniziale, ed il personaggio che moveva le interrogazioni era il paraninfo ben conosciuto ai loro riti nei quali stava come intermediario fra gli sposi e presiedeva alla cerimonia nuziale.

([49]) In questo non consento con SOLMI, cit. p. 11 seg. Il desumere l'adozione del consenso iniziale dai *verba stipulationis* sta bene, ma dov'è l'interrogante? La *obligatio verborum* si contrae è vero *interrogatione et responsu,* ma questi son atti delle parti, e non c'entrano terzi.

Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, Anno Accademico 1909-910 - Tomo LXIX - Parte seconda, pp. 851-865.

4.

LA FORMULA DELLA MORGENGABE NEL FORMULARIO LOMBARDO-TOSCO

Il sig. Généstal nella recensione che si compiacque di fare nella *Révue Historique du Droit* alla mia nota sui Formulari notarili dell'Italia Superiore, pubblicata nella *Mélanges Fitting*, sembra dubitare della reale esistenza del formulario lombardo, perché, dice, i testi messi a fronte, provenienti da diverse regioni italiane a distanza di più di un secolo, non sono perfettamente identici.

L'obbiezione non mi pare giustificata, perché, in realtà, non solo la struttura del documento è affatto corrispondente nei due esempi da me citati, ma v'è perfetta identità anche nella maggior parte dei termini e, se v'è qualche lieve variante, si potrà ammettere credo, che nel periodo di quasi due secoli che divide la carta pavese dalla veronese, il formulario si sia un po' mutato. Del resto in un mio scritto più recente, pubblicato in questo stesso *Bullettino* (1), ho addotto altri esempi d'identità fra territori anche più lontani l'uno dall'altro che non fossero il pavese dal veronese, e con una distanza di tempo anche maggiore.

Gli esempi che addussi erano di documenti di vendita e di donazione, ma, come avvertii, esiste pure perfetta corrispondenza nella formula di commutazione, e, come il Ficker aveva già osservato molti anni or sono (2), v'è pure una formula di placito che, modificandosi lievemente attraverso ai tempi (ciò che riprova le modificazioni subite dal formulario) è però comune all'intero territorio lombardo-tosco. Son così quattro formule che ci permettono di metter

(1) *Influenze di scuola in documenti toscani dei secoli XI-XII,* in *Bull. Senese di Storia Patria,* XVI (1909) [e in questi *Scritti,* II, 1, p. 65].

(2) FICKER, *Forschungen zur Reichs und Rechtsgeschichte Italiens,* Innsbruck 1861, I, p. 13-17.

fuori di dubbio l'esistenza del formulario. A chi ne dubitasse ancora fornirò qui delle prove ulteriori.

Una ci viene dall'*Expositio* alle leggi longobarde e rincalza la formula del placito: Expos. ad Roth. 143 ...*Domne Comes precipitis inde fieri notitiam? Precipio tunc scribatur notilia sicut in formulario scripta est.*

L'altra raggiunge una nuova formula alle quattro già ricordate, così che il formulario si va, a poco a poco, ricostruendo. Le due o tre prime parole del documento sono lievemente diverse nei due documenti e, poiché forse taluno potrebbe adombrarsene, avvertirò anche qui che a più di un secolo di distanza questa lieve modificazione in termini del tutto pleonastici, non toglie nulla di valore alla prova. Dirò di più: nella formula troviamo le parole caratteristiche *die illa* che di per sè ci conducono a pensare ad un formulario, come ebbe ad osservare tanti anni fa un uomo che di carte se ne intendeva assai, e cioè Mons. Galletti, nel suo *Vestarario della Chiesa Romana.* Aggiungerò poi che gran parte della formula si trova riprodotta nei documenti senesi fino alla metà del secolo XI (*Cartulario della Berardenga,* fol. 197, V, a. 1140) però con l'omissione del periodo *tam que nunc modo habeo... potuero tue dilecionis,* omissione che parrebbe diretta a limitare le *quarta* ai beni presenti al momento in cui si contrae il matrimonio, escludendo il diritto della donna agli acquisti.

DOCUMENTI

Gloria, Cod. Diplom. Padovano, n. 79.

Padova, a. 999

Dilectissima atque admantissima mihi semper te Iustina honorabilis puella f. Berenerio - dilecta sponsa mea - Ego Iohannes f. q. Martini - qui professo sum ex nacione mea vivere langobardorum sponsus et donator tuus presens presentibus dixi manifesta causa est mihi quod die illa quando te sponsavit promiserant tibi dare justiciam tuam secundum legem meam in morgincap idest quarta porcione et cunctis casis et omnibus rebus mobilibus et immobilibus rebus sive de familiis. Nunc autem si Christo auxiliante mihi in coniugio sociavero suprascripta quarta porcione ut dixi ex omnibus rebus meis mobilibus et immobilibus et seque moventibus seu ecciam de familiis tam que nunc modo habeo aut in antea Deo propicio diebus vite mee aquistare aut agnugere seu laborare portuero tue dilectiones do cedo confero et per presentem cartolam de morgencap in te abendo confirmo faciendo exinde tu et heredesque nostris secundum legem quicquid volueritis ex mea plenissima largitate. Hanc enim cartulam de morgencap me pagina Iohannes notarius tradidit et scribere rogavit in qua ecciam subter confirmo testibusque obtulit roborandam. Actum etc.

Pergamena di Passignano, in Arch. di Stato di Firenze.

Siena, a. 1110

Dilecta deo et amabili mihi semper Teudora honesta femina filia qu... (sic) Widones sponsa mea. Ego Ranierius filius quondam Rainerii qui professus sum ex natione mea lege vivere romana sponsus et donator tuus presens presentibus dixi manifesta causa est mihi quomodo die illa quando te sponsam promiseram tibi dare justitiam tuam secundum legem langubardorum in morgincap idest integram quarta porcione ex omnibus curtis casis------ et rebus mobilibus et immobilibus iuris meis------ nunc autem si Christo auxiliante te mihi in coniugio sociavero in prescripta quartam portionem ut dixi ex omnibus rebus meis propriis mobilibus et immobilibus tam que nunc habeo quam que et in antea Deo propitio adquirero vel laborare potuero tue (dilec)tioni do cedo confero et per presentem cartulam de morgincap in te habendam confirmo. Faciendo exinde tu et heredes nostri secundum legem quicquid volueritis ex mea plenissima largitate. Hanc enim cartam de morgincap Ieronimo notario et judici scribere rogavi in qua supter confirmantes testibus optuli roborandum. Actum Sena.

Bullettino Senese di Storia Patria, XVIII, 1911, pp. 147-149.

5.

ROMANI E GERMANI IN UN GIURAMENTO CAROLINGIO

Nel codice dei capitolari carolingi conservato nel celebre monastero benedettino di San Paolo nella Lavanthal, al seguito del capitolare dato dall'imperatore Lotario nella dieta tenuta ad Olona nell'anno 825, trovasi un elenco di nomi che già il Pertz riprodusse e fu poi ripubblicato dal Boretius [1].

Si tratta di 173 nomi scritti, come ci dicono gli editori, da mano diversa da quella che stese i capitolari, ma pure appartenente anch'essa al IX secolo.

Sull'interpretazione dell'elenco vi è dissenso tra i due editori dei capitolari nei *Monumenta Germaniae Historiae.* Ambedue riconoscono che si tratta d'un giuramento, né su ciò vi può essere dubbio, dato che l'elenco comincia per l'appunto coll'indicazione: *Ortgrimo gastaldio iuravit, Petrus scavinus similiter,* ecc.; ma di quale giuramento si tratta?

Il Pertz credette che queste persone, convenute nell'assemblea comitale, avessero giurato l'osservanza dello stesso capitolare olonnese [2], mentre il Boretius crede che si tratti della prestazione del giuramento di fedeltà all'imperatore, e ricorda come nel *capitulare missorum* del 792 (o 786) [3] sia stabilito che i messi e i conti portino seco «in brebem» i nomi o almeno il numero di coloro che giurarono.

[1] M. G. H., *Leges,* I, 252 (PERTZ); *Capitularia regum Francorum,* I, 329 (BORETIUS). Una descrizione del codice trovasi in KRUSCH, *Die Lex Baiuvariorum,* Berlin 1924, p. 80 sgg.

[2] PERTZ l. c., in nota, dice: «In codice S. Pauli subsequuntur nomina Langobardorum in mallo comitis cuiusdam congregatorum, qui leges promulgatas se observaturos esse iuraverunt».

[3] BORETIUS, II, 67.

Nè l'uno nè l'altro di questi insigni studiosi fissa la data, nè il luogo d'origine dell'interessante documento che qui riproduco per comodità del lettore (4).

Ortgrimo gastaldo, iuravit. Petrus scavinus similiter. Andreas. scavinus. Bruno Urso infante. Raginardo. Urso gastaldo. Grimoaldus Audefredus Urso Ambrosio (5) Gauso item Aufredo Leo filius Walprandi Arderigo Boso. Nordemanne Aldo Ardemanne Leo filio Andrei Ardemanno item alio Andrea Landeperto notario Urso notario Pertefuso Laini Saspando Leo Bunia Adalprand Ardo item Pertefuso Giso Gaurentius Arnigauso Riperto Landefredo... o Gunfredo Ahistulfo Maringo Petro Adalluiso * // Froimundo Gausprando Roipert Ervigo Donesdei Alloldd (6) Heldeprando Alluido. Teudelasio. Apolenare item Andrea. Ladini Lauro Petro Anso filius Andrei Gaido Landari Guntulo Farago. Catervio Ausari Tragulfo Roprande Ladini item Catervio. Heldeberto Petrus Andrea Sax Tarro Leomallo Petro Deusdedi Liupalde Adalbaldo Landeperto Manfredo * // Giselprando Rachiperto. Gunterammo Liuprande Rago. Pilicho item Ladini Gisulfo. Urso. Wippilo Zaraldo item Britcio Hilper: Honorifico Alprand. Anto. Cristiano Andrea Leo Alfard. Petrus Roselmi Postfredo Berterigo Heldeberto Rotchildo Urso Gumprando Urso, et alio. Urso Stefanus Urso. Urso de Cornitulo. Anso. Adelmo Teudo Tasprand. Luciano Walprande Ragimbodo Dono * // Verbodo. Tachiprando Aderaldo et Waningo Petrus Aripaldo Garimaro notario. Appo. Gudiperto Adalo. Walpulo

(4) Nel codice di S. Paolo i nomi sono scritti in colonna, così che ogni nome costituisce una riga; ho segnato nell'elenco con * // il punto in cui finisce ciascuna colonna. Una riproduzione dell'elenco è comparsa, contemporaneamente, in calce alla memoria di B. KRUSCH, *Neue Forschungen über die drei oberdeutsche leges Baiuvariorum, Alamannorum, Ribuariorum,* Berlin, Weidmann, 1927, nelle *Abhandlungen der Gesell, der Wissen. zu Göttingen.* Phil.-Hist. Klassen N.F., B. XX, (1927). Debbo l'indicazione alla cortesia del P. Raschl bibliotecario del Monastero di S. Paolo. L'autore (pag. 23 n. 1) parla di questo elenco come d'una «lista straordinariamente interessante dei nomi di gastaldi, scabini, ladini, che prestano il giuramento di fedeltà». Ritiene che il manoscritto sia originariamente appartenuto ad un alto funzionario amministrativo di Carlo Magno nella Lombardia, probabilmente ad un conte. Il capitolare Olonense e l'elenco sono aggiunti negli ultimi due fogli.

(5) Urso Ambrosio in una sola riga.

(6) Dò la lettura del Pertz e del Boretius, però il nesso finale non è chiaro.

Adelperto Sindefredo. Peredeo. Araualdus Lanfredo Petro. Johanne Leoprando Petro. Ansegiso Tachiperte Lagiperto Graffilado Petro Almeprando Lampulo Urso Scelestino Austrefuso Hildulo. Anseperto Petro Raginaldo Gauseprando Heldeprando Adrolo Leoperto Arduiso Urso Johanne Ficausto Ansolo Allo * // Ardeperto Ardeperto Tagulo Lanfred Gumprand Cano Hermulo Adini Liudefredo Heriando Johanne.

Come si vede dall'esame dell'elenco, il solo nome di luogo che vi sia ricordato è Cornitulo, luogo d'origine d'un Ursus noverato fra i giuranti. Da un attento esame dei nomi delle varie borgate e villaggi italiani, mi risulta che la sola località che abbia una denominazione che richiami quella dell'elenco è S. Stefano di Cornetolo, frazione del Comune di S. Piero a Sieve, oggi in provincia di Firenze. Le indicazioni toponomastiche ci guidano pertanto alla regione toscana, e qui difatti troviamo pure menzionati, in un placito lucchese del 25 giugno 847 (7) i due scabini Pietro ed Andrea che stanno in capo all'elenco, insieme col gastaldo Ortegrimo. Questi dati, ed il confronto di vari nomi dell'elenco con quelli dei testimoni dei documenti lucchesi del tempo, ci permettono dunque di stabilire che l'elenco appartiene alla metà del secolo IX e che il giuramento avvenne nel territorio di Lucca (8).

La data del placito nei quale son ricordati i due scabini è abbastanza lontana da quella del capitolare d'Olona; così ci par difficile poter ammettere che il giuramento in questione fosse prestato per

(7) MURATORI, *Antiq. ital.*, I, 527.

(8) Così nelle *Memorie e docc. di Lucca,* V, 2, si trova ricordato Pietro scabino (DCXVII e DCXVIII, a. 844); Ardemanno (idem); nel DCXXVII, a. 845, un Andrea notaio e scabino; ivi *passim* un Leo e così un Ghisolfus; nelle carte degli stessi anni un Ardo che sarà diminutivo di Arderigo; un Ostrifuso è nel DCLXVIII, a. 849. - Se l'identificazione di Cornitulo con S. Stefano di Cornetolo è esatta, come credo, nell'elenco dovettero trovarsi anche personaggi del territorio Pistoiese, in quei tempi soggetto a un gastaldo, che potrebbe essere il secondo gastaldo nominato nell'elenco. Non si può fare a meno di notare come nell'elenco manchino però molte persone che compaiono nello stesso tempo nei documenti lucchesi quali scabini, notari, vassi ecc. Perché tale esclusione? È difficile dirlo. Certamente l'elenco non è completo: manca, ad esempio, tutto il clero, e con esso potrebbero esser stati noverati, in un elenco separato, i relativi dipendenti, beneficiarii, ecc.

assicurare l'osservanza del capitolare stesso, come voleva il Pertz, ed è resa più verosimile l'opinione del Boretius. Si dovette trattare, cioè, dell'elenco degli appartenenti al territorio lucchese, e probabilmente anche al pistoiese, che, riuniti nel placito dinanzi al conte od ai messi imperiali, prestarono il giuramento di fedeltà all'imperatore Lotario. Non è improbabile, mi sembra, che la data di tale giuramento si debba fissare nel tempo immediatamente successivo all'843, cioè alla data in cui Lotario ed i suoi due fratelli concordarono a Verdun, la divisione dell'impero carolingio (9). Anche al convegno di Strasburgo, com'è noto, era stato chiamato il popolo a confermare, col suo giuramento, il patto intervenuto tra Carlo e Ludovico: mi sembra probabile che un giuramento sia pure seguito alla generale «divisio» dell'Impero.

Si tratta dunque d'un documento toscano dell'età carolingia, non senza pregio, anche come elenco di nomi di questa età, giacchè non ne possediamo altri così numerosi. Il pregio però aumenta assai quando si osservi che, di tanto in tanto, all'elenco è interposta la parola «ladini», la quale si ripete cinque volte, dato che nell'ultima riga, con ogni verosimiglianza, deve esser interpretata come *[l]adini* la parola *adini,* ivi menzionata. Sul significato di questo termine non credo ci possa essere dubbio: essa non potè esser adoperata se non per indicare i latini, ossia i romani menzionati nell'elenco. Il notaio che accompagnava il conte o il messo regio (questo è incerto), incaricato di raccogliere i nomi dei giuranti, dovette appartenere alle provincie settentrionali: i filologi miei amici, che ho interrogati in proposito, mi assicurano infatti che la forma «ladini» non avrebbe potuto essere usata da un toscano; giacchè in questa regione non si conosce il raddolcimento della *t* in *d.* Egli proveniva dai paesi nei quali la popolazione romana era chiamata coll'appellativo di «latina», di cui ancora si conserva traccia sulle Alpi. Forse in Toscana, e particolarmente nelle zone prossime alla Romagna, dovette sembrar al notaio tanto più opportuna tale terminologia, dato che colà «romani» dovettero chiamarsi, per antonomasia, gli abitanti del terri-

(9) WAITZ, *Deutsche Verfassungsgeschichte,* IV, 694 sgg.

torio rimasto per tanto tempo nella soggezione del sovrano della «Romania», cioè di Bisanzio.

Dalla distinzione che il notaio fa dei *ladini* dagli altri giuranti, appare che ai suoi occhi questi ultimi, certamente appartenenti alle varie branche delle popolazioni germaniche residenti in Italia, apparivano come una parte della popolazione, distinta dall'altra costituita dai romani. Deriva tale distinzione dalla formula del giuramento? Si può ritenere cioè che, come nel celebre giuramento di Strasburgo, la parte romana della popolazione, i *ladini,* abbia giurato anche a Lucca con una formula romana, e che i germani abbiano adoperato una formula tedesca? L'ipotesi è suggestiva, ma non si può tacere che ad essa si oppongono delle difficoltà. Noi non sappiamo, infatti, se alla metà del secolo IX i longobardi parlassero ancora tedesco, specialmente nella Toscana, dove il processo d'assimilazione dovette essere più intenso ([10]). Sembra più probabile che così longobardi, come romani prestassero il giuramento nella lingua latina, che era linguaggio ufficiale già nel regno longobardo. È verosimile invece che il notaio, uomo di leggi, sia stato mosso, nella distinzione, dal motivo della diversità fondamentale del diritto romano, osservato dai *ladini* rispetto alle varie leggi germaniche seguìte dalle diverse branche teutoniche, profondamente affini fra loro, malgrado qualche divergenza nei particolari. È noto come alla metà del secolo IX le professioni di leggi fossero appena all'inizio ([11]), e questo può giustificare la mancanza d'una distinzione maggiore dei germani secondo le singole leggi nazionali.

Più arduo è determinare quali persone costituiscano, nell'elenco, i gruppi ladini. Ciò sarebbe facile se ci si potesse lasciar guidare interamente dall'onomastica, ma questo criterio non è sufficiente: è noto infatti a quanti conoscono le carte di questa parte del

([10]) BRUCKNER, *Die Sprache der Langobarden,* Strassburg 1895, p. 12, cita come prova della persistenza della parlata longobarda nella seconda metà dell'Ottocento la sottoscrizione che trovasi in *Chartarum* I, n. 31: «ego Pedreverto notario... ih me subscripsi». L'insigne autore crede *ih=ich;* ma probabilmente si tratta invece di *hic.* Vedi anche DAVIDSOHN, *Gesch. von Florenz,* Berlin 1896, I, 62.

([11]) PERTILE, *Storia del diritto italiano,* 1a, 78.

medioevo come non di rado i romani avessero nomi germanici; il che poteva avvenire per atto d'ossequio verso i padrini del battesimo, o per l'influenza delle leggende che circondavano alcune figure di guerrieri o di sovrani, oppure per effetto delle commendazioni, o per altri motivi.

Non è da escludersi, benchè sia più raro, il caso contrario, cioè di germani che abbiano nomi romani ([12]). Non si può neppure supporre che, nella stesura originale dell'elenco, i nomi dei romani seguissero alla parola *ladini,* così che i precedenti si devano ritener germani, i seguenti romani. Basti notare che alla seconda menzione di *ladini,* precedono un Apolenare ed un Andrea che tutto fa credere fossero dei romani. Questo ci fa supporre invece che nel breve originale i nomi fossero scritti in piccole colonnette e che a quelle contenenti i romani il notaio avesse affiancata la dicitura *ladini,* ciò che ci spiega come, più tardi, il copista abbia intercalata, nell'elenco, la parola *ladini* nel mezzo della fila dei romani.

Il lettore troverà in appendice un tentativo di ricostruzione degli elenchi dei romani. Si tratta però d'una semplice congettura, giacchè i criteri per distinguere i nomi di costoro da quelli dei germani, sono assai labili.

Più sicura è la deduzione relativa al numero notevole di romani giuranti. Comunque fossero disposti i nomi nell'elenco originario, dal quale lo *scriptor* del codice di S. Paolo trasse il suo apografo, è certo che il vedervi menzionati cinque gruppi di *ladini,* dimostra che questi dovettero esser abbastanza numerosi. Ciò è interessante, quando si pensi che prendevan parte al giuramento soltanto gli uomini liberi, che avevan l'obbligo d'intervenire al placito, e che vi si aggiungevano i vassalli e ministeriali, se anche d'origine non libera o gravati dal vincolo glebale: così prescrive il *capitulare missorum* di

([12]) *Cod. dipl. longob.,* ed. PORRO, nel doc. DCV, a. 594, fra i testi di legge romana: Lamperto e Teuzo; nel DCLI, a. 962: Bonifrit q. Rodeverto, pure romano; nel DCLXXXI, a. 964 q. Ariperto e Adelberto anch'esso romani, ecc. Viceversa nel DCLXXXVIII, a. 964, troviamo un longobardo che si chiama Zeno; nel DCXC, a. 965, un altro Zenone q. Ambrosio; nel DCLXI, a. 962, un Dominicus q. Dominicus, e così via.

Carlo Magno del 792 (o 786) ([13]). Si tratta quindi della parte più elevata della popolazione: liberi proprietari e vassalli. Non ha poca importanza il vedere che anche fra questi, appena settanta anni dopo la caduta di Desiderio, molti sono i romani. È naturale il supporre che, in buona parte, essi appartenessero a famiglie di proprietari romani che avevano conservati i loro beni, la loro libertà e le loro leggi durante la dominazione longobarda ([14]).

([13]) *Capitularia,* ed. Boretius, I, 66. L'osservanza delle regole del capitolare si vede nel fatto che fra i giuranti è ricordato anche un Urso infante: ora nel capitolare si prescrive per l'appunto che giurino anche i ragazzi «*puerili aetate annorum XII*».

([14]) È noto come a questo territorio appartenga il placito dell'866 (MURATORI, *Antiq. ital.*, I, a. 973) nel quale si applica il diritto romano, distinguendosi il giudizio possessorio dal petitorio. Vedasi su ciò, se vuolsi, le mie *Ricerche sul diritto privato nei documenti preirneriani,* I, Roma, Athenaeum, 1914, p. 135, n. 4 [ed ora *Il diritto privato preirneriano,* Bologna 1931, p. 128 n. 3]. Ciò implica, di per sé, la presenza d'una numerosa e ricca popolazione romana, che aveva conservato il proprio diritto, anche in questa parte particolarmente caduca, durante il periodo barbarico. Che nel Pistoiese, fossero abbastanza numerosi i romani nel periodo longobardo, fu già detto da L. CHIAPPELLI, *Studi storici pistoiesi,* Pistoia, 1919, p. 148, che ne addita vari nomi assai caratteristici, come Gloriosus, Lucius, Amatus, Lucida, Dardanus. Egli ricorda anche la donazione fatta da Guinifredo alla chiesa di S. Pietro di Pistoia, nel 767, dove si parla ad un certo punto di «romani» che coltivavano case massaricie del donatore [il documento fu poi ripubblicato da SCHIAPARELLI, *Cod. dipl. longob.,* Roma 1933, n. 206].

APPENDICE

Come ho detto nel testo, è da ritenere che i nomi dei romani comincino un po' prima della menzione *ladini*, e che, di conseguenza, tale menzione nella redazione originaria fosse collocata a fianco della colonna e non in capo. Questa è l'unica congettatura che mi sembri possibile, per ricostruire gli elenchi romani ricordati nell'«*indiculus*». Il dotto bibliotecario del Monastero di San Paolo in Lavanthal, Padre Thiemo Raschl, ha, in seguito a mia preghiera, sottoposto ad un attento esame il testo dell'apografo, ma nulla ha trovato, nè nella interpunzione, nè in altri particolari, che possa offrire appiglio ad una distinzione dei ladini dai germani. Lo ringrazio qui della sua cortese cooperazione. Tenuto conto della maggiore probabilità, dovuta alla secolare convivenza, che i romani assumessero nomi longobardi a loro ben noti, anziché tipici nomi franchi, come Gunteramo, o nord-germanici, come Sax, e, per converso, della poca verosimiglianza che germani prendessero nomi caratteristicamente romani, come Leo oppure Apollinare, mi parrebbe che gli elenchi dei romani, corrispondenti alle cinque menzioni dei *ladini* si possano circoscrivere nel modo seguente:

	I.		II.
	Leo filio Andrei		Apolenare
	Adermanno		item Andrea
	Item alio Andrea	*Ladini:*	Mauro
	Landeperto notario		Petro
	Urso notario		Anso filio Andrei
	Pertefuso		Gaido
Ladini:	Sasprando		Landari
	Leo Bunia		Guntulo
	Adalprand		Farago
	Ando		
	item Pertefuso		
	Giso		
	Gaurentius		

III. [15]	IV.	V.
Catervio	Pilicho	Ardeperto [16]
Ausari	Urso	Tagulo

[15] Le menzioni dei *ladini* sono qui così vicine da far ritenere che si trattasse di due colonnette seguenti immediatamente l'una all'altra.

[16] Ho posti qui tutti i nomi dell'ultima colonna del ms.

6.

LA «ROMANA ANCILLA» DEL CAPITOLO CXCIV DELL'EDITTO DI ROTARI

Carlo Troya, nel suo libro sulla condizione dei Romani vinti dai Longobardi, espone una sua interpretazione del c. 194 dell'editto di Rotari, nel quale il re stabilisce che chi abbia fornicato *cum ancilla gentili, componat domino eius solidos XX,* chi invece *cum romana, solidos XII* (1). Secondo il Troya, l'*ancilla romana* è una schiava d'origine romana e la differenza fra la pena sancita per l'offesa ad essa recata e quella stabilita per la pari offesa inflitta alla schiava germanica (*gentilis*), mostra in quale condizione eran ridotti i Romani vinti: persino la schiava romana era considerata come più abbietta della barbarica! Queste schiave romane, secondo il Troya, sarebbero donne di territori bizantini della Venezia e della Liguria conquistati e saccheggiati dai Longobardi; ed a tale proposito cita vari passi di scrittori dell'alto medioevo relativi alle guerre combattute da costoro, nei quali si parla delle terre devastate e delle popolazioni condotte in servitù dai fierissimi vincitori (2). Lo scrittore si fonda pure sull'autorità del Muratori, che anch'egli, aveva intesa la locuzione *romana ancilla* come riferentisi ad una schiava *nata in ditione romana.*

L'opinione dell'illustre storico non è stata, per quanto io so, mai discussa; si deve senz'altro ritenerla inoppugnabile, oppure essa offre il fianco ad obbiezioni?

(1) TROYA, *Sulla condizione dei Romani vinti dai Longobardi,* Milano 1844, p. 92. La stessa opinione è esposta dal medesimo autore nelle note al c. 914 di Rotari nel *Codice Diplomatico Longobardo,* II, 209-211.

(2) Vedansi per queste devastazioni sopratutto il c. 71 della Storia dei Franchi di Fredegario, ed Anastasio bibliotecario in MURATORI, *R.I.S.,* III, 182.

Si può in primo luogo osservare che l'argomento sul quale poggia l'interpretazione del Troya, appare d'un valore assai labile. La minor pena attribuita al delitto compiuto ai danni della schiava romana dipenderebbe, secondo tale scrittore, dallo spregio col quale i Longobardi consideravano il popolo vinto. È questo un criterio proprio delle leggi barbariche per ciò che concerne i servi? Già, molti anni or sono, il Wilda (3) osservò che le penalità relative agli schiavi sono regolate secondo due criterii che possono essere: il grado più o meno elevato della donna nella *familia* servile, oppure la qualità del padrone. Quanto al primo criterio, secondo le leggi longobarde, la valutazione dello schiavo non dipende dalla sua nascita, bensì dalle sue attitudini, dalle sue occupazioni: così si fa distinzione fra i servi ministeriali *qui docti domui et adprobati sunt* (Rot. LXXVI) e i servi rusticani, e fra i primi ve n'ha di più categorie (Rot. CXXXI-CXXXII), come fra i secondi vengon maggiormente punite le offese recate a quelli più utili al padrone, come il massaro, il porcaro, il bovaro ecc. (4). Non vi ha ragione di ritenere che per le femmine si adoperasse una diversa valutazione: ciò che esclude, mi sembra, il criterio posto innanzi dal Troya, perché le schiave romane dovevan di certo essere più abili delle germaniche nelle arti domestiche e quindi, se mai avrebbero dovuto esser valutate di più e non di meno.

D'altra parte si può avanzare un'altra obbiezione all'interpretazione del Troya. È verosimile che il servo sia indicato come avente una particolare origine (*natio*), così che possa servire come criterio per la tariffa penale? Anche nelle leggi germaniche, come in quelle romane, il servo è un oggetto nel patrimonio del padrone e la sua provenienza dall'una o dall'altra schiatta non può avere un valore giuridico. Si potrà citare contro quest'opinione il c. 377 di Rotari, nel quale si prevedono l'uccisione o le percosse inferte allo sculda-

(3) WILDA, *Strafrecht der Germanen*, p. 815.

(4) Vedasi anche l'editto di Rotari al c. 112 dove si stabilisce che l'offensore per la rottura del braccio o della coscia del servo, ove non risani entro l'anno *quartam partem pretii ipsius, quod valuerit, domino eius componat;* così il 113 ecc.

scio ed all'attore regio, e si stabilisce quanto all'ucciso, che esso *appretietur pro libero homine et parentibus legitime componatur,* mentre che per le percosse *simili modo componatur pro libero homine, secundum nationem suam.* Ecco, si dirà, la *natio* d'un servo presa come criterio per la determinazione del risarcimento dell'offesa a lui recata! Senonché sia l'una che l'altra delle persone indicate nel capitolo rotariâno si trovano in una condizione specialissima, tale che non può esser citata per trarne una regola. L'*actor* regio acquista per *gairethinsc,* forma d'acquisto propria dei liberi longobardi (c. 378): lo sculdascio, come è stato dimostrato dallo Schneider, nei suoi recenti studi (5), è a capo degli arimanni. Son per l'appunto quegli arimanni che ci compaiono nei monumenti longobardi come «arimanni del Re», evidentemente risiedenti nei beni del patrimonio regio, sotto la dipendenza dei gastaldi o d'altri ufficiali della Corona. Tutti costoro sono considerati come pertinenti al *servitium* del Re, ma sono di certo dei liberi, entrati in questo *servitium,* la cui condizione era considerata servile sinchè vi rimanevano, ma che riacquistavano la libertà originaria quando ne uscissero, non essendo ammesso che la perdessero neppure per prescrizione, come è stabilito dal c. 14 del Re Astolfo non solo per questi, ma per ogni libero che entrasse in servizio d'un duca o d'un altro signore (6).

Del rimanente anche gli antichi glossatori degli editti longobardi, ritenevano esatta l'interpretazione del passo, nel senso che l'ancilla si dovesse qualificare romana o *gentilis* secondo che tale era il padrone. Vediamo infatti che la glossa del codice Londinese interpreta *gentilis* come longobarda (7), ciò che può riferirsi soltanto alla nazionalità del padrone, giacché le schiave *gentiles,* dal punto di vista della nascita, potevano essere germaniche d'altre schiatte od avare o slave fatte prigioniere in guerra od acquistate e, solo in qualche ra-

(5) SCHNEIDER, *Die Entstehung von Burg und Landgemeinde in Italien,* Berlin 1924, p. 102.

(6) In un altro caso si fa menzione della pertinenza di un servo ad un territorio; cioè nelle vendite, nelle quali il venditore garantisce, nei tempi posteriori ai Carolingi che la loro *natio è de regno Italiae.* Ciò è fatto per ovviare alle prescrizioni delle leggi che proibiscono la vendita di servi fuori della regione nativa. Cfr. SCHUPPER, *Diritto privato dei popoli germanici, persone,* p. 93.

(7) Mon. Germ. Hist. LL. IV, 341, glossa del cod. 4: *gentilis idest langobarda.*

rissimo caso, longobarde, ma i padroni *gentiles* al tempo dell'editto erano sempre longobardi.

Se noi intendiamo che la *romana ancilla* sia la schiava del romano e la *gentilis* quella del longobardo, la legge assume un significato assai diverso dall'interpretazione del Troya, e ne derivano importanti conseguenze. La fornicazione coll'ancilla è considerata, come dev'essere secondo lo spirito dei tempi, quale un'offesa recata al suo signore ed in tal caso ben si capisce che, durante il primo secolo della dominazione longobarda, si sancisse una differenza fra la pena inflitta quando il padrone fosse longobardo e quando fosse romano. Ciò sta in relazione con quanto stabiliscono altre leggi germaniche per gli appartenenti alla schiatta dei dominatori in confronto del popolo vinto: così per la legge Salica la composizione per l'offesa recata alla donna romana è fissata nella metà di quanto è costretto a dare l'offensore della donna salica (8).

Ammessa una tale interpretazione del capitolo ricordato dall'editto, ne riesce maggiormente accettabile l'ipotesi che una proporzione non dissimile da quella esistente fra le due pene ivi stabilite, si avesse ai tempi di Rotari fra il guidrigildo dei longobardi e quello dei romani (9). Più tardi la conversione dei vincitori al cattolicismo, accostati i due popoli, tolse tale differenza.

(8) *Lex Salica,* ed. GEFFKEN, cap. III, 3, § 9. La donna romana è valutata al pari della *leta* e della ministeriale nella metà della donna germanica.

(9) Già aveva adombrata una tale conclusione BETHMANN HOLLWEG, *Civilprozess des Germanischen Rechts,* IV, 1, Bonn 1868, p. 320, n. 88. Che poi il guidrigildo dei romani e dei longobardi fosse diverso era stato già ritenuto da WILDA, op. cit. p. 680. L'antica opinione sostenuta da Hegel, da Hodgkin e da altri, secondo la quale i romani sino a Liutprando, non avrebbero addirittura avuto un guidrigildo, deve ritenersi ormai abbandonata. Com'è noto l'editto determina soltanto che il guidrigildo sia dato *secundum nobilitatem,* o *generositatem,* o *secundum nationem,* oppure col termine germanico in *gargathungi,* che s'interpreta *secundum qualitatem persone.* Ciò indica che il guidrigildo aveva altezze diverse secondo le varie categorie della popolazione e perciò rende verisimile che i romani ne avessero uno speciale.

Nuovi Studi Medioevali, III, 1926, pp. 28-33.

7.
GASINDI E VASSALLI

Un problema non completamente risolto della storia del diritto pubblico italiano è quello della costituzione del sistema vassallatico-beneficiario in Italia, nella prima età franca. Secondo l'opinione comune che valse sin qui fra gli storici del diritto italiano, l'età longobarda offre bensì un inizio degli istituti della commendazione e del beneficio, rispettivamente nel gasindiato e nelle concessioni di vario tipo fatte da re e da potenti, ma un vero svolgimento sia dell'uno che dell'altro si trova soltanto nell'età franca, per l'introduzione d'istituti che i Carolingi portarono in Italia dai loro antichi regni, dopo la conquista ([1]). Altri scrittori sostennero invece che, all'ingresso dei Franchi in Italia, il sistema beneficiario-vassallatico si poteva dir già formato, se anche i nuovi dominatori portarono nella penisola una differente terminologia, così che le origini del feudalismo devonsi ricercare, sia per l'Italia settentrionale e centrale, che per le regioni meridionali, nell'età longobarda ([2]). Naturalmente, non si tratta d'un contrasto assoluto, perché è fuori di questione che i rapporti di gasindiato preesistenti nel regno Longobardo, abbiano

([1]) Vedansi per questo DEL GIUDICE, *Nuovi studi di Storia e Diritto,* Milano 1913, pp. 144-148 e SOLMI, *Storia del Diritto Italiano 2,* Milano 1918, pp. 275-278, il quale con maggior forza esprime il concetto che se anche elementi formativi si trovino ugualmente nel regno Longobardo e nel Franco, tuttavia l'istituto del vassallaggio sorge propriamente fra i Franchi. Per il PERTILE, 1a, p. 200, la commendazione trova antecedenti anche fra i Longobardi, il beneficio invece è introdotto in Italia soltanto coi Franchi. L'osservazione che in grandissima maggioranza i vassi sono importati dai Carolingi sta nei miei *Studi sulla proprietà fondiaria nel Medio-Evo,* I, Padova 1903, p. 116.

([2]) L'opinione fu sostenuta particolarmente da L.M. HARTMANN in vari studi scritti, ma particolarmente nella sua *Geschichte Italiens im Mittelalter,* Gotha 1908, III, I, pp. 4-5. MAYER, *Italienische Verfassungsgeschichte,* Leipzig 1909, sembra invece dare molto peso all'intervento franco nello svolgimento del feudo; vedasi specialmente I, p. 435.

avuto una parte nel successivo svolgimento del vassallaggio nell'età franca: il dissenso verte soltanto su questo punto, se, cioè, la conquista franca abbia avuta, o no, parte decisiva nello svolgimento di tali rapporti, così che mentre, prima, essi avevano uno sviluppo limitato ed una importanza non grande nel sistema del diritto pubblico, acquistano invece, dopo, un influsso preponderante.

Per impostare esattamente questo interessante problema, bisogna ricordare che i rapporti di vassatico nel primo periodo carolingio non si presentano tutti nello stesso modo, come del resto in vari modi si svolge poi l'istituto feudale. È noto, infatti, come vi sian varie specie di vassi, che han comune il vincolo sorgente dalla commendazione, ma hanno altre caratteristiche assai diverse. Nei più bassi gradini della scala stanno i «*servi qui honorati beneficia et ministeria tenent vel in bassallatico honorati sunt*», del notissimo *Capitulare missorum* del 792 (o 786) ([3]), ai quali si possono accostare gli altri *vassi dominici* del Capitolare di Boulogne dell'a. 811, chiamati *casati,* giacchè: «*adhuc,* - dice l'imperatore - *intra casam serviunt et tamen beneficia habere noscuntur*».

Più in alto stanno altri vassi, che nei singoli *ministeria,* ove i *missi dominici* esercitano il loro potere ispettivo, presiedevano agli *homines dominici* dei territori immunitari imperiali, e li conducevano al placito, ove fossero chiamati a rispondere in giustizia ([4]).

Tutti costoro, servi o liberi che fossero, erano sottoposti al *comes,* com'è ben naturale, dato che questi era amministratore dei beni imperiali oltre che capo militare e giudice supremo della provincia ([5]).

V'eran poi vassi investiti d'un potere più elevato. Avevano alle loro dipendenze, come amministratori regi, oppure in concessione beneficiaria, importanti territori immuni, nei quali rendevano giustizia ai loro sottoposti e si noveravano fra i *proceres* del Regno ([6]).

([3]) M.G.H., *Capitularia,* ed. BORETIUS, I, 67.
([4]) *Cap.* I, 135, a. 807.
([5]) *Cap.* I, 148; *vassi comitum.*
([6]) *Cap.* I, 31, a. 779.

Finalmente al disopra di tutti, stavano i grandi principi, come il duca di Baviera, i principi di Normandia, che per acquistare il favore regio s'eran posti volontariamente nella condizione di vassi, come ci narrano le fonti contemporanee ([7]).

Anche nelle fonti longobarde degli ultimi tempi del Regno indipendente si notano più specie di persone che stanno in rapporto di *obsequium* col re, coi duchi o con altri grandi personaggi, ma i termini che si adoperano per queste varie categorie, a differenza di quanto vedemmo accadere per i Franchi, son diversi. Troviamo già nel c. 225 dell'editto di Rotari persone che stanno *in gasindo ducis,* oppure in *obsequio privati hominis.* Forse in questi ultimi si sente ancora il riflesso della clientela del basso Impero ([8]), mentre il gasindiato è istituto più schiettamente germanico. Se ne desume in ogni modo che rapporti di commendazione esistevano già in quel tempo antichissimo.

Il Del Giudice accostò i rapporti di gasindiato alla *trustis* franca ([9]); a me sembra invece più ragionevole porli a confronto col vassatico, giacchè Ratchis parla del *servitium* nel quale si pone il *liber homo de gasindo regis* (c. 11) e nella *Notitia de actoribus regis,* son chiamati *pertinentes alla curtis regia* coloro che stanno al servizio del re, se anche arimanni. Naturalmente i gasindi hanno poi notevoli vantaggi, ma fra questi ve n'ha alcuni che li fa accostare anche maggiormente ai semiliberi, così ad esempio i privilegi giudiziali ([10]). Se il duca, infatti, perseguita il libero perché *in servitio alterius introierit* e gli denega giustizia, il patrono di questi può «*perducere eius causam*

([7]) *Annales Laurissenses* in M.G.H., *Script.,* I, 172, a. 787. Per la commendazione del principe normanno Erioldo a Lodovico il Pio v. ERMOLDO NIGELLO in *Script.* II, 512; WAITZ, *Deutsche Verfassungsgeschichte* 2 IV, 245-46.

([8]) Il termine *obsequium* è certamente adoperato per rapporti di questo genere nel basso Impero, infatti il *Cod. Iust.* VIII, 55, 1, 2 stabilisce la revocabilità della donazione a favore dei liberti «*cum coeperint obsequia neglegere*».

([9]) DEL GIUDICE, *Nuovi studi di storia e diritto,* cit., p. 146.

([10]) L.L. RATCHIS, c. 11: «*et ille in cuius obsequio est habeat licentiam causam eius agere et usque ad legem perducere*». Non comprendo come Schupfer potesse spiegare la locuzione «*ille in cuius obsequio est*» come allusiva al gasindo, mentre evidentemente si tratta del patrono.

usque ad legem». Si ritiene inoltre che fra questi gasindi ci fossero anche dei servi ([11]).

Qui ci si presenta un quesito: i *fideles regis* che troviamo nominati in vari punti delle leggi longobarde, sono persone che stanno col re in rapporti di gasindiato?

Nelle leggi longobarde, i passi nei quali tali *fideles* son menzionati, cominciano con Liutprando. Questo re, infatti, in vari prologhi alle sue leggi dichiara di averle emanate «*una cum iudicibus atque fidelibus langobardis*» ([12]).

Un primo raffronto potrebbe far ritenere che il termine avesse un significato generico e si equipari a «suddito», giacché in alcuni prologhi (p.e. dell'a. XI e XIX) il re dichiara di aver posto nelle leggi: «*quidquid nostri iudicibus vel reliquis langobardis recta comparuerunt*», oppure (a. V) «*nobis nostrisque iudicibus et reliquis langobardis fidelibus nostris*»; ma una tale interpretazione in certi casi è inammissibile. Così essa cade dinanzi al testo del c. 95 dello stesso re, dove si parla del longobardo che aveva iniziata una causa dinanzi al *locopositus vel fidelis regis*. Lo Schupfer ([13]) ritenne che in questo passo *fidelis* si dovesse intendere come «gasindio», ma tale opinione appare insostenibile quando si confronti tale legge di Liutprando colla prima di Ratchis, dove il pio re longobardo ordina che tutti gli *iudices* debbano sedere quotidianamente in giudizio e che essi (cioè i duchi), debbano ordinare altrettanto ai loro sculdasci, centenari e locopositi, non riconoscendo quale proprio *fidelis* chi non ottemperasse a tali disposizioni ([14]). In particolare, col termine *fidelis* appaiono designati gli ufficiali regi che stanno a capo delle varie circo-

([11]) SCHUPFER, *Istituzioni politiche longobardiche,* Firenze 1863, p. 250.

([12]) Così o con locuzioni consimili nei prologhi delle leggi dell'a. I, IX, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XXIII.

([13]) SCHUPFER, op. cit., p. 250.

([14]) Anche MAYER, *Italienische Verfassungsgeschichte,* Leipzig 1909, p. 442, n. 6, intende come *fidelis* un giudice, però di grado inferiore al duca. Naturalmente, come Mayer stesso osserva, il termine non è sempre adoperato nello stesso identico senso; in generale significa una classe ristretta che è legata in modo particolare al re, ma non si può escludere che talvolta venga adoperato in senso vago, riferendosi semplicemente ai sudditi.

scrizioni territoriali, nel qual caso la parola può essere posta in relazione colla promessa giurata d'obbedienza (*fides*) che tali ufficiali dovevano prestare al duca ed al re ([15]), nell'entrare in carica. Ciò esime dal pensare ad altri rapporti. Ad una distinzione fra *fidelis* e gasindio allude del resto chiaramente la l. 11 di Ratchis dove parla del «*liber homo* [*qui*] *in servitio de gasindio regis aut eius fidelis introierit*».

Il passaggio della corona longobarda da Desiderio a Carlo Magno trova dunque i rapporti di commendazione già noti all'Italia, ma non molto diffusi, né tali che il diritto pubblico ne subisca una speciale impronta. Quali mutamenti porta la nuova dominazione? Un brusco cambiamento nei primi tempi non ci dovette essere; però fin dal principio vassi franchi furono introdotti in Italia, ciò che è dimostrato dall'esistenza d'una *langobardica forma* del Capitolare di Heristall del 779 già citato, che coincide perfettamente col testo franco nel c. 21, il quale riguarda appunto il *vassus* che non rende giustizia ne' debiti modi. Appare verosimile che ciò avvenisse in particolar modo dopo il tentativo di riscossa dei longobardi nel 776, sia perché da quel momento i duchi longobardi furono sostituiti da conti franchi ([16]), che unirono in sè l'ufficio di gastaldo con quello politico e militare dell'antico duca e probabilmente dovettero portare seco vassi adibiti all'amministrazione dei beni regi; sia per la necessità di presidiare fortemente l'Italia.

Abbiamo così accanto ai gasindi longobardi, i vassi franchi ([17]). Il nome di gasindio rimane ancora in uso fino alla fine del secolo IX e forse anche dopo. Così Carlo come Pipino, all'inizio della domi-

([15]) Vedi nella citata l. 1 di Ratchis, la menzione della promessa che i duchi esigevano dagli ufficiali sottoposti: appare ovvio che essa doveva contenere la *fides* non solo al duca, ma anche al Re. Per il duca vedi Schupfer, op. cit., p. 277.

([16]) Si ponga mente che già nel Capitolare di Pipino, la cui data sta fra il 782 ed il 786, si trovano ricordati i «*comites Francisci et Langobardisci*»: BORETIUS, I, 192.

([17]) Il primo ricordato nei documenti è quel «Leo vassus d. regis» che sin dall'801 compare ad un placito nello Spoletino; segue poi Pietro che figura in un placito di Pistoia nell'806. Ved. HÜBNER, *Gerichtsurkunden der fränkische Zeit*, Weimar 1891 (estr. della *Zeitschrift der Savigny-Stiftung*, XII, pp. 674 e 680).

nazione franca, concessero ai grandi signori longobardi rimasti al loro servizio, che i rapporti di gasindiato continuassero a sussistere indisturbati.

Sembra però che per la maggior parte di questi gasindi non seguisse lo svolgimento che vedremo avvenire nei rapporti di vassatico, per il quale i vassi acquistano una posizione sempre maggiormente preminente nell'ordinamento politico del Regno Italico: essi rimasero invece adibiti alle funzioni domestiche, come la parte meno elevata dei vassi franchi, e non godevano di benefizi, bensì dovettero essere mantenuti dal seniore nella sua casa, a simiglianza di quanto accadeva dei servi ministeriali ([18]).

Sotto l'impulso dell'esempio franco, le commendazioni in vassatico si diffusero rapidamente anche fra i longobardi sin dai primi tempi, così che già nel capitolare Mantovano di Carlo Magno, che data probabilmente dell'anno 781, vale a dire di pochi anni dopo la caduta di Desiderio, si dovevan porre dei freni a questi rapporti e si proibiva che alcuno ricevesse in vassatico un longobardo senza prima esaminare chi fosse e come nato ([19]). Pochi anni di poi, nel capitolare Pavese di Pipino troviamo data licenza ai liberi Longobardi di commendarsi a chi volessero, e si aggiungeva che chi non era commendato dovesse dipendere interamente dal conte, come avveniva ai tempi longobardi ([20]).

Come i Franchi così i Longobardi passati a Carlo, avevano ricevuto beneficii con diritti giurisdizionali ([21]).

Già negli ultimi anni del secolo VIII si va formando in tal modo sin dal primo tempo della dominazione carolingia in Italia,

([18]) Il MAYER, I, 443 ha richiamato l'attenzione sulla glossa al *Lib. Pap. Ratchis*, 6, dove il gasindio è definito come colui che non ha beneficio. Si tratta dunque della parte più bassa commendati. Cfr. ivi, p. 446. Si può porre forse in relazione con questa distinzione fra vasi e gasindi anche il passo del *Cap. Mantuanum*, c. 11: «*ut nullus hominem langubardiscum in vassatico vel in casa sua recipiat...*», dal quale risulta che il vero vasso non serviva nella casa del seniore.

([19]) BORETIUS, I, 190.

([20]) BORETIUS, 1, 200: «*si commendatus non est, sicut a tempore langobardorum fecerunt, in tantum ut suo comiti faciant rationabiliter quod debe[a]t*».

([21]) *Cap. di Pipino* cit. del 782-86: «*et si forsitan Francus aut Langobardus habens beneficium iustitiam facere noluerit, iudex ille in cuius ministerio manserit, contradicat beneficium*».

una vera gerarchia di vassi, nei quali possiamo distinguere alcune categorie determinate dalla importanza delle funzioni esercitate.

In una sfera più elevata stanno i grandi vassi regii che hanno beneficii giurisdizionali ed alti ufficii. Nel primo tempo essi sono però ancora sottoposti al conte per la parte giurisdizionale ([22]).

Al di sotto stanno i vassi adibiti agli uffici amministrativi dei dominii della corona, ove attendono alle mansioni ordinarie del loro ufficio o a quelle determinate dai *missi* imperiali ([23]).

A questi vassi son contrapposti gli *austaldi* (fra i quali forse son da porre i gasindi) che servono *frequenter* nei *palatia* dell'imperatore ([24]).

Questi di regola non formavano parte dell'esercito (Boretius, I, 325) ma rimanevano ai loro servizi domestici, insieme agli *homines* loro commendati, mentre invece coloro, dice Lotario I nei Capitoli di Marengo dell'anno 825, che «*beneficia nostra habent et foris manent, volumus ut cant*».

Oltre a questi, che dipendono direttamente dall'imperatore, vi son poi i vassi che dipendono dai signori sia franchi che longobardi, fra i quali sono da collocare anche quei servi «*qui honorati beneficia et ministeria tenent, ver in vassallatico honorati sunt*», di cui parla il *capitulare missorum* di Carlo (probabilmente composto dopo la ribellione del bastardo Pipino) nel 792, che fu emanato in Francia, ma dovette rispondere anche alle condizioni che s'erano formate in Italia, perché venne riprodotto nei codici nostra-

([22]) *Cap. Mantuanum* (BORETIUS, I, 190) c. 13 (a. 787): «*de vassis regalibus de iustitiis illorum, ut ante comitem suum recipiant et reddant*».

A questi vassi d'ordine più elevato forse si deve riferire il termine di «fideles capitanei» usato dal *memoratorium* dell'807 (BORETIUS, I, 135): son probabilmente costoro ai quali si riferisce l'oscuro passo del *Capitolare missorum italicum* del 781-814 (BORETIUS, I, 207) nel quale si dice «*de vassis regalibus, ut honorem habeant et per se ad nos ad solium nostrum caput teneant*». Intende forse: «abbiamo diretta dipendenza dal nostro trono». «Capitaneus» sarebbe chi tiene il «caput» direttamente dall'imperatore? «*Honor*» equivale a «beneficium».

([23]) BORETIUS, I, 135, a. 807: i messi andranno nei singoli *ministeria* e colà sceglieranno uno dei vassalli, che dovrà poi guidare all'imperatore i carri provenienti *de singulis comitatibus*. Questi carri portavano i donativi fatti all'imperatore.

([24]) Per questi vedasi WAITZ, *Deutsche Verfassungsgeschichte*, IV, p. 342, num. 2.

ni ([25]). Di vassi regi che avevano sotto di sè altri vassi, parlano già i Capitolari dei primi anni del secolo IX ([26]).

Da tutto ciò si può desumere che la formazione dei vassi in Italia, in questo periodo, deriva da tre sorgenti: in primo luogo, dal trasferimento di vassi franchi in Italia e dalla venuta di altri Franchi, che abbandonano i loro paesi nativi per venire nella penisola a porsi alle dipendenze del re o dei grandi signori loro compaesani che vi coprivano cospicue cariche, data la maggior facilità di poter ottenere terre italiane in beneficio; in secondo luogo dall'ingresso di Longobardi alle dipendenze dei signori franchi ([26]); finalmente, in alcuni casi, dalla continuazione di rapporti di gasindiato già esistenti nell'epoca longobarda, colla nuova denominazione di vassatico.

Quanto alla terminologia, si deve poi avvertire che nell'età franca, e particolarmente nella seconda metà del secolo IX, avviene un mutamento nel significato che già vedemmo attribuito alla parola «fidelitas» nell'età longobarda. Le prime fonti, nell'VIII secolo, adoperano ancora lo stesso linguaggio dei documenti longobardi: così Pipino nel Capitolare del 782-786 ([27]) dice d'aver emanato tale decreto: «*cum adessent nobis cum singulis episcopis et comitibus seu et reliqui fideles nostros francos et langobardos qui nobiscum sunt vel in Italia commorantur*», dove la sola modificazione in confronto dei proemi delle leggi longobarde è la sostituzione dei conti ai duchi. I *fideles* qui sono gli ufficiali regi o comitali aventi giurisdizione, come è chiaramente detto dal Capitolare di Aquisgrana (Boretis I, 706), dove Carlo dichiara di aver emanato tali decreti: «*ut unusquisque fidelis iustitiam faciat*». In esso, il significato non appare indicare alcuno speciale legame.

Il termine *fidelis* ha poi talvolta riguardo evidentemente all'obbligo generale della *fidelitas,* che concerne tutti coloro che prestarono al re o all'imperatore il giuramento: ciò appare chiaro dalla *concessio generalis* dell'anno 823, dove re Lotario si rivolge a tutti gli ec-

([25]) Ved. premessa del BORETIUS al *Capitulare missorum* del 792-786, I, 66.
([26]) Vedi il *Capitolare di Pipino,* c. 5; BORETIUS, I, 199.
([27]) BORETIUS, I, 191.

clesiastici «*ac liberis personis... fidelitatem illorum conservent*». Questo giuramento di fedeltà era prestato ancora in questi tempi ed anche nella seconda metà del secolo IX da tutte le persone di qualche importanza e non era affatto ristretto ai vassi, come fu creduto da qualche recente scrittore ([28]): l'interessante elenco conservatoci da un codice del monastero di S. Paolo in Lavanthal, di coloro che prestarono il giuramento di fedeltà, ci mostra che fra questi c'erano dei notai e degli infantuli, quindi persone che non si possono certamente noverare fra i vassi ([29]). L'elenco, come ho dimostrato altrove ([30]), appartiene al territorio lucchese e deve essere attribuito alla prima metà del secolo IX, perciò dimostra come la *fidelitas* in questo periodo non si confonda col vincolo speciale che univa i vassi al loro seniore ([31]).

Tuttavia è già in quest'ultimo periodo che cominciano a manifestarsi i segni che denotano come al termine «fidelis» con sempre maggior frequenza si attribuisca un significato più ristretto, e cioè, quello di vassallo. Così avviene ad esempio nel Capitolare pavese dell'imperatore Ludovico II dell'anno 865, ove nel c. 4 questi promette di non togliere ai «*fideles*» i loro beneficii «*sine legali sanctione*»: sono gli stessi *fideles* che, per ottemperare l'*obsequium* da essi dovuto al sovrano, si recano in varie parti del Regno, ed ai quali è dall'imperatore assicurato, col capitolare suddetto, il diritto dell'*hospitium,* che dev'essere controllato dai vescovi e dai conti ([32]).

Si deve però osservare che fra l'età di Carlo Magno e di Ludovico il Pio e quella di Ludovico II, un notevole mutamento dovette avvenire nell'indole del vassatico. In quei primi tempi, infatti, l'in-

([28]) Vedasi p.e. DUMAS, *Fidèles ou vassaux* in *Nouvelle Revue Hist. du droit,* XLIV (1920), p. 185 e sg.

([29]) Secondo il *Cap. missorum* (BORETIUS, I, 67), dovevan giurare tutti coloro che sono obbligati a frequentare i placiti, dai 12 anni sino all'età senile.

([30]) Vedasi il mio scritto: *Romani e Germani in un giuramento Carolingio,* in *Arch. Storico Ital.,* serie VII, v. VII (1927) [e supra, p. 175].

([31]) PETOT, *L'hommage servile,* in *Revue historique du droit* (1926), pp. 96-97, ritiene giustamente, a mio parere, che non si possa ritener certa l'esistenza d'un rapporto fra il giuramento generale o leudesemio e la commendazione.

([32]) BORETIUS, II, 92-93.

troduzione di vassi franchi in Italia, e l'estensione dei rapporti di gasindiato, non avevano assunto un'importanza tale da portare notevole alterazione ai rapporti di diritto pubblico. Si ebbero già allora, però, alcune concessioni di cariche importanti a vassi regi, e ciò in relazione al mutamento introdotto nei ducati, quando essi eran passati in potere dei conti e s'era tolto il dualismo esistente nel periodo longobardo, fra l'amministrazione della *curtis regia,* ed il governo provinciale. Era naturale che, concentrati questi poteri in un'unica amministrazione, ai vassi ed ai gasindi assisi nelle corti regie, qua e là fossero confidate funzioni pubbliche importanti: questo però rimane in un primo tempo limitato ed il numero dei vassi dovette esser pure scarso. È negli ultimi anni di Lodovico il Pio, quando questi entrò in lotta col figlio Lotario, che la fisionomia di tali rapporti andò mutandosi, in relazione con la nuova importanza ed estensione presa dal vassatico. Interessante è a questo proposito l'elenco dei signori di Francia, detentori di beneficii in Italia, conservatoci pure dal ricordato codice di S. Paolo in Lavanthal, elenco formato nell'846, in appendice al capitolare di Lotario, ove è disposta la spedizione contro i Saraceni ([33]). Si tratta, evidentemente, dei grandi Franchi, che avevano poco prima aiutato Lotario contro Ludovico il Pio; ed ai quali il primo aveva fatto una larga distribuzione di beni ecclesiastici, ciò che aveva suscitate vivissime proteste dei vescovi francesi nella dieta imperiale dell'836. Colà i vescovi parlano dei loro possessi, «*quae in Italia a suis* (sc. Hlotarii) *pro libitu fuerant usurpatae*» ([34]). Pochi anni più tardi, nell'850, anche vescovi ed abati italiani reclamano, nella dieta di Pavia, «*res ecclesiarum suarum subtractas et aliis personis in beneficio largitas*» ([35]).

Queste distrazioni del patrimonio ecclesiastico, una parte cospicua del quale vien sottratta agli enti che ne son proprietari per attribuirla ai vassalli regi, non era di certo una novità. Senza ricorrere

([33]) BORETIUS, II, 67.

([34]) M. G. H., *Script.*, II, 55, p. 64, *Vita Hludovici,* c. 55 e I, 430; *Annales Bertiniani* ad 836. Cfr. HARTMANN, op. cit., III, 1, p. 5.

([35]) DEL GIUDICE, *Nuovi studi,* p. 159.

alle memorie riguardanti la secolarizzazione operata dagli antecessori di Carlo Magno, basterà ricordare che nell'818-19, i fatti di tal genere eran già sì frequenti, che Ludovico il Pio dovette proibire ulteriori *divisiones* di chiese e di monasteri. Una nota apposta ad un ms. della raccolta d'Ansegiso accenna al fatto che tale capitolo era stato stabilito «*propter hoc quia laici homines volebant dividere episcopia et monasteria ad illorum opus*». Mercè la distribuzione sempre più larga di tali beni, numerosi nuovi vassalli furon posti in Italia e dotati di vistosi beneficii. Hartmann, nei suoi studi sulla badia di Bobbio, ha già ricordato come al principio del X secolo, il margravio Rodoaldo pretendesse che v'era, *longo tempore,* una parte dei beni bobbiesi «*quam consuetudo fuit in beneficio dandi... quam ego Radaldus in potestate regia habere videor*». La stessa cosa aveva io stesso avvertita ancor prima.

Non si tratta però, in generale, d'una occupazione tumultuaria o dovuta a violente iniziative individuali, come sembra esser accaduto più tardi nell'Italia meridionale, per opera dei Normanni: i vassi, di regola, s'impossessano dei beni ecclesiastici per ordine del re ([36]) e la loro collocazione ha luogo per ragioni di difesa militare contro attacchi esterni, o contro interni sommovimenti. Già nel *Capitulare missorum* dell'831, Ludovico il Pio parla dei *vassi* qui «*ad marcam nostram constitui sunt custodiendam*» ([37]) e lo stesso dovette avvenire in Italia per opera dei suoi successori e particolarmente di Ludovico II ([38]).

Questi vassi regi che ben poco hanno a che fare cogli antichi

([36]) È interessante a questo proposito il passo della vita S. Donati (cfr. DAVIDSHON, *Forschungen zur älteren Geschichte Florenz,* Berlin 1896, p. 27) dove dice: «*tempore siquidem illo contra praedictam Fesulanensem ecclesiam in rebus facultatibusque multae olim factae fuerant invasiones per praecepta imperatorum*». Anche gli ufficiali regii occupavano i beni ecclesiastici per darli ai fedeli del loro signore: così in un placito pistoiese dell'a. 812 si parla del baiulo di re Pipino, Rotechildo che aveva dati al bavaro Nebelungo beni del monastero di S. Bartolomeo.

([37]) BORETIUS, I, 300.

([38]) HARTMANN, op. cit., III, 1, p. 47, ricorda un passo di un diploma di Ludovico II, per Reggio ove dice: «*ecclesiarum praedia foeneravimus ex quibus milicie nostre cetum ad fidelitatis augmentum confortavimus*». Probabilmente il passo non è genuino: tuttavia esso, come attestazione di fatti avvenuti, ha ugual valore.

vassi della corte regia centrale o delle corti locali, e che sono capi della difesa militare delle varie provincie, si circondano di altri vassi loro dipendenti che essi collocano nelle terre ricevute in beneficio, formando così delle vere colonie militari. In Francia il fenomeno era già in pieno sviluppo nell'811, come ci mostra un capitolare di quell'anno ([39]); per l'Italia abbiamo prove alquanto più tarde, ma non vi può esser dubbio che già nel tempo di Lotario e di Ludovico II, fatti consimili fossero avvenuti ([40]). Contemporaneamente si estendono i vassi dei grandi signori ecclesiastici. Per questi ultimi, quanto all'Italia, possiamo aggiungere alle prove sin qui addotte, l'elenco dei beneficii costituiti nei beni del vescovado di Lucca, pubblicato in questi ultimi anni.

Fra i beni dati in beneficio trovansi intere corti, terre coltivate da manenti isolati e da livellari, pievi e ville decimali. L'elenco appartiene alla seconda metà del secolo IX ([41]).

Questo moltiplicarsi di vassi posti in posizione elevatissima, con funzioni di grande importanza, fa sì che il termine venga adoperato in questo periodo, di regola, per indicare soltanto questa specie di commendati, così che il vassatico porta ormai, come marca indelebile, il carattere militare. Di vassi adoperati per gli umili uffici delle amministrazioni curtensi, non si parla più: per quelli addetti alla corte, si adopera, in Italia piuttosto l'appellativo di austaldi e di gasindi.

Al sommo della scala dei vassi stanno i vassi-conti. Dal confronto fra l'elenco dei vassi regi, che segue al Capitolare di Lotario per la spedizione contro i Saraceni, che abbiamo già ricordato, ed i documenti posteriori, risulta come parecchi fra essi si trovino, poco

([39]) BORETIUS, I, 167: «*de vassis dominicis ut quiscumque ex eis... vassallos suos casatos secum non retineat, sed cum comite cuius pagenses sunt ire permittat*».

([40]) I documenti della seconda metà del secolo IX e dei primi anni del sec. X, ricordano questi subvassi: p. e., TORELLI, *Carte di Reggio,* n. XXIV, a. 890. Roperto, vasso del conte Adalgiso, XXXIV, Riccardo vasso di Bertaldo, XLII, a. 926 tre vassi del franco Fransit vasso regio, anch'essi franchi. Così un MURATORI, *Ant. Ital.,* I, 497, a. 897 si ricordano parecchi vassi del marchese Adalberto. Altre prove si potrebbero aggiungere facilmente.

([41]) GUIDI e PELLEGRINETTI, *Inventari del vescovato della Cattedrale e di altre chiese di Lucca,* I, in «Studi e Testi», n. 34, Roma 1921.

dopo, rivestiti dell'autorità comitale ([42]). Altri vassi hanno le cariche di avvocato o d'amministratore di grandi possedimenti regi ([43]). Si accentua con ciò quella contaminazione fra il rapporto dei funzionari pubblici col capo dello Stato, e quello dei vassalli col supremo loro seniore, che s'era iniziato colle commendazioni avvenute nella prima età carolingia d'alcuni fra i principali conti, marchesi, duchi, all'imperatore o al re.

Nei rapporti beneficiari dei grandi domini ecclesiastici la distinzione di cui abbiamo parlato fra vassalli che hanno precipua natura militare e gli altri rapporti di soggezione personale rimane per molto tempo nell'ombra, ciò che si comprende, data la loro natura prevalentemente patrimoniale. Nell'elenco di beneficii dati dal vescovo di Lucca, di cui abbiamo già parlato, molti dovettero costituire l'appannaggio di mansioni meramente interne dell'amministrazione, come p.e. quella del *venator* che vi vediamo ricordato. Forse i beneficii d'indole militare, son quelli che vediamo nell'elenco ricordati coll'appellativo di «*feo*» ([44]); questa è probabilmente la più antica menzione del feudo che si ricordi in Italia.

È interessante notare, per completare un tale quadro, che tali rapporti si estendono anche al territorio ravennate ed al romano.

([42]) Il confronto fu fatto da LIPPERT, *Das Capitulare des Kaisers Lothar vom Jahre* 849 nel *Neues Archiv,* XII (1887), p. 540. Adalgiso, Alberico e Bernardo menzionati nell'elenco quali vassi sono poi conti, Wito diviene marchese di Spoleto, Teutpaldo è avvocato del monastero di S. Ambrogio. Per Manfredo vasso regio e conte di Milano ved. BAUDI DI VESME, *Lettere sui conti di Verona,* in *Archivio Veneto,* XI (1896), p. 298.

([43]) Gumperto vasso e ministeriale di Ludovico II è pure gastaldo imperiale, cfr. *Codice diplomatico Parmense,* I, a. 894, 9 ottobre.

([44]) DEL GIUDICE, *Nuovi Studi di Storia e Diritto,* cit., p. 185, riporta come il più antico, ove è ricordato il termine «feudo», un documento di Bergamo del 928. Secondo le prove addotte dagli editori degli elenchi lucchesi, questi devono essere attribuiti invece ad un periodo più antico e cioè alla seconda metà del secolo nono. La differenza indicata nel testo fra beneficio (concessione che corrisponde a qualche incarico amministrativo o comunque civile) e «feo» (beneficio d'indole militare) ci spiegherebbe come mai nel suddetto elenco ad una stessa persona si trovino attribuite terre in beneficio ad altre terre in «feo». Vedasi ad esempio, il seguente:

«De beneficio Iselfridi. Plebe S. Thome unde exit pensio sol. XXX et de S. Genesio plebe et eius pensione sol. XX. Et habet titulo S. Pauli. Titulo S. Pauli habet in feo quot modiorum de terra III et vineam unde pótest exire anfore III et oleo libras XV. Corte de Cammiana quam habet Halfredus in feo habet terre modiorum III» etc.

Non si tratta del semplice processo per il quale le cariche tendono a divenire ereditarie ed i grandi proprietari si arrogano funzioni pubbliche, ciò che costituisce indubbiamente un importante avviamento alla formazione di condizioni simili a quelle che si hanno nello stato feudale, ma non si può confondere coll'esistenza del vincolo feudale vero e proprio. È certo invece che l'imperatore Ludovico II distribuì beneficii ai suoi fedeli nella Pentapoli e nella stessa Campagna Romana. A tali concessioni accenna quel curioso centone di notizie storiche che va sotto il nome di Eutropio e fu composto come pare al principio del secolo XI, ma usufruì certamente di fonti precedenti ([45]). È interessante per il nostro tema, il passo di quest'antico scritto di parte imperiale, ove si asserisce che l'imperatore «*Pentapoli, beneficiales ordines suis distribuit... fecit etiam occupare nonnulla patrimonia in Campaniae partibus, regio usui suorumque fidelium*». Con queste ed altre concessioni di terre fatte dai re d'Italia, dai marchesi di Spoleto e da altri grandi signori in quei territori, deve esser posta in relazione la severa censura data dal canone XV del concilio di Ravenna dell'anno 877 a chiunque chiedesse *beneficiali more aut scripto,* monasteri, corti e «sale» a Ravenna, nella Pentapoli, nell'Emilia e nella Tuscia così Romana come Longobarda. Altri particolari proibizioni del concilio riguardano poi i patrimoni della Chiesa Romana nella Campagna, nella Sabina e nella Tuscia, colla minaccia finale dell'anatema a chi tali «*beneficialiter alio quoque modo subtrahere quovis tempore voluerit*» ([46]).

Queste attestazioni ci mostrano come anche nel territorio romano-ravennate, fin dal IX secolo, ci fosse una penetrazione del sistema vassatico; nel X secolo altre introduzioni di vassi avvennero ai tempi degli imperatori della casa di Sassonia. Benedetto del Monte Soratte, nella sua rozza cronaca, narra infatti, come i beni del suo monastero «*in bassallatico fidelibus principis fuerant concessa*» ([47]).

([45]) EUTROPIUS LONGOBARDUS PRESBITER, *De juribus ac privilegiis imperatorum* nel MIGNE, *Patr. Lat.* CXXIX, p. 962 e seg. Per la datazione di questo livello ved. Pagi, nelle note agli *Annali* del BARONIO, ad a. 875.

([46]) MANSI, *Conc.*, XVIII, col. 339, a. 877, XV-XVIII.

([47]) TOMASSETTI, *Della Campagna romana nel Medio Evo,* Roma 1885, p. 532.

Nondimeno il numero dei vassi regi dovette essere sempre scarsissimo in confronto di ciò che accade nel territorio lombardo-tosco: per convincersene basta pensare alla poca frequenza di professioni di leggi germaniche nei paesi romano-ravennati ([48]). Più frequenti sono invece rapporti di commendazione mascherati, come ormai è universalmente accettato, sotto l'apparenza di concessioni enfiteutiche fatte dagli arcivescovi di Ravenna, o da altri grandi dignitari ecclesiastici e tavolta dallo stesso Romano Pontefice. Ad evitare questi sotterfugi è diretto il canone XVI del già ricordato concilio Ravennate, dov'è proibito di fare «*praecepta*» delle masse e dei coloni, che non erano stati sino allora oggetto di tali concessioni. Per mezzo di tali larvate infeudazioni si costituì anche in questa parte d'Italia, lentamente, una rete di rapporti di vassallaggio che però non ebbe per molto tempo nè la regolarità nè la profondità d'estensione del sistema formatosi nelle provincie, che più direttamente erano soggette alla dominazione imperiale ([49]).

Quanto ai territori beneventani, contrariamente all'opinione dell'Hartmann, non credo che sino alla dominazione normanna si possa parlare della costituzione di regolari rapporti vassallatici, malgrado l'indebolimento dei poteri centrali, e le conseguenze che ne

([48]) Quanto al territorio romano, SCHNEIDER, *Rom und Romgedanke in Mittelalter,* München 1926, ricorda che i conti di Tuscolo sono originariamente di legge salica, mentre i conti di Galera sono di schiatta longobarda e provengono dalla Toscana. Sono però casi singolari. Anche il TOMASSETTI, in *Arch. della Soc. Romana di Storia Patria,* IX, (1896), p. 79, ritiene che i conti di Tuscolo siano la prima famiglia feudale che compare a Roma sul principio del X secolo, quando ancora non v'era ombra di feudalità.

([49]) Così passarono in possesso di signori laici fondi, masse, «domuscultae» delle chiese. Per il territorio Romano vedesi ad es. TOMASSETTI, *Della Campagna Romana nel M.E.,* cit., p. 176: l'antica domusculta Galera è nel 926 in mano di Giovanni conte; p. 154, il fondo Laurium è in possesso di Guido di Spoleto; p. 162, il fondo di Buccea è in mano di una famiglia normanna; idem in *Arch. della Soc. Romana di Storia Patria,* XV (1892), p. 200: il mon. di Farfa concede in enfiteusi a Leone duca e camerlengo il casale di S. Benedetto. In altri fasi ci sono violente usurpazioni, p. e. ivi p. 204 papa Nicola II investe l'ab. Berardo di Farfa dei castelli di Tribuco e d'Arce violentemente usurpato al monastero da Crescenzio figlio di Ottone. Per il Ravennate vedansi le acute osservazioni di TAMASSIA, *L'enfiteusi ecclesiastica ravennate e un racconto d'Agnello,* negli *Atti e Memorie della R. Deputaz. di St. Patria per le Romagne,* IV serie, vol. X (1920) e anche, se vuolsi, il mio *Livellario Nomine,* negli *Studi Senesi per L. Moriani,* Torino 1995, vol. II, p. 291 [in questi *Scritti,* vol. II].

derivano. Troviamo colà rapporti di gasindiato, ma questi non sono, di per sè, sufficienti a determinare una trasformazione degli istituti del diritto pubblico, quale la vediamo avvenire nell'Italia soggetta alla dominazione franca, dove si costituisce veramente una nuova gerarchia che un po' alla volta domina tutti i poteri dello Stato ed è fondata sul vincolo della commendazione. Una tale evoluzione si ha nell'Italia meridionale soltanto quando i Normanni vi stabiliscono le loro signorie feudali, sia conquistando territori soggetti agli Arabi, sia sopprimendo le dominazioni cristiane preesistenti ed assoggettando dovunque gli abitanti al loro potere ([50]). È una trasformazione violenta che muta l'antico stato di cose, nel quale sopravvivevano le forme statali longobarde e bizantine, e ne stabilisce uno nuovo, rispondente alle istituzioni feudali dell'estremo occidente.

Si può soltanto riconoscere che così nei territori longobardi, come in quelli bizantini, già nel periodo precedente ai Normanni, era avanzato il processo di formazione di signorie territoriali: si tendeva, cioè, per altre vie, allo stesso sbocco, al quale giunge il feudo nella sua ultima trasformazione. Non c'è però alcun indizio dal quale risulti che il rapporto di commendazione, fattore fondamentale del sistema feudale, abbia in tale processo una parte preponderante.

([50]) Interessante è il racconto di Goffredo Malaterra relativo a Ruggero, più tardi gran conte di Sicilia e padre del primo re normanno. Questo intraprendente giovanotto, l'ultimo dei dieci figli di Tancredi d'Altavilla, giunse in Italia quando già Guglielmo, Drogone e Roberto il Guiscardo vi avevan fondata una dominazione normanna. Pregato dal fratello, Roberto gli diede sessanta uomini coi quali si pose nell'alto del colle di Bivona e di là scese nelle campagne circostanti seminandovi il terrore. Ecco, che in breve tempo città e villaggi gli mandarono messaggeri, cedettero i luoghi forti, si assoggettarono a tributo. Egli era vassallo del fratello ed aveva così fondato la sua signoria feudale. La conquista della Sicilia gli diede poi uno Stato proprio.

Rendiconti Accademia dei Lincei, classe Scienze Morali, ser. VI, vol. VII, 1927, pp. 291-307.

8.

DAL «REGNUM LANGOBARDORUM» AL «REGNUM ITALIAE» (*)

Non è stata ancora interamente chiarita dagli scrittori, la ragione del mutamento che avvenne all'inizio del secolo IX, della denominazione di «Regnum Langobardorum» in «Regnum Italicum o Regnum Italiae». Alcuni ritennero che tale mutamento fosse privo d'un intrinseco significato (1): si tratterebbe soltanto d'una consuetudine per la quale il vecchio nome cadde in dimenticanza e s'introdusse il nuovo, senza che ciò significasse alcun cambiamento nè quanto al valore geografico, nè quanto alle relazioni interne del regno. Altri invece credettero che la nuova denominazione corrispondesse ad un mutamento: così Carlo Hegel fece l'ipotesi che esso corrispondesse al formarsi di una nuova unità politica (2) e, di recente, il Besta pensò che colla formazione del «Regnum Italicum» l'antitesi delle nazionalità fosse superata (3). Queste note mirano a portare qualche nuovo elemento per la soluzione dell'interessante problema.

Il mutamento della denominazione deve esser considerato sotto un duplice aspetto.

Da un lato ci sono le tendenze di notai e di cronisti, dall'altro c'è lo stile della cancelleria.

Si tratta di due ordini di fatti che debbono essere distinti perché, se il primo può aver influito sul secondo, quest'ultimo ha però un carattere diverso. Si può supporre che, insensibilmente, at-

(*) *Rivista di storia del diritto italiano,* III (1930), p. 3-20.

(1) MAYER, *Italienische Verfassungsgeschichte,* Leipzig 1909, I, 165.

(2) HEGEL, *Storia della costituzione dei municipi italiani,* Milano 1865, p. 336.

(3) BESTA, *Il diritto pubblico ecc.,* Pisa 1928, p. 35. Vedi anche FRANCHINI, *Il regnum Italiae,* Fabriano 1929, p. 130 che s'accosta all'Hegel.

traverso a ricordi storici ed a vaghi desiderii, il linguaggio di privati, quali erano cronisti e notai si sia cambiato, ma il mutamento di prassi in un corpo rigidamente organizzato quale è la cancelleria degli imperatori e re Carolingi, non si può spiegare senza un motivo ben determinato.

Nella pratica dei notai di alcuni luoghi del regno Longobardo non mancano, già nell'età dei re nazionali, varii accenni alla consuetudine di chiamare il re, anziché «excellentissimus rex», «rex in Italia» o «in Aetalia» ([4]). Queste tendenze si ripetono nell'epoca Franca sia per Carlo Magno ([5]), che per suo figlio Pipino e per il figlio di questo, lo sventurato re Bernardo: vedremo poi, in seguito, in quali località tale consuetudine s'affermi con maggior regolarità, e quali fortune abbia nei tempi successivi. Interessante è il notare che anche nei cronisti franchi si trovano frasi, dalle quali potremmo ritenere, a primo aspetto, che già al tempo di Carlo, la denominazione di «Regnum Italiae», si fosse vittoriosamente affermata. Così gli Annales Laurissenses minores, dicono di Pipino: «*Pippinus rex Italiae Pannoniam pergit*» ([6]) ed Einardo riferendo la decisione di Carlo Magno di porre Bernardo sul trono divenuto vacante per la morte prematura di Pipino, esce in queste parole: «*Bernhardum nepotem suum filium Pipini filii sui* (sc. Karolus) *Italiae praefecit et regem ap-*

([4]) I documenti più antichi sono quelli di Treviso del 710 (SCHIAPARELLI, *Codice Diplomatico Longobardo,* nelle *Fonti dell'Istituto Stor. Italiano,* Roma 1930 n. 14 e del 726 (SCHIAPARELLI n. 39); inoltre quelli del territorio Piacentino degli anni 725 e seg. ved. SCHIAPARELLI n. 52, 60, 64, 79. Del rimanente nei doc. longobardi il re è chiamato soltanto «*excellentissimum rex*»; così nella più antica carta dove l'anno sia determinato dal regno del sovrano longobardo, cioè nella carta lucchese del 685 si trova in fine l'indicazione: «*regnantibus dominis nostris Pertharit et Cunipert viris excellentissimis regibus anno etc.*». Così continua sino a Desiderio ed Adelchi. Non è però da dimenticare che nella corona di Monza Agilulfo vien detto «*rex totius Italiae*» e nell'iscrizione di Cuniperto questi è designato come «*dominus Italiae*» (TROYA, *Cod. diplom. Longob.,* I, n. LXV e III, n. CCCLXVIII). Sono però espressioni che, pur avendo la loro importanza, non possono essere considerate come ufficiali, quali le intitolazioni dei re negli editti.

([5]) Già nel doc. LIII del *Codex diplomaticus Langobardiae* del PORRO, nell'a. 774, 2 agosto, dunque nell'anno stesso nel quale Carlo Magno s'impossessò del regno longobardo, il testo del notaio milanese comincia «*regnante domino nostro Carolo viro excellentissimo rege Langobardorum seu Francorum anno primo*».

([6]) *Annales Laurissenses Minores,* in M.G.H., SS. 1, 119.

pellari iussit» (7). Tali attestazioni però non sono decisive. Era naturale che, permanendo il termine «Italia» come denominazione territoriale della penisola o almeno d'una parte di essa, il Re che esercitava il suo potere su tale territorio potesse essere chiamato «rex Italiae» da scrittori, che non avevano alcun obbligo di attenersi ad una terminologia ufficiale. Noi vediamo d'altra parte che negli stessi cronisti e così pure nei documenti si trovano altri passi, nei quali troviamo la denominazione «rex» o «regnum langobardorum», o anche «in Langobardia» (8).

Quanto alla cancelleria, risulta invece ben chiaro che durante tutto il periodo nel quale Carlo Magno rimase sul trono, il termine ufficiale col quale veniva designato il Re italico, era quello di «rex Langobardorum», non quello di «rex Italiae». Infatti, non solo Carlo, anche dopo la sua elevazione ad imperatore, conserva il titolo di «rex Francorum et Langobardorum», ma anche Pipino suo figlio, durante tutto il tempo della sua vita viene chiamato «rex Langobardorum». Ciò accade negli atti del padre (9), come pure nel suo proprio Capitolare pavese, con locuzioni molto simili a quelle usate nelle leggi longobarde, che così comincia: «*in nomine domini nostri Jesu Christi, qualiter complacuit nobis Pipino excellentissimo regi gentis Langobardorum, cum adessent nobis cum singulis episcopis, abbatis et comitibus seu et reliqui fideles nostros Francos et Langobardos qui nobiscum sunt vel in Italia commorantur*» (10). Non v'è nessun motivo per ritenere che Bernardo abbia avuto, nel suo breve regno, un titolo diverso da quello che distingueva il padre suo, dacchè egli vien designato al governo d'Italia dall'avo, e questi continua sino all'ultimo a chiamarsi re dei Longobardi. Deriva ciò da promesse che l'impera-

(7) *SS.* cit., I, 200.

(8) Così EINARDO (*SS.*, I, 169) parla di Carlo, che aveva già soggiogato il regno, salvo il Beneventano, e aveva decisa una spedizione per soggiogare anche questo: «*ut illius regni residuam portionem suae potestati subiceret cuius - maiorem partem in Langobardia iam subacta tenebat*». Così vedi SS., I, 48.

(9) M.G.H., *Diplomata Karolinorum*, I, n. 202, a. 803... «*quia dilectissimus filius noster Pipinus rex langobardorum...*». Ved. anche il 208.

(10) M.G.H., *Capitularia*, I, 191.

tore aveva fatte ai grandi Longobardi che, sciolti per disposizione pontificia dal giuramento di fedeltà prestato al re Desiderio, avevano spianata la via all'occupazione Franca? Benché ciò non sia certo, tuttavia si può ritenere probabile ([11]).

Il mutamento della denominazione del regno negli atti della cancelleria carolingia avviene al tempo di Ludovico il Pio: nell'ordinatio dell'817, l'imperatore stabilisce l'assegnazione delle antiche province Longobardiche al figlio maggiore Lotario con queste parole: *«regnum vero Italiae, eo modo, praedicto filio nostro, si Deus voluerit ut successor noster existat, per omnia subiectum sit sicut et patri nostro fuit et nobis, Deo volente, preaesenti tempore, subiectum manet»* ([12]). Questa terminologia rimarrà ormai costante. Così nei capitolari di Lotario, come pure nella divisione dell'839 ([13]), in quella dell'843 ed in altri documenti posteriori, quale è ad esempio l'elezione di Guido nel *colloquium* del regno avvenuto nell'889, si parla sempre d'«Italicum regnum» oppure di «Regnum Italiae» ([14]). Soltanto i cronisti continuavano talvolta nel loro incerto linguaggio precedente. Quale è il motivo del mutamento di termini nella pratica della cancelleria? Che esso abbia luogo soltanto per seguire un uso volgare affermatosi fra scrittori di cronache o fra i notai, non pare molto verosimile tanto più che, come vedemmo, nei primi tempi di Lodovico la vecchia denominazione aveva ancora salde radici ([15]). D'altra parte, l'assunzione dei figli o nipoti del sovrano re-

([11]) Vedasi perciò HARTMANN, *Geschichte Italiens im M.A.*, Gotha 1908, II, 2, 272 n. 9 e il racconto di Andrea di Bergamo (M.G.H., *Scriptores verum langobardicarum*, p. 224), il quale ricorda come il Pontefice sciogliesse i grandi longobardi dal giuramento prestato a Desiderio. Benché la testimonianza sia alquanto posteriore ai fatti, essa ha tutto il carattere dell'attendibilità.

([12]) M.G.H., *Cap.* cit., I, 273.

([13]) Op. cit., II, 98.

([14]) Così pure sulla intitolazione del capitolare pavese di Lotario si parla del *«cuneto populo in regno Italiae consistenti»* e nel c. 14 si dice: *«ab omnibus S. Dei ecclesiae et nostris fidelibus in regno Italiae consistentibus»*.

([15]) Così nel *Cronicon Moissiacense* (SS. I, 311) si parla del convegno indetto dall'imperatore Lodovico: *«et ibi venit ad eum Bernhardus rex Langobardorum cul exercitu»* e nella *Translatio S. Viti* (JAFFÉ, *Bibl. rerum Germanicarum*, Berlino, 1864) I, 7 si parla dell'abate Adalardo al quale era stato commesso: *«ut regnum Langobardorum gubernare deberet donec filius Pipini Bernardus nomine, cresceret»*.

gnante al governo di queste varie parti dell'impero non è un fatto di così scarsa importanza da far ritenere che fosse indifferente il titolo col quale il re si chiamava. I regni carolingi dell'Aquitania, della Francia Orientale o Baiuwaria, dell'Italia o Longobardia, hanno la lor ragione nella necessità che i sovrani Carolingi riconobbero, di dar soddisfazione ai desideri dei grandi di queste varie regioni, che avevano in tempi precedenti formato degli stati indipendenti o semi-indipendenti e che poi erano state aggregate ai territori soggetti al «rex Francorum»; colla formazione d'una corte autonoma costituita intorno al figlio ed al nipote del sovrano, si conservavano così, almeno in parte, a quei «proceres» i vantaggi che lor derivavano dalla presenza di un principe a loro interamente legato. Così avviene già al tempo di Carlo Magno del ducato d'Aquitania, che per tanto tempo resistette alla forza conquistatrice del regno Franco, così della Baiuwaria al tempo di Ludovico: non altre dovettero essere le ragioni che persuasero Carlo a porre sul trono di Pavia prima suo figlio e poi suo nipote ([16]). Certamente questi regni ebbero un'autonomia limitata, in ispecie quando sul trono imperiale stette un sovrano della potenza di Carlo Magno; basti esaminare per questo l'inizio del secondo Capitolare pavese di Pipino, nel quale la maggior parte dei capitoli porta l'indicazione che essi furono composti «*secundum iussionem domini nostri Karoli regis*» oppure «*sicut rex Karolus demandavit*». E quando i grandi del regno cercarono di sottrarsi a riconoscere certi capitoli che Carlo aveva ordinato fossero inscritti nelle leggi Longobarde, l'imperatore scrive al figlio: «*monemus tuam amabilem dilectionem ut per universum regnum tibi a Deo commissum ea nota facias, et oboedire atque implere precipias*» ([17]). Il re va di frequente dall'imperatore suo padre e rimane a lungo alla corte imperiale; così le cronache annotano che Carlo «*eum* (sc. Pipinum) *di-*

([16]) EITEL, *Das Unterkönigtum im Reich der Karolingern*, Heidelberger Abhandungen XVIII 1907, crede si tratti soltanto di formare una solida organizzazione per domare i ribelli; NIESE, nella sua recensione comparsa nella *Deutsche Literaturzeitung* IX, p. 311, vi aggiunge anche ragionevolmente il motivo di dar con ciò una soddisfazione alla nobiltà locale.

([17]) M.G.H., *Capit.*, I, 112.

rexit in Italiam» o in altre parti per compiere spedizioni guerresche o per trattare determinati affari. Anche per l'infelice re Bernardo si usano gli stessi termini, quando l'imperatore Ludovico gli dà l'incarico di trattare determinati affari. Il re aveva però facoltà di concedere diplomi e confermare precedenti concessioni ([18]).

L'autonomia del regno Italico crescerà poi grandemente sotto il dominio di Lotario, tanto che negli ultimi anni di Ludovico il Pio, l'Italia se non di diritto, almeno di fatto, ha un'amministrazione interamente autonoma ([19]). Questo però non poteva valere per i primi anni, nei quali Lotario, ancor fanciullo, ebbe da suo padre l'amministrazione dei territori italiani e perciò non è certo in questo mutamento, che s'afferma lentamente e sta in relazione coi rapporti sempre più tesi che si svolgono fra Lotario ed il padre, che possiamo vedere la ragione del cambiamento di denominazione del regno.

Uno storico tedesco, l'Eitel, avanzò invece l'ipotesi che il titolo di Re d'Italia che si dà a Lotario, in luogo di quello dei Re dei Longobardi portato da Pipino e da Bernardo, derivi dal fatto che a Lotario non fu dato veramente il Regno, ma soltanto l'amministrazione di esso ([20]). L'Eitel ci darebbe pertanto una spiegazione del mutamento del titolo, che secondo la sua opinione, deriverebbe dal fatto che Lotario non fu mai nominato re dei Longobardi: il titolo di re d'Italia, o re «in Italia» indicherebbe questa speciale situazione. Se tale opinione si potesse accettare, essa, c'indicherebbe la via attraverso alla quale la nuova denominazione del regno avrebbe acquistato vigore, soppiantando l'antica.

L'ipotesi dell'Eitel non ci soddisfa però e ciò per varii motivi. In primo luogo, non dobbiamo dimenticare che Lotario fin

([18]) EITEL, op. cit., pag. 25 n. 1-2 ricorda come Lotario confermasse praecepta dei re longobardi, di Carlo, *e di Pipìno.* MURATORI, *Ant. It. M. Aeri,* I, 459.

([19]) EITEL, op. cit., p. 78 e seg. fa notare come già nei primi anni del suo governo, dall'822 in poi, Lotario esercitasse in Italia poteri che non erano stati consentiti ai figli di Carlo Magno.

([20]) HEITEL, op. cit., p. 76. Tuttavia l'Eitel non condivide l'opinione del SIMSON, *Iahrbücher des fr. Reichs unter Ludwig dem Frommen,* Leipzig 1874, ivi cit. secondo il quale Lotario avrebbe avuto in Italia soltanto temporanee missioni.

dall'817, cioè cinque anni prima che egli assumesse l'effettivo governo d'Italia, era stato nominato imperatore. Ora in questo periodo non trovo menzione d'una speciale coronazione o nomina di chi è già imperatore, a re di speciali parti del vasto territorio a lui soggetto. Quindi lo speciale governo dell'Italia, da parte di Lotario, deriva soltanto dal disposto della ordinatio dell'817, nella quale l'imperatore Lodovico come vedemmo, assoggetta a Lotario il *regnuum Italiae,* nè dovette esser necessaria una speciale coronazione o acclamazione a re. D'altra parte, se l'ipotesi dell'Eitel ci può spiegare il perché Lotario non prenda il titolo di «rex Langobardorum», non spiega però perché l'imperatore Lodovico abbia mutato lo stesso suo proprio titolo, abbandonando la qualifica di «rex Langobardorum», che Carlo Magno aveva costantemente portato, anche dopo la sua assunzione ad imperatore. L'abbandono di tale qualifica deve aver pure un significato ed una ragione. Ormai nelle fonti ufficiali di «regnum Langobardorum» non si parla più nè per Lodovico, nè per Lotario e ciò, come dicemmo, avviene anche per i loro successori ([21]).

Una prima possibile spiegazione di ciò potrebbe esser cercata in un diverso significato territoriale che si attribuisce al «Regnum Italiae» in luogo di quello che si era dato al «Regnum Langobardorum» durante il periodo di Carlo Magno. Ma le fonti sono contrarie ad una tale spiegazione.

Essa sarebbe giustificata soltanto se importanti regioni fossero state aggiunte al «regnum», quale era posseduto dai re Longobardi, ma noi vediamo invece che nelle fonti del tempo di Lotario nulla vi è di nuovo su questo punto.

La Romania è ancora contrapposta al «Regnum Italiae», come lo era precedentemente al «Regnum Langobardorum». Anzi alcune fra queste fonti lasciano incerto se la Tuscia e il ducato di Spoleto si debbano intender compresi nel «regnum», e ciò vale anche per i

([21]) Qualche menzione sporadica si trova nei cronisti, ma esse non hanno valore ufficiale: così negli *Annales Xantenses* (M.G.H., II, 224), si dice: *«Ludewicus imperator dedit filio suo Lothario regnum Langobardorum»* (nell'822). Così più tardi ANASTASIO, *De vitis Romanorum pontificum,* ricorda che il pontefice unse e coronò Ludovico II, *regemque Langobardis prefecit.*

tempi di Carlo il Grosso ([22]). D'altra parte, gl'imperatori ed i re non rinunziarono mai al desiderio di assoggettare al proprio potere anche la parte meridionale del regno. Non v'è quindi motivo per ritenere che la nuova denominazione abbia una ragione territoriale.

Può il cambiamento esser posto in relazione con una mutazione nei rapporti interni del regno? Sotto questo punto di vista, si presenta subito l'ipotesi che essa possa riguardare la posizione reciproca delle due maggiori parti della popolazione del «regnum», cioè dei Romani e dei Longobardi. Un esame anche sommario di queste relazioni mostra però subito come anche questa spiegazione sia inattendibile. Le fonti non offrono un serio appiglio per ritenere che colla venuta dei Franchi in Italia, la posizione dei Romani sia molto mutata. Al tempo di Desiderio, i Romani abitanti nelle vecchie provincie longobarde godevano gli stessi diritti di libertà e di proprietà, la stessa autonomia giuridica, che ebbero più tardi presso i Franchi. Forse alcuni di essi poterono avere più facile accesso alla corte e godettero perciò di quella posizione privilegiata che al «conviva regis», era assicurata dalle vecchie consuetudini franche, ma già al tempo dei re cattolici longobardi, numerosi romani dovettero stare alla corte ed il rifiorire delle lettere avvenuto da Bertarido in poi sta a dimostrarlo. Non si può ritenere però che i Romani abbiano costituito nel regno Franco Longobardo il ceto dominante, così che tale nuova condizione portasse all'abbandono della vecchia denominazione di «Regnum Langobardorum». Vi fu di certo un notevole accrescimento di quei ceti di piccoli e medi proprietari e di «negotiatores» di maggiore o minor ricchezza, che esistevano già al tempo del regno longobardo indipendente, ma rimane pur sempre vera l'osservazione di Carlo Hegel, che bisogna attendere il 900 per trovare un vasso di legge romana; e il potere risiedeva appunto in questa cate-

([22]) Nel diploma di Carlo il Grosso dell'a. 882 si parla di «ducatus Italiae, Spoleti et Tusciae» vedi MURATORI, *Ant. I. M. Aeri,* I, 869 e l'altro di Ugo dove si citano i «fines Tusciae sive Italie, tam in omnibus finibus Spoletinis quam et circa maris litoribus». Vedi le osservazioni fatte su tali diplomi da PIOVANO, *Contro l'asserita divisione del regno italico in cinque grandi ducati nell'epoca carolingia,* in *Riv. Ital. per le scienze giuridiche* (1912), estr. p. 5.

goria di persone. Una preponderanza di Romani si ha soltanto più tardi, quando in seguito alle vaste concessioni di poteri politici alla chiesa, questa forma una numerosa feudalità da essa dipendente ([23]).

La classe dominante in Italia nell'epoca Carolingia è ancora formata da Franchi e da Longobardi. Conviene pertanto soffermarsi sui rapporti fra questi e chiederci se qui si possa trovare la ragione del mutamento. Tali rapporti sono molto burrascosi sino dai primissimi anni del governo franco. Noi ignoriamo quali fossero le promesse fatte da Carlo ai grandi Longobardi che lo aiutarono nella sua rapida conquista: certo si è però che, nel suo complesso, il mondo longobardo sopportò male la nuova signoria. Nel 776 scoppia la ribellione capitanata dai duchi del Friuli e di Vicenza; nel 787 si forma un altro grave movimento che sta, probabilmente, in relazione cogli atteggiamenti ribelli del duca di Baviera Tassilone, che era genero del re Desiderio. Le cronache rammentano come Carlo, in seguito a ciò, portasse in Francia un considerevole numero di notabili longobardi. Nel mezzogiorno era continuo il pericolo d'una sollevazione dei duchi Beneventani, che serbavano nell'animo un formidabile rancore contro i Franchi: se ne trova l'eco ancora nella seconda metà del secolo IX, nel prologo delle leggi del principe Adelchi, il quale ricorda l'insidia di Carlo genero di Desiderio verso il suocero, il suo «callido e subdolo» agire. L'improvviso assalto della «Gallorum gens» contro il regno Longobardo giustifica in tal modo il procedere del principe Beneventano contro Ludovico II, il più insigne esempio della faida longobarda! Il pontefice scriveva lettere su lettere a Carlo perché procedesse senza scrupoli contro i dinasti Beneventani che uscivano dall'esecrato sangue di Desiderio e così Carlo come Pipino non mancaron di rispondere agli inviti pontifici col marciare prima contro Arechi e poi, più tardi, contro Grimoaldo, malgrado che questi avesse aiutato i Franchi a respingere i Bizantini, sbarcati in Calabria sotto il comando del patrizio di Sicilia, d'un logoteta im-

([23]) Per la prima formazione di questa feudalità si veda il mio scritto *Gasindi e Vassalli* nei *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, serie VI, vol. III (1927), p. 302 e seg. [e in questo volume, p. 183].

periale Giovanni e, quel che più conta, di Adelchi l'ex re longobardo, figlio di Desiderio e fratello della duchessa Adelberga, la madre di Grimoaldo, la vedova di Arechi ([24]).

Accanto a questi varii sintomi di uno stato d'animo molto inquieto nel vecchio mondo longobardo sia nelle provincie settentrionali, che in quelle meridionali, dobbiamo porre, anche, la partecipazione di grandi longobardi al movimento dell'infelice re Bernardo contro lo zio Lodovico, che ne aveva conculcati i diritti nella *ordinatio* dell'817 con manifesto dispregio delle volontà espresse da Carlo Magno nelle precedenti divisioni.

Che il re Bernardo fosse assai gradito ai Longobardi, lo si può desumere dal racconto, a lui favorevolissimo, di cronisti italiani di poco posteriori, come Andrea di Bergamo, il continuatore di Paolo Diacono ([25]).

Evidentemente, i grandi longobardi, sia ecclesiastici che laici, ritenevano che il giovane re potesse ridare al loro regno quell'autonomia non di solo nome, ma anche di fatto, che essi ardentemente desideravano.

Di questo desiderio ci rimane testimonianza evidente nell'opposizione che essi avevano tentato di fare, ai tempi del re Pipino, contro l'estensione della legislazione franca all'Italia. Con questo spirito alcuni di essi dovettero partecipare allo sfortunato tentativo fatto da Bernardo contro le disposizioni prese da Ludovico a suo danno, nell'*ordinatio* che concedeva l'Italia a Lotario. La deposizione dell'arcivescovo di Milano e del vescovo di Cremona, l'esilio di molti grandi, furono, oltre al crudele accecamento del re alla pena capitale comminata contro i suoi principali consiglieri, le conseguenze di questa sollevazione. Indubbiamente, molti dei ribelli erano vassi franchi legati a Bernardo da vincoli di fedeltà ([26]), ma

([24]) Vedasi SCHIPA, *Il Mezzogiorno d'Italia anteriormente alla monarchia,* Bari 1923, p. 40-42.

([25]) Si veda su ciò MALFATTI, *Bernardo re d'Italia,* in *Nuova Antologia,* 2a serie, II, (1878), p. 227.

([26]) Questo si deduce dal racconto di EINARDO, *SS.*, I, 204 ad. a. 817; *«huius coniurationis principes fuere Eggideo inter amicos regis primus et Reginhardus camerarius eius»*... «Amicus» vale in questi tempi per vasso. Non mi sembra possibile attribuire tutto alle macchinazioni dell'imperatrice Giuditta come fa HARTMANN, op. cit., III, p. 103; la ribellione mi pare certissima. Vedasi il racconto

v'eran anche Longobardi come l'arcivescovo di Milano ([27]). Queste tendenze ribelli dei Longobardi avevano determinato già Carlo Magno a collocare numerosi vassi franchi in varie parti d'Italia e ad essi erano stati concessi importanti benefici, costituiti in parte da beni confiscati ai ribelli longobardi, in parte da terre tolte alle chiese ([28]). Questi vassi hanno al loro seguito numerosi fedeli e presidiano così le provincie italiane, costituendo il nerbo delle forze franche nelle provincie conquistate dai Carolingi. I cronisti ci dicono che da essi fu respinto, nel 787, l'assalto, che gli Avari diressero contro il Friuli per accordi intervenuti con Tassilone duca di Baviera: l'incursione che recò le ultime rovine ad Aquileia ([29]). In seguito al contegno dei Longobardi furono mutati i capi delle provincie e ne furono, a quanto pare, alterati i confini. Così avviene che nel capitolare di Pipino del 786 si parli soltanto di conti, che circondavano il giovane re, non di duchi; non è da escludere però che fra tali conti, un certo numero appartenesse alla gente longobarda.

A queste condizioni dell'Italia Franca probabilmente non è estraneo il singolare progetto d'una divisione del territorio dell'impero, che appartiene all'anno 806, nel quale la penisola veniva spartita in due parti, seguendo la linea Appenninica, in un modo non del tutto chiarito ([30]). Tale progetto doveva essere attuato soltanto nel

molto preciso che fa di tutto ciò MALFATTI, op. cit., p. 242 seg. D'altra parte le dava giusto motivo non soltanto la forma subdola della divisione dell'817, nella quale il nome di Bernardo non era neppure ricordato, ma anche l'esclusione di lui dalla divisione dei tesori dell'avo, avvenuta in contrasto colle disposizioni della legge Ripuaria, ved. SCHULTZE, *Augustin und der Seelteil des germanischen Erbrechts,* Leipzig 1928, p. 112.

([27]) Ai ribelli furono usati più tardi atti di clemenza; nell'821 troviamo un diploma che restituisce la libertà ed i beni ad un Amingo «che insieme col re Bernardo aveva deviato dalla fede», ma però Anselmo non fu restituito alla sua dignità arcivescovile, ved. MALFATTI, op. cit., p. 260. È evidente dunque che malgrado il pentimento di Ludovico per l'inumana vendetta esercitata sul giovanissimo nipote, il fatto fu sempre considerato come una vera e propria ribellione.

([28]) Vedasi per ciò il mio scritto già citato: *Gasindi e Vassalli,* p. 302 [ora 193].

([29]) M.G.H., SS., I, p. 175; gli *Annales Lauriss* parlano di una battaglia avvenuta ai confini del Friuli fra gli Avari ed i «*Franci qui in Italia commanere videntur*» (788).

([30]) Vedasi su questo l'interessante nota della dott. F. BESTA, nei *Rendiconti dell'Istituto Lombardo,* serie II, vol. LX (1926), p. 827 e seg.

caso in cui Pipino premorisse ai suoi fratelli Carlo e Ludovico: tuttavia esso dimostra come nell'animo dell'imperatore si fosse ormai dileguato il ricordo delle promesse, che certamente aveva fatte all'inizio della sua dominazione in Italia, di serbare l'integrità dello stato longobardo. Tutto ciò mi par additare come più probabile ragione del mutamento intervenuto nell'intitolazione ufficiale del regno, l'opportunità politica presente all'animo di Ludovico il Pio, di togliere di mezzo quella denominazione di «Regnum Langobardorum» che, sia pure nella forma, conservava il ricordo della supremazia esercitata, per due secoli, dal longobardi nel territorio italiano. La presenza di numerosi vassi franchi, che costituivano il vero ceto dirigente dello Stato, toglieva del resto, ormai, ogni corrispondenza pratica fra l'antica denominazione e la realtà.

A determinare questo mutamento influì, naturalmente la pratica del notariato, nel senso che per virtù di essa il termine «Italia» adoperato a designare il territorio soggetto ai re, aveva avuta una sempre più lata applicazione. Come accennammo, di tale pratica si trovano già le tracce nel periodo Longobardo, in due località dell'Italia superiore, cioè a Treviso e nel Piacentino ([31]). Evidentemente la locuzione dovette esser adoperata anche in altri luoghi intermedi, dei quali non ci si conservano i documenti. Nelle carte dell'età Carolingia, essa si afferma sempre più largamente. È notevole che il centro dell'irradiazione di questa denominazione sia chiaramente Milano; intorno ad essa i notai l'usano in modo sempre più costante ([32]). Essa viene adoperata in tutta l'alta Italia, e, talvolta, nella Toscana.

L'area nella quale la denominazione esercita la sua influenza ed il centro dal quale parte, ci richiamano al territorio che, nell'ultima

([31]) Vedasi supra p. 222 n. 4.

([32]) Vedasi: PORRO, *Codex Diplomaticus Langobardiae,* nei M.H.P., XIII, n. LIV a. 776: *regnante domino nostro viro excellentissimo Karolo rege in Aetalia;* così a. 777; LVII, a. 781; LIX, a. 781 (Carlo e Pipino; LXI, a. 787; LXIII, a. 789; LXIV, a. 789; LXVII, a. 793; LXIX, a. 796; LXX, a. 799; LXXVIII, a. 801; XC, a. 814 (località presso Como): «*regnante domino nostro Bernardo viro excellentissimo anno regni eius hic in Aedalia secundo*». Per Bergamo ved. op. cit., LX, LXVIII, LXXII, per Brescia LXXXIV.

età romana, formava parte del vicariato d'Italia, del quale era appunto capitale Milano. Era la così detta «Italia annonaria», che abbracciava, ai tempi dell'Impero, la Raetia, le Alpes Cottiae, la Liguria, la Venetia et Histria, l'Aemilia e la Flaminia, con alcuni tratti del Picenum e della Tuscia. Le vicende politiche del VI e del VII secolo avevano spezzato questo territorio, giacchè la Flaminia ed una parte dell'Aemilia eran rimaste ai Bizantini, mentre il resto era stato occupato dai Longobardi, ma il ricordo dell'antica circoscrizione era rimasto e, con ogni probabilità, da Milano erano partite correnti del notariato che avevano mantenuta la denominazione tradizionale nel titolo dei re che dominavano nel suo antico territorio. Il ricordo del vicariato d'Italia deve essere considerato come il primo motivo per il quale la denominazione s'afferma nelle carte notarili ([33]): una riprova si può vedere, parmi, nel fatto che essa manca durante l'epoca longobarda nella Tuscia, regione appartenente alla circoscrizione del *Vicarius Urbis,* se anche una piccola parte di essa a nord dell'Arno venga designata come annonaria, dalla metà del V secolo in poi ([34]). Vi è un significato più riposto di questa denominazione? Si può ritenere che essa risponda a qualche ragione politica? Qui debbo fare un'osservazione. Se un fondamento di tal genere può ritenersi abbia esistito nei tempi longobardi, se ne deve parlare, in generale, a pro-

Per Asti vedasi: GABOTTO, *Le più antiche carte dell'archivio capitolare di Asti,* Pinerolo 1904, n. 2-3-4. Anche in Toscana penetra la formula «in Italia» si veda BRUNETTI, *Cod. diplomatico Toscano,* III, doc. I, p. 213 a. 774; *Karolus divina favente elementia rex, anno regni eius in Italia primo;* I, a. 774: *Carolo rege Francorum et Langobardorum anno regni eius in Italia primo*»; così III, IV, V, VI, VII, VIII. Nei doc. seguenti la parte maggiore ha la locuzione *rex Francorum et Langobardorum;* circa un terzo ha quella che è sopra riportata del doc. II, nel quale, cioè, la locuzione «in Italia», è accoppiata a quella che dà a Carlo il titolo di rex Francorum et Langobardorum. Ciò può significare, da un lato una certa resistenza alla menzione «in Italia» dovuta al fatto che gran parte della Tuscia non apparteneva al vicariato d'Italia. Le pretese dei re a dominare l'Italia meridionale fecero sì che nel loro concetto il regnum s'estendesse anche a questa; viceversa Adelchi parla del regnum Italiae appartenente ai Longobardi. Vedasi SCHIPA, *Le Italie nel M.E.,* in *Arch. Stor. Nap.* 1885, p. 410 e seg.

([33]) Circa la persistenza, in certi campi, dei lineamenti d'alcune organizzazioni provinciali romane, vedi ora VACCARI, *L'ordinamento provinciale romano nei suoi rapporti coi regni germanici della Gallia,* in *Studi in onore di Pietro Bonfante,* vol. IV, Pavia 1930.

([34]) CANTARELLI, *La diocesi Italiciana,* in *Studi di Storia e di Diritto,* XXII (1901), estr. p. 111.

posito non tanto di questa particolare denominazione, quanto del titolo che troviamo dato in tutti i documenti longobardi sulle carte notarili: vi è infatti una diversità evidente fra i diplomi e le carte notarili che danno al re il titolo di «excellentissimus rex», senz'altre aggiunte, e la denominazione che troviamo nei prologi delle leggi ove il sovrano è chiamato invece «rex gentis Langobardorum». Quale è la ragione d'una tale differenza di linguaggio? È ovvio pensare che il notariato composto in generale di romani, nei primi tempi del regno, quando la prassi documentaria sia dei diplomi che delle carte private si formò, abbia adoperato per designare il re un titolo che richiamava le sue origini alla consuetudinaria terminologia bizantina, e che lo indicava come dominatore comune di tutte le genti abitanti nel territorio a lui soggetto ([35]). La *gens Langobardorum,* invece, riunita in assemblea chiamava il re, con un titolo che lo additava come proprio capo. L'uso particolare a talune carte, che designa il sovrano quale «rex in Italia», non poté avere, parmi, in questo tempo, se non un valore d'indicazione territoriale dipendente dalle reminiscenze della circostanza romana.

Le cose cambiano, quando Carlo s'impossessa del Regno longobardo. Già nel primo anno della sua dominazione, egli viene designato col titolo di «*rex Francorum et Langobardorum*» ([36]) e tale denominazione continua in molti documenti, durante il suo lungo regno; suo figlio Pipino ed il nipote Bernardo son pure indicati come «*reges Langobardorum*». Si deve osservare d'altronde che il Re Franco, già dal tempo dei Merovingi, non era designato col semplice titolo di *excellentissimus o praecellentissimus rex,* ma con quello di *rex Francorum,* unito all'uno o all'altro dei ricordati attributi. Di fronte alla corrente che afferma questa denominazione ve n'ha però

([35]) Ciò era conforme alla pratica usata già nei regni barbarici costituiti in Italia prima della venuta dei Longobardi; anche Odoacre è chiamato soltanto *praecellentissimus rex,* vedi MARINI, *Papiri Diplomatici,* Roma 1805, p. 273. CESSI, *Regnum et imperium in Italia,* Bologna 1919, p. 182 ritiene che il titolo di *praecellentissimus,* sia attributo inerente alla sovranità territoriale. Esso spetta anche all'Esarca nel *Liber Diurnus.*

([36]) PORRO, op. cit., n. LIII, a. 774, 2 agosto.

un'altra che diffonde invece l'altra di «rex in Italia». Come spiegare questa contrapposizione se non pensando a due influenze contrastanti? Mi par difficile sottrarsi a questa ipotesi ed è ragionevole supporre che l'una delle due correnti partisse dagli uffici della curia regia di Pavia, nella quale era ben naturale prevalesse la denominazione ufficiale che d'altronde usava un titolo caro ai Longobardi, ultimo ricordo dell'antica indipendenza, mentre l'altra derivava probabilmente dal notariato cresciuto all'ombra dei grandi istituti ecclesiastici, nei quali la tradizione romana era più tenace e dove le memorie delle circoscrizioni amministrative dell'antico vicariato d'Italia potevano ancora non essere spente. È nelle carte del monastero di Sant'Ambrogio che noi troviamo i primi documenti che portano l'indicazione del re Franco, non come «rex Francorum et Langobardorum», ma come «in Italia rex».

L'adozione della denominazione nella terminologia ufficiale, avvenuta, come vedemmo, ai tempi di Ludovico il Pio e, come pare, quando questi divise l'impero fra i suoi figli, già prima della morte di Bernardo, diede il definitivo riconoscimento alla seconda corrente invalsa nel notariato. Dopo la morte di Bernardo, la denominazione dei re suoi successori, quali «reges in Italia», continua regolarmente, quando si tratti di sovrani che non abbiano la corona imperiale e non vengano perciò designati col semplice titolo d'imperatore: così avviene di Ludovico II, prima della sua assunzione all'impero ([37]), così da Carlomanno ([38]), di Berengario I ([39]) e così via.

Certamente la nuova denominazione, che pure come vedemmo, non sorge nel notariato con significato ostile ai Longobardi, corrisponde alla fine del predominio che la «gens Langobardorum» aveva esercitato durante il periodo dei re nazionali ed anche nei primi tempi di Carlo Magno. Nel nuovo regno italico prevarrà nell'aristocrazia feudale ora l'elemento franco, ora il borgognone, od

([37]) Vedasi, PORRO, op. cit., n. CLIII, a. 843: *Lotario magno imperatore et Ludovico filio eius rege hic in Italia.*

([38]) *Ivi*, CCLXXIX, XXLXXXVIII, CCLXXXIX.

([39]) *Ivi*, CCCLXXXV, CCCCVIII, CCCCIX ecc.

il sassone, od il francone, secondo il variare della dinastia; la chiesa porterà poi in alto una sua aristocrazia di legge romana. Così il «Regnum Italiae» si sostituisce alla vecchia denominazione di «Regnum Langobardorum» nel linguaggio ufficiale, come in quello dei notai, ed accompagna la fine della prevalenza longobarda ([40]). La terminologia geografica sarà poi, in progresso di tempo, una nuova ragione al mutamento, giacché il significato di Longobardia si andrà man mano restringendo, ad una sola parte dell'Italia superiore.

([40]) Qualche reliquato della vecchia denominazione si trova ancora sporadicamente in notai che non avevano abbandonato l'antico formulario così ad Ostiglia, Ponno, op. cit., CLVII a. 845 v'è una petizione livellaria colla indicazione: *imperante d. d. Loctarius... et Lodovico filio eius glorioso rege Langobardorum hic in Italia anno quinto.*

P.S. LEICHT, *Scritti vari di storia del diritto italiano*, 1943, vol. I, pp. 221-235.

9.
VINDICTAM FACERE

Nel diritto romano, una lunga serie di leggi e di passi di giureconsulti riguarda l'obbligo che incombe agli eredi di promuovere la punizione dell'uccisore dell'ereditando, prima di adire l'eredità o, se si trattasse di propri servi, d'inquisirli e di punirli, essi stessi. Tale interessante argomento fu trattato anche di recente (1), e fu rilevato come nel decorso del tempo, fra le prime menzioni di tale prescrizione e le ultime, in diritto Romano l'obbligo cambi natura nei tempi più antichi esso spetta ai parenti più stretti e si vuole porre in relazione col vincolo di sangue che genera l'obbligo della vendetta; nell'età più recente, nel declino dell'impero, diviene un *officium pietatis* che è imposto all'erede nei riguardi del defunto senza che v'abbia parte il legame gentilizio. La pena è la confisca, di guisa che si comprende la tendenza, date le strettezze dell'erario romano in quell'epoca, ad allargare piuttosto che a restringere i casi nei quali essa era comminata. In effetto vi fu qualche passo che pare alludere addirittura ad un obbligo generale della vendetta, senza di che l'erede non poteva adire l'eredità; vedasi ad esempio la costituzione degli imperatori Severo e Caracalla nel Cod. Iust. IX, 35, 1: Impp. Severus et Antonius AA. Celeri. *Heredes, quos necem testatoris insultam omisisse constitit, fructu integros cogantur reddere.* Un esame più approfondito permette però di credere che si trattasse sempre di casi nei quali era aperto l'adito al sospetto che l'erede avesse avuta qualche parte o per partecipazione diretta, o per dolosa tolleranza, al delitto. Ciò era da sospettarsi ove l'ereditando fosse stato ucciso dai

(1) LUZZATTO, *Sull'obbligo degli eredi di vendicare l'uccisione dell'ereditando* negli *Studi in memoria d'Umberto Ratti,* Milano 1934, p. 576 sg.

servi e il nuovo padrone non avesse punito il delitto (Cod. Iust. IX, 35, 3) tale è il caso della morte per veleno (C. Iust. h. t. 9), tale è il caso dei servi che non accorsero in aiuto del padrone *per insidia occiso* (C. Iust. h. t. 12). Persino per il patrono erede del liberto si parla di morte sospetta (Dig. XXXIV, 9, 21: *portiones quoque eorum fisco vendicantur, qui mortem libertorum suspecto decedentium non defenderunt*) (2).

Si comprende come, dato un tale sospetto gravante sull'erede, il legislatore esigesse che fosse fatta luce sulle circostanze ed il movente del delitto: perciò l'*inquisitio* dice Ulpiano (Dig. XXIX, 5, 1, § 25) è altrettanto importante, quanto la punizione dei servi: *quaestionem autem sic accipimus non tormenta tantum, sed omnem inquisitionem et defensionem mortis.*

La *defensio mortis,* come elegantemente la chiamano i giureconsulti, consiste nella *quaestio* alla quale sono sottoposti i servi, nel promuovere l'azione davanti al magistrato, se si tratti di liberi.

L'istituto rimane così in Occidente nel primo periodo dopo l'invasione. Le fonti teodosiane ripetono la prescrizione imperiale con poche varianti.

Così il Breviario Alariciano alle Sententiae di Paolo III, 2, 1 od *senatus consultum* Silanianum dice:

Hereditas eius qui a familia occisus esse dicitur ante habitam questionem adiri non potest, neque bonorum possessio postulari.

E l'epitome Egidiana:

Quicumque a familia sua fuerit occisus, hereditas illius non dividatur, antequam mors illius vendicetur.

Ma come s'intendeva in quei tempi questo vendicare la morte dell'ucciso? Si trattava ancora di una *quaestio* cioè del giudizio famigliare sui servi o d'un'azione giudiziale contro i liberi, oppure invece

(2) Ved. anche, nelle Sentenze di Paolo III, 5, 2.

entra in campo la vendetta privata, così cara agli uomini dell'alto Medioevo?

Si deve a questo proposito notare che già negli ultimi tempi romani, la debolezza del potere centrale, l'imbarbarirsi dei costumi, la poca fiducia nei giudici aveva fatta risorgere la vendetta. Il Tamassia citò a questo proposito (3) un passo di S. Cipriano, nel quale lo scrittore parla d'un figlio esasperato per un'offesa recata al padre: *indignatur filius et irascitur et laesi patris iniuriam, quibus potest viribus vendicare conatur.* Se questa tendenza s'era già manifestata nei tempi romani è agevole il pensare che di peggio accadesse, anche fra i Romani sopravissuti alle invasioni, nei tempi barbarici. Ritengo pertanto come allusivo alla vendetta privata il passo della Legge Romana Udinese o Retico-Curiese, corrispondente ai citati passi del Breviario e dell'Epitome Egidiana:

Qualescumque homines qui suam familiam per qualecumque ingenio occisserit, ipsius heredes suam facultatem ante eam inter se non dibidant, quam de ipsa familia vindicta faciant.

Si tratta qui dei servi; ma d'un obbligo della vendetta per l'uccisione dell'ereditando, anche nel caso che i colpevoli fossero liberi ci parla, con riferimento evidente ai testi teodosiani, un passo del cronista francese del X sec.: Aimoino, Historia Francorum, II, 28:

Filii ducis Aquitaniae propter inultam patris mortem bona erepta fuisse secundum legem romanam.

Appare pure probabile che l'obbligo della vendetta gravasse sugli eredi, qualunque fosse il modo dell'uccisione, e che così venisse interpretato il passo di Paolo, che si riferisce però nel suo significato originale soltanto al delitto perpetrato dalla familia:

Epit. Aegid. Pauli Sent., III, 7, 2:

(3) N. TAMASSIA, *La vendetta nell'antica società romana,* in *Atti del R. Istituto Veneto,* tomo LXXIX, parte II, Venezia 1919-20.

Honestati enim heredis convenit, qualemcumque mortem testatoris inultam non praetermittere.

Ci troviamo di fronte pertanto ad un precetto del diritto romano, che sopravvive alle invasioni, ma che vien adattato ai costumi dell'alto medioevo, come è avvenuto in altri casi.

Tutti questi passi si riferiscono però al mondo franco-romano ed alla tradizione teodosiana. Che accadeva del precetto in Italia?

La fonte principale alla quale possiamo ricorrere è la cosidetta Summa Perusina: da essa ci risulta un'evoluzione della norma giustinianea perfettamente analoga a quella che avviene oltralpe per la norma teodosiana. Si confrontino infatti i passi seguenti:

CODICE GIUSTIN VI, 35, 9	SUMMA PERUSINA VI, 35, 9
Cum fratrem tuum veneno peremptum esse adseveras, ut effectus successionis eius tibi non auferatur, mortem eius ulcisci te necesse est.	Qui mortem auctoris sui non requirit, nec heres illi esse potest.
VI, 35, 10	VI, 35, 10
Sororem fratris necem iure licito vindicantem evincere ad uxore scripta recte successionem non convenit. Secundum quae, si fiduciam innocentiae geris et neque dolo malo tuo maritum necatum neque alias indignam te successione posse probari confidis, adversus omnem calumniam maximam habes securitatem.	Si mortem propinquus vindicasti, heres inveniris.

I due passi appaiono quanto mai significativi, in primo luogo per l'energica affermazione della necessità della vendetta, in secondo luogo perché non s'indugino a stabilire i casi nei quali è richiesta, ma espongono, in particolar modo il secondo, un precetto generale. La regola romana appare anche qui adattata alla fierezza dei costumi medievali. Non occorre pensare ad influenze d'altri diritti: per giu-

stificare il mutamento basta l'evoluzione dei costumi. È interessante notare a tal proposito, che questa testimonianza ci viene da territori romanici, quali son quelli nei quali sorge l'epitome del Codice Giustinianeo nota sotto il nome di Summa Perusina.

Dagli stessi paesi romanici ci viene anche l'ultimo ricordo del precetto giustinianeo così trasformato e lo troviamo in un passo d'una lettera di San Pier Damiano. È uno dei punti nei quali il grande Ravennate polemizza contro i romanisti e si studia di porre in luce la superiorità della legge Cristiana sui precetti del diritto imperiale. Quella ordina il perdono delle offese, questo prescrive agli eredi di vendicare la morte dell'ereditando:

Cum lege forensi cautum sit ut qui interemptores parentum non ulciscitur in ius hereditarie successioni nullatenus admittatur (Ep. VII, 3).

Anche qui il precetto è divenuto generale e s'intende comandare non già l'azione giudiziale, ma la vendetta privata. È ovvio infatti che al Damiano non sarebbe passato per la mente di condannare la «legge forense» quando avesse pensato che questa prescrivesse all'erede di chiedere l'intervento del giudice per punire i delinquenti. Il suo ragionamento è invece evidentemente diretto contro l'interpretazione che della norma romana era stata data nell'alto Medioevo.

Studi in onore di F. Virgili, 1935, pp. 293-297.

10.

ULTIME MENZIONI DELLE ORDALIE E DEL DUELLO GIUDIZIARIO IN ITALIA

La procedura che le leggi germaniche portarono in Italia conteneva un sistema di decisione delle controversie che era completamente sconosciuto alle popolazioni italiane viventi a diritto romano, cioè le cosidette ordalie o giudizi di Dio. Le varie ordalie scomparvero però abbastanza presto dall'uso, mentre più a lungo resistette il duello giudiziario che, come già il Pertile osservò, si distingue da esse anche negli autori del secolo XII [1].

Menzioni abbastanza recenti delle ordalie si trovano nel Friuli e nell'Istria. Per il Friuli già il dotto preposto conte Francesco Florio, in una delle sue dissertazioni accademiche che ha per titolo: «Delle prove volgari ossia dei pretesi giudizi di Dio per mezzo del fuoco, dell'acqua e del duello», ricorda come ai tempi del Patriarca Bertoldo di Meriana, certi testimoni che fecero le loro deposizioni in una causa fra l'abbazia di Rosazzo, e la Pieve di Tricesimo per la giurisdizione sulle cappelle dei villaggi di Rizzolo e di Agra rammentassero il giudizio dell'acqua fredda. Infatti nel documento del 24 ottobre 1234 (Bianchi raccolta ms. di documenti friulani nella Biblioteca d'Udine n. 117) si trova la seguente deposizione: «Daniel de Rozolo *juratus et interrogatus per sacramentum dixit quod bene recolit quando primo d. Patriarca Woldoricus filius comitis Wolfradi intravit terram istam et ab eo tempore recolit quod capella S. Hellari de Rozolo pertinuit ecclesiae Rosacensi et recta fuit per ecclesiam Rosacensem et bene recordatur quod d. Gunterus tenuit eandem capellam per quinquaginta annos et ultra ab ecclesia Rosacensi et post illum Juan sacerdos eodem modo et nunc etiam eam tenet d. Gunterus qui nunc est et bene-*

[1] PERTILE, *Storia del diritto italiano 2,* Torino 1900, VI, 1, p. 388.

dicit ramos olivarum in dicta ecclesia, omni anno, et habuit hactenus judicium et habet acquae frigidae et baptismum quando vult». Non c'è da meravigliarsi che nel secolo XIII ancora si conservasse questa forma d'ordalia nel Friuli, così fedele alle tradizioni longobarde, se nell'Istria si ricorda ancora, negli statuti di Albona dal 1341, libri I, cap. 32, la *lex caldariae* che è di certo l'ordalia dell'acqua, che si dovrebbe però ritenere secondo il significato del termine calda e non fredda ([2]).

Il *judicium acquae frigidae* è ricordato sul principio del secolo XIII come uso vigente, dal *Liber Consuetudinum* di Milano del 1216, titolo 20, dove si dice*: de iudicio vero acquae frigidae illud scire oportet quod tunc demum ad illud pervenitur cum accusatus propter paupertatem pugnare per campionem non potest, nec persona quae convenitur et abilis ad pugnandum* ([3]). Nell'ultimo capoverso dello stesso titolo è descritto il modo in cui si procedeva a tale ordalia: *fit autem iudicium acquae frigidae per puerum virginem ligatum et in aquam per eundem dimissum et si illum acqua non recipit nec submersus fuerit, qui fuerat accusatus subcumbat, si verum illum acqua sumpserit et submersus fuerit obtinebit.*

Come si vede, il *judicium acqua frigidae* era considerato nel secolo XII e XIII, come un sostitutivo del duello giudiziario, che conservava ancora tutto il suo vigore. Per comprendere quale importanza avesse nel secolo XII questo mezzo di decisione delle controversie giudiziali, basti osservare il commentario della Lombarda del noto codice del collegio degli Spagnuoli di Bologna attribuito dall'Anschütz ad Ariprando ed Alberto nel quale s'afferma (L. II, tit. 55): *defendit se reus per sacramentum, per iudicium, per pugnam.* Era

([2]) Il termine caldaria si trova nella legge longobarda Liutprand. 1. 50. L'ordalia si trova in tutte le leggi popolari: vedi SCHRÖDER, *Lehrbruch der leutschen Rechtsgeschischte 7,* p. 398. Le prove dell'acqua bollente furon proibite da Carlo Magno, ma si mantennero nell'uso popolare; ved. BRUNNER, *Deutsche Rechtsgeschichte 2,* II, p. 544 sg.

([3]) *Liber Consuetudinum Mediolani,* a. MCCXVI, ed. BERLAN, Milano 1869, p. 41. A Benevento, secondo LA MANTIA, *Storia della legislazione italiana:* I. *Roma e lo Stato Romano,* Torino 1884, p. 392, si conservavano nel secolo XIII le ordalie dell'acqua bollente e del ferro rovente oltre alla pugna. Siamo in terreno schiettamente longobardo.

un privilegio degli uomini liberi: *ubi liber pugnat,* dice Ariprando 1, 25, *de furtis, servus iudicium facere debet,* cioè deve sottoporsi all'ordalia dell'acqua fredda o bollente. Per la donna pugnavano i parenti e il padrone era in certi casi costretto a scendere in campo per il servo; ciò avveniva, secondo Ariprando, quando questi per essere in fuga, non potesse purgarsi per *iudicium,* cioè mediante la prova dell'ordalia.

Che avviene di questo sistema col dilatarsi dell'influenza del diritto romano? L'uso del duello giudiziario s'andò a poco a poco restringendo e andò poi scomparendo nella maggior parte d'Italia nella prima metà del secolo XIV. Il Patetta nel suo vecchio ma sempre interessante libro sulle ordalie, ha notato che negli statuti di Como del 1281 si trova ancora in vigore il duello e così negli statuti di Modena del 1327 (4). Aggiungiamo a queste menzioni che a Trieste se ne parla ancora negli statuti cittadini del 1350 (libro II. cap. V ed. Szombathely, Trieste 1930), dove troviamo detto: *et si dictis testibus voluerit esse probatum per duellum quod falso testificati fuerint et sucumbuerint, solvant ipsi testes in comuni libras centum parvulorum et sint perpetualiter infames.*

Non c'è pertanto da meravigliarsi se in Friuli troviamo nel 1319, 15 luglio, in un documento (5) il ricordo di una *provocatio ad pugnam* da parte d'un tale calzolaio che i signori di Spilimbergo e Zuccola volevano fosse loro servo di masnada. Il bravo artiere così si esprime nel documento: *Bartolus caligarius q. Curnile de burgo pontis Civitatis Austriae dixit et protestatus est quod ipse Bartolus non erat servus nec homo de masnata alicuius, imo erat liber tamquam homo Ecclesiae Aquilejensis, nec serviverat dominis de Zuccula nisi per stipendium... et si esset aliquis par sibi qui aliud dicere voluisset sibi erat*

(4) PATETTA, *Le ordalie,* Torino 1890, p. 424. Il PERTILE, op. cit., Torino 1900, VI, 1, p. 342 sg. ricorda anche lo statuto di Novara del 1281 fra quelli che mantengono in vigore il duello giudiziario. Nel libro poco organico ma ricco di notizie di G.E. LEVI, *Il duello giudiziario,* Milano 1932, si trova la rassegna degli statuti nei quali è prescritta la decisione per mezzo del duello; fra i più recenti, oltre a quelli accennati, si trova S. Gimignano collo Statuto del 1314, Rimini con uno Statuto inedito del 1334.

(5) BIANCHI, *Documenti per la storia del Friuli dal 1317 al 1325,* Udine 1847, vol. I, n. 152.

paratus personaliter probare per duellum sicut postulat ordo iuris. Quest'ultimo termine è interessante perché dimostra come ancora nei primi decenni del secolo XIV diritto comune in questa materia, fosse a *Cividale,* il diritto longobardo. *Ordo iuris* infatti non ha altro significato. D'altra parte sappiamo che l'uso della morgengabe per i rapporti patrimoniali fra coniugi si mantenne in una parte della popolazione friulana fino al secolo XV e ne parlano ancora le costituzioni della Patria del Friuli nel secolo XVI (6).

Nel complesso, il duello giudiziario si mantenne nella maggior parte degli statuti italiani per tutto il secolo XIII, per definire processi penali intentati per omicidio (Genova, Brescia), ma soltanto quando fossero occulti, come a Verona; per il furto, nelle consuetudini di Milano; in altri statuti o consuetudini, così Milano, Novara ed altri, per danni recati alle piantagioni in campagna, incendii, scacho; per falsa testimonianza, come a Pistoia ed a Bologna, in quest'ultima città anche per falso in documenti; a Siena ce ne valeva per le frodi in commercio. Nelle controversie civili in generale, è esclusa la decisione per mezzo del duello; tuttavia S. Gimignano si usa ancora nel secolo XIII il duello per decidere controversie relative al deposito o al conferimento in società purché il valore superasse i 100 soldi e l'attore fosse d'accordo col reo, circa l'adozione di questo mezzo.

C'è da chiedersi come mai, in un paese come l'Italia, dove il diritto romano aveva così salde radici, ci fosse una così tenace resistenza relativa ad un istituto di carattere primitivo quale è il cartello giudiziario. La ragione può vedersi, io credo, nella diffidenza che suscitavano i dibattiti giudiziari dominati dalle argomentazioni legali ancora estranee alla mente della popolazione, sospettosa che si potesse celare la frode. L'introdursi della procedura scritta, lunga e costosa, aveva suscitato molte resistenze che ho illustrate, in un mio breve scritto, a proposito dell'obbligo di dichiarare sull'appello il

(6) Bisogna notare però che vi è forte commistione di diritti già nel secolo XIII; così nell'interessante pubblicazione di A. Di Prampero, *Matrimonii e dotali in documenti friulani nel sec. XIII,* Udine 1887, vediamo promessa dote romana e il *confrafactum* con la *wadia* longobarda.

nome dell'azione (7). D'altra parte permaneva la certezza dell'intervento divino nella *pugna* e di ciò ne abbiamo la testimonianza più autorevole che si possa immaginare, da parte di Dante Alighieri, il quale, come fu additato dal Patetta (8), nel suo trattato Monarchia (II, 10), asserisce: *iustitia in duello succumbere nequit.*

Contro queste correnti conservatrici dell'istituto, se ne schierano, però, altre contrarie che fanno capo da un lato alla Chiesa, dall'altro al diritto romano. Quanto alla Chiesa, essa aveva dichiarato nel secolo XII un'aperta ostilità contro il duello. Una glossa d'Andrea d'Isernia (che visse a cavaliere dei secoli XIII e XIV), alle Costituzioni di Sicilia (libro II, tit. 33) pone a base della proibizione del duello la decretale di Celestino III contenuta nel Liber Extra V, 14, 2 del 1191-92. Veramente tale decretale si riferisce ai chierici, ma poiché parla del duello come di una *prava consuetudo,* si considerava che fosse implicita la condanna dell'istituto.

D'altra parte i Romanisti sia della scuola dei glossatori, che di quella dei commentatori, insistono sulla incertezza della prova del duello e sulla necessità di proibirla. Soltanto un dibattito fondato sul sistema nazionale delle prove stabilite dal diritto romano poteva mettere in luce la verità (9). Naturalmente a combattere il duello, intervenivano anche le cause che avevano scosso negli uomini del tardo medioevo e della rinascenza la fede dei loro predecessori nell'intervento continuo e diretto della Divinità nei fatti umani. Un passo dell'Alvarotto che scriveva nella prima metà del quattrocento è la dimostrazione più evidente di questo nuovo stato d'animo: *putaverunt antiqui quod Deus sit auxiliator iustorum verumtamen... multotiens accidit contrarium* (10). Non ci si può meravigliare perciò

(7) P.S. LEICHT, *Il nome dell'azione nei decretisti e nei decretalisti,* nella *Gestschrift Ulrich Stutz,* Kanonistische Abteilung, Weimar 1938, p. 81 seg. [ora questo volume p. 383].

(8) PATETTA, op. cit., p. 415. Dante aggiunge: *de iure aquiritur quod per ellum aquiritur.*

(9) ENGELMANN, *Die Wiedergeburt der Rechtskultur in Italien,* Lipsia 1938, p. 50 sg. ha messo in luce le fasi di questa lotta.

(10) Il passo fu additato dal PATETTA, op. cit., p. 416, n. 1. L'Alvarotto morì nel 1453. Nella glossa accursiana al Dig. IX, 2, 7 si pone la ragione della proibizione del duello nel comandamento: *non tentabis dominum Deum tuum.*

che fra il 1300 e il 1400 spariscano quasi dovunque le tracce di questo istituto che pur aveva per tanto tempo goduto il favore delle popolazioni.

Non si creda però che questa sparizione sia totale. In un vasto territorio d'Italia l'istituto rimane in vigore ancora per molto tempo: si tratta dell'Italia meridionale, nella quale le *Constitutiones Augustales* di Federico II, continuano a rimanere la base del diritto fino al secolo XVIII. La legislazione di Federico II in questo, come in altri punti, aveva preceduti i tempi ed il duello giudiziario era stato ristretto da lui a due soli casi: l'omicidio occulto e il delitto di lesa maestà. Per questi due casi, il duello rimaneva in vigore e le costituzioni dettano (libro II, tit. 33, 38, 39, 40) minuziose regole relative ai campioni così da garantire il più possibile l'uguaglianza delle parti nella prova. Andrea d'Isernia dice bensì nel suo commento, che *haec lex non servatur* ma la realtà fu ben diversa. Troviamo infatti in una *decisio* data da Antonio Capicio ([11]) nella seconda metà del Cinquecento questo passo sotto la rubrica: *duellum in regno quando habeat locum pugna et provocatio ad duellum in crimine perduellionis, non autem in alio crimine lesae maiestatis ut in constitutione monomachiam* (II, 33 cit.) *iuncta glosa finali.*

È veramente singolare questa persistenza del duello giudiziario, sia pur ristretto a un solo caso, nel cinquecento ([12]). Esso si deve porre in relazione con due fatti. Il primo è la tenace persistenza del diritto longobardo nella parte continentale dell'Italia meridionale.

Il cardinale De Luca ci diede notizia che, nell'Abruzzo, ancora sul finire del secolo XVII, erano in vigore istituti longobardi. L'altro è la curiosa interpretazione che i romanisti diedero alla voce *perduellio,* come fu giustamente avvertito dal Patetta, molti anni or sono, a causa della falsa etimologia che poneva tale vocabolo in rela-

([11]) Antonii Capycii, *Decisiones Neapolitanae,* Neapolis 1572, p. 826, col. 2 a, n. 74, decisio CXXX.

([12]) Si noti, del resto, che in Francia si ha la descrizione di un duello giudiziario combattuto a Valenciennes nel 1465. Ved. Brunner, op. cit. p. 557, n. 103 da P. De Croos, *Histoire du droit criminel et pénal en Flandre,* 1878, p. 202 et suiv.

zione colla voce duello ([13]). Dalla glossa Accursiana al Dig. IX, 2, 7 sappiamo che alcuni glossatori ritenevano che da tale testo si potesse dedurre che il diritto romano non proibiva il duello: *item nota quod ex hoc (nisi domino) colligunt quidam quod iure romano duella non sunt prohibita,* testo dal quale evidentemente dipende la glossa d'Andrea d'Isernia alla costituzione *monomachiam* di Federico II: *de iure romano non est prohibitium duellum* ([14]).

I giuristi meridionali pertanto, malgrado l'avversità delle leggi ecclesiastiche, riconobbero la validità dell'istituto del duello giudiziario, pur cercando di restringerne l'uso. Questo si faceva servendosi d'un passo delle stesse leggi longobarde (Liutprando 118), come si può vedere dalla glossa Accursiana al Dig. IX, 2, 7; *item quia et ius Lombardorum dicit: multos vidimus sub iusto clypeo perire ut in Lombarda qualiter quis se defendere* ecc.

La persistenza del duello nelle consuetudini giudiziarie italiane ci dà ragione, credo, più che ogni altra circostanza, dell'avversione e del disprezzo coi quali i giuristi considerarono la Lombardia. Mentre istituti dell'antico diritto longobardo venivano accettati quasi universalmente come la limitazione della potestà patria al compimento della maggiore età, la restrizione della capacità giuridica della donna, il consiglio di famiglia per i minori ed altri ancora, tuttavia la Lombardia era detta: *non lex sed faex.* Ciò sta in relazione col duello che vien considerato come un mezzo antigiuridico di definire le controversie giudiziarie. Convien dire che l'estensione del duello e la sua persistenza eran dipese più dalla legislazione dell'imperatore Ottone e dallo spirito feudale, che dalla stessa legislazione longobarda. I Re longobardi infatti avevano già riconosciuto nel secolo VIII l'inferiorità di questo istituto e, se non l'avevan soppresso, era stato soltanto perché esso era ancor radicato nelle consuetudini popolari. Questo ci dice il Re Liutprando nell'ultima parte della sua

([13]) Gl. perduellionis alle Istituzioni III, 1, 5: *Ideo dicit perduellionis quia per duellum fiebat certamen si aliquis criminis huius dicebatur reus, quia aliquid in ipsum principem vel rempublicam fuisset molitus secundum Pla.*

([14]) La glossa precedente continua (ma questa parte non appare attribuita a Piacentino), *et potest dici hoc et defendi quia et secundum iura romana videtur posse fieri debere pugna.*

legge 118: *quia incerti sumus de iudicio Dei et multos audivimus per pugnam sine iustitia causam suam perdere sed propter consuetudinem gentis nostrae Langobardorum legem ipsam vetare non possumus.* Quale differenza fra questo linguaggio del savio e colto Re longobardo e quello dei giuristi dell'età feudale che, due secoli dopo, commentarono le leggi ottoniane col famoso detto: *nos belli dono rex ditat màximus Otto.*

Festschrift Ernst Heymann, Weimar 1940, pp. 95-101.

11.

«ANTESTARE ET DEFENDERE»

NOTE SULL'ELABORAZIONE DELLA FORMULA DOCUMENTARIA DELLA «DEFENSIO» NELL'ETÀ LONGOBARDA

La clausola nella quale l'alienante promette all'acquirente di presentarsi in giudizio per controbattere ogni attacco che a questi venisse fatto da un terzo per spogliarlo dei beni da lui acquisiti fu oggetto di varie indagini da parte dell'Hartmann, del Tamassia, del Voltellini, di Giannino Ferrari delle Spade e d'altri. Essa offre un particolare interesse per l'età in cui sorge: venne, infatti, posta nei documenti d'alienazione durante il periodo longobardo, nei primi anni del secolo VIII. Sorgon quindi sul proposito vari problemi: fu dessa una creazione originale, oppure trovò il suo modello nell'età precedente? Quali furono i suoi scopi? Come si diffuse in Italia? Son tutti quesiti che c'interessano moltissimo, giacché si tratta di un periodo del quale, in fondo, sappiamo ben poco ed ogni indizio è prezioso per sollevare un lembo del velo di mistero che lo circonda, in ispecie per ciò che riguarda la vita intellettuale della quale lo svolgimento giuridico è così gran parte.

Vediamo intanto quali siano i documenti più antichi nei quali la clausola della *defensio* si trova. Il Tamassia, che aveva dinnanzi a sè, quando scrisse il suo notissimo saggio su tal argomento, il codice diplomatico longobardo di Carlo Troya, credette che la più antica menzione della *defensio* si avesse in una vendita pistoiese (Troya, III, 252 n. 415) attribuita dal suo primo editore, il Brunetti, all'anno 716. Lo Schiaparelli però nella sua splendida edizione dei documenti longobardi (*Codice diplomatico longobardo,* I, n. 38) ritardò di ben dieci anni tale datazione e perciò la palma della maggiore antichità spetta ora secondo le date dello Schiaparelli ad un documento pisano di vendita del 720 (I, n. 23) nel quale vediamo Sundualdo venditore promettere al compratore Filicauso che, qualora un terzo

avesse impugnata la vendita ed esso non avesse potuto *defendere aut antestare,* avrebbe dovuto pagare 18 soldi d'oro *quod est dupla bona condicione.*

Viene poi in ordine di tempo un'altra vendita stipulata a Milano nel 725 (Schiaparelli, I, n. 36). Si tratta della vendita di un servo nella quale la venditrice, che dovette esser probabilmente romana, vivente sotto la patria potestà del padre suo Lorenzo, dato che nell'atto non si parla nè di mundio nè di mundualdo, promette *una cum suprascripto genitore suo* di «*defensare*» il servo venduto, nell'interesse del compratore ed, ove non lo potesse, di restituire il doppio: «*rem vero melioratam*».

Terza viene la carta pistoiese già ricordata, nella quale un chierico, tale Filipert, figliuolo d'un fabbro, vende al *vir magnificus* Gundualdo medico del Re certi suoi beni e promette: «*in integro ab omni homine defensare*». Qualora non lo potesse, sarebbe stato obbligato a dare altrettanti beni, *ad extimationem,* nello stesso luogo.

La Lombardia ci dà la quarta carta, in ordine di tempo (Schiaparelli, I, n. 53), colla vendita fatta nell'anno 735, da Giovannace fu Lorenzo del mundio della sorella Scolastica che s'era unita al servo Orso. Il mundio venne venduto ai fratelli Sigirado ed Arichi padroni di quest'ultimo. Giovannace promise di *defensare et de publico et de omni homine.*

Vengono poi molti altri documenti più recenti che il Tamassia citò nel suo dotto studio già ricordato e che appartengono a vari luoghi dell'Italia settentrionale e della Toscana. Un po' più tardi, la clausola si trova nelle carte conservate dal Regesto di Farfa e poi nelle salernitane e nelle beneventane, estendendosi infine anche ai territori di Gaeta, di Napoli e d'Amalfi. Si tratta d'una clausola che venne usata, sin dal suo primo sorgere, così da Romani come da Longobardi e che in progresso di tempo s'estese dalle regioni dominate dai Longobardi a quelle che rimasero libere dalla soggezione a costoro. Il problema dell'origine di tale clausola fu, come dicemmo, oggetto delle indagini di L.M. Hartmann e di N. Tamassia. A vero dire il primo si limitò, nella prefazione alla sua edizione dei più antichi documenti dell'archivio romano di Santa Maria in Via Lata, a

far notare, la somiglianza fra la *cautio de evictione,* nella quale è posta la promessa di difendere che si trova in quasi tutte le carte da lui pubblicate, e quella che ci viene offerta dal papiro berlinese n. 13 dell'a. 289, ove dicono i venditori al compratore: ημεῖς αυτον αποστήσομεν και εκδικησομεν παραχρημα τοῖς ιδιοις εαυτων δαπανήμασιν καθαπερ εκ δίκης (1).

La distanza di tempo fra il papiro greco-egizio e le carte romane è molto grande: si tratta a un dipresso di cinque o sei secoli, giacchè il primo documento di S. Maria in Via Lata nel quale la clausola si trova è del 965. Si comprende quindi come l'Hartmann si sia limitato ad indicare l'affinità dei documenti, senza però avventurare un'ipotesi (2).

Più apertamente accennò invece alla possibilità d'una tale derivazione il Tamassia che scrisse il suo bello studio sulla *defensio nei documenti medievali italiani* (Arch. Giuridico, 1904) alcuni anni dopo la pubblicazione dell'Hartmann. Per verità neppure il dotto maestro insistette molto sull'ipotesi e credo che ne fosse distolto non solo dal grande spazio di tempo che divide i papiri greco-romani nei quali la clausola si trova dai primi documenti italiani che la contengono, ma anche dal fatto che in tal periodo abbiamo documenti rogati sul suolo italiano come i papiri ravennati nei quali non si trova mai la *defensio,* come non si trova nella donazione del diacono Gregorio a S. Andrea il clivo Scauro, unico documento romano del VI secolo che fu pure pubblicato dal Marini nella sua celebre raccolta (pap. LXXXIX a. 587).

Per trovare la clausola nei documenti ravennati, dobbiamo giungere al secolo IX. Perciò, quantunque sia fuor di dubbio, e tale

(1) L.M. HARTMANN, *Tabularium S. Mariae in Via Lata,* Vindobonae, 1895, prefaz. p. XXXI.

(2) L'affinità non letterale, ma sostanziale della clausola nei papiri e nei doc. italiani risulta anche dal confronto con altri documenti come p. e. la vendita di beni sull'Eufrate del 227 d.C. ora riprodotta da ARANGIO RUIZ, nel volume *Negotia* delle *Fontes iuris romani anteiustinianei,* Firenze, 1944, n. 138, che così traduce il passo del papiro: *si... adversarius aliquis eandem rem partemve eius evicerit rem venditor defendat et emptori liberet quod nisi fecerit duplum pretium et insuper damnum solvat.*

opinione fu riconfermata anche di recente dallo Steinacker, che la documentazione della penisola del VI e VII secolo riposa su basi in parte romano-italiche ed in parte romano-orientali, sembra difficile pensare ad un'influenza di questi modelli orientali sulla creazione della clausola che abbiamo veduta inserirsi nei documenti del territorio longobardo a partire dall'inizio del secolo VIII, dato che non se ne trova traccia nella documentazione di quelle regioni che avevano più facili rapporti coll'Oriente bizantino.

Questa opinione negativa vien confermata dal fatto che non solo nel ravennate, ma anche in altri territori romanici, come p.e. quelli di Napoli e di Gaeta la formula della *Defensio* appare soltanto tardi: molto dopo la sua comparsa nelle carte del regno longobardo ([3]).

Né si può pensare che la diplomatica romano-orientale potesse penetrare in Italia attraverso i territori meridionali della Puglia e della Calabria perché essi ridivennero bizantini molto più tardi, quando ormai il regno longobardo indipendente era scomparso. Vero è che il compianto Giannino Ferrari delle Spade dimostrò come nelle formule dei documenti bizantini dell'Italia meridionale da lui amorosamente studiate, ci siano affinità colle formule (*I documenti greci medievali di dir. priv. dell'Italia merid.*, Leipzig 1910; per la Defensio ved. p. 31, p. 53, p. 133) dei documenti medievali bizantini e a lor volta questi abbiano formulari identici, in ispecie per ciò che concerne la vendita, a quelli dei chirografi greco-egizi (ivi p. 135), ma si deve pur notare che i documenti greci dell'Italia meridionale più antichi sono della fine del secolo X e quindi non ci posson dare la prova che la clausola sia potuta, da quel lato, penetrare nella diplomatica italiana dell'età longobarda.

Un dubbio forse più fondato ci si può presentare alla mente, invece, quando osserviamo che la clausola della *defensio* si trova in due formule del secondo libro del ben noto formulario franco di

([3]) Così non si trova nella prima carta del codice diplom. Gaetano che è una vendita e viene dubitosamente attribuita al 787. Compare invece nella seconda che è dell'830.

Marcolfo e cioè in una *securitas* che i parenti dell'ucciso concedono all'uccisore in seguito ad un omicidio placato con una pace (II n. 18) ed in una vendita (II, 19). La formula è chiarissima ed in essa si fonde la clausola *doli mali* con la promessa di difesa: *et [si] fortasse ego ipse aut aliquis de heredibus meis vel quecumque [persona] te ob hoc inquietare voluerit et a me defensatum non fuerit, inferamus tibi cum cogente fisco duplum quod a vobis accepi et ipsa villa* (l'oggetto di vendita) *meliorata valuerit.* Nella *securitas* della pace celebrata v'è soltanto, come ben si capisce, l'accenno al denaro ricevuto per placare l'offesa. La formula di quest'ultimo atto è tutta impregnata di diritto franco: non solo l'offeso sostiene la transazione colla vadia, ma rinunzia ai suoi diritti colla caratteristica formalità della *warpitio,* di guisa che la formula si può considerare come il frutto d'una miscela veramente singolare di reminiscenze romane, come l'associazione del fisco nella pena, e di caratteristiche germaniche.

La data di questa parte del formulario di Marcolfo non è certa, tuttavia qualche storico del diritto tedesco (p.e. lo Schröder. *Lehrbuch,* p. 291) credette d'attribuire la parte più antica dell'opera, alla quale le nostre formule appartengono, al principio del secolo VIII o addirittura alla seconda metà del VII (Brunner-v. Schverin, *Grundzüge,* p. 44).

Per verità, lo Zeumer nella prefazione alla sua edizione delle stesse formule (M.G.H. in 4° p. 33 e seg.) fu molto più cauto, e, notando che, soltanto nel 728 si trova una carta redatta secondo il formulario, e che appena dal 741 se ne può vedere un'ampia influenza, osservò giustamente che ove esso appartenesse alla seconda metà del secolo VII non si comprenderebbe come per tanto tempo un'opera così importante fosse rimasta senza effetto nella documentazione. Le clausole della *Defensio* della raccolta di Marcolfo dovrebbero esser pertanto coeve al primo sorgere di questa nella documentazione italiana.

Fu quest'apparizione contemporanea della clausola in Francia ed in Italia mero frutto del caso? Oppure uno dei due passi esercitò un'influenza sull'altro? Si tratta d'un problema che non mi sembra possibile risolvere coi mezzi che abbiamo a nostra disposizione.

D'altra parte c'è da notare che influenze franche non furono finora avvertite, nè nella legislazione nè nella documentazione longobarda durante i due secoli del regno indipendente. Si potrebbe pensare ad una comune derivazione visigotica dato che, al contrario di quanto avvenne per le leggi franche, l'influenza della legislazione visigotica su quella longobarda è indubitata. Per una tale derivazione comune però manca ogni indicazione nelle fonti. Anzi dalle formule visigotiche che appartengono alla prima metà del secolo VII si può dedurre un'argomentazione contraria. Si trova infatti in esse ricordato il «*defendere*» ma come atto che riguarda l'acquirente e che è compreso fra i poteri trasmessi a questo dall'alienante coll'*habere licere:* una concezione quindi ben diversa da quella che sta a base della clausola italiana e di quella franca ([4]). Una tal trasmissione di poteri dall'alienante all'acquirente potrebbe dunque, se si volesse avventurare un'ipotesi, far pensare ad un'influenza del diritto visigotico sulla clausola nella quale si concede all'acquirente di sostituire l'*auctor* nella causa, cioè di «*auctoriare*», secondo il linguaggio medievale: un termine dal quale deriva la nostra *autorizzazione.*

Ma non si può escludere, ben inteso, che la clausola possa esser stata creata sotto l'influsso della procedura romana anche senza una tale influenza.

Dobbiamo pertanto ritenere, *rebus sic stantibus,* che la creazione della clausola della *defensio* avvenisse al principio del secolo VIII per opera del notariato italiano e del notariato franco, contemporaneamente, con un'elaborazione originale. La cosa è già per se stessa interessante perché dimostra come nei due regni ci fosse in quel tempo un'attività giuridica che tendeva a modificare le formule in uso per adattarle ai bisogni delle parti ed allo svolgersi del giudizio.

Veniamo così al secondo quesito, cioè allo scopo al quale la clausola serviva. Il geniale studio del Tamassia sulla *defensio* ricordò

([4]) La formula 11 Visigotica riguarda la vendita di un servo e il venditore concede al compratore: *ut ab hac die habeas, teneas et possideas, iure tuo in perpetuum vindices ac defendas.*

(p. 19 dal Cod. VIII, 44, 20) le fonte romane nelle quali si vedono gli alienanti assistere gli acquirenti nelle liti e s'usano i termini «*defendere*» ed «*auctor*» che troviamo adoperati nelle formule del secolo VIII. Il passo citato dall'illustre maestro appartiene al codice Giustiniano, ma è tolto da una costituzione di Diocleziano del 293 dalla quale appunto si può desumere come fosse consueto ai venditori *emptoribus adesse ac defendere causam.* D'altra parte il termine *auctor,* ad indicare il primo interessato in ordine di tempo alla stabilità d'un negozio, si trova già usato nel codice Ermogeniano (XII, *de success,* 1) molto prima sia del codice Teodosiano che del Giustinianeo. Ciò dimostra come i termini adoperati nella clausola, sia nel regno franco che nel regno longobardo, furon tolti dal linguaggio giuridico romano. Ciò però non risolve il problema, se l'introduzione della clausola risponda a nuovi bisogni della pratica giudiziaria manifestatisi nell'età longobarda.

È noto come la maggior parte dei cultori della storia del diritto medievale ritenga che la clausola colla quale l'alienante prometteva all'acquirente la *defensio* rispondesse alla necessità che aveva quest'ultimo di far intervenire il primo, in giudizio, qualora fosse attaccato. Ciò derivava, secondo il parere d'autori, come il Brunner, lo Schröder, l'Hübner, il Pertile, il Salvioli, ed altri, dal fatto che nell'antico diritto germanico non era ammessa la rappresentanza e perciò non era possibile che l'acquirente facesse valere i diritti dell'alienante sull'oggetto passato dall'uno all'altro. Il Tamassia ritenne invece che la clausola della *defensio* non dipendesse da queste caratteristiche del processo germanico, ma che essa fosse dovuta al normale svolgimento delle consuetudini processuali dell'ultima età imperiale, nella quale, come già vedemmo, il chiamare l'autore a difendere la causa dell'acquirente era consueto.

L'opinione d'un così eminente maestro merita indubbiamente d'essere considerata con grande attenzione, tuttavia non si può disconoscere che il meccanismo del processo longobardo ed il posto che in esso ebbe la *defensio,* ha un aspetto diverso da quello che poteva avere nel processo romano. In quest'ultimo, l'autore interviene bensì a sostenere la difesa del convenuto, ma questi rimane sempre

al suo posto mentre invece nel processo longobardo l'autore sostituisce quest'ultimo, così che il dibattito avviene direttamente fra lui e l'attore. Così nel placito lucchese dell'a. 847 (Muratori, *Ant. It.*, I, c. 527), il convenuto dopo aver presentato l'*auctor* all'attore gli dice: *ecce auctorem, nunc age cum eo.* Nell'altro placito ambrosiano quasi contemporaneo (Muratori, *op. cit.*, I, c. 457 a 844) poiché l'autore citato dai convenuti non aveva dimostrata la legittimità del loro possesso, si dice: *et ibi ceciderunt de auctore.*

L'importanza della presentazione dell'autore appare dunque molto maggiore nel processo longobardo di quanto non avvenisse nel processo romano.

Anche nel processo longobardo il convenuto si poteva difender da sè, ove non avesse avuta la possibilità di presentare l'autore, ma nella pratica ciò dovette esser ritenuto di nocumento alla sua posizione tanto che si formò la nota regola: *Langobardus semper dat auctorem et nunquam stat in loco auctoris* mentre il contrario era affermato del Romano. Naturalmente all'uno e all'altro era comune la convenienza di ottenere o almeno di chiedere all'autore l'intervento perché questi assumesse la responsabilità della causa e ne subisse le conseguenze, se soccombente.

La creazione della clausola nella quale l'alienante promette la *defensio* all'acquirente dovette esser fatta dunque per queste necessità processuali e se si trova nel territorio longobardo prima che nelle regioni romaniche, ciò fa ritenere che influisse su tale formazione la particolare struttura del processo immobiliare del diritto longobardo, se anche la clausola si veda usata sia da Longobardi che da Romani.

Rimane ancor da vedere dove la clausola sia sorta e come essa siasi diffusa. Come vedemmo, le prime testimonianze che ne troviamo appartengono alla Toscana, ma di poco ne distano i primi esempi lombardi. Data la scarsezza dei documenti di quei primi decenni è difficile far un'ipotesi intorno al luogo nel quale i notai abbiano, prima che in altri, messa in uso l'inserzione della promessa di *defensio* negli atti d'alienazione. Seguendo le idee ben note poste innanzi dal Mengozzi intorno all'attività della scuola di Pavia durante

il regno longobardo indipendente, si potrebbe pensare che anche questa clausola ne fosse un prodotto, ma in questo caso si tratterebbe d'un'ipotesi senza alcun principio di prova. Potè forse venire in mente l'utilità di una simile promessa a qualcuno di quei notai che, come bene suppose il Besta (*Le fonti,* I, 157), ebbero intorno a sè dei discepoli che ne ascoltavano l'insegnamento, ciò che accadde, com'egli pensa, a Brescia, a Lucca, a Pistoia, ma di certo anche in altri luoghi. Gli altri poi accolsero, man mano, l'utile innovazione.

Può far supporre una formazione della clausola in Lombardia ed il suo necessario estendersi alla Toscana il fatto che in Toscana si aggiunge al «*defendere*» un termine che non si trova nelle carte lombarde, cioe «*antestare*». Esso si trova insieme a *defendere* dapprima a Pisa nella carta già ricordata del 720 e poi in una scorrettissima carta amiatina del 738. Più tardi nel 764 e nel 765 troviamo in due carte di vendita del Registro di Farfa (n. 60 e 62) la promessa fatta dai venditori: *si ego vel quicumque homo vel heredes mei tibi non antesteterimus, dupla condicione tibi* ecc.

Quattro anni dopo, una carta di vendita fatta a Rieti ci dà la promessa di *antestare et defendere.* Una trentina d'anni più tardi, nel 798, una carta di Rota, borgata presso Sarno nel principato salernitano, ci dà la stessa locuzione (*cod. dipl. Cavensis* I, n. 2; vedi pure il n. 4 dello stesso luogo) che ci compare dinnanzi, poi, nell'anno seguente nella stessa Salerno (*op. cit.,* n. 3). A Benevento la troviamo nell'820 in una carta di vendita conservata dall'Archivio di Napoli (*R. Neap. Arch. Monum.* I, 2) (5).

Il vocabolo *antestare* è, come tutti sanno, squisitamente latino e significa esser testimonio in una causa. È un termine del vecchio linguaggio giuridico romano che si riconnette alla *mancipatio;* un ultimo resto di questo antico istituto che i giuristi giustinianei ave-

(5) Nelle carte cavensi ci son notai che usano la semplice locuzione: *defensare* (v. p.e. I, n. 7, a. 816, 9, a. 821, 48, a. 856) mentre altri usano quella: *inantestare et defendere,* ciò che indica verisimilmente rapporti tra vecchi notai ed i loro *iuniores* che ne conservarono i modelli. Nelle carte di Napoli la locuzione *inantestare et defensare* si trova per la prima volta nella vendita dell'a. 912 celebrata in quella città e scritta da Stefano figlio dello scriniario e curiale Gregorio. Essa dovette così entrare nello stile dei curiali napoletani.

vano inesorabilmente cancellato dai testi legati compresi nella loro grande raccolta, ma che l'Italia continuò a ricordare con singolare tenacia nelle sue formule documentarie (6). Non è il caso che ci soffermiamo qui sull'enigmatica figura dell'*antestatus* e sulle varie interpretazioni che ne furono date. Basterà ricordare sul proposito la geniale ipotesi di Schupfer il quale ritenne che all'*antestatus* spettasse la direzione dell'atto della *mancipatio* e che suo particolare compito fosse quello di «eccitare i testimoni ad imprimersi nella memoria ciò che avevano veduto ed udito per poter all'uopo farne fede». È probabile quindi che, se l'ipotesi di Schupfer dev'essere accolta, come a me sembra, l'*antestare,* posto così nella clausola accanto al *defendere,* significhi che l'*auctor* non doveva soltanto comparire a difendere l'atto compiuto dinnanzi al giudizio, ma era pure obbligato a riunire i testimoni ed a farli intervenire per accertare la legittimità di esso, ed a raccogliere ed esibire le altre prove necessarie a tal uopo. La funzione dell'*auctor* nella *defensio* appare, così da questo termine, più chiaramente definita.

La dotta memoria di Schupfer (7) pose innanzi, come si sa, anche una seconda ipotesi, cioè quella che l'*antestatus* sia sopravvissuto nella documentazione longobarda, che sia desso quegli che nel *Chartularium* indica alle parti e al notaio quel che debbon fare nei varii momenti di essa. Questa seconda ipotesi del dottissimo giurista non mi pare accettabile come la prima, dato che è più ovvio pensare che questo modo d'esporre le varie regole della documentazione sia piuttosto un artifizio dell'autore di quel singolare manuale dei notai, per render più facile ad intendersi l'insegnamento.

Che questo vocabolo siasi fatto rivivere nella clausola della *defensio* dal notariato toscano non può far meraviglia, dato che questo

(6) Per la *mancipatio* son caratteristiche le carte di Varsi nel Piacentino scoperte dallo SCHIAPARELLI, *Le carte longobarde di Piacenza (Boll. dell'Ist. Stor. Ital.,* 1930; su di esse ved. TAMASSIA E LEICHT, *Le carte longobarde dell'archivio capitolare di Piacenza* (Atti del R. Istituto Veneto, 1909). Quanto alle tarde menzioni di *mancipare* nei doc. si può vedere: *Le ultime vicende della mancipatio in Italia* nella *Riv. di Storia del diritto ital.,* 1932.

(7) SCHUPFER, *L'antestatus nell'epitome di Gaio e l'orator nelle carte longobarde (Riv. ital. delle scienze giuridiche,* XLVII, 3, 1910).

dovette esser fedelissimo conservatore di locuzioni caratteristiche tramandate dall'ultima età romana. Così in una carta pistoiese vediamo dichiarato che la terra alienata era libera: *ab omni nexu publico privatoque* (Schiaparelli, *C.D.L.*, n. 37 a. 726), in altre pisane le parti attestano che esse agirono: *sicut inter nos bono animo convenit* (*op. cit.*, n. 45-46 a 730), mentre nella carta lucchese dell'a. 737 (*op. cit.*, n. 36) troviamo l'arenga solenne: *provida legum bene sanxit antiquitas* che ha, come si vede, squisito sapore romanistico.

La conservazione d'un vocabolo arcaico come l'*antestare,* si spiega bene, quindi, in un tale ambiente anche se nelle carte toscane non si trova più ricordo della *mancipatio* che invece è ostinatamente rievocata dalle carte venete e lombarde fino al secolo XI ed in Piemonte, persino nel XII. Che la locuzione si sparga in tutta la Toscana non può sorprendere: talvolta il notaio l'avrà introdotta nel testo in modo tutto tralaticio, forse senza neppure intenderne bene il significato. Può far meraviglia invece trovarla usata nel Salernitano e nel Beneventano, in un territorio, cioè, dove non molto di romano si poté conservare data l'asprezza dell'occupazione longobarda. Si ponga mente però che la locuzione si trova usata in quel territorio dopo la caduta del regno indipendente ed allora Benevento sede d'un principato longobardo divenne un luogo al quale accorsero i longobardi d'ogni parte d'Italia per sfuggire alla signoria franca. Qual meraviglia che l'uso del vocabolo vi sia stato introdotto da qualche notaio colà rifugiatosi dalla Toscana? Certamente essa passò di paese in paese, da notaio a notaio come s'allarga una macchia d'olio. Un'influenza di scuola, che io ritenni probabile più tardi, quando si diffuse in una parte della penisola il formulario lombardo-tosco che ci diede a grande distanza di tempi e di luoghi documenti stesi con formule identiche o quasi identiche, non par sostenibile, in questo caso, per spiegare il diffondersi d'una semplice clausola che d'altra parte non offre una consimile identità d'espressioni nei vari tempi e nelle diverse regioni ov'è usata.

Questa diffusione della clausola, se anche avvenuta in un modo così semplice e modesto, indica in ogni modo uno sforzo per adattare la tecnica documentaria alle necessità dello svolgimento del

diritto. Il notariato si serve del linguaggio giuridico romano per costruire nuovi schemi di documenti a servizio del diritto romano, non solo, ma anche del longobardo e ciò è una riprova del fatto che anche in quell'età così oscura, ci fu un continuo lavorìo, una misteriosa ma certa attività del mondo legale che non si svolgeva soltanto nella capitale e nelle maggiori città del Regno, ma si propagava anche nelle provincie più lontane e nel tempo stesso era un indizio del processo di fusione fra le due genti.

Miscellanea Giovanni Mercati, vol. V, Storia Ecclesiastica - Diritto, 1946, pp. 1-11.

12.

NOTE AL X CANONE DEL CONCILIO FOROGIULIESE (1)

Il X canone del concilio forogiuliese del 796, che proibisce assolutamente il divorzio anche nel caso di fornicazione, presenta accanto all'importanza locale, relativa al patriarcato aquilejese, un interesse generale, perché il nostro è il primo sinodo italiano che, dopo le invasioni barbariche, si occupi dell'argomento e perché questi sinodi, per quanto non statuiscano norme d'ordine generale, nondimeno rispondono all'andamento del diritto in quel dato momento, ispirandosi alle deliberazioni delle assemblee generali dell'impero, e non sono quindi semplici affermazioni dottrinali (2). Mi sembra perciò di qualche interesse il ricordare a che punto si trovava, nel 796, la questione del divorzio risolta così radicalmente dal concilio, e quale sia il processo che conduce i legislatori ad una formula così assoluta.

Il diritto romano, com'è noto, non aveva lasciato delle norme assolute in fatto di divorzio: la legislazione aveva vacillato e, negli ultimi tempi, si erano seguite leggi fra loro assolutamente contrarie e ciò per effetto del contrasto insanabile fra la dottrina ecclesiastica ed i costumi. Cedendo alla prima, e forse anche all'intento di riordinare la famiglia, Giustiniano (nov. 117) aveva abolito il divorzio per mutuo consenso, eccettuando soltanto il caso in cui uno dei coniugi intendesse far voto di castità; senonché Giustino (nov. 140) dovette ritornare sui passi del suo antecessore, e considerando gli scandali e

(1) Ed. del concilio: MADRISIO, *Sancti Paulini Aquilegensis patriarchae opera,* Venetiis 1737. Vedi su quanto riguarda Paolino oltre a quest'opera: GIANNONI, *Paulinus II von Aquileja,* Wien 1896 ed ELLERO *S. Paolino di Aquileja,* Cividale 1901.

(2) HINSCHUIS, *Kirchenrecht* II, 8, n. 8.

le discordie che l'abolizione del *divortium bona gratia* cagionava nelle famiglie fra i coniugi costretti, loro malgrado, a mantenersi uniti, ripristinò l'istituto, permettendo la soluzione del matrimonio, e di conseguenza anche le nuove nozze. Accanto al divorzio, troviamo poi anche il ripudio: esso, che era larghissimo nell'impero pagano, viene ristretto dagli imperatori cristiani, ma però non scompare: anzi nella nov. di Teodosio II del 439 troviamo aggiunti parecchi motivi a quelli sanciti da Costantino (C. Theod. III, 16, 1) e fra questi anche l'adulterio da parte del marito, causa di *ripudium iustum* per la moglie la cui condizione andava divenendo, nella società maritale, sempre più uguale a quella del marito (3).

Il diritto imperiale non offre quindi alla Chiesa un sicuro punto d'appoggio nella sua lotta contro il divorzio, anzi vedremo come il codice Teodosiano serva piuttosto a mantenere fra le popolazioni romane assoggettate ai barbari il divorzio consensuale ed a diffonderlo fra gl'invasori.

Ma la Chiesa, oltre ai costumi ed alle leggi del mondo laico, trovava in se stessa degli elementi perturbatori e cioè in quei Padri che, cedendo alle condizioni sociali in mezzo a cui si trovavano, professavano dottrine molto rilassate in questa materia: tali sono p.e. Ilario di Poitiers, Cromazio d'Aquileja, Basilio di Cesarea, Epifanio ed altri. Epifanio permette il divorzio ed il susseguente matrimonio al coniuge innocente non solo nel caso d'adulterio, ma anche di gravi colpe (χαχὴ αιτὶα) dell'altro coniuge, e Basilio concede nuove nozze anche al marito colpevole di adulterio, ove fosse abbandonato dalla moglie (4).

È vero che di fronte a queste tendenze così rilassate altri scrittori continuano a sostenere l'indissolubilità difesa con fermezza dai Papi (5), ma è naturale che questi precedenti rendessero poi molto

(3) ZACHARIAE VON LINGENTHAL, *Geschichte des Griechisch-Romischen Rechts* p. 78; SCADUTO, *Il divorzio e il Cristianesimo in occidente* p. 1-39.

(4) GEFFKEN, *Geschichte der Ehescheidung vor Gratian,* Leipzig 1894 p. 1-24; FAHRNER, *Geschichte der Ehescheidung,* Freiburg 1904, I, p. 32.

(5) Vedi la lettera di Leone Magno a Niceta arc. d'Aquileja del 458 [IAFFÉ reg. 2 312] in cui ordina che le mogli di coloro che fossero stati presi prigionieri e si fossero rimaritate, tornino ai primi mariti.

più penosa la lotta combattuta dalla Chiesa, per far valere un tale principio fra le popolazioni barbariche, dacché oltre alle difficoltà opposte dalle costumanze e dalle idee giuridiche germaniche, essa doveva combattere anche la mollezza dei costumi e delle leggi romane, e le dottrine fallaci di molti ecclesiastici.

Com'è noto, nella primitiva società germanica l'inferiorità della donna nello stato matrimoniale è assoluta; non si può negare certamente che ad essa competesse qualche diritto che la distingueva dalla concubina, ma nondimeno ciò che dà carattere all'istituto è l'assoluta prevalenza dell'uomo (6): contro di esso la moglie è in gran parte indifesa; non esiste una pena contro la rottura della fede coniugale da parte del marito, anzi le fonti più antiche (7) ci parlano della poligamia come di cosa usata. D'altra parte, il concetto per il quale la donna era considerata come una proprietà del marito, rende più feroci le sanzioni contro l'adultera che ha violato questo diritto assoluto del suo signore. In queste condizioni, le quali del resto ci richiamano in buona parte quelle del diritto romano più antico, è naturale che non si possa parlare veramente di divorzio, ma piuttosto di ripudio da parte del marito: questo è lo stato che ci denotano i diritti popolari più antichi; il divorzio per mutuo consenso si trova soltanto tardi nelle leggi, poiché esso presuppone come condizione necessaria che lo stato giuridico della donna di contro al marito si elevi.

Il seguire lo svolgimento di quest'istituto nelle leggi germaniche è cosa interessante al sommo grado, perché si vede chiaramente la traccia dell'influenza potente che su di essa esercitò il diritto romano ed anche la Chiesa. I diritti più antichi, quello dei Burgundi (8), nei suoi articoli più antichi (a. 501 circa) ci parla, come l'*antiqua* dei Visigoti (9), soltanto di ripudio e la differenza del con-

(6) AMIRA, *Grundriss des Germanischen Rechts,* 111.

(7) TACITO, *Germania* c. 18. CAESAR, *Bello Gallico* 1, 53. Cfr. MULLENHOF, *Die Germania von Tacitus* p. 302. Per più tardi esempi vedi i noti passi di GREGORIO TURONENSE E CHR. MINORA. M.G. 4. II sc. VI, e GRIMM R.A. 440.

(8) Ed. DE SALIS nei *M.G.H.* tit. XXXIV § 1, 2, 3.

(9) Ed. ZEUMER, III, 6, 2.

cetto da cui partivano i germani nel considerare l'uomo e la donna nella società maritale ci si rende manifesta, quando si osservi che il ripudio della moglie fatto dal marito senza motivo è punito con la multa di dodici soldi ed il pagamento di altrettanto quanto il marito le aveva dato *pro pretio,* mentre se la moglie abbandona il marito è colpita dalla pena di morte. E si noti che lo spirito della legge Burgunda è piuttosto mite, per effetto dell'influenza esercitata dalle popolazioni romane, e che in essa la condizione della donna è già sufficientemente elevata ([10]).

Soltanto nel *Pactus Alamannorum* della prima metà del secolo VII si comincia a parlare di divorzio per mutuo consenso ([11]): e così nelle formule andegavensi ([12]), in cui è notevolmente frammisto il diritto franco ed il diritto romano: al diritto romano, come avvertì il Geffken ([13]), si deve attribuire anche la priorità della disposizione alemanna, data la vicinanza della Rezia in cui così a lungo si mantiene l'influenza romana.

Tuttavia anche qui, accanto alla nuova forma, permane la antica, difatti nella *lex Alamannorum* di quasi un secolo posteriore, probabilmente, al *pactus* troviamo il ripudio. Le leggi ci dimostrano anche le ragioni per cui questo andava scomparendo: una è senza dubbio il timore delle feroci discordie, che l'onore offeso dei parenti della donna ripudiata doveva suscitare; diffatti nel c. 53 della legge alemanna, e nel c. 15 della legge Bavara che le fa eco, troviamo stabilita la pena di quaranta soldi per il marito che ripudi la moglie senza motivo e ne pigli un'altra, ma egli deve però giurare che non commise quest'atto, per cagione di vizi della sua prima consorte o per fare scorno ai parenti di lei ([14]).

La maggiore efficacia si deve però sempre attribuire al diritto romano, in questa lotta: così è all'*interpretatio* visigotica del codice

([10]) HALBAN, *Das römische Recht in den germanischen Volksstaaten,* I, 301.
([11]) *Pactus Alamannorum,* ed. LEHMANN, III, 2.
([12]) BRUNNER, *Deutsche Rechtsgeschichte,* I, 403-404.
([13]) GEFFKEN, cit. 44.
([14]) *Lex Bajuwariorum* ed. MERKEL, VIII, c. 14 e 15.

teodosiano, passata nel Breviario Alariciano, che si deve far risalire ([15]), come fonte, il cap. 4, successivo agli altri che vedemmo prima, dalla legge Burgunda, per il quale il marito che, senza cause legittime, volesse separarsi dalla moglie deve lasciarla padrona dei suoi averi e partirsi di casa.

All'influenza esclusiva della Chiesa possiamo pensare soltanto in qualche caso: per esempio quando nelle leggi di Chindasuinto ([16]), vediamo stabilito come unico caso in cui è concesso il ripudio da parte del marito, l'adulterio della moglie ([17]).

Questo fatto, della prevalente influenza delle idee giuridiche romane, in confronto della dottrina ecclesiastica molto più rigorosa, ci è dimostrato dallo svolgersi dei diritti delle popolazioni romane soggette ai barbari; colà ci troviamo sempre di fronte al diritto teodosiano puro, ed il divorzio consensuale vi trionfa, senza che si accenni a restrizioni: ed anche per il ripudio, le cause ammesse, sia per la moglie che per il marito, sono le stesse del diritto romano anteriore a Giustiniano ([18]): perciò se nelle popolazioni romane, su cui la Chiesa aveva pure tanta influenza essa non riuscì a sradicare l'istituto da lei tanto aborrito, si comprende come questo avesse la grande vitalità che ci spiega il cammino percorso nei costumi barbarici.

Non molto differente, benché più varia, è la storia dell'istituto in Italia.

La legge ostrogota, come le altre leggi barbariche soggette alla prevalente influenza romana, s'ispira alla novella di Costantino: le cause del ripudio sono le stesse: adulterio, maleficio, lenocinio nella

([15]) GEFFKEN, cit. p. 37.

([16]) *Lex Wisigothorum* III, 6, 2.

([17]) Non pare però che questa influenza arrivasse sino al punto da escludere il divorzio per mutuo consenso come afferma GEFFKEN, 43. Vedi FAHRNER 54 e ZEUMER, *Geschichte der Westgotischen Gesetzegebung* (in N. Arch. der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichte, XXIV a. 1899) p. 627 e sq.

([18]) *Lex romana burgundionum* tit. XXI, c. I. *Consensu partis utriusque repudium dari et matrimonium dissolvi posse* (Teodosio II de repudiis a. 439, nov. ed. Haenel, tit. XII) così i c. 2 e 3 dal cod. Teod. III, 16, 1 e 2 con modificazioni; nella l. rom. Visigotorum si ammette pure il divorzio consensuale.

donna; omicidio, maleficio, violazione di sepolcri nel marito. Né v'è ragione di credere che il divorzio per mutuo consenso sia escluso, dacché la legislazione s'ispira al codice teodosiano che lo ammette, come lo ammettono le *leges romanae* che vi s'ispirano. Soltanto nell'editto di Atalarico ([19]) v'ha un soffio d'influenza chiesastica, nel divieto cioè, fatto al seduttore della moglie altrui di sposarsi. In generale, nella legge ostrogota, troviamo la donna in condizione abbastanza elevata di fronte all'uomo e ciò è appunto il fatto consueto nelle leggi germaniche su cui la romanità esercita la sua forte influenza.

Alla latente opera di questa è certamente dovuto, se le più antiche leggi longobarde, malgrado la loro rozzezza, nondimeno pongono la donna in uno stato molto migliore di quello in cui si trovi, di contro al marito, nelle altre leggi popolari di cui abbiamo parlato. I cap. 202, 212, 213 dell'editto sono però severissimi contro la moglie colpevole. Essi danno al marito diritto di morte contro la moglie nel caso di trame delittuose ordite da costei contro la vita del marito, e nel caso d'adulterio danno pure al marito il diritto di morte contro l'adultero ([20]); evidentemente in questi casi spetta al marito anche il diritto di ripudio.

Tuttavia di fronte a queste severe sanzioni contro la moglie, si attribuiscono anche a costei dei diritti: così quello di abbandonare il marito quando questi l'accusi ingiustamente di gravi crimini come la stregoneria o l'attentato alla sua vita (c. 195-197) o l'ecciti alla fornicazione; in questo senso si deve intendere senza dubbio la perdita del mundio comminata al marito ([21]).

Non mi sembra che questi fatti ci consentano, quindi, di paragonare le condizioni del diritto longobardo, almeno ai tempi del legislatore, con quelle degli altri diritti popolari primitivi, nè che si possa supporre esistente un diritto di ripudio senza restrizioni da parte del marito, mentre alla donna veniva pure concessa una

([19]) DAHN, *Könige der Germanen* IV, 129. HODGKIN, *The letters of Cassiodor* 403.
([20]) OSENBRÜGGEN, *Strafrecht*, 100.
([21]) GEFFKEN, 41.

somma di diritti di fronte a questi ([22]). Col sopravvenire dei re cattolici, si nota nella legislazione longobarda una vicenda d'influenze ecclesiastiche e romanistiche in questo istituto. È certo che la legislazione di re Grimoaldo, sebbene ariano, è ispirata dalla Chiesa: le gravi pene contro il concubinario ne sono la prova. Nei c. 6 ed 8 si sancisce alla donna il diritto di tornare a casa sua e la perdita del mundio contro il marito colpevole di aver introdotta in casa una concubina: non mi pare che i due capitoli contengano le contraddizioni notate dal Löning e da altri ([23]), a me sembra giusta l'interpretazione lor data dallo Scaduto ([24]) per il quale il c. 8 obbliga bensì il marito a riprendere la sua moglie legittima ma viceversa non la moglie a convivere con lui, lasciandola libera di andarsene come statuisce il c. 6.

Le idee della Chiesa hanno esercitato il loro influsso indubbiamente anche su quella parte della legislazione di Liutprando che riguarda l'adulterio: in essa, com'è noto, si vieta al marito l'uccisione dell'adultera - ed è questo il primo caso nelle leggi barbariche - ma nondimeno si dà così questa che il suo drudo in mano al marito che può farne *vindicta sive in disciplina sive in vendicione;* si segue pertanto il precetto evangelico, ma lo si applica nondimeno con rigore tutto germanico (c. 121).

Non v'ha dubbio che accanto a queste vittorie della Chiesa si deve lasciar largo campo all'influenza del diritto romano: benché il divorzio per mutuo consenso non sia ricordato dalle leggi, nondimeno esso esisteva indubbiamente nel costume, ed il caso di Ratperga che chiede allo sposo di separarsi affinchè questi possa pren-

([22]) Che questo fosse totalmente sparito alla caduta del regno longobardo lo prova il passo di Erchemperto p. 230 dove dice dato *more hebreico,* il *libellum repudii* di Grimoaldo a Wanthia.

Non so se si possano porre come cause di ripudio, quelle che Rotari pone (c. 180) a sciogliere gli sponsali (v. TAMASSIA, *Longobardi, Franchi e Chiesa romana* p. 175): la lebbra mi pare piuttosto causa di scioglimento poiché il lebbroso era considerato come morto.

([23]) LÖNING, *Geschichte des Kirchenrechts* III, 623 n. 1. Nach. Grim. c. 8 hatte die Frau selbst wenn der Mann der Bigamie sich schuldig machte, kein Recht zur Scheidung, sondern ihre Verwandten könnten nur gegen die andere Frau klagen. Cfr. anche FAHRNER cit. p. 55.

([24]) SCADUTO cit. p. 80-81.

dere una nuova moglie, ricordato da Paolo Diacono e reso così famoso dalle successive elaborazioni dei novellieri, ne è classico esempio ([25]). Il Tamassia ([26]) ha inoltre dimostrato come la concessione data alla donna maritata, d'indirizzare preci al Re, affinchè le dia il permesso di rimaritarsi, nel caso in cui il marito fosse assente per oltre tre anni, sancita da Liutprando c. 18 (a. 720) sia legata alla novella 22 c. 14 di Giustiniano ed altri notevoli ricordi di leggi romane si notino in vari punti della legislazione longobarda a questo riguardo.

Per completare questo sguardo generale alle condizioni del mondo già soggetto all'impero romano, riguardo al divorzio, ci rimane di dir qualcosa dell'impero d'Oriente e ciò specialmente, pensando alle relazioni della Chiesa d'Oriente con l'Aquilejese che per lunghi secoli le fu compagna nell'eresia, e del paese friulano con l'impero d'Oriente la cui stazione navale, Grado, irradiava la sua influenza nelle contigue pianure.

Come vedemmo, la Chiesa orientale aveva una tendenza ad una certa lassitudine: nondimeno nel VII ed VIII secolo si nota un risveglio delle dottrine più ferme ([27]) ed il sinodo Trullano in modo particolare tende ad escludere in qualunque forma il divorzio per mutuo consenso: questo sinodo ha importanza grandissima, come nota il Fahrner, perché sembra influire sull'Egloga del 740 nella quale si sancisce il divieto del divorzio per mutuo consenso ponendo per sole cause dello scioglimento l'adulterio, l'impotenza del marito, il conato di morte e la lebbra ([28]); la successiva costituzione del 776-781 di Leone e Costantino riafferma il divieto togliendo anche ogni via per sfuggirvi.

In queste condizioni, mentre le costumanze germaniche da un lato, il rilassamento dovuto all'improvviso benessere dal-

([25]) PAOLO DIACONO, H.L. VI, 26.

([26]) TAMASSIA, *Römisches und Westogotisches Recht in langob. Gesetzgebung* p. 11. Vedi pure p. 9 e 20.

([27]) FAHRNER 34-35.

([28]) ZACHARIAE V. LINGENTHAL p. 79.

l'altro ([29]), rendevano gl'invasori così riluttanti all'austera morale cristiana, e la stessa romanità non forniva alle ecclesiastiche rimostranze l'ausilio della sua tradizione, perché essa stessa si era dimostrata ribelle alle ingiunzioni imperiali, si comprende come alla Chiesa riuscisse difficile il tenere una condotta uniforme nella questione del divorzio: l'opera della conversione, non facile certamente, poiché non meno d'un secolo ci vuole per spazzare l'arianesimo dal trono longobardo, esigeva che si transigesse, per il momento, su molte questioni particolari subordinandole alle principali ([30]). Così la lotta sembra diretta anzitutto contro il ripudio: il divorzio per mutuo consenso rimane nell'ombra; ma anche per ciò che riguarda il ripudio, la condotta della Chiesa non è sempre ispirata ad una assoluta severità. Il concilio di Agde del 506 ([31]), forse per render possibile il buon successo del tentativo, rimasto d'altronde infruttuoso, di stabilire la giurisdizione ecclesiastica nella procedura del divorzio, lascia adito evidentemente a svariate *causae discidii* in cui si prometteva l'indulgenza. La difficoltà di far osservare norme rigorose è tanto grande che neppure in Francia, ove la Chiesa dalla sua stessa subordinazione allo Stato, trae forza a far valere i propri principi, vi ha uno svolgimento legislativo deciso.

Forse le oscillazioni della legislazione dipendono dalla maggiore o minore influenza che i grandi vassalli, interessati per molti motivi a favorire la lassitudine in questa materia, potevano avere sulla monarchia degli Arnolfingi: certo si è che fino a quando questa monarchia non si riduce nelle forti mani di Carlo Magno, accentrando in sè i poteri dello Stato, in modo da lasciare alle assemblee signoriali soltanto una parvenza di potere, anche la questione del divorzio non entra in una fase risolutiva.

Così, mentre nel capitolare di Soissons del 744 ([32]) si era data la

([29]) Vedi a questo proposito le giuste osservazioni di HODGKIN, *Italy and her Invaders,* VI, 203-204.

([30]) GEFFKEN 53, dice che in Francia la lotta si restringe agli impedimenti di parentela.

([31]) M. G. H. Leges V, 506.

([32]) *Cap. Regum. Franc.* ed; BORETIUS p. 30. - GEFFKEN 55 e NANI-RUFFINI, *Storia del diritto privato italiano* p. 170.

prescrizione generale: *marito vivente sua mulier aliam non accipiat nec mulier vivente suo viro alium non accipiat: quia maritus muliere sua non debet dimittere, excepto causa fornicationis deprehensa,* che esclude, a quanto sembra, anche il divorzio *mutuo consensu,* invece ben diversamente dispongono i Sinodi di Verberie e Compiègne (753 e 757) che ci dànno moltissimi casi di divorzi legittimi ([33]). È notevole fra essi soprattutto quello sancito dal c. 9 del concilio Vermeriense; esso stabilisce che ove, per ragioni inevitabili, un tale sia costretto a fuggire in un'altra provincia, o debba seguirvi il suo signore, e la moglie non voglia abbandonare la patria, egli possa contrarre un altro matrimonio. Questa prescrizione è evidentemente, come pensa anche lo Scaduto, introdotta per favorire gl'interessi baronali: essa è tolta dal conc. Compendiense che però è dubbio se preceda o succeda all'altro ([34]).

Viceversa un altro caso, pure legato alle esigenze feudali, è regolato da quest'ultimo sinodo: quello in cui un vassallo, essendogli morto il signore, si ponga in *obsequium* di un altro il quale, per legarlo maggiormente, gli dia in moglie una donna pertinente al beneficio che gli ha donato: se più tardi questo vassallo ritorna in ossequio dei parenti del suo primo signore, e qui vi prende un'altra moglie, gli vien concesso di tener questa. Lo Scaduto fa osservare come qui probabilmente si dia una tal facoltà, per la probabile violenza del consenso che ha viziato il primo matrimonio. Parmi probabile però che questo capitolo non faccia che sancire costumanze vassallatiche, in relazione coll'antica *consuetudo* delle grandi proprietà che vietava agli appartenenti al feudo le nozze con pertinenti a proprietà diverse.

Un altro gruppo di norme sancite dai due concili è relativo allo scioglimento del matrimonio derivante da successiva affinità - ed anche qui si nota una grandissima facilità nel concedere nuove nozze.

([33]) BORETIUS p. 37-41. - GEFFKEN cit. - SCADUTO 104 e 19.
([34]) Cfr. SCADUTO p. 110 n. 1.

Come abbiamo detto bisogna giungere a Carlo Magno, per vedere la questione entrare in una nuova fase. Difatti nell'*admonitio* del 789 c. 43 si sancisce le prescrizioni del canone 102 del Cod. can. eccl. Afric. con le parole: *ut nec uxor a viro dimissa alium accipiat virum, vivente viro suo, nec vir aliam accipiant vivente uxore priore* ([35]). A questa *admonitio* nega lo Scaduto forza legale, benché l'*Expositio* al lib. Papiensis al cap. ital. di Carlo Magno c. 40 dia a credere che con essa sia stato proprio tolto lo scioglimento del matrimonio *quoad vinculum* ([36]). Certamente il parere dell'*Expositio* non ha nessun valore: il veder però la proibizione ripetuta nel *capitulare missorum* dell'802 c. 22 ([37]), dimostra che non si trattava, sembra di un semplice consiglio, come crede lo Scaduto. Se poi più tardi troviamo, come vedremo, disposizioni che contrastano con queste massime, ciò dipende soltanto dal consueto fluttuare della legislazione.

Abbiamo già veduto come questo aggravarsi della legislazione carolingia contro il divorzio si possa connettere al riaffermarsi del potere centrale contro i vassalli; certamente un'altra ragione si deve vedere nella stretta unione esistente fra Carlo Magno e la Chiesa romana: non s'ignora da alcuno infatti che, per effetto di questi legami, fu accettata nella legislazione imperiale la raccolta Dionisio-Adriana spedita nel 774 da Adriano I a Carlo Magno, e con essa per l'appunto quel c. 102 del Cod. eccl. Afric. che fu ripetuto nell'*Admonitio* e poi nel capitolare. Altre cause generali si devono vedere come substrato di questo movimento: nello stato che va rafforzandosi e facendo prevalere i suoi criteri su quelli privati; criteri che indubbiamente dovevano esser contrari al divorzio: sia per ciò che riguarda i liberi, per la conservazione dei patrimoni e l'ordine delle famiglie: sia per ciò che riguarda i soggetti a poteri padronali, per quel movimento generale in favore delle popolazioni rurali che è così caratteristico nella legislazione carolingia e che muove dal bisogno di

([35]) BORETIUS I, 56.
([36]) GEFFKEN, 57.
([37]) BORETIUS I, 103. GEFFKEN cit. FAHRNER p. 83.

ristaurare l'agricoltura; quanto alla Chiesa poi, è certo che nell'età carolingia si nota un ritorno alle alte tradizioni di costumi e di cultura da gran tempo abbandonati. Lo studio dei padri promosso dalle esortazioni imperiali, il riordinamento delle scuole e del clero attestatoci dalle prescrizioni dei Missi e dai sinodi, tutto ciò è una prova di un movimento ascetico, che non poteva non avere una notevole influenza anche sulla legislazione della Chiesa per i laici.

Paolino, come si sa, occupa un altissimo posto fra gli uomini che in quel torno dirigevano la politica ecclesiastica, ed il fermo propugnatore delle dottrine più rigorose, in materia di fede, non poteva non esercitare la propria attività nello stesso indirizzo anche in ciò che riguarda la polizia matrimoniale: noi lo vediamo così applicare le parole evangeliche nel loro senso più rigido: non v'ha dubbio del resto che così facendo egli fosse in pieno accordo coll'imperatore del quale era uno dei più fidati consiglieri.

Il concilio di Cividale ha due lati, come è noto: esso non è soltanto uno strumento di disciplina ecclesiastica, ma anche un atto politico di una certa importanza. L'impero carolingio cerca di riunire l'occidente nelle sue mani e di contrapporlo all'oriente bizantino: perciò Carlo Magno coglie con favore la occasione di dare il suo appoggio alle opposizioni occidentali contro le dottrine teologiche orientali; così nella questione degli iconoclasti, così nell'altra del *filioque*. Il sinodo di Cividale è il più solenne atto relativo a quest'ultima ([38]) che era stata trattata soltanto dal sinodo franco di Gentiliacum (767), sotto Pipino il Breve. È evidente che la scelta di Cividale, per la trattazione di questo oggetto, deriva non solo dal fatto che Paolino era uno dei più eminenti teologi al seguito di Carlo, ma anche dalla sua posizione, prossima all'Oriente, mentre i vescovi soggetti alla Chiesa aquilejese erano i più adattati a propagare la parola della Chiesa occidentale fra le popolazioni soggette all'influenza bizantina.

Si vennero così delineando i precedenti che giustificano l'esi-

([38]) GIANNONI 78-79, ELLERO 30-31.

stenza del X canone del concilio forogiuliese, e le ragioni che ne denotano l'importanza. Non si tratta già di una semplice affermazione teologica o scolastica, bensì la norma è viva e segna una pietra miliare nello svolgimento della questione. È certo che il X canone risponde alla stessa corrente d'idee che anima il c. 43 dell'*Admonitio generalis* ([39]): e da questo lato è un'applicazione delle ragioni dette più sopra che movono la politica di Carlo. Nel patriarca Paolino queste tendenze trovano poi un'eco simpatica per la sua rigida dottrina teologica: così da un lato in una sentenza che non possediamo ([40]), ma che sappiamo esser stata scritta da lui, egli condanna, in omaggio ai precetti evangelici, l'uccisore dell'adultera; conformemente del resto al disposto di Liutprando, dall'altro il X canone vieta al marito di questa di riammogliarsi fondandosi sul passo di Gerolamo che così interpreta il celebre c. 19 del I. III del Vangelo di S. Martino. Questo ci spiega almeno in parte perché Paolino si estenda a proibire formalmente anche l'unico caso di divorzio, che gli stessi Padri aveano sovente ammesso e che può esser dubbio se venga proprio escluso dalla stessa formula generale dell'*Admonitio:* certamente alcuni anni dopo il concilio di Roma (826) l'ammetteva ([41]).

Ma forse altre ragioni si possono vedere nella mossa di Paolino. Le disposizioni degli imperatori bizantini del 740 (Ecloga II, 12, 13) avevano stabilito che fosse escluso il divorzio ad eccezione dei casi di fornicazione, impotenza del marito, macchinazioni contro la vita di uno dei coniugi, lebbra.

La novella successiva degli imperatori Leo e Costantino (Coll.

([39]) GIANNONI p. 93 crede che invece il canone si richiami al c. 5 dei *Cap. cum episcopis deliberata.* Anzitutto è da dubitare che questi siano anteriori al concilio. (Cfr. SCADUTO) e poi anche lo fossero, il capo 5 nè alcun altro ha diretta relazione con la questione. Il c. 5 ordina soltanto di scacciare le concubine: *...a tali igitur inlicita perpetratione faciatis cun omni solicitudine separari.*

([40]) Quella riportata da Ivo. Decr. VIII, 126 da Burcardo VI, 40 è certamente fittizia; l'esistenza però di una lettera di Paolino relativa alla proibizione dell'uccisione della moglie adultera ci è attestata da Flodoardo. Hist. Remens. III c. 21 e Flodoardo è morto nel 966 ed è quindi anteriore a Burcardo e alla sua falsificazione.

([41]) Conc. Rom. 826, c. 36, 37. Cap. ital. di Lotario c. 95, SCADUTO p. 117.

I nov. 26 g) non muta queste disposizioni, ma soltanto cerca di togliere tutte le finzioni sotto le quali i coniugi desiderosi di sciogliere il loro vincolo e passare ad altre nozze cercavano di mascherare il divorzio e di eludere la legge che proibiva assolutamente lo scioglimento per mutuo consenso.

Le terre governate dalla podestà spirituale di Paolino erano in gran parte soggette alla influenza greca e taluna come l'Istria era ancora organizzata in gran parte con forme bizantine. È certo quindi che le dottrine piuttosto rilassate della chiesa orientale e più i molli costumi bizantini dovevano gravemente minacciare il Friuli e gli altri paesi contermini ai greci.

D'altra parte contro costoro è diretto, come s'è detto tutto il concilio nel quale si volevano battere in breccia le dottrine orientali ed a ciò l'imperatore ci teneva per aumentare l'aureola di protettore della fede circonfusa intorno al nuovo monarcato franco ed il Papa e la Chiesa secondavano queste vedute per raffermare il predominio della sedia romana in occidente.

L'occasione si prestava perciò ottimamente a Paolino per fare un'assoluta affermazione di questa materia che da un lato avrebbe posto un freno all'influenza delle dottrine e dei costumi bizantini nella sua diocesi, e dall'altro avrebbe dichiarata la legge civile emanata da Carlo in un senso strettamente ortodosso opposto alle leggi degli imperatori bizantini ordinate senza dubbio di pieno accordo colla chiesa orientale.

Con questa ipotesi si spiegherebbe il motivo per cui vediamo introdotta una norma di così eccezionale importanza in un concilio provinciale ed il canone sarebbe posto in relazione cogli scopi generali del sinodo.

Queste sono le cause che, a mio parere, giustificano il X canone del concilio forogiuliese. Esso ha, come si vede, una importanza storica non piccola: errerebbe però chi credesse che con questa affermazione recisa l'êra dei dubbi fosse finita.

Come già osservammo, lo stesso concilio romano dell'826 ha una frase così dubbia a proposito della questione definita da Paolino che, riportata poi nel Capitolare italicum di Lotario, offrì argo-

mento agli autori dell'*interpretatio* di credere che da esso fosse abrogato il disposto del c. 43 dell'*Admonitio* ([42]). Lo Scaduto ed altri, hanno dimostrato, colla scorta dei libri penitenziali, che se anche la Chiesa professava ormai in generale, le norme più severe in questa materia, in pratica poi usava molta larghezza, concedendo il divorzio e le nuove nozze. Ci vollero molti anni perché il movimento dottrinale in favore della regola più severa, sostenuta anche colle falsificazioni di Benedetto Levita e di Isidoro, trovasse riscontro in una pratica altrettanto severa. E le cause sono appunto le stesse che abbiamo notato prima: la prevalenza dei vassalli, i soprusi dei feudali e dei grandi proprietari, la poca forza dello Stato, la debolezza della Chiesa, tutte queste cause che portarono a rovina il grande edifizio costruito da Carlo Magno, diedero un colpo per lungo tempo fatale alla legislazione che egli ed i suoi consiglieri avevano inaugurata nell'intricata questione del divorzio.

([42]) SCADUTO 117. Expositio ed. PADELLETTI p. 341 c. 40: *Capitulum hoc a Lotharii capitulo quod est «nulli liceat excepta causa fornicationis» partim rumpitur quia si vir uxorem causa fornicationis legaliter dimiserit iuxta praedicti Lotharii capituli intellectum aliam uxorem potest ducere.*

P.S. LEICHT, *Scritti vari di storia del diritto italiano*, 1948, vol. II, tomo II, pp. 1-15.

13.

TERRITORI LONGOBARDI E TERRITORI ROMANICI

Quando i benemeriti organizzatori di questo congresso, ai quali va dato il maggior plauso sia per la coraggiosa iniziativa, sia per l'attenzione di essa, mi rivolsero gentilmente l'invito di presentare una relazione di carattere storico-giuridico, d'argomento longobardo, rimasi per qualche tempo indeciso nella scelta del tema. Ci sono, infatti, nel diritto longobardo ed in quello che ad esso è strettamente congiunto, cioè quello franco-longobardo, moltissimi problemi speciali che meriterebbero d'essere approfonditi, ed anche ove si voglia rimanere in quelli di carattere generale, vi è un largo campo ancora aperto alle ricerche.

La posizione degli editti dei Re Longobardi nel quadro dei diritti germanici, il carattere territoriale o personale di quelle leggi attraverso i tempi, l'uso delle varie fonti giuridiche romane o barbariche da parte dei successivi legislatori, la terminologia stessa usata nel loro dettato, son tutti argomenti (e se ne possono citare agevolmente altri) che offrono problemi non risolti in modo da chiarire ogni dubbio.

Mi soffermai tuttavia sul tema dei «territori longobardi e romanici», perché mi parve che ci fossero in esso molti punti interessanti da chiarire e non pochi equivoci da eliminare e che l'esame di tale argomento potesse pure dare qualche ausilio a risolvere uno dei problemi più attraenti della storia della nostra evoluzione giuridica: quello cioè del graduale formarsi d'un diritto unitario nella penisola: ciò che avviene malgrado la sua divisione in tanti territori l'un dall'altro indipendenti se non giuridicamente, almeno di fatto, dopo che fu fallito il tentativo dei Re longobardi d'estendere la loro dominazione dalle Alpi al mare di Sicilia.

Quando parliamo di territori «longobardi» (1) intendiamo riferirci a quelli che furono conquistati stabilmente dai Re o dai Duchi longobardi durante il periodo del Regno indipendente, mentre territori «romanici» furono quelli che sfuggirono a tale conquista: fra essi poniamo anche quelli che, come l'Esarcato, la Pentapoli, l'Istria furono assoggettati dagli ultimi Re, per un breve tempo.

Indicare un territorio con la qualifica di «longobardo», è pacifico, non significa affatto, che in esso s'applicasse soltanto la legge longobarda. Per parte mia non credo che neppure all'editto di Rotari si dovesse attribuire, in modo assoluto, un carattere territoriale; vi si oppone, come è noto, l'espressione del c. 205 di esso, ov'è prescritta l'assistenza del mundualdo soltanto alla donna «*sub regni nostri ditione,* dice il Re, *lege Langobardorum viventi*». Esso mostra chiaramente che v'erano nel territorio soggetto al regno altre donne che vivevano, osservando una legge che non era la longobarda e tale che non le obbligava a soggiacere alla tutela del mundualdo.

Una tale legge era di certo la romana e probabilmente anche la gotica.

Alla legge longobarda era però assicurata, nei territori longobardi, una prevalenza notevole, nel senso che v'erano norme, in essa contenute, che dovevano essere osservate da tutti coloro che abitavano nel regno. Erano in gran parte norme di diritto pubblico: fra queste, una parte almeno di quelle penali e quelle che reggevano l'ordinamento del processo. Con tali restrizioni va inteso il principio, così vigorosamente affermato da Carlo Magno nel *capitulare missorum* del 786, nel quale si fa esplicito riferimento alla *voluntas Regis ut unusquisque homo suam legem habeat pleniter conservatam* (2).

Quanto al processo, possiamo citare dei placiti del secolo VIII, nei quali vediamo discutere cause fra ecclesiastici, dinnanzi al tribu-

(1) Quanto ai confini almeno approssimativi di questi territori, si veda il mio *Diritto privato preirneriano,* Bologna 1933, pag. 1 e seg. Naturalmente, ci sono territori che passano da una dominazione all'altra più volte.

(2) *Capitularia Regum Francorum,* ed. BORETIUS (nei «Mon. Germ. Hist.» in 4°) I, pag. 66.

nale del Vescovo e vediamo che anche in quel tribunale erano penetrate le regole del processo longobardo.

Ne abbiamo un indizio, che mi pare sicuro, nello svolgimento di una lite dibattuta nell'anno 764 ([3]), mentre regnava l'ultimo Re longobardo, dinnanzi al vescovo di Lucca, Peredeo. Litigavano due preti; quale migliore occasione per applicare la procedura romana? Eppure venne data la *Wadia* coi suoi fideiussori, secondo le norme del processo longobardo e la questione venne risolta col giuramento prestato dal convenuto, assistito da cinque congiuratori.

Né, dopo la caduta del regno longobardo indipendente le cose mutarono. Abbiamo infatti un altro placito lucchese dell'anno 786, che si svolse, come il precedente di ventidue anni prima, dinnanzi al vescovo ([4]). Anche in questo litigavano due ecclesiastici; però anche in esso, vediamo l'attore dare la *Wadia* al convenuto e alla fine, il primo, che era un arciprete dovette prestare giuramento con i suoi sacramentali *secundum legem.* Soltanto quando si trattò di stabilire la pena alla quale i due chierici convenuti dovevano sottostare, perché convinti d'aver rubato e fatto distruggere un documento, i giudici stabilirono che l'avrebbero subita, non più *secundum legem,* ma: *secundum eorum legem.*

Nel primo caso si trattava della legge longobardo-franca che regolava il processo, cioè del *liber legis,* nel secondo entra in campo evidentemente un'altra legge; quella personale dei preti con molta probabilità, la romana.

Il *liber legis* longobardo-franco fu oggetto però, in progresso di tempo a continue e crescenti infiltrazioni romanistiche. I giuristi che adoperarono tale testo e ne fecero eseguire degli apografi, vi fecero arbitrarie aggiunte introducendovi capitoli apocrifi e vi aggiun-

([3]) SCHIAPARELLI, *Codice diplomatico longobardo,* Roma 1933, II, n. 182, a. 764. L'importanza del cod. (già pubblicato da Troya) fu segnalata da BETHMANN-HOLLWEG, *Der germanisch-romanische Civil prozess in M.A.,* Bonn 1868, I, pag. 355, il quale però non mise in luce la particolarità del processo derivate dal diritto processuale longobardo; ciò fu invece notato da SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale* (nella «Storia del dir. ital.» diretta da Del Giudice), Milano 1925, I, pag. 111.

([4]) SCHIAPARELLI, *Codice diplomatico longobardo,* cit. II, pag. 445, Appendice.

sero glosse, formule, commentari che, come quei capitoli, tendevano a creare una commistione di norme derivanti dal diritto romano divenuto in gran parte consuetudinario, col diritto longobardo-franco. Così vediamo comparire nel codice che servì all'Herold per la sua edizione delle leggi longobarde, un capitolo che parla della contestazione della lite, e in un altro codice che ci conserva un commentario del *liber legis,* essere introdotto un trattatello riguardante la patria potestà: istituto ignoto così al diritto longobardo, come al diritto franco.

Il *liber legis langobardorum,* malgrado le interpolazioni e i commenti aberranti, fu tuttavia pur sempre, in ispecie nella forma assunta in quel complesso di leggi e di commenti che il Merkel chiamò «*liber Papiensis*», un testo che si contrapponeva al corpo di leggi che l'impero Romano aveva tramandato al Medio Evo. Al *liber Papiensis* successe poi la «*Lombarda*» (5) colle stesse funzioni.

È interessante, da questo punto di vista esaminare la posizione reciproca della parte della popolazione italiana che professava la legge romana in confronto di quella che regolava i propri interessi colla legge longobarda o, più tardi, con quella longobarda-franca.

Viene qui subito in campo, com'è naturale, il mondo della Chiesa, quale si trovava sotto lo scettro dei Re longobardi oppure dei Duchi: mondo che non è composto soltanto di sacerdoti o di monaci, ma anche di moltissimi dipendenti, il cui numero si dovette aumentare di continuo, coll'incremento del patrimonio ecclesiastico dovuto alle liberalità dei principi o anche dei grandi e piccoli proprietari del Regno.

Si deve, ben inteso, prescindere dalle abbazie e dai monasteri femminili fondati da Re, Regine, Duchi ed altri personaggi che, per statuto dei loro fondatori o fondatrici, stavano sotto la protezione o «mundiburdio» della corte regia o di quella di taluno dei più potenti Duchi: il Monastero di Farfa nel territorio Spoletino ne è uno degli esempi più noti. Né tutti gli ecclesiastici, anche all'infuori di tali casi, si regolavano col diritto romano: Salvioli pubblicò, nel lontano

(5) *Lombarda* si chiamò, come è noto, il testo del *liber legis;* diviso in libri e capitoli; si chiamarono però con quel nome anche le consuetudini feudali in uso nel regno d'Italia.

anno 1884, uno studio sul proposito, nel quale ricordò un bel numero di vescovi e di preti che professavano la legge longobarda fra l'800 ed il mille. Tuttavia è pur da ritenere che, in generale, i chierici, come tali, regolassero i loro rapporti giuridici col diritto romano e altrettanto accadesse della grande maggioranza degli appartenenti all'ordine clericale. Oltre di questo, tutti costoro dovevano rispettare quel complesso di norme derivanti non solo dalla Sacra Scrittura, da canoni d'antichi Concilii, da passi degli scritti dei Santi Padri, ma anche da costituzioni imperiali del periodo post-costantiniano, che vediamo raccolte, dopo la caduta del Regno longobardo indipendente, nella *collectio Anselmo dedicata.*

Questa è posteriore di circa un secolo a quello storico evento, ma la sua parte romanistica cioè la *l. Romana canonice compta* che, nella versione ora esistente, si dovrebbe ritenere composta dopo l'anno 825, perché comprende un capitolo di Lotario, può dipendere, come suppose giustamente Besta, da una raccolta precedentemente formata.

Le singole Chiese avevano, come s'è detto, ampi patrimoni nei quali abitavano gran numero di persone: livellari, coloni, villici, azionari, oltre ai servi, e tutti costoro si regolavano collo stesso diritto dell'ente al quale appartenevano le terre da loro coltivate od amministrate.

Ma oltre a questa numerosa popolazione di pertinenza ecclesiastica, vi furono anche romani laici indipendenti da questa. Anche nei tempi del regno indipendente, oltre a quelli ben noti di Varsi scoperti e pubblicati dall'indimenticabile Schiaparelli, vi sono i documenti di Treviso, che ricordano donne che regolavano i loro affari senza alcun intervento di mundualdi, proprietari di terre che si rivelano come Romani ed anche artieri che avevano la proprietà di piccoli appezzamenti di terra che probabilmente coltivavano essi stessi.

Di grandi proprietà in possesso di Romani abbiamo pure ricordo nella famosa donazione dell'anno 714 colla quale il pavese Senatore figlio d'Albino fondò il monastero che ancora porta il suo nome, e nei loro vasti possessi ci furono indubbiamente dei

coltivatori che, a similitudine dei loro Signori, vivevano a legge romana (6).

Quanto ai tempi immediatamente successivi alla caduta del regno longobardo indipendente, ricordo che l'abbondanza delle professioni di legge romana nelle carte veronesi dei secoli IX-XI indusse il dotto Fainelli a ritenere che di Longobardi, di Franchi e d'altri Germani ce ne fossero assai pochi, sulle sponde dell'Adige (7). Conseguenza, a mio avviso, alquanto affrettata come quella opposta del Lupi che credette scomparsi i Romani da Bergamo perché, come scrisse C.F. von Savigny, rilevando l'errore: «i documenti gli mostravano soltanto istituzioni longobarde e non romane» (8). Nel considerare tutto ciò bisogna sempre tener conto del fatto che noi possediamo soltanto una parte e, sovente, una parte assai scarsa dei documenti di quella parte del Medio Evo e che perciò è necessario essere molto prudenti nel trarre conseguenze dal fatto che in essi ci compaiono dinnanzi documenti d'una «nazione», per servirci del linguaggio di quei tempi, piuttosto che d'un'altra. Quanto a Verona ed al suo territorio, appare probabile che, se vi risiedette un considerevole numero di Romani, dovette però coesistere con essi una poderosa schiera di Longobardi e, più tardi, nei tempi Carolingi, anche di Franchi. Senza i primi, il Re Adelchi non avrebbe potuto sostenersi per varii mesi nella città contro l'esercito di Carlo Magno, mentre della presenza degli ultimi ci fa certi il fatto che il Re Pipino fece di Verona la sua residenza e così pure, più tardi, Berengario.

Nel considerare questa situazione di Romani di fronte ai Longobardi, prima, ed a Longobardi e Franchi dopo la caduta del regno

(6) Sul documento di Senatore, che fu ritenuto genuino dallo SCHIAPARELLI, che lo pubblicò con molte preziose note nel suo *Codice diplomatico longobardo,* I, n. 18, ha sollevato nuovi dubbi BOGNETTI, nel suo ampio ed interessante studio inserito nel volume su *Santa Maria di Castelseprio,* Milano 1948, pag. 397. Questi dubbi però sono fondati sopratutto sull'apposizione di un monogramma di Senatore sul documento in copia del sec. XII, che già Schiaparelli aveva giudicato immaginario. D'altra parte il Bognetti stesso ha tolto di mezzo il principale motivo, che induceva a sollevar dubbi sulla genuinità del documento, cioé la clausola nella quale Senatore pose il monastero alle dirette dipendenze della S. Sede.

(7) L'osservazione del FAINELLI è nella prefazione al *Codice dipl. veronese* da lui edito.

(8) C.F. VON SAVIGNY, *Storia del diritto rom. nel M.E.,* trad. «Bollati», I, 226.

indipendente, si deve poi riconoscere che certi istituti dei diritti germanici esercitarono, nella prima parte del Medio Evo, una notevole attrazione sulle popolazioni romane. Uno di questi è, come si sa, la vendetta gentilizia che, repressa in Roma dalla maestosa forza dello Stato, risorse fra i Romani viventi nei regni, soggetti a dominatori germanici, nell'alto Medio Evo e fu riconosciuta come legittima durante lunghi secoli. Ne è fondamento la coesione del gruppo gentilizio che si serra per difendersi dalle offese d'altri gruppi e sostituisce una giustizia propria a quella dello Stato che è insufficiente o per l'estrema decadenza o per non essere ancora ben formato. Né fa meraviglia che se ne trovi esempi anche nelle provincie romaniche.

D'altra parte, la minorazione giuridica della donna, che era caratteristica delle legislazioni germaniche, rispondeva pur essa, molto più che la piena capacità riconosciutale dalla legislazione giustinianea, alle condizioni sociali del Medioevo e si sa che, in particolare, i Romani dell'Italia settentrionale diedero, in alcune regioni, alla donna un «advocator» che ha lineamenti in qualche modo affini a quelli d'un mundualdo, pur senza confondersi con esso ([9]). Persino la Wadia è talvolta adoperata dai Romani, anche all'infuori del processo, come un mezzo rapido ed efficace per assicurare l'obbligazione. Anche in tal caso si cerca un collegamento cogli istituti romani e si trova nel vadimonio che s'era conservato in qualche luogo fra i Romani che avevano resistito alle innovazioni del diritto Giustinianeo inesorabile nel cancellare le tracce d'istituti dell'antico diritto romano. Vediamo infatti in una formula aggiunta al capitolare di Ludovico il Pio, posto a seguito delle leggi longobarde nel *liber legis langobardorum* chiamata la vadia coll'appellativo di *vadimonium* ([10]).

([9]) Nella bella ricerca di C. GIARDINA, *Advocatus e Mundualdas nel Lazio e nella Italia Meridionale,* nella «Riv. di Storia del Diritto italiano», a. IX, Bologna 1936, è riconosciuta l'identità dei due termini nelle regioni dell'Italia centrale e meridionale. Non così nel territorio del Regno d'Italia. Ved. il mio *Diritto privato preirneriano* cit., pag. 48.

([10]) *Liber legis langobardorum,* nelle *Fontes iuris italici Medi Aevi* ed. Padelletti, pag. 386: formula al cap. 15 di Ludovico I. Anche nel cosidetto *chartularium,* c. 16, pag. 480 la festuca della Wadia si dice *baculum vadimonii.*

Queste compenetrazioni reciproche accostarono un po' alla volta dal punto di vista giuridico le genti diverse che abitavano nel regno d'Italia e contribuirono al processo di fusione. Più ancora fecero le consuetudini che s'andavano formando.

Un esempio di grande importanza ci viene dato a questo proposito dalle consuetudini Genovesi alle quali i Re d'Italia Berengario II ed Adalberto riconobbero piena validità col loro diploma dell'anno 958. Vi si dichiara che, a Genova, secondo quelle consuetudini, la donna longobarda vendeva e donava le cose sue senza che fosse necessario interrogare i parenti e senza che dovesse intervenire l'autorità regia ([11]).

È questa una particolarità delle consuetudini giuridiche di Genova e d'altre città della Liguria, ma deviazioni si trovano, in altri casi in aree vastissime.

Questo fece sì che, in un certo momento, i giuristi pavesi cominciarono a chiedersi quali fossero veramente i punti essenziali nei quali il diritto longobardo-franco conservato nel *liber legis,* aveva conservata un'efficacia, così da differenziarsi da quello che reggeva le popolazioni romane del regno e cominciò quella che possiamo chiamare la letteratura delle *differentiae:* letteratura che s'inizia con alcuni schemi grafici riguardanti casi particolari conservatici da alcuni codici del *liber legis langobardorum* del secolo XI per continuare poi sino ai *commentaria* di Andrea da Barletta del secolo XIII, al voluminoso trattato *de differentiis inter ius langobardorum et ius comune* di Biagio da Morcone del sec. XIV ed al *tractatus discordantiarum iuris civilis et iuris Langobardorum* di Giulio Ferretto del XVI ([12]). Questo modo di considerare i rapporti fra i due diritti si risolse, com'è noto in un sempre più forte vantaggio del diritto romano che alla fine trionfò completamente nel suo avversario, ma nel secolo XI la situazione era assai diversa, tanto più che di fronte al *liber legis* non

([11]) Vedi ora quel che ne scrive G. L. BARNI, *Contratti lavoro e diritto romano a Genova nel sec. XII,* in «Atti del congresso di diritto romano ecc.» di Verona, vol. IV.

([12]) Si vedano ricordati altri scrittori che trattarono lo stesso argomento in quei tempi in BESTA, *Storia del diritto italiano,* le *Fonti,* Milano 1923, pag. 904. Sull'argomento è da ricordare sempre il Neumeyer, *Die gemeinrechtbuche Entwicklung* etc. München 1901, 199 e seg.

si trovava il diritto romano ravvivato dagli studi delle scuole romanistiche col ricorso diretto alle fonti restituite nella loro interezza, ma un diritto in buona parte di carattere consuetudinario, che conteneva da un lato relitti del diritto pregiustinianeo, dall'altro una serie numerosa di nuove formazioni giuridiche, dovute ai bisogni d'una società ben diversa da quella che aveva creato il grande sistema del diritto romano classico dapprima e più tardi quello del basso impero, e ancor oltre la riforma di Giustiniano: formazioni di carattere non bene definito, alle quali soltanto in progresso di tempo, i romanisti dei secoli XIII-XV, riusciranno a dare una sistemazione dogmatica.

Abbiamo dei casi, come quello del ben noto placito di Marturi, nei quali improvvisamente, ci troviamo di fronte ad allegazioni di testi romani: in quel placito, come si sa, è citato un passo del Digesto e questo avviene in giudizio, in un territorio longobardo com'è quello Senese. Si tratta di un caso eccezionale dovuto alla presenza di un giurista che aveva avuto conoscenza d'un testo, allora quasi sconosciuto. Siamo nel 1076: si prendano i passi della *Expositio* del libro Pavese, nei quali si parla di diritto romano, passi che sono presso a poco coevi, e si scorgerà subito che si tratta, in essa, d'una cultura romanistica ancora ai suoi inizi. Ci volle poi il movimento impetuoso dei giuristi bolognesi per farle fare in pochi decenni passi da gigante ([13]).

A questo punto ci si potrà chiedere: quando avvenne che tali movimenti a favore del diritto romano, sorti fra i giuristi della scuola

([13]) Un altro esempio interessante di un'influenza di giuristi, in questo caso venuti da altre regioni nelle quali lo studio del diritto romano era già progredito, su regioni nelle quali invece prevaleva il diritto longobardo, ci è offerto dal placito tenuto a Giulianova nel 1108. Si tratta d'una cittadina dell'Abruzzo, una delle regioni italiane nelle quali più a lungo si conservarono istituti longobardi: basti pensare che, secondo i documenti teramani tratti dal Savini dall'archivio del chiostro di S. Giovanni, le donne si trovavano ancora nel secolo XIV sotto il mundio. Nel placito che ci è conservato dal Cartulario teramano (F. SAVINI, *Il cartulario della Chiesa Teramana*), il *causidicus* che difende le ragioni della chiesa di Teramo «*petivit fieri satisdationes in iudicio sisti et iudicatum solvi*». Il causidico avversario si rifiuta di farlo: *nisi prius constaret actionem competere.* Tutto l'andamento del processo è squisitamente romanistico. Penso che si trattasse di giuristi venuti da Roma, dato che in questi anni nell'Abruzzo si riconosceva la sovranità papale.

pavese, della mantovana, o d'altre scuole di diritto longobardo-franco delle regioni longobardiche, tolsero al suddetto diritto quella posizione prevalente che esso aveva avuta non soltanto durante il periodo dei Re longobardi indipendenti, ma anche in quello carolingio e certamente ancora, sotto gl'imperatori della dinastia Sassone?

Uno dei segni del progressivo decadere di questa prevalenza si ha, com'è noto nelle vicende del duello giudiziario. Si sa come esso fosse incardinato nelle costumanze dei popoli germanici e, fra essi, di quello longobardo, e come il grande Re Liutprando avesse dovuto mantenerlo nella legislazione, malgrado la sua personale avversione ad un tale modo di decidere le controversie: «*Quia incerti sumus de iudicio dei et multos audivimus per pugnam sine iustitia causam suam perdere*». Senonché, continua il Re nel c. 118 delle sue leggi: *propter consuitutinem gentis nostre Langobardorum legem ipsam vetare non possumus.*

È probabile che, nel periodo carolingio, ci sia stata una qualche attenuazione di questa barbarica consuetudine e fu già osservato da Visconti che nelle leggi di Guido Imperatore e Re d'Italia non se ne trova ricordo. Tuttavia lo stesso Visconti ricorda un diploma del medesimo sovrano nel quale, a richiesta del Vescovo Leodoino di Modena, tenendo conto delle usurpazioni collettive commesse a danno della stessa Chiesa e dal fatto che la «*adunata collectio cospiratorum*», negava ostinatamente il «*commissum scelus*» concedeva agli amministratori del patrimonio ecclesiastico di far decidere la controversia colla pugna ([14]). Vi eran dunque nel Regno, ed anche nella cerchia episcopale, correnti favorevoli al duello giudiziario, e le leggi di Ottone I, nelle quali fu prescritto per un numero considerevole di controversie, se si possono considerare da un lato come la conseguenza

([14]) A. VISCONTI, *Le condizioni del diritto ai tempi dei Re d'Italia, dopo la caduta dell'Impero Carolingio,* in «Memorie del R. Istituto lombardo Sc. e lettere», Milano 1915, estr. pag. 152. Dello stesso: *La legislazione di Ottone I come conseguenza della restaurazione politica dell'Impero,* nell'Arch. Storico Lombardo, anno LII, fasc. 1-2, Milano 1925. Le leggi di Ottone I furono discusse ed approvate nelle diete del Regno con molta serietà. La prima riunione fu tenuta a Ravenna, ma poiché colà non erano presenti alcuni *proceres,* la riunione fu rinnovata a Verona *cum omnibus italica proceribus.*

di una rinnovata influenza transalpina nella nostra legislazione, si devon però ritenere, dall'altro, come gradite a quelle correnti. Si tratta, come si sa di dieci capitoli, dei quali ben 7 prescrivono il duello giudiziario, per una serie di controversie della maggiore importanza. Vi erano comprese tutte le cause relative alla proprietà di beni immobili compresi quelli ecclesiastici, e così pure quelle concernenti le investiture dei medesimi. Inoltre era prescritto che venissero decise con duello giudiziario le questioni relative a depositi fiduciari di cose che avessero un valore superiore ad una certa somma, e i processi per violenze, furti e rapine. È pure da notare che nel prologo l'imperatore nota la frequenza dei casi nei quali s'impugnavano di falso i documenti e la questione veniva decisa semplicemente col giuramento sugli Evangeli, secondo le leggi precedenti di Guido. Le leggi ottoniane appaiono quindi come una reazione contro il sistema adottato in quelle.

Il capitolo più importante per la nostra ricerca è quello che nel *liber legis* porta il n. 9 ([15]), nel quale il sovrano Sassone dispone che tutti i viventi nel regno italico, qualunque legge osservassero *sive etiam Romana* dovessero assoggettarsi a queste disposizioni. Perciò il principe affermato da Carlo Magno, del quale già vedemmo, che tutti dovessero regolarsi con la propria legge anche se fuori di patria, appare qui ancora più ristretto nella sua applicazione colla estensione del duello giudiziario a tanti casi che, prima della legislazione ottoniana, non vi erano assoggettati, e coll'obbligo per i Romani, laici od ecclesiastici che fossero, di osservarla.

Queste norme relative alla «*pugna*», suscitarono in progresso di tempo una notevole reazione in alcune regioni del Regno d'Italia e vi si formarono consuetudini contrarie. Ne abbiamo la testimonianza in un diploma che il marchese Guglielmo, il quale esercitava il suo potere marchionale sulla costa Ligure occidentale, concesse nel 1059, ai suoi buoni sudditi Savonesi. In esso, il marchese promise non solo che i suoi ufficiali non avrebbero, in avvenire, presi

([15]) L'importanza di questo capitolo fu messa in luce molti anni or sono da NEUMEYER, nella sua opera citata, pag. 20.

pegni senza un regolare procedimento giudiziario, ma che le controversie relative a diritti di proprietà ed a livelli, non sarebbero state più decise mediante il duello. Inoltre il marchese riconosceva che in tali casi avrebbe avuta efficacia la prescrizione ventennale.

Questa era la *directa consuetudo* dei Savonesi; si osservi però che fu necessario, perché fosse rispettata da tutti, ottenere il privilegio rilasciato dal marchese che rappresentava nella regione l'autorità imperiale.

In questo caso il *liber legis* cede terreno di fronte all'affermarsi della consuetudine formatasi nel territorio ligure e ciò avvenne anche in molti altri. Ricordo ad esempio il caso di Pergine, una borgata del Trentino.

Kink nella sua prefazione al *Codex Wangianus,* raccolta di documenti della Chiesa di Trento, ricordò che, ancora nel 1166, gli abitanti di quella terra avevano chiesto di essere giudicati secondo la legge longobarda o salica. Penso che tale locuzione si riferisca al *liber legis,* giacché in questo erano riunite leggi longobarde e capitolari degli Imperatori Franchi e Germanici ai quali si attribuiva il titolo di Salici, dato che non è possibile pensare ad un uso della legge Salica nel secolo XII.

Ma mentre nel 1166 quei di Pergine ci appaiono come tenaci conservatori del diritto longobardo-franco, Kink osserva che pochi anni dopo ci appaiono nello stesso paese numerose professioni di legge romana. Quale fu il motivo di questo mutamento? Non lo sappiamo, ma è evidente che ciò dovette rispondere ad un interesse di quegli abitanti ai quali convenne di abbandonare la legge longobarda o franca secondo la quale vivevano «ex natione», per abbracciare la romana. Non credo che i bravi Perginesi lo facessero per ragioni di carattere dottrinale. Forse ci poté entrare anche qui la volontà di non soggiacere al duello giudiziario: ciò è però una semplice ipotesi.

Come è noto, il passaggio dal diritto personale al diritto territoriale, al quale già si tendeva colla formazione delle consuetudini locali e il mutarsi della legge personale della maggioranza, così che tutti finissero per professarne una sola, ed era la Romana, fu in talune città sancito con atti dei comuni. Il più antico che conosca è

quello di Siena del 1176 ([16]). Si tratta, com'è noto, di un accordo fra il comune di Firenze e quello di Siena per il possesso di Poggibonsi: la dichiarazione ci compare innanzi verso la fine del documento, come una di quelle clausole notarili che s'inserivano per dare all'atto maggiore fermezza. I consoli senesi Forano q. Lotaringio e Rustichino q. Orlando dichiarano: *professi sumus lege Romana cum tota civitate vivere; hanc legem huic contractus adiicentes ut nulla lege, occasione, nulla que ingratitudine, prelibata donatio infirmari vel revocari valeat.*

Il documento, infatti, fu dal notaio redatto, come se si trattasse d'un atto di natura privata: una donazione che il comune di Siena faceva a quello di Firenze di metà del castello di Poggibonsi e del suo territorio: terre che erano state cedute al comune di Siena da un conte Guido ([17]).

Si trattava in realtà, d'una convenzione di natura squisitamente politica. La ricerca delle cause che potevano giustificare la dichiarazione di legge romana, diede origine ad una disparità d'opinioni fra il Padelletti ed il Salvioli. Il primo riteneva che il notaio ponesse tale dichiarazione per riguardo al vescovo e agli altri ecclesiastici che intervennero all'atto e diedero ad esso il loro consenso, ed il vescovo la sua «*auctoritas*», mentre il secondo pensava che fosse una clausola di stile posta dal notaio senza una particolare efficacia ([18]). Questa ultima spiegazione vale quanto la prima, cioè non ci dà una ragione sufficiente della dichiarazione. Essa si spiega da un lato, col fatto che ormai da circa trent'anni, a Siena, non si trovano più pro-

([16]) Una professione di legge longobarda fatta così che questa ne risulterebbe la «*lex loci*» si trova in un documento pubblicato dall'ODORICI, *Storie Bresciane*, Brescia 1856, V, pag. 65. In tale documento che secondo il suo editore sarebbe dell'anno 1057 i consoli «*et directore supremi (!) totius univerplatis terre et roche magne Asule imperialis*» dichiararono: *ex natione nostra professi sumus ex iure loci vivere lege Langobardorum.* Il documento è una evidente falsificazione. Lo SCHUPPER, *Le fonti*, Roma 1904, pag. 276 citò una dichiarazione che riguarda la città di Vercelli del 1228, nella quale la legge dichiarata è la longobarda.

([17]) Il doc. fu pubblicato dal FICKER nel IV vol. delle sue *Forschungen zur Reichs und Rechtsgeschichte Italiens*, Innsbruck 1874, n. 148.

([18]) Si veda lo studio di SALVIOLI, *Nuovi studi sulle professioni di leggi* ecc. in «Atti Deput. per le prov. Modenesi», serie III, vol. II, Modena 1884.

fessioni di leggi (19), e si può ritenere che ci fosse ormai una netta prevalenza del diritto romano, tanto più che i vescovi senesi erano in relazione con giuristi conoscitori del diritto medesimo, sin da quando, a Marturi, si celebrò il famoso placito nel quale fu citato per la prima volta in occidente, nei territori occupati dai conquistatori germanici, un passo del Digesto. Ciò accadde un secolo prima. Da un altro lato, quanto al passo del documento nel quale v'è la professione di legge romana, si deve pure ricordare che le norme del diritto romano, relative alla revoca delle donazioni per ingratitudine, furono citate anche nel memoriale del giurista ravennate Pietro Crasso a favore dell'Imperatore Enrico IV nella sua controversia col grande Pontefice Gregorio VII. Il senso del documento dovette essere quindi questo: che, malgrado la legge romana professata a Siena da tutta la città, si rinunziava a valersi di quelle norme. Vi è quindi un'applicazione di regole del diritto privato al diritto pubblico, com'è consueto in questa età.

La dichiarazione senese, per quanto avvenga in un periodo, nel quale già l'insegnamento dottrinale del diritto romano aveva fatto passi giganteschi, ci appare precoce, se noi osserviamo che in altre città, per giungere ad un simile mutamento dobbiamo attendere il secolo XV. Così avviene a Bergamo, dove secondo gli ultimi studi del Belotti un'esclusione formale del diritto longobardo si ebbe soltanto nello statuto del 1430 dove si dice che «*de cetero salvis presentibus statutis ac voluntate serenissimi Ducis domini nostri, liber iuris Langobardorum et ipsum ius vacet et servetur ius comune*». La penetrazione del diritto romano rinnovellato dalle scuole di diritto avviene lentamente, negli Statuti, e più con disposizioni singole che come sistema. È caratteristico il fatto che nella stessa legislazione statutaria bergamasca, si trovi nel 1248 una disposizione secondo la quale in materia d'ingiurie era prescritto al magistrato di decidere *inspecto iure romano* e di servirsi del diritto longobardo soltanto nel

(19) La compianta prof. D. BIZZARRI, nel suo studio: *Il diritto privato nelle fonti Senesi del sec. XIII*, «Bull. senese di Storia Patria», XXXIII-XXXV, Siena 1929, estr. pag. 18, osservò che le ultime donazioni nelle quali compare il *launegild*, sono del 1135 e che le ultime professioni di legge si trovano in atti del 1140.

caso che la pena da esso comminata fosse superiore a quella stabilita dal romano, escludendo il ricorso al longobardo quando il romano disponesse in modo diverso ([20]).

Queste dichiarazioni d'una città di vivere secondo una determinata legge, non sono frequenti; nella maggior parte dei casi il mutamento dovette avvenire senza dichiarazione esplicita, per il fatto che la grande maggioranza degli abitanti aveva abbandonata la legge antica. In certi casi questo ci risulta dall'abbondanza delle professioni di legge romana, come avviene, per esempio, a Padova. Oppure ci rende certi di questa prevalenza, l'esame delle consuetudini locali, come Lattes, molti anni or sono, scrisse di Cernobbio, ove dalle consuetudini del secolo XIII, risulta che tutta la popolazione osservava norme giuridiche derivanti dal diritto romano ([21]).

Vi sono tuttavia regioni italiane dove si conservarono tenacemente, per lungo tempo, istituti del diritto longobardo e franco-longobardo. Quale sia stato il motivo di questa sopravvivenza, non è facile il darne una ragione che valga per tutti i luoghi. Quanto ai longobardi di Puglia, ad esempio, il perdurare d'istituti del diritto longobardo si lega, mi pare evidente, ad un sentimento d'orgoglio dei discendenti di questa valorosa schiatta. Ciò traspare dai titoli commossi d'ammirazione che essi danno ai loro antichi Re e in particolare a Liutprando ([22]). È chiaro che essi professavano una sorta di culto per questi monarchi ai quali si legava il periodo di maggiore potenza della *gens langobardorum.* Così essi avevano conservato anche sotto la dominazione bizantina istituti caratteristici del loro diritto ([23]).

([20]) B. BELOTTI, *Storia di Bergamo e dei Bergamaschi,* Milano 1940, I, pagg. 444-448.

([21]) LATTES, *Il diritto consuetudinario delle città Lombarde,* Milano 1899, pag. 68.

([22]) PERTILE, *Storia del diritto italiano,* 12, pag. 386, n. 29, ricorda che il Lupi ne rinvenne una in un documento del 1408. A Parma si trovano menzionate negli Statuti del 1494.

([23]) Nel *Codice dipl. barese* I, a. 962, Eregarda moglie di Sikemprando di Canosa vende insieme al marito certi beni ed è assistita dai parenti e interrogata dal giudice Leone imperiale spatarii candidato, *secundum legem:* tale legge è, evidentemente, la longobarda. Erengarda dovette avere avuta la quarta de morgengabe che la rendeva comproprietaria dei beni del marito, come Marista che ebbe, pochi anni dopo, nel 977 il *libellum quod est morgincaph* dal suo sposo Geronimo Amorutzios di Bari. Il doc., steso in greco fu pubblicato nella sua versione latina da G. RUOCCO, *Documenti per la storia nobiliare delle famiglie,* in «Rivista di Araldica e genealogia», Napoli, 1933, pag. 326, che lo tolse da GIORDANO DE TOMASI, *Origine e genealogia degli Amorosi di Bari,* Napoli 1901.

Non so se ad un tal sentimento sia da attribuire il mantenersi del mundio sulle donne a Firenze, ma credo derivi piuttosto dalla persuasione, attestataci da fonti fiorentine del sec. XIV, che questa restrizione della libertà muliebre fosse utile per mantenere la saldezza del patrimonio famigliare.

Né è da credere che il ricorso al duello giudiziario per decidere alcune controversie fosse sempre sgradito anche dopo il secolo XII. Nell'Italia meridionale si mantenne a lungo per i processi relativi ai delitti di alto tradimento e dovette esser radicato ben profondamente nelle costumanze del ceto feudale se nelle Decisiones del giureconsulto napoletano Antonio Capece del secolo XVI nel 1572 (p. 826 col. 2a) si trova scritto: «*duellum in regno quando habeat locum: speciale in regno sic et quod habeat locum pugna et provocatio ad duellum in crimine perduellionis, non autem in alio crimine lesae majestatis ut in costitutione monomachiam* (II, 33) *iuncta glossa finali*» ([24]).

Del resto, Andrea d'Isernia credeva che il duello fosse ammesso dal diritto romano! Il duello era mantenuto in vigore come mezzo per risolvere certe controversie dallo Statuto di Novara del 1281 e da altri statuti ([25]). Del 1319 vi è un documento friulano nel quale è conservato il ricordo della *provocatio ad pugnam* d'un ardito calzolaio di Cividale, che i feudatari di Zuccola pretendevano fosse loro servo. Egli chiede la pugna: *sicut postulat ordo iuris* ([26]).

Il rinvio all'*ordo iuris* potrebbe far correre alla conclusione che fra le mura dell'antica città, sede dei duchi del Friuli, vigesse ancora il *liber legis Langobardorum,* ma essa sarebbe eccessiva perché, se è vero che colà ed anche in gran parte del Friuli rimanevano efficienti

([24]) ANTONII CAPYCII, *Decisiones Neapolitane,* Napoli 1572, pag. 826.

([25]) Così negli *Statuti di Treviso* degli anni 1260-63 si danno in vari capitoli disposizioni relative al duello giudiziario ed ai relativi campioni (r. LXXXV, CXVII, CCCCLXXI ecc.). Vedasi l'edizione recentissima di G. LIBERALI, nei Mon. Storici della Deputaz. di Storia Patria delle Venezie, vol. II, Venezia 1951.

([26]) Nel 1339 si trova di nuovo ricordo del duello giudiziario in Friuli: esso doveva aver luogo davanti al conte di Gorizia che, come avvocato della Chiesa Aquileiese presiedeva a tali certami. Scrissi delle *ultime menzioni delle ordalie e del duello giudiziario in Italia,* nella Festaschrift E. Heimann, Weimar 1940, I, pag. 95 e seg.

varii istituti longobardo-franchi, come si dirà in appresso, nel suo complesso, però, il diritto vigente non era molto diverso da quello osservato, in quel tempo, nel rimanente dell'Italia settentrionale.

In realtà, se noi esaminiamo la condizione del diritto negli antichi territori longobardi dobbiamo riconoscere che questo appellativo si deve intendere, nel periodo più recente, in modo restrittivo. La sopravvivenza d'istituti longobardo-franchi è ben lungi dall'avere l'importanza che aveva sino al secolo XI e se si parla di regioni longobarde, poste a confronto di quelle romaniche, si deve dare però a tale denominazione un senso ben diverso da quello che aveva nei tempi più antichi. Vi è fra le varie regioni gran differenza sia quanto all'intensità delle sopravvivenze, sia per gli istituti che restano in vigore che son diversi. Abbiamo parlato poco fa del Friuli, come d'una regione nella quale vi son notevoli sopravvivenze: confrontiamone la condizione giuridica con quella d'un'altra regione che si può chiamare longobarda, in quel senso più ristretto: cioè la Puglia. Nel Friuli si conservano nel secolo XV e si trovano per un tempo ancora più lungo nelle giurisdizioni dei signori feudali, le forme dei giudizi dette «*per laudum et sententiam*» che si ritengono derivate dall'ordinamento giudiziario longobardo ([27]). Il giudizio o *laudum* veniva dato dagli astanti, alla richiesta *quid iuris?* di chi presiedeva e questi poi, udito il *laudum,* proclamava la *sententia.* I Patriarchi Aquileiesi, malgrado la riprovazione pontificia, non ritennero di poter sopprimere questa forma di giudizio finché durò il loro principato. In Friuli non fu conosciuto l'istituto della patria potestà, si mantenne la morgengabe nei rapporti patrimoniali fra coniugi sino al secolo XVI, la *Wadia* è ricordata per un tempo ancora maggiore. Come abbiamo veduto, del duello giudiziario si mantengono tracce nel secolo XIV.

Quanto alla Puglia, il duello giudiziario era proibito dalle con-

([27]) Quanto abbia contribuito al mantenimento di questo tipo di giudizio il perdurare del diritto longobardo oppure quello franco è un problema non del tutto chiaro. La presenza di astanti in un giudizio longobardo è attestata dal documento del *Regesto di Farfa,* II n. 30 dell'anno 747, 17 aprile.

suetudini baresi. Si conservavano invece istituti longobardi del diritto di famiglia come il mundio e la meta. G.B. Nenna nella premessa alla edizione veneziana della Lombarda col commentario di Carlo di Tocco scriveva nel 1537: «*in multis huius Regni Neapolitani partibus langobardo iure utimur circa mulierum mundualdorum ac dotium materiam*» ([28]). Quanto alla morgengabe V. Maxilla che ne scrisse ([29]) nei suoi commentari alle suddette consuetudini, ne parla come d'un assegno che ormai non era più usato.

Il lungo dominio bizantino nelle Puglie lasciò le sue tracce nel nome della dote, che si chiamava, dice lo stesso Maxilla: «*prichium*» (proix) con evidente miscela d'istituti longobardi, per quel che riguardava l'apporto maritale, e bizantini per l'apporto muliebre.

Questi esempi potrebbero accrescersi, ma bastano per mostrare come anche dove il diritto longobardo era più radicato, esso si palesi come sopravvissuto soltanto in alcuni istituti, sovente ridotti anche questi, come avviene per il mundio nelle carte Cavensi, e fu tanti anni or sono dimostrato così acutamente da Brandileone, ad una pura formalità ([30]). Di un valore del diritto longobardo-franco come diritto comune non si può parlare, almeno a partire dal secolo XIII ([31]).

Questi fatti rendono, com'è naturale, gradatamente sempre

([28]) *Leges langobardorum cum argutissimis gloris d. Caroli de Tocco,* Venezia 1537. Nenna era un giurista barese, BIAGIO DA MORCONE (ved. l'edizione di G. Abignente del trattato *de differentiis inter ius langobardorum et Romanorum,* Napoli 1912, p. 145) scrisse che osservavano il diritto longobardo *burgenses et rustici:* non però i nobili.

([29]) V. MAXILLA, *Commentaria super consuetudines preclare civitatis Bari,* Padova 1550, fol. LXV v°: *ista quarta de qua in texto habet nomen ex dispositione iuris langobardi et constituebatur per instrumentum quod dicebatur morgicap.* Circa settant'anni prima D. BELLACOSA trovò una assegnazione di morgengabe fatta da un cittadino di Conversano alla sua sposa, in un protocollo d'un notaio del 1474. Ved. *Il Mundio sulle donne in terra di Bari dal 900 al 1500.* Napoli 1906, pag. 99 e doc. I a pag. 113.

([30]) BRANDILEONE, *Le così dette clausole al portatore e il mundio delle vedove nei doc. Cavensi,* nella «Riv. di diritto comm. 1906-1907» ed in «Scritti», Bologna 1931, II, 149 sg. In modo non molto diverso andavano le cose nel Barese secondo quanto ne scrisse D. BELLACOSA, *op. cit.,* pag. 86 e seg.

([31]) Viene in campo qui la famosa costituzione «*puritatem*» nella quale com'è noto, vengono citati due diritti comuni ai quali si doveva fare ricorso secondo i casi nel Regno di Sicilia, il Longobardo ed il Romano. Da tempi di poco posteriori a Federico II, autore della costituzione, sino al sec.

meno diversa la situazione giuridica degli antichi territori «longobardi» della penisola, posti a confronto con quelli «romanici». Si attenua, cioè, quel distacco che era ancora così vivo verso la metà del secolo XI, quando l'imperatore Enrico III, stabiliva, quanto ai territori dell'antico regno d'Italia, nel *conventus universalis Langobardorum* tenuto a Zurigo nel 1054, le norme penali per la punizione del veneficio, statuendo che l'uomo libero si dovesse difendere col duello dall'accusa, e che, ove fosse soccombente fosse punito colla morte e le sue sostanze fossero confiscate. Di esse si doveva in primo luogo dare ai parenti dell'ucciso il «legittimo widrigild».

Lo stesso imperatore sette anni prima aveva invece a Rimini, terra romanica, emanata una legge che escludeva il giuramento dei chierici con citazioni delle costituzioni degli imperatori Teodosio e Giustiniano sul proposito ([32]).

Abbiamo sin qui esaminate le vicende del diritto longobardo

XIV, l'interpretazione di essa affaticò i più illustri giuristi medievali, fra i quali Andrea d'Isernia e Luca di Penne. Questo ultimo cercò di dimostrare che in realtà solo diritto comune era il diritto romano, ma la sua dimostrazione si fonda soltanto sulla eccellenza di questo ultimo, la cui materia: *a summi numinis liberalitate collata est,* mentre lo *jus langobardorum* era uno *jus asininum,* ammettendo fra l'altro esso la pugna come mezzo per risolvere le contese. Si poteva tuttavia ammettere, scrive, che malgrado questa sua inferiorità, fosse da preferirsi al diritto romano: *in illis locis et inter illas personas inter quas consuetudo illud admittit.* Questi luoghi e queste persone si dovettero essere molto ridotti dal tempo nel quale Federico promulgò le sue costituzioni sino a quelli nei quali scriveva Luca di Penne ed inoltre dovevano esser pure ristrette le materie nelle quali le sue norme eran sopravvissute sicchè credo esatta la restrizione posta da CALASSO, *Le fonti del diritto,* Milano 1948, n. 274. L'attestazione più significativa della persistenza in certe parti dell'Italia meridionale, del diritto longobardo così ridotto è quella che ci viene dal De Bottis, nel passo riportato dal Neumeyer cit., pag. 216 il quale scrisse, nella seconda metà del secolo XVI, commentando la costituzione *puritatem* suaccennata: *idest si vivunt iure Langobardo, illud prefatur iuri Romano, si autem non tunc servetur ius Romanum*».

([32]) Ambedue queste disposizioni dell'Imperatore Enrico III sono edite nella *Fontes juris italici Medi Aevi* del PADELLETTI, cit. pag. 460 e seg. Il contrasto fra esse è da tener presente nel valutare l'ipotesi del GAUDENZI, il quale nella sua memoria: *Lo svolgimento parallelo del diritto Longobardo e del diritto Romano a Ravenna* (Acc. di Bologna, cl. di scienze morali, 1908) estr., pag. 16, ritenne che l'imperatore Lamberto che pubblicò, com'è noto, un suo capitolare a Ravenna, nell'a. 898, avesse in quell'occasione fatto pubblicare colà il *Liber legis Langobardorum,* cioè gli editti longobardi, il capitolare italico Carolingio e le leggi di suo padre, l'imperatore Guido. Egli poi immaginò che, nella capitale dell'Esarcato, si facesse in quell'occasione una ampia rielaborazione delle stesse fonti: ipotesi che non sembra avere alcun fondamento, malgrado le infiltrazioni del diritto longobardo-franco, alle quali accenno nel testo. Quanto a Lamberto, egli è chiamato nella sua ampollosa epigrafe un nuovo Costantino e un nuovo Teodosio e non un nuovo Carlo o Ludovico.

dei Re indipendenti e quelle del successivo *liber legis* nel territorio longobardo e vagliati vari fatti caratteristici che illuminano le varie fasi del progressivo prevalere del diritto romano su quelli: prevalere che si effettua per lungo tempo più per mezzo di formazioni consuetudinarie e degli Statuti più antichi, che per l'elaborazione dottrinale delle fonti Giustinianee restituite dallo studio approfondito delle scuole di diritto. Questa esercita la sua azione più tardi.

Ora soffermiamoci, pur brevemente, sullo svolgimento giuridico delle regioni romaniche, considerate dallo stesso punto di vista, dello sviluppo cioè del diritto romano o della tradizione giuridica romanistica, come suggerisce l'amico Orestano ([33]). Il problema si presenta in modo diverso, come ben si comprende, da quello che avvenga per le regioni longobardiche.

Nelle regioni romaniche si profilano due ordini di quesiti. Il primo di essi è costituito dall'accertare le immissioni di longobardi, franchi e d'altre persone che ebbero terre, uffici, feudi per disposizioni d'Imperatori e d'altri principi in terre romaniche, per effetto di avvenimenti di natura politica, il secondo, di gran lunga più importante e gravido di difficoltà è quello di stabilire le ragioni dei mutamenti che ci si presentano di istituti peculiari del diritto romano giustinianeo, nel diritto consuetudinario prevalente nelle terre stesse. Non è il caso di soffermarci qui ed esporre minutamente questi mutamenti: basti pensare quanto al diritto delle persone al trasformarsi della *summa divisio* fra liberi e servi in una scala di legami fra signori e dipendenti che, per gradi, va da un assoggettamento più grave ma non completo qual'era l'antico, ad una libertà gravata però, anche nei gradi più elevati, da vincoli di signoria. Anche la patria potestà è scossa profondamente e per quel che riguarda la condizione della vedova essa diventa in certi luoghi arbitra del patrimonio del marito, pur in presenza di figli. Quanto ai rapporti patrimoniali fra coniugi, si restringe l'uso dell'istituto dotale così che con gran pena se ne trovano le tracce, per alcuni secoli, in

([33]) Si veda su questo punto quanto scrisse in questi ultimi tempi R. ORESTANO, *Diritto romano, Tradizione romanistica e studio storico del diritto,* in Riv. It. sc. giur., 1950.

molte regioni romaniche, mentre si trovano testimonianze d'una comunione di beni fra coniugi della quale non s'occuparono né i giuristi né i principi legislatori dell'antica Roma. Così nel campo dei diritti reali si vede anche nelle regioni romaniche affermarsi il principio della divisione del dominio, in quello delle obbligazioni si presentano le clausole ad *exigendum,* le commende, le colleganze, le rogadie e gli altri istituti, gioia e tormento degli storici del diritto.

Qui non posso fare a meno di ricordare una vivace polemica che si agitò per una questione di metodo, fra due eminenti cultori delle nostre discipline, che furono anche due miei maestri, giacché Tamassia volle che io, allievo dell'Università di Padova mi recassi a Roma per ascoltare Schupfer che vi teneva la cattedra di storia del diritto italiano. Questi era un fortissimo polemista ed attaccò vigorosamente Tamassia ed i suoi discepoli, accusandoli d'aver creato una pregiudiziale riguardante i cosidetti «territori immuni», che erano poi quelli che noi chiamiamo romanici, in virtù della quale le deviazioni che, in questi territori, si trovano nel diritto consuetudinario dal diritto giustinianeo, si sarebbero dovute sempre spiegare con un'evoluzione interiore avvenuta in quegli stessi territori e non con influssi esterni. Questa censura fu respinta da Tamassia nel suo dottissimo studio sulla falcidia ([34]) dicendo di sé stesso queste parole: «chi scrive non è un feroce iconoclasta, distruttore di miti longobardi, instauratore di nuovi sofismi a base di diritto bizantino (?) come qualcuno che il mio Maestro (Schupfer) ha briosamente additato all'esecrazione degli storici dabbene e misurati. È un uomo che ragiona o vuol ragionare, a base di fatti, ed a cui non piace che ogni deviazione del nostro diritto nazionale sia, in mancanza di meglio, attribuita al diritto germanico, al quale spetta ciò che gli si deve, tanto nel secolo ventesimo quanto nelle età precedenti. Prima di affermare ad ogni momento: qui c'è il diritto tedesco, è necessario tentare di vedere quel che c'era nelle tradizioni latine, anche un tantino ribelli al rigido precetto della legge scritta». A queste ricerche servi-

([34]) TAMASSIA, *La falcidia nei più antichi documenti del Medioevo,* nelle Memorie del R. Istituto Veneto, vol. XXVII, Venezia 1905, estr. pag. 9.

vano, come si comprende egregiamente i documenti ed i testi delle terre romaniche, perché in esse era certamente minore la probabilità di quegli influssi dei varii diritti d'origine germanica sorti od applicati in Italia, e perciò il principio esposto da Tamassia appariva più che mai giustificato. Questi non disconosceva certamente che al diritto longobardo-franco fosse dovuta una parte importante nella evoluzione storico-giuridica italiana del medioevo, ma gli studi vastissimi da lui fatti su un gran numero di testi e di documenti del medioevo e in particolare del periodo anteriore alla rinascenza degli studi romanistici della scuola di Bologna, gli dimostrarono che alcuni istituti che erano sembrati ad altri storici del diritto sia italiani quali Pertile, Schupfer, Nani, sia tedeschi, come di schietta origine germanica, trovassero antecedenti nel mondo romano e si fossero poi maturati nelle consuetudini delle genti medievali. Talora ci troviamo di fronte allo svolgimento contemporaneo di germi che si vedono nei costumi delle due genti e danno origine a istituti che fioriscono più tardi sia nei territori longobardo-franchi, che in quelli romanici. Il primo caso si aveva nell'influenza che i testamenti militari del mondo romano hanno nello svolgimento del testamento medievale, così dissimile nella sua struttura dalle varie specie dei testamenti consueti del diritto romano. La genesi del *testamentum militis* fu oggetto d'uno dei più geniali studi di Tamassia che ne mostrò l'influenza su varie leggi dei regni germanici ([35]). Quel testamento colla sua libertà di forme contribuì alla formazione di quello che troviamo poi nel diritto consuetudinario e nella prassi documentaria.

Quanto al secondo caso, citerò l'altra acuta ricerca dello stesso sulle donazioni *more salario* del mondo romano, nelle quali, studiando documenti dei territori romanici, intravvide lo svolgimento di rapporti che hanno relazione con quelli feudali. «La storia della nostra formula, scrisse, ci offre l'esempio nuovo di un rapporto giu-

([35]) TAMASSIA, *Testamentum militis e diritto germanico,* negli Atti del R. Istituto veneto, to. LXXXVI, parte II, Venezia 1927. Vedi su questo una interessante recensione di F. CALASSO, nella Rivista di Storia del diritto italiano, I, fasc. 3, Roma 1929. Si veda pure, se vuolsi, il mio *Diritto privato preirneriano,* Bologna 1933, pag. 299.

ridico fra donante e donatario dovuto all'alterazione d'istituti antichi, senza alcuna influenza germanica, e va collocato, insieme con altri, che hanno preparata la via al pieno trionfo del sistema feudale» ([36]).

Questa ipotesi dell'illustre maestro potè sembrare troppo ardita ad altri studiosi, ma ecco che in questi ultimi tempi un eminente storico spagnuolo Claudio Sanchez-Albornoz, ci poté in suoi importanti studi ([37]) far vedere gli anelli della catena che possono in certo modo completare l'ipotesi del Tamassia. Infatti mentre nei documenti citati da questi, vediamo la donazione «*more salario*» che era adoperata nei tempi romani, per compensare funzionari imperiali di varia indole, degenerare in largizioni fatte ad enti ecclesiastici od a chierici, nelle fonti visigotiche, i donatori sono gasindi del Re o dei grandi e le donazioni fatte a costoro «*more salario*» hanno una natura squisitamente politico-militare. Ma non si può respingere l'ipotesi, dato che i documenti sono molto scarsi, che anche in Italia possaci essere stata un'evoluzione simile, dalla quale fu spianata la via all'avvento del feudo.

Naturalmente, in questo genere di ricerche, è necessaria somma prudenza e non si può dar torto a Schupfer quando metteva sull'avviso gli storici del diritto di andar cauti nel concludere e di non lasciarsi trascinare dalla sconfinata ammirazione per Roma e per il suo diritto e da una preconcetta antipatia verso gli influssi del diritto germanico, a vedere un'influenza della tradizione giuridica romana ogni qual volta incontravano una formula tralaticia, mantenuta da notai che attraverso i secoli si copiavano l'un l'altro, come è inveterato costume del ceto tabellionico, oppure dal semplice mantenimento di qualche termine del linguaggio romano, per correre subito a ritenere esistenti e vitali istituti, che molti altri indizii facevano ritenere da gran tempo caduti in disuso. Certamente, qualche

([36]) TAMASSIA, *Donazioni more salario nei documenti ravennati e romani,* in Atti e memorie della R. Deputazione di Storia patria per le Romagne, Bologna 1901 estr., pag. 9.

([37]) SANCHEZ ALBORNOZ, *El «stipendium» hispano-gotico y los origines del beneficio prefeudal,* Buenos Ayres, 1947. Su questo libro scrissi una recensione nella rivista Paideia, anno 1951, n. 4.

nostro storico del diritto, per esempio il simpatico Federico Ciccaglione, era caduto in questi errori in qualcuno dei suoi scritti, né noi, allora giovani, eravamo sotto questo aspetto scevri di censura. Schupfer che amava la polemica e l'usava con ardore giovanile, malgrado i suoi molti anni, agitava senza posa il suo formidabile staffile ed i suoi colpi cadevano ora su Ciccaglione, suo favorito bersaglio, ora su Roberti, ora su Pitzorno, oppure su Ferrari o su Cecchini, né io stesso ne fui del tutto indenne.

Senonché non sempre queste critiche erano giuste, particolarmente quando erano rivolte a uomini di grandi meriti e di profonda scienza. Qualche volta accadde che l'eminente maestro, maestro anche di quei dotti, credette d'essere nel giusto, mentre ricerche posteriori dimostrarono che la ragione stava dall'altra parte.

Citerò un esempio che ci viene dai ducati Tirreni: un problema che fu causa di vivaci dispute fra Schupfer e Tamassia. Si trattava d'alcuni documenti; e in particolare d'uno napoletano dell'anno 950, nei quali si vedevano vedove chiedere l'«*integra quarta*» loro appartenente sui beni del marito defunto in virtù di legge: «*secundum legem*».

Tamassia pensò che di questa *quarta* che si vedeva sorta in un territorio romanico si dovessero cercare le ragioni in quel diritto consuetudinario che traeva, come dicemmo, le sue radici da istituti romani, ma con infinite modificazioni e mutamenti talvolta radicali. In tale caso Tamassia pensò ad uno svolgimento consuetudinario dell'antica *quarta* spettante al coniuge povero sui beni dell'altro coniuge defunto ([38]), svolgimento che, come ben si comprende, importava una profonda modificazione di essa, giacché dai documenti non risultava che si trattasse di una vedova povera ed inoltre la richiesta riguardava la proprietà, non l'usufrutto com'era nel diritto romano. Insorse Schupfer ([39]) obbiettando a Tamassia questa grave differenza di scopi e di struttura, e sostenendo che

([38]) TAMASSIA, *Il testamento del marito,* Bologna 1905, pag. 71.

([39]) SCHUPFER, *Gaeta e il suo diritto,* III, *La famiglia e le successioni,* nella Riv. It. Sc. giur., 1915, estr. pag. 15.

quella *quarta,* benché chiamata nei documenti «*falcidius*» oppure «*iustitia*», altro non era che la quarta della morgengabe longobarda introdotta in quei territori affermani «immuni» per influenza del contiguo principato di Salerno.

Tutto sembrerebbe dar ragione a Schupfer ([40]), senonché Giannino Ferrari oppose, a sua volta, che l'Imperatore d'Oriente Leone il Savio aveva con una sua novella, emanata al principio del secolo IX, mutato il diritto di proprietà, l'usufrutto della quarta parte delle sostanze del coniuge defunto, consentito al superstite povero e che l'Epanagoge attestava inoltre che tale concessione era stata estesa anche alla vedova indotata. Perciò l'indimenticabile bizantinista fece la ragionevole ipotesi che il diritto alla quarta parte delle sostanze del marito che vediamo attestato dai documenti dei ducati tirreni a favore della vedova dipendesse dall'applicazione della novella di Leone VI dato che in quel tempo, gl'imperatori d'Oriente esercitavano un potere effettivo su quei territori ([41]).

Questo non toglie naturalmente che in altri casi, infiltrazioni del diritto longobardo-franco ci siano state anche in questi territori romanici. La presenza dei messi dell'Imperatore Ottone III a Gaeta, uno dei ducati tirreni, bastò perché come ci mostra un bel documento del 999, edito nel *Codex diplomaticus Caietanus* si pretendesse di far decidere col duello una controversia fra alcuni dipendenti del vescovo Bernardo che asserivano d'essere liberi ed il vescovo stesso. I miseri convenuti, messi nell'alternativa d'impugnare la spada, oppure di sottomettersi, presi da «*magno pavore*» preferi-

([40]) Anche di recente, i documenti Amalfitani pubblicati da Filangieri di Candida (vedasi ora il secondo volume del codice diplomatico pubblicato nello scorso anni, a Trani, dagli editori Vecchi) hanno dimostrato larghe infiltrazioni in quel territorio d'istituti longobardi: infiltrazioni che perdurarono nel secolo XIII. Così p. e. si trova ricordata la *wadia* nel 1241 (n. CCCXV), 1243 (n. CCXXIV), 1255 (n. CCCXLVIII); un'auto fideiussione nel 1261 (n. CCCLXV). Così nel 1288 ci si presenta (n. CCCCLVIII) un tale Pagano, quale mundualdo della moglie Costanza.

([41]) FERRARI, *Formulari notarili dell'età bizantina,* nel Bull. dell'Ist. St. Ital., n. 33, 1912, pag. 15. Feci più largo cenno di questo nella mia comunicazione al congresso storico bizantino di Palermo dello scorso anno, che viene pubblicata in quegli atti col titolo: *Varietà di leggi e di consuetudini nelle provincie italiane legate all'Impero bizantino.*

rono di fare una «*manifestatio*», nella quale riconobbero il vincolo perpetuo che li legava alla sede vescovile.

Anche nella Romagna, troviamo qua e là tracce manifeste di queste infiltrazioni ([42]): che dire poi di Roma dove, ad esempio, vediamo introdotte formalità di carattere franco-longobardo, come quella di trasmettere il possesso in giudizio colla verga? Egli è che nella stessa sede dei Pontefici, alla presenza di questi si tennero fino dai tempi di Adriano I placiti nei quali, dato che i contendenti erano longobardi, si osservarono le forme del giudizio di quelle genti e, quanto ad età successive basti ricordare quelli notissimi, relativi alle liti della badia di Farfa, che regolava i suoi rapporti giuridici col *liber legis,* e che aveva possesso e dipendenti nella cerchia della *città eterna o nei suoi dintorni* ([43]).

Se si può trarre da quanto s'è visto una conclusione, ritengo che si possa ritenere utile la distinzione fra regioni romaniche e regioni longobarde nell'esame dei loro particolari istituti, purché il criterio s'adoperi colla necessaria prudenza, quando si voglia partire da presunzioni relative all'origine di essi. Si tratta di quel periodo del Medioevo nel quale la ricerca è resa ben difficile per la scarsezza delle fonti. Tuttavia è pure un periodo che non può fare a meno d'affascinare le menti col suo mistero. Oggi vi è, nel campo storico-giuridico, la tendenza a dirigere le ricerche a periodi più recenti ed è naturale: una parte dell'attività dei nostri studiosi non potrà tuttavia distogliersi dall'alto medioevo, perché si tratta d'un periodo nel quale si maturano fatti così grandiosi e che contiene problemi così interessanti da esigere la maggiore attenzione. Si vede in esso tramontare una grande civiltà e sorgerne un'altra non meno grande. D'altronde il fenomeno giuridico è uno dei lati del poliedro sociale che, agli occhi dell'uomo di cultura non ha minore interesse di quello religioso, di quello artistico, di quello economico e chi vuol

([42]) Ne scrissi in una nota sugli istituti di Predappio inserita nei rendiconti della R. Acc. d'Italia, cl. di sc. morali, serie VII vol. III.

([43]) Quanto al giudizio tenuto nel 784 dinnanzi al papa Adriano, si veda MIGNE, *Patr. Lat.*, vol. 98, n. LXXIX ed anche il mio scritto: *Lineamenti del diritto a Roma dal IX al XII Secolo,* in appendice al volume di P. BREZZI, *Roma e l'Impero medioevale,* Bologna 1947, pag. 560 e seg.

bene comprendere un'età deve poter avere nozione di tutto.

Naturalmente chi considerò il diritto longobardo-franco con le aggiunte dello Spoletino Guido e degli Ottoni, contenute nel *liber legis,* movendo dal diritto giustinianeo, che le scuole giuridiche di Bologna, di Pisa, di Padova, di Napoli avevano a lor modo rimesso in onore, lanciò su quel testo le più grossolane ingiurie. Basti ricordare per questo i giuristi meridionali Bartolomeo di Capua, Andrea d'Isernia e Luca di Penne che chiamarono quel diritto *ius asininum* ([44]) o anche *non lex sed faex.* Quelle leggi, dice Luca di Penne, erano *irrationabiles* e meritava gran premio chi non le osservava ([45]). Ciò non ha grande importanza dal punto di vista del giudizio dato da quei giuristi, che quanto a conoscenze storiche, erano poco meno ignoranti dei legislatori del *liber legis,* ma ne ha molto invece, quando si consideri il fatto che Luca, il quale viveva nella seconda metà del secolo XIV, combatteva contro altri giuristi che sostenevano doversi preferire, in caso di conflitto di leggi, il diritto longobardo al diritto romano ([46]).

Si trattava quindi di una vera lotta contro un diritto ancora

([44]) Questo epiteto è di Andrea d'Isernia ma è riportato con grande gioia da Luca il quale ricorda come Bartolomeo di Capua *venerandae memoriae* avrebbe voluto sradicare completamente lo *jus Lombardorum* dal quale era ammesso in molti casi il duello «*quos tamquam irrationabiles et a bestialibus inventos hic recitare nolui,* dice Luca... *nec meretur ius lombardorum les appelari sed faex*». Il passo fu riportato da C.F.V. SAVIGNY, *Storia del diritto rom. nel M.E.,* trad. Bollati, Torino 1857, pag. 661, nota C.

([45]) Il passo è citato dal F. CALASSO, *Studi sul commento ai «tres libri» di Luca di Penne,* nella Riv. di Storia del diritto ital. V, pag. 423. È curioso che le ire di questi giuristi si rivolgono sempre contro i Longobardi e non contro i Franchi! Ma questi erano i «liberatori»!

([46]) La preferenza era sostenuta con un argomento letterale, dice Luca (LUCE DE PENNA, *i. u. p. acutissima profunda interpretatio super XI libro Codicis Iustiniani,* ediz. Pincio, Venezia 1512, fol. CXXVII), cioè per il fatto che nel noto passo della costituzione «*puritatem*» (Const. Regni Sicil. I, 63) si parla dei *iura communia Langobarda videlicet et Romana* anteponendo il Longobardo al Romano. Quanto ad Andrea d'Isernia questi come si vede dal suo commento alla costituzione del l. III, tit. 9 riconosce: *nam ius Langobardorum praeponitur Romano in Regno.* Evidentemente, la questione era ancora in quei tempi fortemente dibattuta, anche indipendentemente dal passo della costituzione *puritatem,* che, del resto, se anche interpolata, come si ritiene, nel punto che c'interessa, valse come genuina per gl'interpreti. D'altra parte, lo stesso fatto dell'interpolazione non dimostra la vivacità del contrasto? Sul problema scrisse Calasso in polemica col compianto Monti. Vedi ora CALASSO, *Introduzione al diritto comune,* Milano 1951, pag. 245 e seg.

vigente, non della concezione del *liber legis,* come d'un diritto storico, e si capisce l'asprezza del linguaggio in un contrasto di tal genere.

Ma per noi il diritto longobardo ed il *liber legis* sono monumenti della storia medioevale e della parte più oscura di quel periodo. Per parte mia, continuo a ritenere che una certa influenza sia stata esercitata dal diritto longobardo-franco sulla formazione del nuovo diritto italiano: formazione quest'ultima che si segue, a chi attentamente la consideri, nei documenti, nelle consuetudini, negli statuti, nelle costituzioni provinciali e che s'afferma, con un lento lavorio, già prima che i giuristi delle varie scuole riescano a far penetrare nella legislazione dei comuni ed in quella dei principi la loro nuova scienza romanistica.

Le polemiche che si dibatterono fra eminenti maestri, quali Schupfer, Tamassia, Brandileone, e le posteriori indagini, ebbero l'effetto di ridurre a giusti confini l'influenza longobardo-franca, che era stata esagerata. Questo però non vuol dire che essa debba essere del tutto negata. Basti pensare, se non altro all'importanza degli istituti feudali e alla parte che, nella formazione delle consuetudini relative, ebbero il diritto franco da un lato, il diritto longobardo dall'altro.

Si tratta d'istituti che ebbero non poca parte nella vita del popolo italiano, durante un periodo di otto secoli per lo meno, e dai quali derivarono rapporti giuridici, che ancora oggi fanno sentire la loro influenza in certi campi e danno origine a non poche controversie.

E, indipendentemente da questo, quale interessante argomento di studio si trova nel mutamento della concezione della vita sociale e politica prodotto dall'inserirsi d'un popolo, ancora in molta parte primitivo, abituato a continue battaglie per le necessità della sua vita, circondato com'era stato per tanti secoli, da altre schiatte bellicose fra loro, continuamente, in lotta, fra le popolazioni italiane eredi d'una civiltà raffinata, che avevano in gran parte perdute le loro antiche virtù guerriere e l'abitudine alla vita semplice degli accampamenti, a causa dell'abitudine invalsa nell'impero ro-

mano d'adoperare armi mercenarie e difesa dei propri confini!

Le nuove genti influirono sui costumi delle popolazioni romane con le loro consuetudini di vita, colle loro primitive istituzioni politiche e giuridiche, e perché no? anche colle loro particolari tendenze artistiche; influirono le popolazioni romane, alla lor volta, sul conquistatore, come già la Grecia sull'antica Roma, compenetrandolo delle proprie tradizioni nel campo delle arti, delle lettere, facendolo inoltre partecipe delle parti meno complicate e perciò meno caduche della sua economia, iniziandolo nella vita dei traffici, nella sua sapiente pratica dell'agricoltura, nel largo uso della moneta, in quel residuo d'industria che era sopravvissuto al crollo dell'Impero d'Occidente. Quella esistenza più rude, col possente aiuto dello spirito Cristiano, rinsaldò i vincoli della famiglia, le sventure comuni crearono altri vincoli fra coloro che appartenevano alle stesse categorie sociali, la lenta riconquista delle coltivazioni sull'incolto diede al lavoro un pregio che era da lungo tempo sconosciuto, si concepì di nuovo la possibilità che un uomo potesse mantenere la sua libertà, anche se dedito al duro lavoro dei campi, il simbolismo dei popoli primitivi diede alla fertile immaginazione delle popolazioni italiane, lo strumento per la creazione di nuovi mezzi di trasmissione dei beni, ai quali, col loro particolare genio, diedero ben tosto veste giuridica e ne fecero retaggio di tutti i popoli del mondo Mediterraneo.

Quanti mutamenti nella struttura sociale del popolo italiano furono dovuti a questo innesto! Mutamenti, che sotto certi aspetti, sembrarono far peggiore la situazione precedente, ma sovente contenevano i germi d'un futuro miglioramento.

Si studiano le istituzioni ancora informi dei popoli semi selvaggi dell'Africa o d'altri continenti per cogliere la loro concezione dei rapporti famigliari, i loro primitivi ordinamenti tribali, i primi accenni al formarsi fra loro di norme di carattere giuridico e per seguire i vari stadi della loro evoluzione, quali preziosi materiali di comparazione, e perché non dovrebbe suscitare in noi un vitale interesse il seguire le vicende del diritto d'una schiatta che costituì, per secoli, uno degli elementi più attivi della popolazione italiana e si

confuse poi con le altre genti che la formavano, dividendo le buone e le cattive sorti della nostra patria comune e spargendo il suo sangue generoso per difenderla?

Atti del I° Congresso Internazionale di Studi Longobardi, Spoleto, 1951, pp. 177-202.

14.

PAOLO DIACONO E GLI ALTRI SCRITTORI DELLE VICENDE D'ITALIA NELL'ETÀ CAROLINGIA

Quando ebbi, mesi addietro, dagli amici del Centro di studi sull'alto medioevo, l'invito di fare un'introduzione alla seduta dedicata dall'attuale congresso a Paolo Diacono ed agli scrittori che, nella età carolingia, si occuparono delle vicende italiane, rimasi assai incerto se accettare o meno perché pensavo che altri, di forze ben più valide delle mie, avrebbe potuto assai meglio di me, svolgere tale compito. Senonché, alla fine, accettai l'incarico un po' per quel ritorno agli antichi amori che pare sia regola della vita fra gli studiosi ed un po' per il ricordo dell'opera che prestai nel lontano 1899, in questo nostro Friuli, alla organizzazione del congresso tenuto a Cividale per ricordare l'undicesimo centenario della morte di Paolo.

Convennero allora dotti italiani, inglesi, russi, tedeschi, ungheresi nella antica sede dei duchi longobardi ed il congresso fu inaugurato dalla parola alata di Nino Tamassia che pronunziò un discorso dotto, eloquente, pieno di poesia, com'era nella sua anima multiforme. Parlarono dopo di lui, il padre Amelli o. S.B. bibliotecario di Montecassino che presiedette al congresso, T. Hodgkins, L.M. Hartmann, Beaudoin de Courtenai, Capetti, Musoni, l'ungherese Marks e Carlo Cipolla diede alla riunione una dissertazione che è degna ancor oggi, di grande attenzione sulle fonti ecclesiastiche di Paolo Diacono (1). All'organizzazione del convegno aveva presieduto, a Cividale, Giusto Grion uomo di grande dottrina, col quale ebbero rapporti amichevoli i due Grimm e Teodoro Mommsen.

Era quello un tempo felice per le indagini sullo storico dei

(1) Si vedano su tutto ciò gli *Atti del Congresso storico* etc., Cividale 1899.

Longobardi. Al congresso era presente il Wiegand e v'aderì Felix Dahn; erano nel pieno vigore della loro attività il Crivellucci ed il Monticolo. Al Cipolla insigne maestro si poneva accanto Augusto Gaudenzi al quale tanto devono le ricerche sull'alto medio evo.

Dell'attività di quel periodo abbiamo una bella rassegna fatta da una valente scrittrice, la signora Evelina Menghini, pubblicata nel 1904 (2). Quanto agli ultimi decenni non mi è possibile, in questa breve rassegna, darvi un quadro neppure approssimativo di ciò che fu scritto, al di qua e al di là delle Alpi, su Paolo Diacono e sugli altri autori di cronache e di storie riguardanti la nostra penisola nell'età Carolingia. Mi limiterò ad alcune osservazioni.

Ricorderò che nel congresso di Cividale era stato fatto il voto per la pubblicazione dell'«opera omnia» di Paolo Diacono ma per varie ragioni la bella iniziativa non ebbe seguito. L'Istituto storico italiano promosse però una nuova edizione delle due opere storiche maggiori dello scrittore Longobardo e l'affidò alle cure sapienti di Crivellucci. Purtroppo questi poté condurre a termine la *Historia Romana* ma non la *Historia Langobardorum.* Di quest'ultima giunse a definire soltanto i primi tre libri da lui corredati con un magnifico apparato di note: questi furono pubblicati come tutti sanno dall'Istituto mercé le cure amorose di Raffaello Morghen.

Ricorderò poi la bella monografia del Neff che se pure è dedicata alle poesie di Paolo, tratta molti problemi relativi alla sua vita, e le pagine dedicate al periodo storico nel quale quegli visse nelle storie d'Italia di Giacinto Romano ed Arrigo Solmi, di Ludo Moritz Hartmann, di Romolo Caggese, di Luigi Salvatorelli, nella storia del Friuli di Pio Paschini ed il profilo che diede del Diacono il Manitius nel secondo volume della sua memorabile storia della letteratura latina nel Medioevo (3). E, sopratutto, debbo ricordare un'opera che non riguarda direttamente Paolo ma offre materiali d'importanza capitale per l'interpretazione della sua storia dei Longobardi; voglio

(2) E. MENGHINI, *Dello stato presente degli studi intorno alla vita di Paolo Diacono,* nell'«Archivio storico lombardo», Milano 1899.

(3) M. MANITIUS, *Geschichte der Lateinischen Literatur des Mittelalters in Abendland,* München 1911.

dire il codice diplomatico dell'indimenticabile mio amico e compagno di studi: Luigi Schiaparelli.

Nel tema della seduta odierna abbiamo uniti a Paolo gli scrittori italiani che s'occuparono della storia della penisola nel periodo a lui immediatamente seguente perché, come è ben noto, il suo influsso su di essi fu grandissimo. Tale influsso non si riscontra soltanto nei suoi continuatori di tendenza schiettamente longobarda come Andrea da Bergamo, Erchemperto e l'autore del *Chronicon Salernitanum* ma anche in scrittori dell'indirizzo opposto: ad esempio nella cronaca del Diacono Giovanni. Troviamo in essa il più antico tentativo di una storia delle piccole città dell'estuario veneziano che si conosca. Eppure, malgrado l'ostilità che divideva la Chiesa Gradese da quella Aquileiese e l'evidente parzialità di Paolo per quest'ultima, il Diacono Giovanni attinse colla maggiore larghezza alla *Historia Langobardorum* e, per un lungo periodo, essa ne è la fonte principale (4).

Questi rapporti fra Paolo Diacono e gli scrittori che lo seguirono fu già oggetto di qualche indagine, dal punto di vista dei racconti favolosi che l'autore del *Chronicon Salernitanum* intessé intorno alla vita dello storico dei Longobardi (5). Il Dümmler, Pasquale Del Giudice, il Calligaris ne seguirono attentamente le filiazioni in autori successivi quali Leone Marsicano, Pietro Diacono, Romualdo di Salerno. Ma forse vi è un lato di questi racconti che meriterebbe di essere approfondito ed è quello della relazione che può esserci fra tali racconti che esaltano la fedeltà del Diacono alla memoria del suo re Desiderio, tradito dai grandi Longobardi per effetto delle arti corruttrici del re dei Franchi, ed il prologo dell'editto del principe beneventano Adelchi, nel quale la tesi del tradimento è chiaramente svolta. Non occorre ricordare a voi la connessione evidente che c'è fra lo stato d'animo palesato da quel documento e l'a-

(4) *Cronache veneziane antichissime,* ed. G. MONTICOLO, Fonti dell'Istituto storico italiano, Roma, 1890 e dello stesso MONTICOLO: *I manoscritti e le fonti della cronaca del Diacono Giovanni,* nel «Bollettino dell'Istituto storico italiano», n. 9.

(5) Per il perdurare dello spirito longobardo ved. FALCO, *Lineamenti di storia cassinese,* in Casinensia 1929 e POCHETTINO, *I Long. nell'Italia meridionale,* Caserta 1930.

zione svolta dal principe contro Ludovico II: uno dei più clamorosi esempi di «faida» che la storia ci ricordi. Ora la romanzesca invenzione della quale furon frutto i racconti relativi a Paolo Diacono non obbedirà alla stessa ragione politica?

Naturalmente il problema relativo a Paolo che più c'interessa è quello delle sue fonti. Più che un problema è un nido di questioni e d'incognite.

Che fra le fonti della *Historia Longobardorum* si devano porre racconti che correvano nelle corti presso le quali egli visse, durante una notevole parte della sua vita, cioè quelle ducali di Cividale e di Benevento e quella regia di Pavia è ovvio. Nella Foroiuliana Civitas egli poté udire nella cerchia della «*nobilitas*» alla quale apparteneva, la leggenda tramandata di generazione in generazione, relativa alla fondazione del primo ducato Longobardo da parte del re Alboino ed alle condizioni poste dal suo nipote e «strator», il primo Gisulfo, per assumere il gravoso incarico di coprire le spalle all'armata Longobarda che avanza verso l'interno delle Venezie e della Liguria: condizioni delle quali ancora menavano vanto, ai tempi dei loro re Forogiuliesi, gli orgogliosi esercitali del ducato. A questo ciclo di leggendari racconti apparteneva anche quello della devastazione Avarica e del tradimento di Romilda, come pure la fuga del fanciullo Grimoaldo che doveva poi divenire, secondo quella leggenda duca di Benevento e finalmente re dei Longobardi. Che Paolo ripetesse in età senile racconti uditi in gioventù (6) ce lo disse lui stesso, quando ricordò l'episodio delle quattro figliole di Romilda, sfuggite con un singolare stratagemma alle violenze degli Avari. Di quelle quattro ragazze rammentava soltanto i nomi di Appa e di Gaila: *duarum nomina non retinemus.* (H. L., IV, 37). La memoria fallisce quando gli anni son tanti!

(6) Secondo l'ipotesi non priva di buone ragioni esposta dalla signora O. DOBIAS ROZDESTWENSKAÏA, nel suo scritto: *Itinéraire de Paul fils de Warnefrid* en 787-88 etc., nelle Memorie storiche Forogiuliesi, vol. XXVII-XXIX, Udine 1912. Paolo, di ritorno dalla Francia nel 788, si sarebbe fermato a Cividale per qualche tempo prima di rientrare a Montecassino e colà avrebbe «ravivé les souvenirs tristes et glorieux du passé pour en donner, peu de temps après, reclus volontaire dans l'abbaye de Saint Benoit, un recit pittoresque».

Che ci fossero poi canti che celebravano i fatti gloriosi o lamentavano la sciagura della *Gens Langobardorum*, come fu supposto da alcuni scrittori, venne negato da Dante Bianchi nei suoi studi così meditati sulle manifestazioni letterarie di quel popolo. Aggiungo alle sue osservazioni che una grave difficoltà dovette opporsi a che quei canti sorgessero, non tanto per una nativa incapacità poetica di quelle genti, quanto per il fatto che i Longobardi dimenticarono abbastanza presto la loro parlata nativa resa così incapace di raggiungere la fase scritta ma non altrettanto rapidamente s'impossessarono dei parlari romanici che s'andavano formando in quell'età così da poterci dare dei canti. Né v'era da aspettarsi che la parte latina della popolazione s'entusiasmasse per le gesta degli invasori e ne facesse per conto suo dei poemi (7).

Non ebbero inoltre i Longobardi e Romani un nemico comune da combattere per la vita o per la morte, come avvenne dei nativi della penisola Iberica, quando si trovarono di fronte all'invasione mussulmana, e la stessa condizione di eventi si ripeté poi per i Franchi e per i nativi della Gallia, né la lunga lotta contro i Bizantini resi odiosi alle popolazioni italiche dal pesante giogo che loro avevano imposto, poté produrre una stretta unione fra le due parti della popolazione del regno Longobardo, dati i contrasti col Papato.

Canti e poemi, dunque, non ci furono al di qua delle Alpi, mentre lo stesso Paolo diacono accenna che al di là, dove Sassoni e Baiuvari avevano conservato il loro linguaggio, fiorivano poetici cantári sulle vicende dell'eroe Alboino (H.L. I, 27).

Se mancavano i canti, non era però lo stesso delle leggende abbellite dalla fantasia (8): né esse tramontarono con la caduta del Regno indipendente. Basti ricordare i racconti che ci conservò il cronista dell'abbazia della Novalesa favorevoli ai Longobardi ed av-

(7) Si deve però ricordare, quanto ai Romani, il «silenzio della musa volgare» in Italia durato ancora per tanto lasso di tempo, quando in Francia ed in Provenza già si udivano canti nei nuovi idiomi; osservazione che troviamo già nel saggio di F. NOVATI, *L'influsso del pensiero latino sopra la civiltà italiana nel M.E.*, Milano 1899, p. 58.

(8) Quanto alle tradizioni orali si veda D. BIANCHI, *Storia, leggenda e meraviglioso di Paolo Diacono*, nelle «Memorie Storiche Forogiuliesi XXX», Udine 1934, p. 10.

versi ai Franchi, che richiamarono già in tempi andati l'attenzione di insigni studiosi.

Quanto alle fonti scritte alle quali Paolo poté attingere per la sua storia dei Longobardi, purtroppo non fu fatta nessuna scoperta in questo ultimo mezzo secolo. Si è soltanto saputo, pochi mesi or sono, che il famoso frammento del codice di Weingarten che contiene i dati cronologici della discesa dei Longobardi annotati da un *Secundus servus Christi in civitate Tridentina, in loco Anagnis, presedente Agnello episcopo anno III espleto,* del quale non si sapeva quel che fosse avvenuto, è stato ritrovato nella Biblioteca di Stato del Würtemberg, a Stuttgart, dal dott. Müller (9). Io avevo fatto ricerche di quel codice, come lo stesso dott. Müller ha avuto la cortesia di ricordare, circa quarant'anni or sono, nella speranza di potervi trovare qualche indizio che servisse a meglio illuminare il frammento ed il suo autore: speranza che però si mostrò vana. Dalla dotta dissertazione del dott. Müller si desume soltanto che egli ritiene che il manoscritto debba essere attribuito più verosimilmente al secolo VIII.

La mia persuasione che il monaco trentino, più tardi abate, Secondo si possa ritenere identico allo scrittore di quella annotazione e sia lo stesso *servus Christi* che Paolo ricorda come autore d'una «*succinta historiola de Langobardorum gestis*», fa sì che io rimanga molto perplesso quando vedo i commentatori di Paolo attribuire, a cominciare dal dottissimo Waitz, a tale *historiola* un'importanza precipua come fonte della narrazione fatta dal Diacono, nella parte che riguarda la venuta dei Longobardi in Italia. Il motivo sta in quelle parole colle quali il nostro scrittore parla di Secondo nel capitolo 29 del III libro. Ne parla, infatti come di chi «*aliqua de Langobardorum gestis scripsit*». Ora quell'«aliqua» mi par convenire benissimo allo stile

(9) Ho attinta tale interessante notizia da un breve articolo di E. QUARESIMA, *Il frammento di Secondo da Trento,* in «Studi trentini di scienze storiche», XXXI n. 1, Trento 1952, p. 52. Il frammento si trova nel codice HB VI 113 della Landesbibliotek di Stuttgart. Secondo il dott. K. O. Müller direttore del Würt. Haupt Staatsarchiv della stessa città, sebbene il codice sia pervenuto alla Biblioteca dall'Abbazia di Weingarten, originariamente dovette appartenere alla Cattedrale di Costanza.

più che succinto, scheletrico, che si denota, nel frammento di Weingarten, ed a tale carattere delle annotazioni del monaco trentino conviene pure il rimprovero di non ricordare la vittoria riportata dai Longobardi contro i Franchi (H. L. III, 29) nella stessa sua terra.

Certamente Paolo ebbe poche fonti manoscritte dinnanzi a sé, quando si pose la difficilissima impresa di ricostruire le vicende della sua gente. Non credo però che esse si riducessero a quelle sole che egli cita nella sua narrazione. Sul fatto che egli abbia avuto fra le mani dei cataloghi dei patriarchi (o piuttosto vescovi) di Aquileia oggi perduti non vi può essere dubbio, dopo quanto ne scrisse mezzo secolo addietro Carlo Cipolla ([10]). Dobbiamo a Roberto Cessi ([11]) l'osservazione che uno di questi cataloghi dovette essere redatto a Grado con spirito favorevole alla dominazione bizantina. Di là il Diacono friulano trasse la notizia relativa alla fuga del vescovo Paolo da Aquileia: *Langobardorum barbariem metuens.*

Questa confessione che Paolo fa della «*barbaries*» longobarda nei primi tempi della invasione può sembrare in contrasto cogli elogi che lo scrittore dà all'umanità di Alboino da lui dipinto come «*largissimus*», ma forse nel suo pensiero, ne emergeva ancora più la figura del re. Bisogna inoltre convenire che, quanto al contegno dei Longobardi nei primi tempi della loro dominazione in Italia, Paolo non nasconde le loro devastazioni e crudeltà, non appena mancò loro il freno dell'autorità regia ([12]).

In quel catalogo gradese, Paolo dovette trovare probabilmente altre notizie, e cosi ne poté avere da documenti conservati nell'archivio della cattedrale di Cividale come già pensò Carlo Cipolla. Questi suppose giustamente che in quell'archivio Paolo dovesse vedere un catalogo di Vescovi e Patriarchi Aquileiesi che cominciava con San Marco e con Sant'Ermacora che noi non possediamo, come v'era conservata, scrisse il Cipolla, la lettera dell'abate Giovanni

([10]) Vedasi la memoria di C. CIPOLLA negli *Atti del Congresso* cit.

([11]) R. CESSI, *I Cataloghi patriarcali nella Storia Lang. di Paolo Diacono,* in «Memorie storiche Forogiuliesi XXV», Udine 1930; 59 e seg.

([12]) Ved. H. L., II, 32.

eletto Patriarca nella «vetus Aquileia» contro Candidiano eletto, in contrapposto, nella «nova», cioè a Grado: in quell'archivio, ai tempi di Paolo, dovettero essere, però, conservate pochissime notizie dei Patriarchi successori di Giovanni sino a Calisto, come fu osservato dall'egregio storico della Chiesa aquileiese Pio Paschini, mentre da Calisto in poi la messe era di certo più abbondante ([13]).

L'archivio della *Foroiuliana civitas,* definita *caput Venetiae* dal catalogo delle provincie italiane inserito da Paolo nel secondo libro della sua storia, dovette fra l'altro, conservare quei diplomi di re e di duchi Longobardi che son citati nel diploma di Carlo Magno del 4 agosto 792 il quale confermò tali donazioni, senza però darcene più precise notizie. Essi dovettero però essere posteriori a Liutprando perché altrimenti Paolo così ben disposto verso il Patriarca aquileiese non avrebbe mancato di darcene notizie. Appare probabile che in quello stesso archivio Paolo avesse pure trovato un catalogo dei duchi che ressero il ducato friulano.

Anche questa parte relativamente più recente dell'Archivio patriarcale sparì non si sa bene per quali avvenimenti. È probabile che la perdita dei documenti avvenisse prima del 904 perché Berengario I la ricorda, in un suo diploma dato nel giugno di quell'anno alla Chiesa aquileiese.

A quell'archivio fu congiunta la scuola e lo scriptorium al quale già accennò il Waitz e ne scrisse poi più diffusamente nelle nostre Memorie Storiche Forogiuliesi, la bibliotecaria di Leningrado, signora Dobias Rozdestwensky ([14]).

Tutto ciò si può dire, senza avventurare fantasiose ipotesi, dalle probabili fonti friulane-gradesi di Paolo. Prescindendo da questo, altri problemi ci si presentano dinnanzi alla mente, quando pen-

([13]) P. PASCHINI, *Storia del Friuli,* Udine 1936, vol. I, p. 131, note 30. Quel che sia avvenuto della parte più antica, anteriore al patriarca Calisto, dell'archivio patriarcale non si può congetturare. Forse era conservato ad Aquileia e andò distrutto nei combattimenti fra Longobardi e Bizantini di Grado, perché se quelle carte fossero state dai predecessori di Calisto riunite nel castello di Cormons dov'essi risiedevano, certamente Calisto le avrebbe portate nella sua nuova residenza di Cividale dopo che il re Liutprando gliela concesse.

([14]) Nelle «Memorie Storiche Forogiuliesi», XXV, (1929), p. 129 e seg.

siamo alle fonti del racconto di Paolo per quel che riguarda altre regioni del Regno Longobardo. Così, ad esempio, non appare chiaro di dove Paolo trasse la lunga e complessa descrizione delle gesta di Grimoaldo, una delle parti più importanti della *Historia Langobardorum.* Essa, come è noto comincia in Friuli, dove s'inizia colla tragica leggenda relativa alla presa di Cividale da parte degli Avari ed al tradimento di Romilda. La narrazione della fuga del fanciullo Grimoaldo (CH. 4, IV 37), dalle mani dell'Avaro che l'aveva fatto prigioniero, dovette dipendere da racconti leggendari che Paolo udì nella sua città natale. Le vicende di Grimoaldo hanno poi, come si sa, un seguito che si svolge a Benevento (IV 39 e 44-51), mentre, successivamente lo storico dei Longobardi ci narra le imprese del suo eroe divenuto re a Pavia, in Piemonte, in Friuli, e poi di nuovo a Benevento quando egli libera il figlio Romualdo dalla minaccia dell'imperatore Costante.

Ora par poco probabile che questo lungo racconto pieno di particolari storici derivi soltanto da tradizioni orali. Mi par difficile ammetterlo anche per la distanza d'un secolo che divide i tempi di Grimoaldo da quelli dello scrittore forogiuliese. Mi sembra più verosimile che Paolo trovasse a Benevento ed a Pavia qualche annotazione d'avvenimenti salienti riguardanti il suo eroe nei margini di codici più tardi dispersi. Chi ha pratica di codici sa bene che non è difficile trovarne. L'annotazione del passo di Secondo da Trento relativo ai dati cronologici della discesa dei Longobardi in Italia non trovasi forse in un codice contenente canoni e decretali?

Note di tal genere dovette avere dinnanzi agli occhi, quanto al periodo della Storia Longobarda che Paolo non trattò, oppure appena abbozzò nelle ultime pagine del suo libro rimasto incompleto, quel disgraziato scrittore che fu Benedetto del Monte Soratte ([15]). Da quelle note egli dovette trarre, ad esempio, il ricordo d'un'incursione del re Liutprando ad Aquileia e nella «*Benetia*» cioè evidentemente a Grado che veniva chiamata «*nova Aquileia*» e forse a Caorle

([15]) Si veda l'edizione del *Chronicon di Benedetto del Monte Soratte* a cura di G. ZUCCHETTI, in «Fonti per la storia d'Italia», n. 55, Roma 1920.

e ad Altino. Paolo aveva scritto che il re «*multa contra Romanos bella gessit* (VI, § 54) *in quibus semper victor extitit*»: in quel passo però i «Romani» furono intesi sempre come gli abitanti della Pentapoli, dato che il Diacono ricorda poco appresso gli scacchi subiti dai Longobardi a Rimini ed a Ravenna, mentre Liutprando era assente; ma Romani furon chiamati anche gli abitanti dell'estuario veneto. Il nostro Zucchetti, diligentissimo editore del Chronicon osservò che tale impresa contro la «*Benetia*» non è nota, giacché di Liutprando si sa soltanto da altre fonti che strinse un trattato coi veneti: trattato che rimase poi a lungo come base fondamentale dei rapporti fra essi ed il Regno d'Italia carolingio. Non v'ha però motivo di escludere per questo la notizia dataci da Benedetto: appare invece molto verosimile che il re abbia conclusa, dopo le sue imprese, una pace cogli arditi navigatori dell'estuario e che tale pace fosse abbastanza vantaggiosa per costoro dato che avevano in mano loro, prezioso ostaggio, il giovanetto Ildebrando, nipote di Liutprando, preso da essi prigione a Ravenna come Paolo stesso ci narra (H. L. VI, 54). Di dove poi Benedetto abbia tratta quella notizia è difficile il dirlo: dovette dipendere da una fonte a noi sconosciuta; forse la stessa dalla quale il monaco del Monte Soratte trasse quella della «*cartula romana*» data da Ratchis alla sua sposa Tassia, atto che, come Benedetto ci riferisce, fece insorgere contro di lui i nazionalisti Longobardi (mi si conceda l'uso di questo neologismo applicato a tempi così lontani dai nostri) e più di tutti forse, l'impetuoso suo fratello Astolfo.

Paolo poté vedere certamente quelle ed altre note. Del resto anche il Waitz e di recente l'amico Bognetti accennarono a tale possibilità.

Per parte mia ritengo che anche per il periodo che seguì all'invasione dei Longobardi in Italia si deva ammettere come probabile l'uso, da parte di Paolo, di qualche fonte diversa dalla misteriosa Historiola di Secondo e delle altre da lui esplicitamente ricordate. Ciò mi pare ragionevole in ispecie ove si accolga, come mi pare convenga, l'ipotesi di Bognetti che il *servus Christi* Secondo abbia, in un primo periodo, stese le sue magre note riferendo sopratutto le vi-

cende del territorio trentino e degli altri ad esso attigui ([16]). Era ben difficile, d'altronde, in quei tempi calamitosi avere di lassù notizie più estese. Più tardi, Secondo divenuto cappellano della regina Teodolinda e, forse, apocrisario del re Agilulfo, allargò la sua visuale da Pavia, ad orizzonti più vasti. In questo secondo tempo, osservò acutamente Bognetti, l'abate trentino, di filo-bizantino che era nelle origini, divenne favorevole ai Longobardi, i quali, con una politica scaltrissima, erano riusciti ad accaparrarsi il favore di quella parte del clero cattolico dell'alta Italia che s'era staccato da Roma, a causa della controversia dei «tre capitoli».

Ammesso, però, che Secondo abbia avuto dinnanzi agli occhi quando scrisse le prime note, il solo Trentino ed i territori finitimi, mi pare difficile pensare che da quelle note Paolo Diacono trasse il suo celebre passo; *his diebus multi nobilium Romanorum interfecti sunt* con quel che segue. E ciò perché sia nel Trentino che nelle vicine provincie delle Venezie di nobili Romani, cioè di *possessores* e *curiales* ne dovevano essere rimasti ben pochi e forse nessuno, dopo l'occupazione di esse per opera dei guerrieri franchi di Teudeberto, negli ultimi anni della guerra fra Bizantini e Goti. Quei Franchi erano cattolici ma, quanto a devastazioni ed a stragi non avevano nulla da invidiare, nelle loro feroci imprese, agli Ariani Ostrogoti e Longobardi come ci mostrò, se non altri, un secolo fa Augustin Thierry nei suoi vicinissimi *Récits Mérovingiens.* Quelli, fra i *possessores* che erano potuti ritornare nelle loro terre nel brevissimo periodo che intercorse fra l'espulsione dei Franchi e la discesa dei Longobardi dovettero darsi alla fuga dinnanzi a costoro, seguendo le truppe bizantine che si ritiravano precipitosamente senza neppur tentare una seria resistenza, ai margini della laguna. Non mi sembra possibile, perciò, che il quadro dei molti nobili romani uccisi durante il tumultuoso reggimento dei duchi e così quello dei superstiti assoggettati, in tale primo periodo e sino al regno di Autari al tributo del terzo dei loro redditi, sia stato fatto a Trento. Poté disegnarlo, a mio modo di ve-

([16]) G.P. BOGNETTI, *S. Maria foris portas di Castelseprio e la storia religiosa dei Longobardi,* nel volume: «Santa Maria di Castelseprio», Milano 1948, p. 79.

dere, soltanto chi aveva dinnanzi agli occhi non già i paesi che avevano sofferto il primo impeto dell'invasione ma provincie nelle quali molti *possessores* erano rimasti nelle città e nelle campagne, resi fiduciosi dalle tendenze concilianti della politica d'Alboino. Perciò quei passi mi sembrano derivare da una fonte diversa che non sia la *Historiola* di Secondo ([17]). Si dovette trattare di uno scrittore che adoperava un latino migliore di quello usato dal monaco trentino. Erano forse semplici note, anche queste, inserite in qualche manoscritto da un sacerdote milanese o pavese. Lo stesso Waitz suppose che da note di tal genere potesse essere derivato il dato cronologico che Paolo ci riferisce intorno all'ingresso del re Alboino a Milano (H. L. II, 25).

Se noi incontriamo gravissime difficoltà nel cercare le fonti del racconto di Paolo, non dobbiamo credere però che questi abbia faticato meno per raccoglierle. Quali pene deve aver sopportato l'antico Diacono friulano divenuto monaco benedettino cassinese nel tentativo di colmare le lacune di quella storia, quali ostacoli dovette vincere malgrado l'aiuto d'amici e confratelli, nell'organizzare il suo lavoro! È innegabile che egli cadde in errori se pure non tutti quelli che gli furono imputati siano veramente tali.

Così fu ritenuta dal marchese Maffei un'imperdonabile ingenuità di Paolo l'aver creduto vero che il re Alboino, valicato il Piave, avesse concesso al vescovo di Treviso Felice, accorso ad incontrarlo, un «*pracmaticum*», nel quale gli confermava i beni della sua Chiesa. Ora, quale difficoltà si oppone a credere che il buon vescovo, il quale anziché fuggire come il suo metropolita, preferì affrontare il vincitore invocandone la protezione a favore della sua città e dei suoi fe-

([17]) Non è il caso di parlare in questa breve rassegna della *vexata quaestio* offerta dall'interpretazione di questi famosi passi. Nel mio corso di *Storia del diritto pubblico* (3° edizione, Milano, 1950), p. 70 e seg. ho esposte le ragioni per le quali non mi pare accettabile né l'opinione che vorrebbe i Romani ridotti alla condizioni di aldii né quella che vorrebbe riferire i due passi di Paolo Diacono ad un solo identico fatto. Riconosco che il problema dell'interpretazione si presenta e si presenterà sempre d'estrema difficoltà giacché ci manca qualsiasi documento dei primi sedici anni della dominazione longobarda in Italia, che ci possa illuminare sulle condizioni nelle quali si trovarono le popolazioni assoggettate agli invasori e sui mutamenti che in esse possano essere intervenute in quel periodo: mutamenti ai quali i due passi accennano in modo esplicito.

deli, abbia presentato ad Alboino un documento sul quale il re avrà posto un segno d'assenso? Ciò non parve incredibile al Waitz, il quale scrisse: *Paulo antiquam cartam notam fuisse verisimile est.* Certo si è che Felice, a differenza di altri vescovi, era in possesso della sua carica alcuni anni dopo, quando il suo antico compagno di studi, Venanzio Fortunato divenuto vescovo di Poitiers, gli indirizzava i ben noti versi del suo poema. D'altra parte, i documenti trevisani dell'età longobarda del monastero di S. Teonisto pubblicati dal conte Carlo Cipolla e poi di nuovo dallo Schiaparelli, dimostrano che nella cerchia della città veneta vivevano artieri, piccoli proprietari, donne che regolano le cose loro col diritto romano, rimasti com'erano indisturbati all'ombra dell'episcopio.

Paolo, come riconobbero tutti coloro che si occuparono di lui come scrittore, fu veritiero nelle sue narrazioni e cercò di documentarle quanto meglio poté. Che egli poi si ponesse a scrivere il suo libro con l'intenzione di dare il maggior risalto possibile alle gesta del suo popolo, era più che naturale. Erchemperto, che pare appartenesse per qualche tempo alla corte di Benevento dove la memoria del Diacono friulano era circonfusa da leggende, fu il primo a porre innanzi l'ipotesi che Paolo avesse troncato alla morte di Liutprando la sua *Historia Langobardorum* per non parlare delle più recenti sventure del suo popolo. La ragione, secondo Erchemperto, era questa: «*Mos etenim historiographi doctoris est, maxime de sua stirpe disputantis, ea tantum modo retexere quae ad laudis cumulum pertinere noscuntur*».

Molto di vero c'è, messa da parte l'ipotesi principale, in questa asserzione giacché se anche non si debba disconoscere che qua e là il Diacono parli di stragi, rapine, tradimenti dei suoi, un tono encomiastico generale è però innegabile. Paolo esalta tutto ciò che può recare onore alla sua gente e cerca di sorvolare su quello che poteva diminuirne la fama. Gli episodi delle guerriglie fra Longobardi e Slavi nei monti intorno al Friuli assurgono ad epiche gesta; i primi sterminano sovente numerosi nemici con poche perdite; duchi e re sono non solo valorosi ma umanissimi. La lettera di san Gregorio Magno a quel buon capo del primo Arechi, il longobardo friulano

fatto duca di Benevento, probabilmente, come pensa Bognetti, per influenza bizantina, basta per raffigurarlo come un pio principe e Paolo si guarda bene dal ricordare le altre lettere dello stesso pontefice nelle quali questi scrisse stigmatizzando con veementi parole le distruzioni e le crudeltà commesse dagli esercitali d'Arechi e del suo collega Ariulfo di Spoleto contro Napoletani e Romani. E sì che Paolo conosceva bene quegli insigni registri!

Dirò di più. Nella *Historia Langobardorum* Paolo scrisse intorno alla cessazione dello scisma dei vescovi dell'Italia settentrionale avvenuto per la questione dei tre capitoli, come se fosse avvenuta in seguito ad una riunione sinodale indetta ad Aquileia dal patriarca. Della sinodo ticinese e del poemetto del Magister Stephanus, Paolo non parlò come se non fossero mai esistiti.

Fu ritenuto che lo storico dei Longobardi fosse stato tratto in errore da Beda. La derivazione del passo di Paolo Diacono da un cenno della riconciliazione degli Aquileiesi con Roma posto nella sua Storia degli Angli dal ven. Beda, era già cognita da molto tempo ma W. Lenel ([18]) nei suoi studi veneto-istriani pose l'ipotesi che il ricordo d'una sinodo tenuta ad Aquileia in seguito ai moniti del papa Sergio fosse dovuto ad una falsa interpretazione del brano del «Liber Pontificalis» dedicato a quel papa e che la notizia fosse, perciò, da ritenersi non attendibile. Ora, che il passo di Paolo (VI, 14) corrisponda a quello dello scrittore anglosassone è fuori di discussione. C'è però da riflettere, secondo il mio avviso, sulla situazione aquileiese in quel periodo, prima di escludere che una riunione indetta dal patriarca abbia avuto effettivamente luogo. Come avrebbe potuto il metropolita deliberare su un oggetto così grave come quello dell'abbandono dello scisma e delle riprese dei rapporti con Roma, senza conferire sui suoi suffraganei? ([19]). A me pare che il De Rubeis

([18]) W. Lenel, *Venetianisch-Istrische Studien,* Strasburg 1911, p. 7 e seg. Dubbi sulla esistenza della sinodo di Aquileia erano già stati messi innanzi da W. Meyer, *Die Spaltung des Patriarchats Aquileia,* in Abhandlungen der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften, ph.-hist. Klasse, N.F. vol. II, n. 6, Gottinga 1898 e se ne fece eco anche Paschini, *op. cit.*, I, p. 131, n. 30.

([19]) Lenel, *l.c.*, parla della esistenza di due tradizioni relative alla cessazione dello scisma, delle quali, attestata dal *Liber Pontificalis, Vita Sergii,* ed. Duchesne, I, 376, dà merito di tale avveni-

avesse perfettamente ragione di ritenere che una tal riunione sinodale fosse veramente avvenuta ad Aquileia. Che poi Paolo abbia trovato, come il dottissimo storico della Chiesa d'Aquileia credette, qualche ricordo della sinodo stessa che confermava quanto il venerabile Beda aveva scritto, questa è una ipotesi che si può accettare soltanto ove si pensi a tradizioni orali che ne potevano rimanere nel clero aquileiese, ma documenti non ne dovettero esistere: abbiamo già detto (ed è autorevole opinione pure del Paschini) che nell'archivio della cattedrale di Cividale non esistevano documenti precedenti al trasferimento della residenza dei patriarchi da Cormons a Cividale. Evidentemente, per cause a noi sconosciute, le carte del periodo anteriore erano andate distrutte.

Rimane però singolare l'omissione di ogni ricordo della sinodo ticinese nel racconto di Paolo. La spiegazione più semplice è che questi non ne sapesse nulla: ma è ciò verosimile? Paolo era certamente a Pavia nel 145 e vi rimase per un certo tempo; con ogni probabilità sinché Ratchis rimase sul trono. La sinodo ebbe luogo, si ritiene, negli ultimi anni del VII secolo cioè circa cinquant'anni prima che Paolo venisse nella capitale. Dovevano ancora vivere a Pavia non poche persone e particolarmente membri del clero, che se ne ricordavano ed è molto probabile che qualche iscrizione celebrasse nel palazzo regio o nelle chiese un avvenimento così clamoroso ([20]).

Io ritengo perciò che Paolo, di proposito, tralasciasse di ricordare quella riunione di vescovi, nella quale gli aquileiesi, se dobbiamo credere alla narrazione del poeta, dopo aver esposte le ragioni per le quali avevano condannati, a suo tempo, i tre famosi capitoli e perseverato nell'errore, riconobbero la loro colpa e si sottomisero «*se iam victos cognoscentes*». Attribuì invece maggiore importanza per la

mento soltanto al papa, mentre l'altra attestata dal *Carmen de synodo Ticinensi del magister Stephanus* esalta invece l'opera del re Cuniberto il quale ordinò che un'ambasceria delle due parti si recasse a Roma dinanzi al papa per portargli gli atti d'una sinodo tenuta a Pavia, dove la riconciliazione era già avvenuta.

([20]) LENEL, *l.c.*, espresse il parere che la riconciliazione abbia avuto luogo fra il 689 ed il 700. Non riteneva di poterne maggiormente precisare la data.

fine dello scisma alla riunione tenuta in Aquileia, cioè alla libera volontà dei vescovi riuniti sotto la presidenza del patriarca, senza parlare di quella ticinese, nella quale i suoi antichi confratelli avevano dovuto piegare il collo, come rei penitenti.

Non si deve dunque chiedere al racconto di Paolo un'imparzialità che non sarebbe conforme alla concezione che in quei tempi si aveva della storia, né per quel che riguarda i torti dei suoi Longobardi, né per gli errori dogmatici degli aquileiesi che egli considerò tali, da fedele discepolo della Chiesa, ma che destarono in lui, più un accorato rammarico che lo sdegno del quale troviamo l'eco nel carme di Stefano e nell'epigrafe del vescovo Tomaso. Egli preferì tacere. Così non parlò mai nella sua narrazione dei contrasti fra re longobardi e papi.

Questo suo modo di concepire la storia ci può permettere forse di fare qualche congettura sia per quello che riguarda gli scopi del suo libro, sia per le origini. Fu detto che, mentre la *Historia Romana* fu scritta da Paolo per dare alla sua allieva Adelperga la visione delle vicende che portarono alla disgregazione l'impero d'Occidente, la *Historia Langobardorum* sia stata, invece, un'opera alla quale Paolo s'era accinto per suggerimento della stessa principessa beneventana. A me sembra che molte ragioni ci siano per crederlo. L'opera fu dedicata in parte alle gesta dei Longobardi friulani e questo ben si comprende, data la nascita di Paolo e l'abbondanza di ricordi personali dei quali si poteva servire, attinti nella capitale del ducato, ma una parte molto ampia è pure dedicata alle vicende dei beneventani, che si ricongiungevano ai friulani dato che di là era venuto secondo il racconto di Paolo, quel Grimoaldo che è una delle figure dominanti nella *Historia*. Ora non avrà dovuto descrivere le gesta del primo Grimoaldo per animare a gloriose imprese il secondo, il figlio della principessa Adelperga e d'Arechi? Non era la leggenda della discendenza del primo Grimoaldo da Gisulfo e perciò dal ceppo di Alboino, il miglior titolo che mostrava il giovane erede d'Arechi, come superiore a qualsiasi altro pretendente per nobiltà di stirpe, per gloriose gesta dei suoi maggiori, al trono longobardo? Rotgaudo aveva pagato con la vita il fallimento del suo tentativo ardimentoso di ri-

sollevare le sorti della *gens Langobardorum,* Adelchi non era riuscito nei suoi sforzi per recuperare il trono: le speranze dei vinti si concentravano ormai nel giovane erede d'Arechi che non per nulla aveva mutato il suo titolo di duca in quello di *princeps.*

Adelperga temeva forse che il figlio, inviato come ostaggio della fedeltà d'Arechi alla corte di Carlo Magno, fosse stato abbagliato dalla gloria del vincitore dei Longobardi, dei Bavari, dei Sassoni, degli Avari e perciò ecco l'opportunità di fargli conoscere, a contrapposto di quelle dei Franchi, le storiche gesta della *gens Langobardorum.* Questa era stata sconfitta, è vero, e nel momento nel quale Grimoaldo, morto il padre Arechi, ritornava a Benevento, il tallone del potente vincitore premeva duramente sui vinti, ma anche i Franchi erano stati in passato superati dai Longobardi in più battaglie. Né i Franchi avrebbero dovuto dimenticare che se avevano potuto resistere all'assalto dei Saraceni e così salvare il loro regno, lo dovevano al generoso aiuto loro dato da Liutprando (VI, 54) e Paolo mise l'accento sulla gratitudine dimostrata da Carlo Martello verso il gran re longobardo quando gli mandò il figlio Pipino affinché *iuxta morem capillum susciperet* e per divenire così suo figlio adottivo.

L'esaltazione della figura del primo Grimoaldo svela, mi sembra, il pensiero recondito d'Adelperga. Quegli s'era mosso da Benevento ed aveva, con un'azione ardita, restituita l'unità al regno. Subito dopo aveva sconfitti i Franchi ad Asti e li aveva ricacciati al di là delle Alpi. Non poteva il destino riservare al nuovo Grimoaldo un simile compito?

Paolo avrà di certo, come uomo prudente ed esperto nella politica, fatto riflettere di usare la maggiore prudenza. Carlo era nel fulgore della sua potenza, i papi erano in gravi sospetti nei riguardi del principato beneventano, temendone l'attività ai danni del loro stato nascente. Dei pontefici romani Paolo ricordò sopratutto Gregorio Magno e la sua azione per assicurare una «*pax firmissima*» fra Longobardi e Bizantini. Dello stesso pontefice, Paolo riprodusse nella sua Storia (IX, 29) quel passo della lettera al suo rappresentante a Costantinopoli Saviniano nella quale gli scrisse che se avesse voluto, la «*gens Langobardorum nec Regem, nec Duces, nec Comites ha-*

beret atque in summa confusione divisa esset. Sed quia Deum timeo», continua il pontefice, «*in morte cuiuslibet hominis me miscere formido*». E Paolo aggiunse: si veda di quanta innocenza fu questo uomo che non volle macchiarsi della morte dei Longobardi che pure erano «*increduli et omnia devastabant*».

Tutto ciò parve al Tamassia ([21]) palesarci un pensiero recondito di Paolo. Perché voleva dire, tanta ostilità dei successori di san Gregorio verso i Longobardi cattolici, benefattori della Chiesa, mentre quel papa era stato con essi allora così umano?

Queste alte benemerenze dei sovrani longobardi dovevano dare al giovane principe beneventano buoni argomenti per le sue trattative colla corte pontificia. Se gli ultimi re longobardi avevano seguita una politica che Paolo aveva condannata in altri suoi scritti ([22]), come farne responsabile Grimoaldo che in essa non aveva avuta alcuna parte?

Certamente nel petto di Adelperga dovette ardere in segreto un rancore profondo, né poteva essere diversamente, contro chi aveva fatto morire prigionieri i genitori, distrutto il loro regno, reso esule il fratello e nei supremi colloqui col figlio la forte donna avrà trasmessi a questi quei sentimenti che rimasero poi perenni nella corte beneventana ma essa che era *subtili ingenio* comprendeva che la necessità imponeva la prudenza. Né Paolo dovette consigliarla altrimenti. Nella Storia dei Longobardi egli si tenne lontano dalla esaltazione degli Arnolfingi che, spinto dalla necessità di cattivarsi l'animo di Carlo allo scopo d'ottenere la liberazione del fratello, aveva fatta nella sua opera sui vescovi di Metz. Tuttavia ricordò brevemente le imprese di Pipino di Heristal e di suo figlio Carlo, il vincitore degli Arabi.

([21]) N. TAMASSIA, *Paolo Diacono, Discorso letto in Cividale del Friuli il 4 settembre 1899*, Cividale, 1900, (estr. dagli «Atti del Congresso storico») p. 22... «Ciò che non è scritto, ma sicuramente pensato da Paolo, s'indovina subito: I Pontefici de' tempi miei non hanno avuta misericordia ed hanno perseguitato e perseguitano implacabilmente i Longobardi che sono cattolici e non sono più gli scellerati d'una volta».

([22]) Confessione di Paolo che Roma gemeva oppressa dai Longobardi sta nella *Gesta Episcoporum Mettensium*, in «Mon. Germ. Hist.» II, p. 265.

Paolo lasciò adespota e incompiuta la sua storia e perciò queste non possono essere che sole congetture ma stanno in relazione collo spirito dei tempi nei quali difficilmente si scriveva un'opera storica soltanto per la soddisfazione di narrare quel che era avvenuto nel passato.

Quanto dobbiamo dolerci che la morte o la vecchiaia di Paolo ci abbiano tolta la possibilità di leggere qualche altra sua pagina nella quale avrebbe narrato, sia pure per un breve periodo, come quello dei regni d'Ildebrando e di Ratchis, fatti dei quali era stato testimonio e descritti personaggi che aveva ben conosciuti! Ce ne avrebbe data un'immagine viva, perché la vivacità degli episodi e delle figure è veramente uno dei pregi della sua narrazione. Paolo li disegnò qua e là con mirabili tratti: è il giovane Astolfo, che, dinnanzi a Liutprando, nel sentire la sentenza della deposizione del padre dal ducato friulano per le querele di Calisto, snuda la spada e si precipita contro il re, a stento trattenuto dal fratello; è il valoroso Erfemar, l'esercitale che tiene in iscacco gli sgherri di Liutprando finché riesce a riparare in un luogo sacro; è Sesualdo il fedelissimo gasindio di Grimoaldo che non esita a sacrificare la vita per avvisare il giovane duca Romualdo, suo antico allievo, che il padre stava per arrivare in suo soccorso e già aveva attraversato il Calore. Altrove Paolo vi fa grandeggiare dinnanzi agli occhi la figura di Teodolinda che, in una società nella quale la donna era assoggettata ad una perpetua tutela, ci appare invece come una dominatrice: non sanguinaria, come Gudruna o Brunilde, ma avveduta, pacificatrice, arbitra fra cattolici ed ariani, fra pontefici e re. Un contrasto che ha un posto di grande rilevanza nella storia dell'Italia dell'alto medioevo, sovente dominata da regine od imperatrici «*consortes regni*» ([23]).

Nel racconto di Paolo ci rivive veramente dinnanzi il Longobardo colle sue qualità positive e negative: valoroso ma indisciplinato, impaziente ed incapace di frenare i suoi impeti di crudeltà, di

([23]) Si veda lo scritto di C.G. MOR, *Consors Regni: La Regina nel diritto pubblico italiano dei secoli IX-X,* nell'«Archivio giuridico», vol. CXXXV, fasc. 1-2, Modena 1948, ed. il suo precedente: *La successione al trono nel diritto pubblico longobardo,* in «Studi per F. Cammeo», Padova 1932, II, p. 177.

gelosia, animato da una fedeltà eroica nei rapporti da individuo ad individuo ma reo, spesso, nei suoi capi, di defezioni e di tradimenti a danno della causa comune, aperto all'influsso della civiltà romana ma tenacissimo conservatore di credenze e d'istituzioni del primitivo mondo germanico. Paolo, dal canto suo, lo impersonò soltanto per certi lati perché fu fortemente romanizzato. Tuttavia anche in lui s'avvertirono contrasti: lo vediamo pieno d'ingenue credenze così che raccolse nella sua opera incredibili favole: favole che però, come osservò l'amico Monteverdi, ci permettono di penetrare talvolta nella misteriosa psiche di quell'età così oscura. D'altra parte lo spirito di Paolo ci si palesa aperto all'osservazione. Così avverte fatti che sono per noi di grande interesse e che di rado si vedono ricordati da altri scrittori: tale, ad esempio, il mutamento di costumi, di vesti, d'acconciature dei Longobardi che abbandonarono le antiche foggie simili a quelle degli Angli per adottare quelle dei Romani. Luigi Chiappelli addusse come prova di questo intelligente spirito d'osservazione di Paolo anche il ricordo che fece nella sua Storia dei Longobardi (V, 11) delle spogliazioni perpetrate dall'imperatore Costanzo II dei bronzi di molte chiese di Roma e fra l'altro delle «*tegulas aeneas*» del Pantheon ([24]). Dal canto suo, L. M. Hartmann lodò giustamente il nostro scrittore per aver compreso l'ineluttabile fato che spingeva i barbari rigurgitanti di popolazione a rovesciarsi sulle provincie romane semi deserte. Anche nello svolgimento di questo suo innegabile spirito d'osservazione, però, Paolo è sommamente ineguale. D'altri fatti di capitale importanza egli ci dà cenni così succinti che da secoli fanno torturare i cervelli dei dotti.

Nel complesso si deve confessare che egli non ci diede una storia che soddisfi le nostre esigenze. Ma è giusto chiederci: ce l'avrebbe potuta dare considerato il grado di cultura dei tempi nei quali visse e la disperante scarsezza dei mezzi d'informazione dei quali disponeva? Ce la diedero forse Gregorio di Tours o gli altri storici franchi? È, quella di Paolo Diacono, una debole luce ma senza

([24]) Questo particolare, come osservò Waitz, insieme ad altri fu aggiunto da Paolo al rimanente che fu tolto dalla vita del papa Vitaliano. L'osservazione di L. CHIAPPELLI sta nel suo scritto *Sul senso in Paolo Diacono* che fu pubblicato nelle «Mem. Storiche Forogiuliesi», XXV.

questo fioco lume, un periodo della nostra storia sarebbe avvolto nelle tenebre più fitte. Talvolta spinti dalla nostra sete di sapere, non ci possiamo trattenere dal muovere al buon Diacono cividalese una censura per averci detto così poco ma tosto reagisce la nostra coscienza e prevale la considerazione che senza di lui nulla o quasi nulla si saprebbe.

Quale interesse abbia destato sino dal medio evo quella breve opera storica, ce lo dicono i numerosi manoscritti sparsi in tante biblioteche di questa nostra Europa. Centoquattordici ne contò l'Abel e forse non sono tutti. Le edizioni cominciarono alla fine del quattrocento e continuarono sino ai nostri giorni. È una lampada fioca ma intorno a quel debole raggio di luce s'affaticarono da secoli generazioni di studiosi. Caddero gli edifici sacri, crollarono castelli e palazzi, furono poste nel nulla le pie fondazioni di re, duchi, di principesse e regine della orgogliosa *Gens Langobardorum* ma l'opera del pensiero rimase e vince tuttora l'oblio dei secoli.

Atti del 2° Congresso Internazionale di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 1952, pp. 57-74.

INDICE

G.C. MENIS, *Presentazione* . . . . . pag. 7

G. SASSOLI DE BIANCHI, *Dedica* . . . . . » 9

1. Ricerche sull'arimannia . . . . . » 13
2. I mediatores de vadimonio . . . . . » 29
3. Troctingi e paraninfi nel matrimonio longobardo . . » 39
4. La formula della morgengabe nel formulario lombardo-tosco . . . . . » 55
5. Romani e Germani in un giuramento carolingio . . . » 59
6. La «romana ancilla» del capitolo CXCIV dell'editto di Rotari . . . . . » 67
7. Gasindi e vassalli . . . . . » 71
8. Dal «Regnum Langobardorum» al «Regnum Italiae» . » 87
9. Vindictam facere . . . . . » 103
10. Ultime menzioni delle ordalie e del duello giudiziario in Italia . . . . . » 109
11. «Antestare et defendere» . . . . . » 117
12. Note al X canone del concilio forogiuliese . . . . . » 129
13. Territori longobardi e territori romanici . . . . . » 145
14. Paolo Diacono e gli altri scrittori delle vicende d'Italia nell'età carolingia . . . . . » 175

Finito di stampare
nel mese di aprile 1996
presso lo stabilimento
Arti Grafiche Friulane - Tavagnacco (Udine)

PUBBLICAZIONI DELLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER IL FRIULI

(disponibili)

4 *Atti del convegno di studi longobardi*

6 M. Brozzi, *Il ducato longobardo del Friuli*

7 *Atti del convegno per il centenario della nascita di Pier Silverio Leicht e di Enrico del Torso*

8 *Atti del convegno sui problemi della ricostruzione del patrimonio storico-culturale del Friuli e sul ricupero dei centri storici*

9 A. Tempestini, *Martino da Udine detto Pellegrino da S. Daniele*

10 *Atti del convegno di studio su Pio Paschini nel centenario della nascita (1878-1978)*

12 *Atti della cancelleria dei Patriarchi di Aquileia (1265-1420)*, a cura di I. Zenarola Pastore

13 *Studi Forogiuliesi in onore di Carlo Guido Mor*

14 *Il Friuli dagli Ottoni agli Hohenstaufen*, Atti del convegno

15 Paolo Sarpi, *Venezia, il Patriarcato di Aquileia e le «Giurisdizioni nelle terre patriarcali del Friuli» (1420-1620)*, a cura di C. Pin

16 *Manoscritti in scrittura latina in biblioteche friulane datati o databili*, a cura di G.M. Del Basso

17 *Statuti e legislazione veneta della Carnia e del Canal del Ferro*, a cura di G. Ventura

18 *Atti del Convegno Internazionale di studio su Paolino d'Aquileia nel XII centenario dell'episcopato*

19 M. Brozzi, *La popolazione romana del Friuli longobardo (VI-VIII sec.)*

20 J.B. Brusin, *Inscriptiones Aquileiae*, voll. 2

21 *Le origini dell'Abbazia di Moggio*, atti del convegno

22 Aa.Vv., *Gli Avari. Un popolo d'Europa*

23 G. Pressacco, *Tropi, prosule e sequenze del Messale Aquileiese*

24 P.S. Leicht, *Studi longobardi*

Indice delle Memorie Storiche Forogiuliesi (1905-1984), a cura di G. Fornasir

Indice delle Memorie Storiche Forogiuliesi (1985-1994), a cura di G. Fornasir